UNIVERSITY
OF TRENTO - Italy
Faculty of Law
Department of Legal Sciences

lawtech

The Trento Law and Technology Research Group
Student Paper n. 31

L'INSEGNAMENTO DELLO SCI: RESPONSABILITÀ CIVILE E ASSICURAZIONE PER DANNI AD ALLIEVI E TERZI

FRANCESCO TAUFER

ISBN: 978-88-8443-697-9

COPYRIGHT © 2016 FRANCESCO TAUFER

This paper can be downloaded without charge at:

The Trento Law and Technology Research Group
Student Papers Series Index
http://www.lawtech.jus.unitn.it

IRIS:

http://hdl.handle.net/11572/156164

Questo paper © Copyright 2016 by Francesco Taufer è pubblicato con Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 2.5 Italia License. Maggiori informazioni circa la licenza all'URL: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/>

SKI TEACHING: CIVIL LIABILITY AND INSURANCE FOR DAMAGES TO PUPILS AND OTHER SKIERS

ABSTRACT

The law 81 of 8 March 1991 (concerning the profession of ski instructors) contains the main principles by which the regional and the autonomous province Italian governments are allowed to enact second level legislation for the regulation of this tourism profession. The first chapter of the work will analyse this legislations by specifically taking into account the professional figure of the ski instructor and the other subjects who are involved in this professional service (ski schools, local and national associations of ski instructors).

According to the contract of ski teaching, instructors have two main obligations: teaching and safeguarding the pupils' safety. The latter concerns the ever more frequent civil liability issues and is dealt with by a recent judgement of the Italian Corte di Cassazione (n. 3612, 17 February 2014), according to which the pupil's safety is solely the teacher's responsibility, even if the instructor works for the ski school that is contractually bound to the pupil. This special "contractual" regime falling on the ski instructor was shaped after the concept of "social contact", a third form of civil liability endorsed by the Italian Cassazione in order to give effect to the severe regime of liability descending from a contractual obligation also to relationships that by definition cannot be considered contractual (such is the case of the ski instructor, who does not enter in contractual relationship with the skier, who instead is into a contractual relationship with the ski school).

The third chapter describes how the subjects operating in this field have drawn up an insurance policy covering the civil liability risk for damages affecting pupils (art. 5 d.p.r. 7th august 2012, n. 137). The insurance contract against civil liability is analysed, along with the recent Cassazione's decision that prohibits the collateral benefit rule in case of cumulation of insurance indemnity and tort compensation (Cass., 11th June 2014, n. 13233). Furthermore, the ; secondly, it will present a concrete solution to the problems that are raised when the cause of a learner's impairment is unknown (cass., 3th February 2011, n. 2559).

KEYWORDS

Civil Liability – Sport – Ski – Ski Instructor – Insurance

About the Author

Francesco Taufer (e-mail: Francesco.taufer@yahoo.com), earned his J. D. in Law at the University of Trento under the supervision of prof. Umberto Izzo (October 2016). The opinions stated in this paper and all possible errors are the Author's only.

L'INSEGNAMENTO DELLO SCI: RESPONSABILITÀ CIVILE E ASSICURAZIONE PER DANNI AD ALLIEVI E TERZI

ABSTRACT

La L. 8 marzo 1991, n. 81 (Legge quadro nazionale per la professione di maestro di sci) delinea il novero dei principi fondamentali entro cui i legislatori regionali e delle Province autonome possono intervenire nel regolare in dettaglio tale figura di professione turistica. Il primo capitolo del lavoro esaminerà tale atto normativo avendo particolare riguardo ai soggetti contemplati da questa norma e coinvolti nell'esercizio della professione intellettuale protetta di insegnamento delle tecniche sciistiche (maestri, scuole di sci, e Associazioni territoriali e nazionale dei maestri di sci).

Dalla stipula del contratto di insegnamento delle tecniche sciistiche (contratto di prestazione d'opera professionale *ex* art. 2230 c.c.) sorgono due ordini di obblighi: l'insegnamento inteso in senso stretto e gli obblighi di protezione dell'incolumità fisica dell'allievo nel tempo in cui questi è affidato al maestro. Questi ultimi, che con maggiore frequenza sono richiamati nel contenzioso di responsabilità civile, vengono dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cass., 17 febbraio 2014, n. 3612) ritenuti sussistenti in capo al maestro di sci anche qualora il rapporto contrattuale sussista fra la scuola e l'allievo, e ciò in forza del c.d. *contatto sociale* che si instaura fra chi apprende e chi (il maestro), quale ausiliario della scuola, materialmente esegue la prestazione a cui contrattualmente la scuola è tenuta.

Il terzo capitolo descrive come nel concreto i soggetti operanti hanno dato attuazione all'obbligo, previsto all'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012, n. 137, di stipulare un'assicurazione per i danni derivanti ai clienti dall'esercizio dell'attività professionale, analizzando, prima, la figura del contratto di assicurazione e della assicurazione della R.c., con la recente e discutibile giurisprudenza della S.c. in tema di divieto di cumulo fra indennizzo e risarcimento del danno (Cass., 11 giugno 2014, n. 13233) ed, infine, prospettando una soluzione operativa alle problematiche che derivano, con pesanti risvolti sul sistema assicurativo, dalla giurisprudenza di legittimità in tema di causa ignota dell'evento lesivo occorso all'allievo (Cass., 3 febbraio 2011, n. 2559).

PAROLE CHIAVE

Responsabilità civile – sport – Sci – Maestro di sci - Assicurazione

Informazioni sull'autore

Francesco Taufer (e-mail Francesco.taufer@yahoo.com) ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Trento con la supervisione del prof. Umberto Izzo (Ottobre 2016). Le opinioni e gli eventuali errori contenuti sono ascrivibili esclusivamente all'autore.

L'INSEGNAMENTO DELLO SCI: RESPONSABILITÀ CIVILE E ASSICURAZIONE PER I DANNI AD ALLIEVI E TERZI

Francesco Taufer

INDICE

INTRODUZIONE…….5

CAPITOLO 1……. 7
L'INSEGNAMENTO DELLO SCI

1.1 Alle origini di una professione……. 7
1.2 Il maestro di sci quale professione intellettuale…….. 10
1.2.1 Introduzione…….. … 10
1.2.2 La professionalità……... 11
1.2.3 L'intellettualità……..... 12
1.2.4 Il maestro di sci nella L. 8 marzo 1991, n. 81…….. 15
1.3 Professioni intellettuali e principi costituzionali……..... 18
1.4 Libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento……... 22
1.5 La materia "professioni" in Costituzione e il ruolo delle L. regionali…….. 26
1.6 Altri soggetti coinvolti……..... 30
1.6.1 L'A.M.S.I. …….. 30
1.6.2 Le scuole di sci……... 33

CAPITOLO 2…….....37
LA RESPONSABILTÀ CIVILE NELL'INSEGNAMENTO DELLO SCI

2.1 Introduzione……..... 37
2.2 La diligenza del maestro di sci……..... 39
2.2.1 Fra "obbligazione di mezzi" e "obbligazione" di risultato……..... 39
2.2.2 La diligenza: uno standard di creazione pretoria…...…….....44

2.3 Responsabilità civile e rischio sportivo……..…… 55
2.3.1 Un problema antico.……...…… 55
2.3.2 Responsabilità civile e responsabilità sportiva……..…….. 56
2.3.3 L'accettazione del rischio……..……. 57
2.4 La responsabilità del maestro e della scuola di sci: profili applicativi..... 62
2.4.1 Introduzione…….. 62
2.4.2 Il contratto di insegnamento delle tecniche sciistiche e la responsabilità contrattuale……. 65
2.4.3 Verso la responsabilità da contatto sociale del maestro di sci?……. 70
2.4.4 Il contatto sociale preso sul serio……...……. 77
2.4.5 Responsabilità extra-contrattuale del maestro e della scuola di sci…...…… 80
2.4.6 Insegnamento dello sci e foro del consumatore……..... 88
2.5 Analisi di alcuni recenti e inediti casi……. 89

CAPITOLO 3……..... 97
IL RUOLO DELL'ASSICURAZIONE

Sezione I: La disciplina dell'assicurazione: profili generali…….....97
3.1 Introduzione……. 97
3.2 Il contratto di assicurazione……. 103
3.2.1 La fattispecie in generale……103
3.2.2 Il contratto di assicurazione per conto altrui……. 110
3.2.3 Assicurazione per conto altrui e foro del consumatore……..... 115
3.3 L'assicurazione contro i danni……...…….. 117
3.3.1 Introduzione……....…… 117
3.3.2 Il principio indennitario……....……..... 119
3.3.3 Obblighi delle parti in caso di sinistro……...…… 136
3.4 L'assicurazione della responsabilità civile…….....…….. 137
3.4.1 Introduzione……. 137
3.4.2 Natura e funzione……. 139
3.4.3 Soggetti e rischio assicurato……....……... 140
3.4.4 Le delimitazioni del rischio e la clausola *claim's made*…….. 141
3.4.5 Obblighi dell'assicurato……....……. 145
3.4.6 Obblighi dell'assicuratore…….. 147
3.4.7 La posizione del terzo danneggiato……....……. ……...150

Sezione II: Aspetti problematici della copertura assicurativa per i maestri di sci……..... 151
3.5.1 Introduzione……. 151
3.5.2 I soggetti……... 154

3.5.3 La polizza infortuni ……....…….. 156
3.5.4 La polizza R.c. per i danni ad allievi e a terzi…....…….. 159
3.5.5 La polizza tutela legale…….. 167

CONCLUSIONI ……..... 169

BIBLIOGRAFIA …….……...…… 173

INTRODUZIONE

"Qualunque sia il grado di abilità che uno sciatore può possedere, non dovrebbe mai dimenticare che i suoi sci sono dopo tutto solo uno strumento, un mezzo attraverso il quale egli può godere l'inverno in tutto il suo splendore e la sua robustezza, respirando l'aria fresca e pulita, incontrando altri esseri umani nel loro vero carattere, e dimenticando tutti i problemi che affliggono la nostra meschina civiltà. Queste sono alcune ragioni per cui lo sci non è solo uno sport, ma un modo di vivere" (OTTO SCHNIEBS, 1892-1971)

In Italia sono presenti 12800 maestri e oltre 380 scuole di sci[1], che operano all'interno di un contesto turistico che si compone di 2700 impianti di risalita e quasi 11000 operatori funiviari[2].

Secondo i dati dell'osservatorio del turismo montano, il fatturato del turismo "neve" in tutti i suoi aspetti (ricettività alberghiera ed extra-alberghiera, impianti di risalita, attività ricreative e di intrattenimento, ristorazione, noleggio attrezzature, lezioni, ecc.) rappresenta l'11,6% del complessivo sistema del turismo italiano, offrendo occupazione a quasi 400000 lavoratori e generando un fatturato complessivo annuo pari a quasi 7 miliardi di euro[3].

Questi numeri sono di per sé interessanti, e danno la misura del rilievo economico dell'attività sciistica. Non meno interessanti, perché suscettibili di fotografare un costo sociale, una esternalità negativa collettiva delle attività economiche che ruotano attorno allo sci, sono i dati relativi agli eventi lesivi occorsi sulle piste.

Ogni anno, in Italia, sulla base degli ultimi dati disponibili[4], si verificano circa 25/26 mila incidenti, di cui circa 1100 si traducono in ricoveri ospedalieri, con un numero di incidenti mortali che si attesta attorno alle 40 unità (incluse le morti per cause naturali). La ripartizione "di genere" degli incidenti è del 55% per gli uomini e del 45% per le donne. Gli eventi lesivi interessano con più frequenza i soggetti di giovane età (quasi la metà di essi coinvolge soggetti nei primi 30 anni di età). I dati raccolti rompono anche alcuni pregiudizi,

---

[1] In rete *www.amsi.it*

[2] Fonte ANEF (Associazione Nazionale Esercenti Funiviari).

[3] In rete *www.skipass.it/osservatorio*

[4] Rapporto SIMON 2006 "*Sorveglianza degli incidenti in montagna*".

ossia l'idea che l'infortunio si verifichi sulle piste di maggiore difficoltà (nere), affollate e in cattive condizioni metereologiche. In realtà, il 69% degli incidenti avviene con condizioni metereologiche buone, il 77% sono il risultato di una caduta accidentale autonoma e l'80% avvengono in piste di media difficoltà (rosse). L'11% degli incidenti sono provocati da una collisione con un altro sciatore, con circa 1000 nuovi procedimenti civili avviati con riferimento esclusivo a detta fattispecie (c.d. scontro infrasciatorio).

La presente ricerca affronta un profilo specifico fra i tanti che potrebbero venire in gioco con riferimento all'attività sciistica, ossia il tema dell'insegnamento dello sci.

La figura professionale del maestro di sci verrà analizzata prima da un punto di vista "statico", attraverso lo studio della normativa che si è nel tempo strutturata attorno a tale figura professionale (primo capitolo), e poi dal punto di vista "dinamico", ossia mediante lo studio della fattispecie del contratto di insegnamento delle tecniche sciistiche, nella sua operatività fisiologica e patologica (secondo capitolo). Il terzo e ultimo capitolo affronterà i profili assicurativi che presiedono all'attività di insegnamento dello sci, con particolare riguardo alla recente introduzione normativa (art. 5, D.p.r. 7 agosto 2012, n. 137) dell'obbligo per il professionista intellettuale di stipulare un'assicurazione per i danni derivanti ai clienti dall'esercizio dell'attività professionale.

In mancanza di una banca dati nazionale degli eventi lesivi occorsi nell'attività di insegnamento dello sci, la rilevanza quantitativa del fenomeno è dimostrata, a titolo esemplificativo, dalla presenza in Trentino di circa 600 eventi lesivi all'anno, di cui il 10-15% sfocia in un contenzioso (definito, poi, a livello giudiziale o stragiudiziale)[5].

L'analisi si spingerà a considerare l'operatività di un apposito sistema gestionale dei sinistri (il *SicurSkiWebSchool* in Trentino) che potrebbe auspicabilmente essere esteso anche a livello nazionale, onde giungere ad un migliore coordinamento fra la compagnia assicuratrice e i professionisti, che pare essere ormai imposto dalla presenza di un obbligo assicurativo che grava su tutti i maestri di sci, in quanto esercitanti una professione c.d. regolamentata (o protetta).

[5] Dati pervenuti dall'Associazione maestri di sci del Trentino (A.M.S.T.).

CAPITOLO 1
L'INSEGNAMENTO DELLO SCI

1.1 Alle origini di una professione

"Maestro di sci è chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi".

Così recita l'art. 2, L. 8 marzo 1991, n. 81, la legge quadro statale che fissa i principi fondamentali ai quali il legislatore regionale e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano deve conformarsi nel regolare in dettaglio tale figura professionale. Dalla definizione emerge il carattere "professionale" di tale attività, il che condurrà nel prosieguo del capitolo a svolgere tutta una serie di considerazioni inerenti l'ordinamento delle professioni.

Nell'ambito del turismo montano due sono le figure professionali maggiormente diffuse: la guida alpina e il maestro di sci. Il legislatore statale regola tali due figure di professionista intellettuale attraverso lo strumento della legge quadro nazionale. Rispettivamente la L. 2 gennaio 1989, n. 6 per le guide alpine e la L. 8 marzo 1991, n. 81 per i maestri di sci.

L'evoluzione normativa non può essere però limitata agli anni recenti ma coinvolge l'intero '900.

La pratica turistica in ambiente montano ha la sua nascita nel 1800. Il turismo di fine ottocento e inizio novecento era un turismo prevalentemente dedito all'escursionismo e all'alpinismo (quindi estivo) e di *élite* (il soggiorno in località alpine era visto come fatto di moda e prestigio sociale). La pratica dello sci si diffuse in un periodo successivo rispetto all'alpinismo e divenne solo dagli anni sessanta del novecento uno sport-attività di massa. Il legislatore contemplò così, prima, la figura della guida alpina e, solo in seguito, sancì l'equiparazione dei maestri di sci alle guide alpine[6], prendendo in considerazione per la prima volta la figura del maestro di sci.

Il legislatore imponeva alla guida alpina di munirsi di una licenza di pubblica sicurezza rilasciata dal questore[7]. La licenza poteva essere negata a chi avesse riportato condanna per reati contro la moralità pubblica o il buon costume ed era subordinata all'accertamento delle capacità tecniche del richiedente. Essa era negata, inoltre, a chi avesse

---

[6] Art. 238, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza".

[7] Art. 123, T.u.l.p.s. 18 giugno 1931, n. 773.

riportato condanna per tutta una serie di reati elencati all'art. 11, T.u.l.p.s. 18 giugno 1931, n. 773, in quanto le autorizzazioni di polizia devono essere negate a tali soggetti e la licenza di pubblica sicurezza del questore rientrava fra di esse.

L'art. 238, R.D. 6 maggio 1940, n. 635 assimilava i maestri di sci alle guide alpine al fine dell'applicazione dell'art. 123 del T.u.l.p.s., imponendo così la licenza di pubblica sicurezza anche ai maestri di sci. Per poter esercitare l'attività il maestro di sci doveva superare un esame concernente la topografia del territorio in cui sarebbe stata esercitata la professione ed elementi di pronto soccorso[8] (al pari delle guide alpine) e, oltre a ciò, aveva l'obbligo di ottenere un certificato di idoneità tecnica per lo svolgimento di tale professione rilasciato dalla F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali)[9]. "La previsione di cui all' art. 238 valse a conferire disciplina giuridica ad un nuovo mestiere, equiparando la posizione dei maestri di sci a quella delle guide alpine, ponendo in tal modo rimedio alla lacuna del T.u.l.p.s. che, emanato in un contesto in cui la pratica sciistica rivestiva ancora dimensioni socialmente irrilevanti, non aveva affatto considerato la figura del maestro di sci[10]".

L'applicazione analogica dell'obbligo di munirsi di licenza del questore non mancò di suscitare dubbi di legittimità. La questione più dibattuta in giurisprudenza atteneva alla possibilità che l'assenza di tale licenza potesse costituire illecito penale. Si sottolineava nella giurisprudenza di merito come l'art. 238, R.D. 6 maggio 1940, n. 635 eccedesse i limiti dell'art. 123 del T.u.l.p.s. e, inoltre, innovasse l'ordinamento penale, nonostante la natura regolamentare dell'atto. La giurisprudenza di legittimità[11] ritenne però l'art. 238 legittimo, in quanto il contenuto dell'art. 123 del T.u.l.p.s. doveva essere inteso come indicativo e non tassativo e, con riferimento all'altra censura di legittimità, si affermò che i regolamenti di esecuzione potessero integrare ammissibilmente il dettato normativo ponendo ulteriori specificazioni[12].

Negli anni sessanta ci fu uno sviluppo del turismo sciistico su larga scala e la figura del maestro di sci divenne una delle principali figure professionali in ambito turistico. Il legislatore ricomprese così espressamente la professione del maestro di sci fra quelle elencate all'art. 123 del T.u.l.p.s., per le quali si imponeva l'ottenimento della previa licenza del questore[13].

"Negli anni successivi e fino all'avvento della L. 8 marzo 1991, n. 81 fu il diritto degli enti locali a positivizzare i primi assetti disciplinari della professione di maestro di sci"[14]. In particolare, fu attribuita al comune di residenza del maestro la funzione di rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per

---

[8] Art. 237, R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

[9] Art. 238, c. 2, R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

[10] R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile tra disciplina codicistica, legislazione speciale e regole di diritto sportivo,* Padova, 2009, p. 242.

[11] Cass. Pen., 9 marzo 1970, in *Rivista di diritto sportivo*, 1971, p. 120

[12] F. BISANTI, *Le regole in tema di sicurezza nello sci: una visione d'insieme*, in U. Izzo (a cura di), *La Montagna*, Vol. I, *Trattato della responsabilità civile e penale negli sport del turismo* (a cura di G. Fornasari, U. Izzo, L. Lenti, F. Morandi), Torino, 2013, pp. 140 ss.

[13] L. 1 dicembre 1971, n. 1051, recante modifica all'art. 123 del T.u.l.p.s. 18 giugno 1931, n. 773.

[14] F. BISANTI, *Le regole in tema di sicurezza nello sci: una visione d'insieme, op. cit.,* pp. 140 ss.

l'insegnamento dello sci di cui all'art. 123 T.u.l.p.s[15] e, con la L. 17 maggio 1983, n. 217 (prima legge quadro statale in materia turistica)[16], le Regioni poterono procedere direttamente all'accertamento dei requisiti per la pratica di alcune professioni inerenti al turismo, fra cui quella del maestro di sci e della guida alpina. Le Regioni erano vincolate ad accertare, per i maestri di sci, le adeguate capacità professionali in sede tecnico-operativa alla stregua dei criteri didattici elaborati per i vari gradi di professionalità dai componenti di enti ed associazioni professionali[17]. Tale legge elaborò delle definizioni normative riguardanti le professioni turistiche, particolarmente rilevanti in quanto hanno contribuito a caratterizzare le varie figure professionali in un periodo di grande sviluppo per il turismo. Per quanto qui rileva, il maestro di sci venne definito come "quel soggetto che, per professione, insegna a persone singole o a gruppi di persone la pratica dello sci".

In seguito, il legislatore nazionale sentì l'esigenza di intervenire con la già citata L. 8 marzo 1991, n. 81, per regolare la figura professionale del maestro di sci ed assicurare livelli minimi e uniformi di preparazione professionale. Tale legge verrà esaminata nel dettaglio nel prosieguo del capitolo, ma è bene notare fin da subito che l'obbligo della licenza di pubblica sicurezza è oggi venuto meno[18].

Altra tappa del percorso evolutivo a livello normativo, sia pur riguardante solo indirettamente la figura del maestro di sci, è la L.n. 24 dicembre 2003, n. 363, recante "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo". Interessante è la previsione di un'attività di segnalazione ad opera del maestro di sci[19] con riferimento alla violazione delle disposizioni di cui all'art. 9, c. 1 della legge, ossia le norme inerenti alla velocità tenuta dagli sciatori in pista[20].

I maestri di sci, però, di regola, non sono i soggetti competenti per la vigilanza sulle piste. I soggetti "ordinariamente" competenti per il controllo in pista e l'irrogazione di sanzioni sono la Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, l'Arma dei Carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, e i corpi di Polizia locale[21].

La norma in questione ha suscitato, così, qualche perplessità. Innanzitutto non si comprende la ragione di una limitazione dell'attività di segnalazione alle disposizioni inerenti la velocità degli utenti della pista e, in ogni caso, l'inserimento di tale previsione potrebbe essere considerato superfluo, stante la presenza di norme nella deontologia

---

[15] Art. 19, n. 2, D.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382 recante norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione".

[16] L. 17 maggio 1983, n. 217, "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica". La legge rimase in vigore sino alla nuova Legge quadro in materia turistica: L. 29 marzo 2001, n. 135, "Riforma della legislazione nazionale del turismo".

[17] Art. 11, L. 17 maggio 1983, n. 217.

[18] Art. 19, L. 8 marzo 1991, n. 81.

[19] Art. 21, c. 2, L. 24 dicembre 2003, n. 363.

[20] Art. 9, c. 1, L. 24 dicembre 2003, n. 363: "Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità altrui".

[21] Art. 21, c. 1, L. 24 dicembre 2003, n. 363.

professionale che impongono comunque una collaborazione del maestro di sci con le autorità deputate al controllo, volta a salvaguardare la sicurezza degli utenti.

L'art. 21, c. 2 sembra includere i maestri di sci fra i soggetti deputati al controllo sulle piste e ciò può introdurre delle pericolose aporie nell'obbligazione contrattuale che egli assume con i propri allievi. Infatti, se il maestro dovesse *ex lege* vigilare sulla generalità degli utenti delle piste, verrebbe meno agli obblighi contrattuali assunti con i propri allievi e si esporrebbe al rischio di essere inadempiente, salvo chiaramente che ciò avvenga al di fuori dell'orario di lezione. Il maestro sarebbe chiamato a rivolgere la propria attenzione ad un compito che non rientra nell'oggetto del rapporto contrattuale maestro-allievo[22].

1.2 Il maestro di sci quale professione intellettuale

1.2.1 Introduzione

Il Codice Civile si occupa delle professioni intellettuali agli artt. 2229 e ss. Il legislatore del' 42 ha introdotto il Capo "*Delle professioni intellettuali*" nell'ambito del Titolo relativo al "*Lavoro autonomo*". Il contratto d'opera intellettuale viene configurato, così, come una specie del tipo generale "*Lavoro autonomo*".

Il coordinamento fra norma speciale e norma generale va ricercato all'art. 2230, c.1, c.c. per cui, salve le disposizioni di leggi speciali, il contratto d'opera intellettuale è regolato dalle norme speciali del Capo II ("*Delle professioni intellettuali*") e dalle norme del Capo I ("*Disposizioni generali*"), in quanto compatibili con la natura del rapporto e le norme del Capo II.

Compito non agevole per l'interprete è individuare le caratteristiche della "prestazione d'opera intellettuale", quale atto negoziale di esercizio della professione intellettuale[23]. I due concetti fondamentali sono quelli di "professione" e di "intellettualità" della stessa.

1.2.2 La professionalità

Nel definire l'imprenditore, l'art. 2082 c.c. fa riferimento alla professionalità come attività stabile e continuativa. Gli elementi che identificano l'impresa commerciale sono la professionalità e l'organizzazione, intese come svolgimento abituale e continuativo dell'attività e sistematica aggregazione di mezzi materiali e immateriali[24]. Gli elementi dell'abitualità, sistematicità e continuità dell'attività economica sono indici di professionalità necessaria *ex* art. 2082 c.c. ai fini della acquisizione della qualità di imprenditore.

Con riguardo alle professioni intellettuali si è notato, tuttavia, come, l'elemento della continuità e sistematicità dell'attività sia una caratteristica "normale" della professione, ma

---

[22] F. BISANTI, *Le regole in tema di sicurezza nello sci: una visione d'insieme, op. cit.*, pp. 140 ss.
[23] A. PERULLI, *Il lavoro autonomo*, Milano, 1996, pp. 351 ss.
[24] Cass., 30 marzo 2010, n. 7626, in *GD,* 2010, fasc. 26, 92.

non strettamente necessaria. Questa dottrina[25] rileva come "professionalità" in questo campo voglia dire, non tanto continuità e stabilità dell'attività, ma soprattutto, attività che richiede una particolare competenza e preparazione. L'attività professionale, se, di regola, si realizza con l'impegno continuo del professionista, può realizzarsi anche attraverso atti singoli e occasionali, in cui diventa indispensabile l'uso della particolare diligenza rilevante *ex* art. 1176, c. 2, c.c.

Se il carattere della continuità fosse essenziale si sarebbe portati a differenziare il prestatore d'opera occasionale dal vero e proprio "professionista intellettuale", senza avere però delle conseguenze pratiche derivanti, a livello normativo, da tale distinzione.

"Non appare corretto sovrapporre la fattispecie-contratto d'opera intellettuale, ove presupposto di applicazione della disciplina è l'atto (anche singolo), alla fattispecie-attività intellettuale esercitata abitualmente o continuativamente"[26]. Non va confuso il contratto con l'attività. Il contratto ha per oggetto "una" prestazione d'opera intellettuale e va distinto dall'attività con i suoi profili pubblicistici. La sfera pubblicistica ha certamente influenzato le professioni liberali (si pensi al ruolo degli albi, di cui si dirà a breve), ma a livello negoziale ciò che conta è la singola prestazione a prescindere dal suo inserimento all' interno di una attività stabile e continuativa.

A sostegno di ciò si riportano due elementi[27]: l'assenza di differenze nella disciplina codicistica sulla base del carattere continuativo o occasionale dell'attività e una giurisprudenza[28] e dottrina[29] che configurano il reato di esercizio abusivo della professione anche qualora sia stata posta in essere una sola prestazione da parte del soggetto non abilitato.

A livello civilistico rileva, così, anche la singola prestazione, mentre a livello pubblicistico i requisiti della continuità e dell'esclusività dell'attività, di regola, sono richiesti al professionista intellettuale. Il carattere della continuità dell'attività è requisito essenziale per l'iscrizione alle casse assistenziali e previdenziali e l'esclusività rileva ai fini dell'operatività delle cause di incompatibilità previste dai vari ordini professionali (ciò vale, in particolare, per avvocati, medici e ingegneri).

Spostando l'attenzione sulla figura di professionista intellettuale del maestro di sci ci si chiede se tali caratteri dell'attività possano assumere una qualche rilevanza. L'art. 2 della L. 8 marzo 1991, n. 81, definisce "maestro di sci" chi insegna "professionalmente", anche in modo "non esclusivo" e "non continuativo", le tecniche sciistiche. Il legislatore esclude espressamente l'operatività dei requisiti della continuità e della esclusività prendendo in considerazione il dato della stagionalità dell'attività. Ecco allora una sostanziale differenza rispetto ad altri professionisti intellettuali, per cui tali requisiti hanno una rilevanza pubblicistica.

---

[25] R. SCOGNAMIGLIO, *Personalità umana e tutela costituzionale delle libere professioni*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 1973, fasc. 3, pp. 801 ss.

[26] A. PERULLI, *op. cit.,* pp. 351 ss.

[27] *Ibidem*.

[28] Cass., 15 Marzo 1980, in *Mass.dec.pen.*, 1980, m. 144692.

[29] F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, *parte speciale*, II, Milano, 1982, p. 830.

1.2.3 L'intellettualità

Anche sul versante del secondo elemento, ossia quello della "intellettualità" della prestazione, il terreno manca di essere completamente lineare[30].

Alcuni autori qualificano "intellettuale" l'attività che implica sempre la soluzione di un problema sulla base di un sapere[31].

Altri autori individuano, quali caratteri distintivi, la discrezionalità e la liberalità dell'opera. La discrezionalità, intesa come "manifestazione della personalità professionale del singolo", e la liberalità, come "impegno delle capacità professionali per la soddisfazione di bisogni altrui connessi alla realizzazione della persona umana"[32].

Il primo elemento non è pienamente qualificante, in quanto un margine di discrezionalità è proprio di tutte le attività, anche quelle più manuali e, in alcune "professioni intellettuali", è molto attenuata. Più decisivo appare il secondo elemento. "Si qualifica libera o liberale l'attività in quanto non serve ad altro scopo, che non sia la dedizione a sollevare gli uomini dalle situazioni in cui abbisognano di consiglio e assistenza, e che si distingue dalle attività materiali del lavoratore autonomo, dell'artigiano o dell'imprenditore, come tali non pertinenti strettamente ai beni e alle libertà della persona, ma rivolte agli obiettivi della produzione e dello scambio economico (…)"[33].

La professione intellettuale avrebbe, in questa prospettiva, una efficacia pratica rispetto ai bisogni della collettività. Occorre considerare anche l'interesse che viene soddisfatto con l'attività liberale-professionale. In tale contesto, non entra in gioco solo la manifestazione di libertà di chi esercita la professione, ma anche la posizione del destinatario dell'attività che ottiene un *quid* materiale (es. un progetto di ingegneria) o immateriale (es. il risultato non tangibile, ma comunque apprezzabile, di una lezione sciistica) che soddisfa un suo bisogno rilevante per la vita di relazione[34]. Nella dimostrazione dell'efficacia pratica della professione rispetto ai bisogni della collettività entra in gioco anche un lavoro di argomentazione proprio del ceto intellettuale interessato[35].

L'opera del professionista intellettuale consiste, dunque, nella attività particolarmente qualificata di un soggetto dotato di specifica competenza nel settore a favore di un beneficiario che si avvale di tale prestazione per soddisfare un suo bisogno rilevante per la

---

30 G. de BERTOLINI, *La responsabilità della scuola e del maestro di sci*, in U. Izzo, *La Montagna*, *op. cit.*, pp. 250 ss.

31 N. IRTI, *Gli errori dell'antitrust sulle libere professioni*, in *Italia oggi*, 1997, p. 27.

32 A. PERULLI, *op. cit.,* pp. 351 ss.

33 R. SCOGNAMIGLIO*, Personalità umana e tutela costituzionale delle libere professioni*, in *Diritto di famiglia e delle persone, cit.*, pp. 801 ss.

34 A. MELONCELLI, *Le professioni intellettuali nella Costituzione italiana*, in *Scritti per M. Nigro*, I, Milano,1991, pp. 414 ss.

35 A. PERULLI, *op. cit.,* pp. 351 ss.

vita di relazione (si pensi al medico rispetto al diritto costituzionalmente protetto alla salute o all'avvocato rispetto alla tutela giurisdizionale).

Proprio la peculiare ed elevata dignità dell'interesse che si attua con l'attività sarebbe l'elemento di differenziazione fra la prestazione intellettuale e la prestazione lavorativa di tipo economico che il Codice Civile contempla all' art. 2222. Ciò sembra trovare conferma nei principi di deontologia della professione del maestro di sci, dove all'art. 1 del "Codice di deontologia professionale" si fa proprio riferimento all'adempimento di una "funzione sociale nell'interesse per una attività ricreativa e sportiva della società e di educazione degli allievi ad un corretto comportamento sulle piste da sci e nell'ambiente naturale".

Ciò resta valido anche qualora la prestazione intellettuale sia resa in una posizione di subordinazione, essendo ormai consolidato l'orientamento per cui la prestazione intellettuale può essere resa anche nell'ambito del lavoro subordinato o di impresa[36].

Il professionista intellettuale, rispetto ad altri operatori, beneficia di una maggiore libertà nella scelta dei mezzi dell'attività (ad es. è rimessa al maestro di sci la scelta della tipologia di pista da affrontare in relazione alle capacità dell'allievo). Il cliente del professionista si rimette al prudente apprezzamento dell'esperto. Se ne ricava la figura sociologica della c.d. "dominanza professionale" nei rapporti fra il cliente e il prestatore d'opera intellettuale.

A livello giuridico, ciò comporta che le istruzioni del cliente non possono essere in contrasto con le regole dell'arte e della scienza, ne' con i principi della deontologia professionale. Ecco allora che la prestazione intellettuale presuppone quegli elementi "discrezionali" e "liberali" (emersi in dottrina) di valutazione orientata alla soddisfazione di bisogni di consociati che, mossi da un sentimento di affidamento, si rimettono al professionista[37]. L'opera intellettuale è "proiezione sul piano dell'attività economica della libera manifestazione del pensiero scientifico applicato alla soddisfazione dei bisogni[38]".

Per contro, proprio l'idea di un'attività professionale diretta a realizzare bisogni socialmente rilevanti ha inciso sulla regolamentazione pubblicistica delle professioni, e anche sul rapporto professionista-cliente. L'esaltazione degli elementi "pubblicistici" ha condotto inevitabilmente ad una progressiva istituzionalizzazione delle professioni intellettuali.

Ecco allora che si è giunti a prospettare una nozione formalistica di professione, per cui nelle professioni, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad un ordine professionale o a un collegio, oppure ad un albo o elenco, il carattere intellettuale sarebbe implicito nella disciplina legislativa. La professione intellettuale verrebbe ad essere individuata sul piano del diritto pubblico, come "quell'attività il cui esercizio è obbligatoriamente regolato da una organizzazione professionale, che predispone nel settore di una struttura associativa a

---

[36] Con riferimento ai maestri di sci: G. de BERTOLINI, *La responsabilità della scuola e del maestro di sci*, *op. cit.*, pp. 250 ss.

[37] A. PERULLI, *op. cit.*, pp. 351 ss.

[38] A. MELONCELLI, *Le professioni intellettuali nella Costituzione italiana*, in *Scritti per M. Nigro*, I, *cit.*, pp. 414 ss.

carattere vincolato"[39]. Tutto ciò che sta fuori verrebbe ad essere ricompreso nell'art. 2222 c.c., anziché nell'art. 2229 c.c..

Tale impostazione è stata respinta attraverso delle considerazioni di carattere normativo. Le disposizioni in tema di professioni intellettuali sono applicabili anche ad attività il cui svolgimento è libero, nel senso che la legge non contempla per esse la presenza di albi o elenchi di tipo pubblicistico.

L'art. 2229 c.c., infatti, afferma che "la legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi", affermando così, implicitamente, la possibile esistenza di "professioni intellettuali" non protette.

Si ritiene, allora, preferibile adottare una nozione sostanziale di professione intellettuale, onde evitare di considerare come attività professionale-intellettuale solo quella produttiva degli effetti che risultano dalla predisposizione di un ordinamento pubblicistico[40].

Esistono dunque professioni intellettuali "non protette", cioè attività che hanno le caratteristiche tipiche delle professioni intellettuali formalmente riconosciute, ma per il cui esercizio non è necessaria l'iscrizione ad albi o ad elenchi professionali[41]. Esse si individuano sulla base delle caratteristiche sostanziali appena esaminate.

Le "professioni protette", al contrario, si caratterizzano per l'interdizione all'esercizio dell'attività da parte di chi non sia iscritto all'albo o all'elenco e per la soggezione degli iscritti al potere disciplinare dell'ordine o del collegio professionale.

La normativa pubblicistica si sostanzia nella creazione di un ordinamento professionale e nella previsione di un esame di stato *ex* art. 33, comma 5, Cost., quale elemento di verifica delle capacità tecniche per l'esercizio della professione. Il professionista per poter svolgere la professione protetta deve essere iscritto nel rispettivo albo o elenco tenuto dall'ordine o dal collegio, di cui il professionista fa parte in quanto associato.

L'iscrizione è *condicio sine qua non* per l'esercizio dell'attività e comporta l'introduzione del professionista nel particolare ordinamento professionale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e posto sotto la vigilanza statale o di altri enti pubblici territoriali. In mancanza di iscrizione è preclusa la possibilità di acquisire lo status professionale. Le organizzazioni professionali (ordini e collegi) controllano il possesso (e il mantenimento) dei requisiti per l'iscrizione all'albo, applicano le sanzioni disciplinari, e provvedono alla risoluzione di controversie interne.

1.2.4 Il maestro di sci nella L. 8 marzo 1991, n. 81

L'art. 3, L. 8 marzo 1991, n. 81, si occupa dell'albo professionale dei maestri di sci, configurando così l'attività di insegnamento delle tecniche sciistiche come "professione

---

[39] B. CAVALLO, *Lo status professionale*, I, Milano, 1967, pp. 213 ss.

[40] A. PERULLI, *op. cit.,* pp. 351 ss.

[41] A titolo esemplificativo esercitano professioni "non protette" l'agente di pubblicità e l'esperto di ricerche di mercato.

intellettuale protetta". L'esercizio della stessa è subordinato alla previa iscrizione in appositi albi professionali regionali tenuti, sotto la vigilanza delle Regioni, dai rispettivi collegi regionali dei maestri di sci, di cui i maestri iscritti agli albi regionali, nonché i maestri ivi residenti che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, ne fanno parte.

L'iscrizione va effettuata presso l'albo della Regione nel cui territorio il maestro intende esercitare la professione. Il "collegio regionale dei maestri di sci" è istituito in ogni Regione e rappresenta l'organo di autodisciplina e di autogoverno della professione[42]. Si compone di un assemblea (formata da tutti i membri del collegio), di un consiglio direttivo (eletto fra i membri del collegio dall'assemblea) e un presidente (eletto dal consiglio direttivo al proprio interno). Il consiglio direttivo cura le iscrizioni e la tenuta dell'albo, vigila sull'esercizio della professione, applica le sanzioni disciplinari, collabora con le competenti autorità regionali e svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla legge statale o regionale. Del collegio regionale devono far parte tutti i maestri iscritti all'albo, in un quadro in cui l'iscrizione a questo è condizione per l'esercizio della professione; per cui non è possibile assistere alla presenza di un maestro di sci non appartenente al collegio regionale. Ad oggi sono presenti 17 collegi regionali dei maestri di sci[43].

L'assemblea del collegio regionale elegge i membri del "collegio nazionale dei maestri di sci". Detto collegio elabora le norme di deontologia professionale, decide sui ricorsi proposti contro i provvedimenti disciplinari adottati dai collegi regionali, coordina l'attività di quest'ultimi, definisce, in accordo con la F.I.S.I., i criteri per i corsi tecnico-didattici e per le prove d'esame, e cura i rapporti con organismi e autorità statali e internazionali.

I maestri di sci che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale o delle norme previste nella legge quadro statale o in leggi regionali sono passibili di sanzione disciplinare[44]. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio regionale di appartenenza e contro di essi è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale entro trenta giorni dalla notifica. La proposizione del ricorso sospende l'esecutività del provvedimento e la decisione del collegio nazionale è impugnabile davanti agli organi di giustizia amministrativa.

Una menzione particolare meritano le norme di deontologia professionale, che, se violate, possono condurre a una responsabilità disciplinare del maestro di sci. I principi della deontologia professionale sono l'insieme di regole di etica professionale che devono essere seguite da coloro che esercitano la professione di maestro di sci o che appartengono comunque ad un collegio professionale dei maestri di sci. Il legislatore demanda

---

[42] Art. 14, L.8 marzo 1991, n. 81: "Nelle Regioni in cui il numero dei maestri di sci è inferiore a 30, l'istituzione del collegio è facoltativa ed è comunque subordinata ad una consistenza numerica di almeno 20 maestri di sci. Le Regioni in cui non siano istituiti i collegi regionali possono chiedere l'istituzione di collegi interregionali con una delle Regioni contigue e ad essi sono attribuite le funzioni proprie dei collegi regionali. Ove non siano costituiti i collegi regionali o interregionali, i maestri di sci residenti nelle Regioni prive di collegio possono chiedere l'iscrizione ad altro collegio regionale".

[43] In rete *www.amsi.it/it/collegi*

[44] La L. 8 marzo 1991, n. 81 contempla, quali sanzioni disciplinari: l'ammonizione scritta, la censura, la sospensione dall'albo per un periodo da un mese ad un anno, e la radiazione.

l'individuazione di tali norme al collegio nazionale, rispettando l'autonomia della categoria e la volontà di coinvolgere i diretti interessati.

Il Codice di deontologia professionale è un corpo di norme vincolanti, potendo essere fonte di responsabilità disciplinare; non è dunque un mero impegno reciproco di *soft law*. Le norme regolano i rapporti dei maestri con gli allievi, con il collegio regionale e nazionale, con i colleghi, con le scuole di sci e con le pubbliche autorità al fine di stimolare la formazione di una comune coscienza etica volta ad elevare la qualità della prestazione in rapporto alla tutela e sicurezza degli allievi, agli interessi superiori del turismo, alle esigenze della clientela e alla tutela dell'ambiente naturale. L'elaborazione di norme deontologiche non innova le regole già esistenti, ma codifica quelle già presenti nel "sentimento comune" dei soggetti esercenti tale professione, al fine di renderle certe, senza dover passare per il vaglio temporale dell'esperienza professionale. Ogni maestro di sci dovrà sentirsi vincolato ad esse nell'esercizio della professione e dovrà collaborare con gli organismi di autogoverno per reprimere eventuali comportamenti contrastanti con tali principi di etica professionale. Particolarmente interessante, ai fini del tema in esame, è l'art. 12 del Codice di deontologia professionale che obbliga il maestro di sci ad essere adeguatamente assicurato contro i rischi derivanti dall'esercizio della professione nei confronti degli allievi e/o terzi.

Possono essere iscritti all'albo regionale solo coloro che siano muniti della relativa abilitazione, conseguita attraverso la frequenza agli appositi corsi tecnico-didattici-culturali[45] e il superamento dei relativi esami[46] su base regionale. Oltre a ciò, la legge quadro nazionale impone il possesso di alcuni requisiti: cittadinanza italiana o dell'Ue, maggiore età, idoneità psico-fisica attestata da apposito certificato medico, possesso di diploma della scuola dell'obbligo e il non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione. Si noti l'assenza di cause di incompatibilità consistenti nell'esercizio di altre professioni o attività, proprio alla stregua dell'assenza normativa del requisito dell'esclusività per tale professione intellettuale.

1.3 Professioni intellettuali e principi costituzionali

Il nostro testo costituzionale si limita a prevedere, per le professioni intellettuali protette, la presenza di un esame di stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (art. 33, c. 5, Cost.). La Costituzione non definisce la nozione di "professione intellettuale", ne attribuisce espresso riconoscimento agli ordini o collegi professionali (a differenza ad es. di quanto avviene per i sindacati).

---

[45] I corsi sono organizzati dalle Regioni, con la collaborazione dei collegi regionali e degli organi tecnici della F.I.S.I., secondo modalità stabilite dalle leggi regionali.

[46] Le prove d'esame comprendono tre sezioni: tecnica, didattica, culturale (quest'ultima comprende materie relative alla conoscenza dei pericoli della montagna, nozioni di pronto soccorso e relative ai diritti, doveri e responsabilità del maestro di sci). L'esame è superato solo se il candidato raggiunge la sufficenza in ciascuna delle tre sezioni. Le commissioni d'esame sono nominate dalle Regioni d'intesa con i collegi regionali.

In tema di professioni può però riscontrarsi in Costituzione un principio fondamentale, ossia il principio di libertà professionale, che porta con sé una serie di corollari rilevanti. Per molto tempo questi è stato ritenuto un principio non scritto di costituzione materiale, mentre oggi la Corte Cost.[47] e l'art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea[48] lo hanno espressamente considerato e ammesso. Le conseguenze che derivano dalla configurazione di tale principio sono di tre ordini: il professionista può scegliere senza imposizioni l'attività da svolgere, può avvalersi del diritto di sciopero *ex* art. 40 Cost. e i pubblici poteri hanno l'obbligo di garantire l'effettività di tale libertà[49].

Il principio di libertà professionale non va concepito però in senso assoluto, potendo andare incontro a limiti di natura pubblicistica, proprio nel campo delle c.d. "professioni protette", che si giustificano alla luce di altri interessi costituzionalmente rilevanti; primo fra tutti, quello della tutela dell'affidamento del cliente-utente (ossia la garanzia per coloro che si rivolgono al professionista che questi possieda le necessarie competenze tecniche, verificate alla luce dell'esame di stato *ex* art. 33, comma 5, Cost.).

In questo quadro, l'esame di stato diventa il mezzo costituzionalmente imposto per la tutela dell'affidamento di chi si rivolge al professionista intellettuale. Altra legittimazione costituzionale all'intervento pubblico si riscontra all' art. 33, comma 1, Cost. (libertà dell'arte e della scienza e del relativo insegnamento). La creazione di un ordinamento professionale garantisce la conservazione dell'insieme di tecniche e conoscenze proprie della professione. Vi è infine l'art. 2 della Costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, qui individuabili negli ordini e collegi professionali.

Tali principi costituzionali attribuiscono legittimità costituzionale a vari istituti giuridici che configurano l'ordinamento delle "professioni protette": gli albi ed elenchi professionali, l'obbligatorietà dell'iscrizione ad essi per l'acquisizione dello status professionale, l'attribuzione agli ordini o collegi professionali di poteri disciplinari, e le limitazioni all'esercizio della professione per determinate categorie di soggetti.

Anche la normativa e giurisprudenza comunitaria contemplano la possibilità di limitazioni al principio di libertà professionale, allo scopo di salvaguardare preminenti

---

[47] Corte Cost., 27 dicembre 1996, n. 418: "Al di fuori delle attività comportanti prestazioni che possono essere fornite solo da soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione (prevista per legge come condizione di esercizio dell'attività), per tutte le altre attività di professione intellettuale o per tutte le altre prestazioni di assistenza o consulenza (che non si risolvano in una attività di professione protetta ed attribuita in via esclusiva, quale l'assistenza in giudizio), vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione (salvi gli oneri amministrativi o tributari)".

[48] Art. 15, c. 1, Carta dei diritti fondamentali dell'UE: "Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata".

[49] E. BINDI, M. MANCINI, *Principi costituzionali in materia di professioni e possibili contenuti della competenza legislativa statale e regionale alla luce della riforma del titolo V*, in *Le regioni*, 2004, fasc. 6, pp. 1317 ss.

interessi sovranazionali, ad eccezione di quelli economici, e alla stregua del canone della proporzionalità rispetto alla finalità perseguita, ossia non devono comportare un sacrificio eccessivo a carico delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte (come avviene ad es. andando a porre limiti quantitativi allo svolgimento di determinate professioni)[50].

L'esercizio di una attività professionale intellettuale rileva, inoltre, ai fini dell'art. 41 Cost. (libertà di iniziativa economica privata), stante l'equiparazione avvenuta fra l'attività economica e la professione intellettuale, con le conseguenti implicazioni, a livello Ue, in tema di tutela della concorrenza. La Corte di giustizia dell'Ue, infatti, ha riconosciuto la natura economica delle professioni intellettuali equiparando i collegi professionali alle associazioni di imprese[51]. L'ordinamento dell'Ue pone la libertà di concorrenza quale canone fondamentale nella elaborazione e attuazione delle politiche economiche statali ed europee. Il consumatore deve avere la possibilità di scegliere liberamente fra più alternative, rese possibili dalla presenza di un mercato libero e concorrenziale.

L'introduzione di "professioni protette" può rappresentare un freno a tale obiettivo. Con riguardo a tale problematica l'Autorità garante della concorrenza e del mercato avviò, in Italia, già nel 1994, a fronte della crescente tendenza alla corporativizzazione delle professioni, un'indagine conoscitiva relativamente agli ordini e collegi professionali, volta ad accertare le possibili distorsioni della concorrenza introdotte dalla creazione degli ordinamenti professionali. Occorreva analizzare se le limitazioni all'esercizio della professione (e quindi dell'attività economica) fossero giustificate da un interesse pubblico rilevante, o se il meccanismo preclusivo nascondesse una limitazione corporativa della concorrenza. La creazione inappropriata di ordinamenti professionali determinava (e determina), infatti, barriere all'ingresso nel libero mercato in violazione della libera concorrenza fra operatori economici[52].

Altro tema oggetto di attenzione è quello inerente alla fissazione delle tariffe professionali minime da parte degli ordini e collegi professionali. La Corte di Giustizia, nella sentenza richiamata in nota, con riferimento agli spedizionieri doganali, ha ritenuto che la determinazione falsi la concorrenza senza produrre vantaggi per i consumatori, ma esclusivamente un vantaggio economico per il professionista. La L. 24 marzo 2012, n. 27 ha statuito per la c.d. liberalizzazione del compenso spettante al professionista, il quale deve essere adeguato all'importanza dell'opera prestata, conformemente all'art. 2233, c. 2, c.c.. Sono state abolite le tariffe professionali. In precedenza, il professionista poteva agire in deroga ai minimi tariffari, ma questi erano comunque presenti (L. 4 agosto 2006, n. 248). Il compenso è oggi pattuito liberamente al momento del conferimento dell'incarico, e anche in forma scritta.

Il nostro ordinamento accoglie quindi un modello di tendenziale e prevalente estraneità dei pubblici poteri rispetto al libero esercizio delle professioni. L'introduzione di limitazioni al principio fondamentale della libertà professionale presuppone una duplice

---

[50] *Ibidem.*

[51] C. Giust.,18 giugno 1998, causa C-35/96.

[52] A. PERULLI, *op. cit.*, pp. 351 ss.

valutazione: di legittimità, in base ad altri interessi rilevanti (quali l'affidamento pubblico), e di proporzionalità, rispetto alla finalità perseguita. Tale impostazione deriva da una lettura delle norme in senso conforme al diritto dell'Ue; l'art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue ammette limitazioni alle libertà e ai diritti da essa previsti, ma nel rispetto del principio di proporzionalità e solo laddove rispondano a finalità di interesse generale riconosciute dall'Ue o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. Fra tali interessi non vi rientra quello di coloro che sono già abilitati a svolgere la professione a circoscrivere l'offerta quantitativa di servizi professionali[53].

Questi principi presenti in Costituzione e nel diritto dell'Unione europea hanno inciso sulla regolamentazione a livello interno delle professioni (e quindi anche sulla figura professionale del maestro di sci) attraverso una loro trasposizione nei recenti interventi legislativi.

Il D.L.13 agosto 2011, n. 138, convertito nella L. 14 settembre 2011, n. 148, delineò il perimetro per una riforma delle professioni regolamentate in Italia. All'art. 3, quale criterio guida per la riforma degli ordinamenti professionali, si pose il principio per cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere. "Fermo restando l'obbligo costituzionalmente imposto dell'esame di stato, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti"[54].

I principi e gli obblighi che il legislatore impose nella disciplina degli ordinamenti professionali furono, in dettaglio: il libero accesso alla professione (con la conseguente esclusione della possibilità di introdurre limitazioni del numero di persone titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio statale o in una certa area geografica, salvo che esse rispondano a ragioni di interesse pubblico e non introducano una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità, o in caso di esercizio dell'attività in forma societaria[55], sull'ubicazione della sede legale della società professionale); obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua; presenza di un tirocinio professionale che garantisca l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione; pattuizione per iscritto, all'atto del conferimento dell'incarico, del compenso spettante al professionista; obbligo per il professionista (in nome del principio di trasparenza) di rendere noto al cliente il livello di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili durante l'incarico; obbligo per il professionista di stipulare

---

[53] E. BINDI, M. MANCINI, *Principi costituzionali in materia di professioni e possibili contenuti della competenza legislativa statale e regionale alla luce della riforma del titolo V*, in *Le regioni*, *cit.*, pp. 1317 ss.

[54] D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 3, c. 5.

[55] La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha consentito la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, secondo i modelli del Codice Civile.

idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale e di rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale; obbligo per gli ordinamenti professionali di istituire organi a livello territoriale ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina; obbligo di trasparenza e verità nelle informazioni pubblicitarie che non devono essere equivoche, ingannevoli o denigratorie[56].

Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento devono essere abrogate, salvo che si giustifichino essendo funzionali all'interesse pubblico, e rappresentino un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui sono destinate e la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o sulla sede legale dell'impresa[57]. "La professione di maestro di sci deve, così, svolgersi in regime di libera concorrenza. Non sono consentite discriminazioni connesse alla nazionalità, né limitazioni al suo esercizio di natura amministrativa, geografica e territoriale, inerenti alla forma giuridica, alla categoria e allo stabilimento"[58].

Il decreto-legge in questione si limitava a stabilire un obbligo di riforma degli ordinamenti professionali da realizzare nel rispetto dei principi in esso indicati. Il D.p.r., 7 agosto 2012, n. 137 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali" intervenne fissando, in particolare, all'art. 5 l'obbligo (operativo dal 15 agosto 2013) in capo al professionista di stipulare una polizza assicurativa per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale. La polizza è stipulabile anche attraverso una apposita convenzione negoziata dall'ordine di appartenenza. La copertura assicurativa, pur essendo obbligatoria, non è condizione di accesso alla professione, costituendo solo illecito disciplinare la sua mancanza.

1.4 Libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento

Connessi alla concorrenza e al libero mercato vi sono la libertà di prestazione di servizi e la libertà di stabilimento a livello Ue, limitabili solo per ragioni di ordine pubblico, sicurezza pubblica e sanità pubblica. La tematica è di interesse con riguardo alla figura del maestro di sci, stante la frequente presenza di turisti stranieri sulle piste (spesso accompagnati da maestri della stessa nazionalità) e porta ad allargare lo sguardo, con i dovuti *distinguo*, anche ai maestri di sci extra-Ue (fra cui rientrano soggetti di nazionalità "turisticamente" rilevanti, quali la Russia e gli Stati Uniti). L'inquadramento delle attività professionali fra le attività economiche comporta l'estensione ad esse dei principi di libertà

[56] D.L.13 agosto 2011, n. 138, art. 3, c. 5.
[57] D.L.13 agosto 2011, n. 138, art. 3, c. 8-11.
[58] G. de BERTOLINI, *La responsabilità della scuola e del maestro di sci*, *op. cit.*, pp. 250 ss.

propri delle seconde, fra cui appunto la libera prestazione dei servizi[59] e il diritto di stabilimento[60].

I requisiti richiesti dagli Stati per l'accesso alle professioni regolamentate rappresentano limitazioni di fatto all'esercizio delle attività economiche. Il principio del trattamento nazionale che imporrebbe al professionista stabilito di possedere le stesse qualifiche professionali richieste dall'ordinamento dello Stato ospitante (destinatario della prestazione) ai propri cittadini, costituirebbe una penalizzazione per i lavoratori, che, in possesso della qualifica già acquisita nel paese d'origine, sarebbero comunque costretti ad intraprendere un nuovo percorso formativo nello Stato ospitante.

L'art. 53 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (ex art. 47 TCE) afferma così, che, al fine di agevolare l'accesso e l'esercizio delle attività professionali, il Parlamento europeo e il Consiglio, stabiliscono direttive volte al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli e al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività[61].

La prima spinta in senso favorevole alla liberalizzazione giunse dalla Corte di giustizia. Essa valorizzò, in assenza di normative specifiche di armonizzazione, il principio di leale collaborazione fra gli Stati membri, al quale ogni Stato, nel riconoscimento dei titoli di studio ottenuti dal professionista nel paese d'origine, avrebbe dovuto conformarsi[62]. Ciò non garantiva però la certezza giuridica del riconoscimento, imponendosi così un intervento di natura normativa.

Si decise, inizialmente, di puntare alla preventiva armonizzazione della formazione professionale quale condizione per il reciproco riconoscimento dei diplomi, attribuendo, in tal senso, un ruolo centrale alle istituzione europee[63]. Complici, però, le difficoltà di armonizzazione delle formazioni professionali si ripiegò su un obiettivo meno ambizioso quale il mutuo riconoscimento dei percorsi formativi anche non armonizzati[64]. Si spostò l'attenzione dalla armonizzazione del percorso formativo ad opera delle istituzioni europee alla figura professionale, ponendo l'equivalenza fra profili professionali al centro del sistema. Da tale normativa derivò la distinzione fra i diplomi ottenuti a seguito di un percorso formativo armonizzato (automaticamente riconosciuti) e gli altri diplomi (oggetto di una procedura di riconoscimento rimessa agli Stati membri, con la possibilità di

---

[59] È l'esercizio temporaneo dell'attività in uno Stato membro alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini.

[60] È il diritto di svolgere attività indipendenti e di creare e gestire imprese al fine di esercitare un'attività permanente su base stabile e continuativa, alle stesse condizioni che la legislazione dello Stato membro di stabilimento definisce per i propri cittadini.

[61] F. CAPOTORTI, *La nuova direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali tra liberalizzazione e trasparenza*, in *Dir.int. privato e processuale*, 2015, fasc. 1, pp. 79 ss.

[62] C. Giust., 28 aprile 1977, C-71/76.

[63] Ogni professione avrebbe dovuto avere la presenza di due direttive: l'una, per il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia formativa rispetto alla professione, l'altra, volta al reciproco riconoscimento dei diplomi.

[64] Direttiva 89/48 CEE; Direttiva 92/51 CEE.

subordinarlo alla presenza di requisiti minimi o misure di compensazione, quali un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale).

Si giunse, in seguito, alla direttiva 2005/36 CE, la quale razionalizzò l'intero sistema consolidando in un unico testo normativo quindici precedenti direttive, in un'ottica di incentivo ad una maggiore circolazione dei professionisti. In tema di "libera prestazione dei servizi" venne introdotta la regola per cui, in linea generale, dati i caratteri di occasionalità e temporaneità dell'attività, ogni cittadino dell'Ue stabilito in uno Stato membro può prestare servizi in altro Stato membro con il proprio titolo professionale d'origine, senza chiedere il riconoscimento della qualifica posseduta. In materia di "stabilimento", invece, l'assetto precedente venne mantenuto, ribadendo il criterio generale del mutuo riconoscimento sulla base dell'equivalenza delle qualifiche professionali, salva sempre la possibilità di subordinare il riconoscimento del titolo a delle misure di compensazione, laddove la durata della formazione nello Stato d'origine sia inferiore, verta su materie sostanzialmente diverse, o le attività incluse nel profilo professionale non siano tra loro compatibili.

La direttiva in esame non produsse però dei risultati pratici particolarmente significativi. Si avvertì, così, la necessità di riformulare il sistema normativo modificando la direttiva 2005/36 CE, nel senso di favorire, rendendola più agevole, la mobilità[65].

A ciò si pervenne attraverso la direttiva 2013/55 UE, recepita in Italia attraverso il D. Lgs. 28 Gennaio 2016, n. 15. L'obiettivo preso in considerazione dal legislatore europeo è la facilitazione della mobilità attraverso una riduzione degli oneri amministrativi con una procedura di riconoscimento più immediata, valorizzando l'utilizzo di modalità telematiche e lo scambio di informazioni fra le autorità competenti degli Stati membri.

A tale scopo il legislatore ha introdotto lo strumento della "tessera professionale europea", quale alternativa alle procedure tradizionali di riconoscimento. È un certificato elettronico, utilizzabile sia dal prestatore di servizi che dallo stabilito, contenente tutte le informazioni che sono necessarie per accertare il diritto del titolare all'esercizio della professione. Le autorità competenti degli Stati membri sono chiamate a collaborare attraverso il sistema informatico IMI[66], al fine di ridurre gli oneri amministrativi per il richiedente e assicurare un servizio più rapido ed efficiente. Le autorità nazionali creano il fascicolo del professionista-richiedente contenente tutti i dati rilevanti per l'esercizio della professione e si scambiano informazioni direttamente per via telematica.

Oggi è possibile richiedere tale tessera per un numero limitato di professioni, fra cui rientra la guida alpina, ma non il maestro di sci[67]. Il legislatore ha, infatti, attribuito alla Commissione europea il ruolo di individuare progressivamente le professioni che beneficeranno di tale strumento, attraverso specifici atti di esecuzione e all'interno di linee guida normative, fra cui la presenza di una significativa mobilità, attuale o potenziale, nella

---

[65] L'indagine di "Eurobarometro" 363/2010 evidenziò un basso tasso di mobilità europea dei professionisti: solo il 28% dei cittadini Ue risultava intenzionato a valutare la possibilità di una mobilità europea volta all'esercizio della professione.

[66] *"Internal Market Information"*.

[67] Le professioni individuate sono: farmacista, fisioterapista, infermiere, guida alpina e agente immobiliare.

professione interessata, l'interesse delle parti coinvolte e una regolamentazione della professione in un numero sufficiente di Stati membri[68].

La tessera professionale europea attesta l'avvenuto riconoscimento della qualifica professionale per lo stabilito e vale come dichiarazione preventiva *ex* art. 7, Dir. 2005/36 CE per il prestatore di servizi (ossia quella dichiarazione scritta contenente informazioni sulla copertura assicurativa o mezzi analoghi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale, che gli Stati membri possono esigere allorquando il professionista si sposta per la prima volta da uno Stato membro ad un altro per fornire servizi). Il rilascio della tessera, ai fini dello stabilimento, non conferisce sempre un diritto automatico per l'esercizio della professione in Italia, potendo la normativa interna richiedere altri requisiti di natura amministrativa. A titolo esemplificativo, per la guida alpina si richiede l'iscrizione all'albo dei collegi regionali e provinciali.

Lo strumento qui accennato non è tuttavia una novità assoluta. Già la direttiva 2005/36 CE osservava al considerando n. 32 che "l'introduzione a livello europeo, di tessere professionali da parte di associazioni o organizzazioni professionali potrebbe agevolare la mobilità dei professionisti, in particolare accelerando lo scambio di informazioni fra gli Stati membri".

Si è posto in questa direzione il MOU ("*Memorandum of Understanding*") per i maestri di sci del 2012. Esso è un progetto pilota per il rilascio di tessere professionali destinate ai maestri di sci nell'ambito della direttiva 2005/36 CE che si è applicato in via temporanea dal 15 settembre 2012 al 30 giugno 2013, ma successivamente è stato prorogato sino al 30 giugno del 2016[69]. La direttiva del 2005, come sopra esaminato, consente agli Stati membri di esigere misure compensative, fra cui lo svolgimento di una prova attitudinale, qui sostituita dall'*"Eurotest"*, e in tema di sicurezza, dall'*"Eurosecurity"*. La tessera consente di beneficiare, in caso di richiesta di stabilimento, del riconoscimento automatico della qualifica professionale negli Stati membri firmatari, senza la necessità di confrontare le formazioni e applicare eventuali misure compensative. In caso di prestazione temporanea è comunque indispensabile presentare la dichiarazione preventiva *ex* art. 7, Dir. 2005/36 CE. Il MOU è stato sottoscritto dalle autorità competenti degli Stati, dalle associazioni di categoria dei maestri di sci, dai collegi professionali e dalle federazioni di appartenenza. Il rilascio della tessera pilota presuppone che il richiedente sia maestro di sci al massimo livello nello Stato di appartenenza, che abbia superato l'*Eurotest*, e che abbia acquisto le competenze necessarie in materia di sicurezza attraverso l'*Eurosecurity*.

La situazione è differente per i maestri di sci extra-Ue. Viene in rilievo l'art. 49, D.p.r. 31 agosto 1999, n. 394. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che vogliano iscriversi ad ordini, collegi ed elenchi, in possesso del titolo che gli abilita all'esercizio della

---

[68] F. CAPOTORTI, *La nuova direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali tra liberalizzazione e trasparenza*, in *Dir.int. privato e processuale*, *cit.*, pp. 79 ss.

[69] Il MOU è stato proposto dalla Commissione europea ed ha coinvolto 9 Stati membri dell'Ue: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia (ad esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano), Romania, Spagna e Regno Unito. È stato il primo esempio in tale direzione fra le 765 professioni riconosciute dalla Commissione europea.

professione nel paese d'origine, possono richiedere il riconoscimento al fine di esercitare la professione sul territorio italiano, nell'ambito delle quote definite dalla legge. Anche i cittadini stranieri non soggiornanti possono richiedere il riconoscimento del titolo, che potrà essere subordinato al previo superamento di una misura compensativa (prova attitudinale o tirocinio di adattamento)[70].

1.5 La materia "professioni" in Costituzione e il ruolo delle L. regionali

La legge costituzionale n. 3 del 2001 ha riformato il titolo V della Costituzione rafforzando il ruolo delle Regioni e degli enti locali nelle competenze legislative e amministrative. L'art. 117 Cost. esordisce attribuendo la potestà legislativa allo Stato e alle Regioni, entro i limiti della Costituzione, dell'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali. Nella ripartizione delle materie fra Stato e Regioni (e Province autonome di Trento e Bolzano) il legislatore della riforma ha strutturato i rapporti in tale direzione: materie di competenza legislativa esclusiva statale (elencate tassativamente); materie di competenza legislativa concorrente (nelle quali spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato); materie di competenza legislativa residuale regionale (determinabili appunto in via residuale, rispetto alle due elencazioni precedenti, per le quali la competenza legislativa è regionale).

Si è introdotto, così, un sostanziale cambio di rotta rispetto al sistema precedente, in quanto l'art. 117 c. 1 *ante riforma* elencava in via tassativa le materie nelle quali le Regioni potevano legiferare, e, pur sempre, entro i limiti posti dai principi fondamentali delle leggi dello Stato e con il vincolo dell'interesse nazionale e di quello delle altre Regioni. Fra queste materie vi erano il "turismo e l'industria alberghiera" e "l'istruzione professionale".

La riforma costituzionale del 2001 ha inserito le "professioni" fra le materie elencate all'art. 117, c. 3, Cost. (competenza concorrente), mentre ha escluso "l'istruzione e la formazione professionale" da tale elenco, qualificandole così, implicitamente, come materie di competenza residuale regionale, in riferimento alle quali le Regioni non sono più soggette ai limiti dei principi fondamentali posti dalle leggi statali. Anche la materia "turismo" rientra fra le materie di legislazione residuale regionale, ancorché il legislatore sia intervenuto (nella vigenza del "vecchio" Titolo V) con la L. 29 marzo 2001, n. 135 a dettare i principi fondamentali della materia, ponendo un contrasto che è stato superato attraverso lo strumento della conferenza Stato-Regioni, ma che poi si è riproposto con l'introduzione del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, c.d. "Codice del turismo" che è stato oggetto di molte dichiarazioni di illegittimità costituzionale[71]. Fra le norme fatte salve dalla Consulta vi è l'art.

[70] G. de BERTOLINI, *La responsabilità della scuola e del maestro di sci*, *op. cit.*, pp. 250 ss.

[71] La Corte Cost. (Sent. 80/2012) procedette ad una verifica delle singole disposizioni del testo legislativo (sostitutivo della L. 29 marzo 2001, n. 135) e censurò, con varie dichiarazioni di illegittimità costituzionale, la mancata collaborazione con le Regioni in una materia, come il turismo,

6 che definisce le professioni turistiche come "quelle attività aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati".

Proprio la materia "professione turistica" presenta i maggiori problemi a livello interpretativo in quanto la "professione" è materia di competenza concorrente, mentre il "turismo" di competenza residuale regionale.

Prima di affrontare la tematica è bene richiamare alcuni dati inerenti l'evoluzione normativa delle professioni turistiche, già sopra considerati. In origine, il profilo di disciplina delle professioni turistiche era legato in via preminente alla protezione della pubblica sicurezza, più che all'ambito turistico in senso stretto. Era, infatti, presente l'obbligo della licenza di pubblica sicurezza ad attestare l'affidabilità morale del soggetto; obbligo, peraltro presente sino al 1998[72], anche se con il D.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, era il comune, e non più l'autorità di polizia, competente a rilasciarla.

La legge quadro in materia turistica del 1983 (prima legge quadro statale nella materia) definì in maniera puntuale e analitica le professioni turistiche[73], rimettendo alle Regioni *ex* art. 11 il compito di accertare i requisiti per l'esercizio delle stesse. A distanza di pochi anni giunsero due leggi statali a regolare la professione del maestro di sci (L. 81/91) e della guida alpina (L. 6/89), colmando un vuoto normativo in materia di disciplina analitica delle professioni turistiche. Le normative che regolano le professioni di guida alpina e di maestro di sci hanno un struttura simile, contemplando entrambe l'obbligo di munirsi di una apposita abilitazione, previo esame, su base regionale.

Il superamento dell'esame è il presupposto per l'iscrizione agli albi regionali in un contesto normativo in cui le Regioni autorizzano l'esercizio, ma lo Stato pone però i principi fondamentali per conferire l'autorizzazione. Ad oggi, salve tali due norme, manca una disciplina statale che si occupi in maniera organica delle professioni turistiche. La L.135/2001 (seconda legge quadro statale nella materia) non elencò più le professioni turistiche, ma ne diede una definizione generale, che è stata recentemente ripresa dal "Codice del turismo".

La "professione turistica" si trova sospesa su un crinale che è quello fra la competenza concorrente (se si fa prevalere la natura di "professione") e residuale regionale (se si accentua l'attenzione sulla natura "turistica" della professione stessa). Da tale distinzione deriva il potere o meno del legislatore statale di dettare norme al riguardo.

---

in cui lo stato non ha competenza legislativa esclusiva o concorrente. "L'intervento in materie di competenza legislativa residuale si giustifica sulla base di esigenze di sussidiarietà e di adeguatezza, e deve essere rispettoso del principio di leale collaborazione".

[72] D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Viene meno il doppio regime autorizzatorio: licenza di pubblica sicurezza più esame di idoneità tecnica.

[73] La Legge elencava 10 diverse tipologie di professioni turistiche: guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, portatore alpino, guida speleologica e animatore turistico. L'elencazione non era, tuttavia, tassativa potendo considerare tali anche "altre professioni attinenti al turismo".

La Corte Costituzionale[74] afferma che l'ascrizione della materia "professioni" fra quelle di competenza legislativa concorrente prescinde dal settore nel quale l'attività professionale si esplica e ciò corrisponde all'esigenza di una disciplina unitaria sul piano nazionale che sia coerente anche con i principi dell'ordinamento comunitario. Nelle professioni turistiche compete, così, allo Stato l'individuazione dei profili professionali e dei requisiti necessari per il relativo esercizio, in quanto principi fondamentali della materia.

L'individuazione, ad opera del legislatore regionale, di ulteriori requisiti per l'esercizio delle professioni, anche se in parte coincidenti con quelli stabiliti dalla normativa statale, viola la competenza statale, risolvendosi in un'indebita ingerenza in un settore costituente principio fondamentale della materia. Sono altresì esclusi dall'intervento del legislatore regionale quegli aspetti che derivano, come corollari, dalla riserva di legge statale *ex* art. 33, c.5, Cost. (esame di stato, riserva di attività, istituzione di ordini e collegi, indicazione dei contenuti della professione e dei requisiti per accedervi). Essi sono sottratti alla competenza regionale sotto un duplice profilo: ad opera della riserva statale *ex* art. 33, c. 5, Cost, relativa all'esame di stato, e quali principi fondamentali *ex* art. 117, c. 3, Cost, in quanto derivano come corollari dalla previsione stessa dell'esame di stato[75].

Non viola, invece, l'art. 117 Cost. la regolamentazione a livello regionale di corsi di formazione relativi alle professioni turistiche già istituite dallo Stato, in quanto le Regioni hanno competenza residuale, e quindi primaria, nella materia della formazione professionale. In detta materia, infatti, la definizione dei programmi e l'organizzazione dei corsi spetta alla sfera delle attribuzioni regionali, salva la presenza di possibili forme di coordinamento e controllo centrale. Allo stesso modo non è preclusa alle Regioni la creazione di albi con funzioni meramente ricognitive o di comunicazione e aggiornamento, in quanto detti albi non hanno la tipica funzione individuatrice delle professioni. La materia delle professioni turistiche non è dunque materia di competenza legislativa residuale regionale, essendo rimessa allo Stato la fissazione dei principi fondamentali.

L'intensità di intervento del legislatore statale è diversa a seconda che entri in gioco una professione protetta o non protetta. Le leggi (siano esse statali o regionali) non possono contrastare con la Costituzione, e quindi con la riserva di legge di cui all'art. 33, c. 5, Cost., relativa all'esame di stato. La previsione di questo esame si riferisce esclusivamente a quelle professioni che presuppongono l'esistenza di una organizzazione professionale e di un albo, al quale si deve essere obbligatoriamente iscritti per acquisire lo status professionale (c.d. "professioni protette o ordinistiche").

Si ritiene che tale riserva sia alla legge statale, poiché l'intervento legislativo si giustifica sulla base della protezione di preminenti valori di interesse pubblico, fra cui l'affidamento, che richiedono una regolamentazione di natura unitaria, non essendo suscettibili di frammentazione territoriale.

---

[74] Corte Cost., 29 ottobre 2009, n. 271.

[75] E. BINDI, M. MANCINI, *Principi costituzionali in materia di professioni e possibili contenuti della competenza legislativa statale e regionale alla luce della riforma del titolo V,* in *Le regioni*, *cit.*, pp. 1317 ss.

La riserva alla legge statale deriva da due argomenti: la Costituzione parla espressamente di esame di stato e la collocazione sistematica nella Parte prima (diritti e doveri dei cittadini) fa presumere, in una logica di garanzia di unitarietà, che la collettività di riferimento sia quella nazionale[76]. Nella regolamentazione delle professioni "ordinistiche" (quale certamente è quella del maestro di sci) la legge statale ha così un potere di incisione più intenso, che deriva proprio dalla riserva contenuta in Costituzione e che coinvolge la disciplina dell'esame di stato, della tenuta degli albi, dei requisiti necessari per accedervi, e l'istituzione di ordini o collegi professionali. Nelle professioni "non ordinistiche" gli spazi di intervento del legislatore regionale sono maggiori, sia pure nel rispetto dei principi fondamentali dettati dalle leggi quadro statali[77].

La previsione dell'esame di stato non è posta a vantaggio della categoria professionale, ma nell'interesse del cittadino, che si affida al professionista, ad essere garantito sulla preparazione del soggetto. L'aspetto che giustifica una disciplina di questo tipo è l'esigenza di assicurare standard minimi di bagaglio tecnico-culturale e condizioni basilari inderogabili per l'accesso ad attività di larga diffusione[78].

Inoltre, l'attività del maestro di sci, ancor che non ascrivibile, come vedremo, fra le attività pericolose considerate dall'art. 2050 c.c., è comunque caratterizzata da profili di pericolosità che ne impongono una regolamentazione in grado di garantire l'incolumità degli allievi e dei terzi utenti delle piste da sci. Tale esigenza è stata considerata con la previsione di un apposito esame per lo svolgimento dell'attività, che presuppone lo studio di materie quali i "pericoli della montagna" o "nozioni di pronto soccorso" che hanno un rilievo diretto all'art. 32 della Costituzione.

La L. 8 marzo 1991, n. 81 corrisponde a tale schema, in quanto si limita a dettare i principi fondamentali per la legislazione delle Regioni in materia di ordinamento della professione di maestro di sci. I legislatori regionali, e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono intervenuti all'interno dei principi posti dalla legge quadro statale, ed inerenti appunto: alla previsione dell'esame di stato (art. 6), alla creazione di un apposito albo (art. 3), alla determinazione dei requisiti necessari per accedervi (art. 4) e alla istituzione dei collegi professionali (artt. 13-16)[79].

---

[76] A.PACE, *Parere pro veritate reso in data 19 novembre 2001 in favore del Consiglio Nazionale del notariato circa i riflessi sulle attività professionali – e, in specie, sull'attività notarile – della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione,* in *www.federalismi.it*

[77] E. BINDI, M. MANCINI, *Principi costituzionali in materia di professioni e possibili contenuti della competenza legislativa statale e regionale alla luce della riforma del titolo V,* in *Le regioni*, *cit.*, pp. 1317 ss.

[78] Corte Cost., 15 maggio 1990, n. 245.

[79] Le leggi regionali (e delle Province autonome) che regolano la figura del maestro di sci sono: L.r. Abruzzo,31 luglio 2012, n. 39; L.r. Basilicata, 29 marzo 1993, n. 16; L.r. Calabria,26 giugno 2003, n. 8; L.r. Campania, 23 febbraio 2012, n. 4; L.r Emilia-Romagna, 9 dicembre 1993, n. 42; L.r. Friuli-Venezia-Giulia,16 gennaio 2002, n. 2; L.r Lazio, 14 giugno 1996, n. 21; L.r. Liguria,7 ottobre 2009, n. 40; L.r. Lombardia,1 ottobre 2014, n. 26; L.r Marche, 23 gennaio 1996, n. 4; L.r. Molise,8 gennaio 1996, n. 1; L.r. Piemonte, 23 novembre 1992, n. 50; L.r. Sicilia, 23 marzo 2010, n. 7; L.r. Toscana, 23 marzo 2000, n. 42; L.r. Umbria, 9 agosto 1994, n. 22; L.r. Valle d'Aosta, 31 dicembre 1999, n. 44; L.r. Veneto, 3 gennaio 2005, n. 2; L.p. Trento,23 agosto 1993, n. 20; L.p. Bolzano, 19 febbraio 2001, n. 5.

1.6 Altri soggetti coinvolti

1.6.1 L'A.M.S.I.

L'Associazione maestri di sci italiani (A.M.S.I.) è una associazione non riconosciuta senza scopo di lucro che include la quasi totalità dei maestri e delle scuole di sci in Italia. Essa rappresenta i 12800 maestri e le oltre 380 scuole di sci[80] distribuite su tutto il territorio italiano, che possono affiliarsi ad essa. Alla fine del 2015 circa il 90% dei maestri sci iscritti negli albi regionali (e quindi ai collegi) apparteneva anche all'associazione. Mentre l'appartenenza al collegio regionale dei maestri di sci è un obbligo per il maestro, non così per ciò che riguarda quella all'associazione, in quanto essa è libera e svincolata rispetto all'iscrizione negli albi regionali. L'A.M.S.I. è stata fondata nel 1963 con l'intento di difendere e promuovere i valori della categoria dei maestri di sci che sino a quel momento era stata governata dalla F.I.S.I., in regime di totale monopolio in materia[81].

All'art. 3 dello statuto si pongono gli scopi sociali perseguiti dall'associazione ed emerge come scopo preminente l'esercizio di attività sindacale, con la funzione di curare la tutela degli interessi morali, economici, professionali di categoria e il miglioramento delle condizioni di lavoro, con particolare riguardo alla tutela della salute e all'integrità fisica. Fra gli altri scopi risaltano: il coordinamento nelle Regioni e sul territorio nazionale di azioni, iniziative e deliberazioni nel superiore interesse della categoria; l'assunzione di iniziative di indole culturale, ricreative e promozionali per la diffusione della pratica sportiva dello sci e l'incremento del turismo nazionale e internazionale; il perseguimento dell'emanazione di leggi e ordinamento riguardanti la professione del maestro di sci e la proposizione della regolamentazione più idonea riguardante requisiti, riconoscimento, istituzione, organizzazione, funzionamento e coordinamento delle scuole di sci.

L'A.M.S.I. è una federazione nazionale costituita dalle associazioni regionali e delle Province autonome dei maestri di sci che chiedono e ottengono la relativa affiliazione. Ognuna di queste associazioni territoriali ha un proprio statuto compatibile con quello nazionale. Le associazioni decentrate che costituiscono l'associazione nazionale si impegnano a promuovere il raggiungimento degli scopi dell'associazione e a versare all' A.M.S.I. le quote associative stabilite annualmente dall'assemblea. Ad oggi sono presenti 13 associazioni locali decentrate: Friuli-Venezia-Giulia[82], Alto Adige[83], Trentino[84], Veneto[85], Lombardia[86], Alpi occidentali[87] (Piemonte), Valle d'Aosta[88], Emilia Romagna[89], Appennino

---

[80] In rete *www.amsi.it*
[81] *Ibidem.*
[82] *www.amsi.fvg.it*
[83] *www.suedtiroler-skischulen.it*
[84] *www.trentinosci.it*
[85] *www.amsiveneto.it*
[86] *www.amsi-lombardia.com*
[87] *www.amsao.it*

Toscano[90], Marche[91], Centro appennino[92] (Lazio), Scuole Abruzzesi[93] e Maestri di sci della Calabria[94].

L'art. 2 dello statuto dell'A.M.S.I. regolamenta l'uso del marchio, che è di proprietà dell'associazione stessa. Esso è utilizzabile esclusivamente dalle associazioni territoriali che costituiscono la federazione nazionale, dai maestri di sci associati a queste associazioni (l'associato a livello territoriale è automaticamente associato a livello nazionale e può godere dei benefici che tale status comporta) e dalle scuole di sci associate, le quali abbiano però un organico composto interamente da maestri affiliati all'associazione.

Nella prassi, questa ultima previsione viene applicata con una qualche elasticità nel senso che sarebbe eccessivamente restrittiva una previsione che subordini la possibilità di utilizzare il marchio solo laddove la totalità dei maestri di sci all'interno della scuola siano associati, stante la libertà di associarsi. Così lo stesso statuto afferma che questa regola vale "in linea di principio" e, a livello applicativo, si richiede non la totalità, ma una "netta maggioranza".

Il ruolo dell'A.M.S.I. e delle associazioni territoriali (In Trentino, a titolo esemplificativo, è presente l'A.M.S.T.) è particolarmente rilevante per il tema oggetto di esame. L'A.M.S.T., infatti, stipula un contratto di assicurazione per conto altrui (maestri di sci e scuole associate), venendo a realizzare un rapporto trilaterale (compagnia assicuratrice, A.M.S.T. e assicurati) che verrà in seguito ampiamente approfondito.

Vengono adesso presentati due riquadri illustrativi che evidenziano, rispettivamente, la percentuale di associati per ogni associazione territoriale in rapporto al totale nazionale (fig. 1) e l'andamento numerico nel tempo del numero di associati nelle varie associazioni (fig. 2).

---

[88] *www.maestridisci.com*
[89] *www.maestridisci-er.it*
[90] *www.maestriscitoscana.net*
[91] *www.ammas.it*
[92] *www.maestriscilazio.it*
[93] *www.scuolesciabruzzo.it*
[94] *www.amsi.it/it/scuole-associate/amsic-calabria*

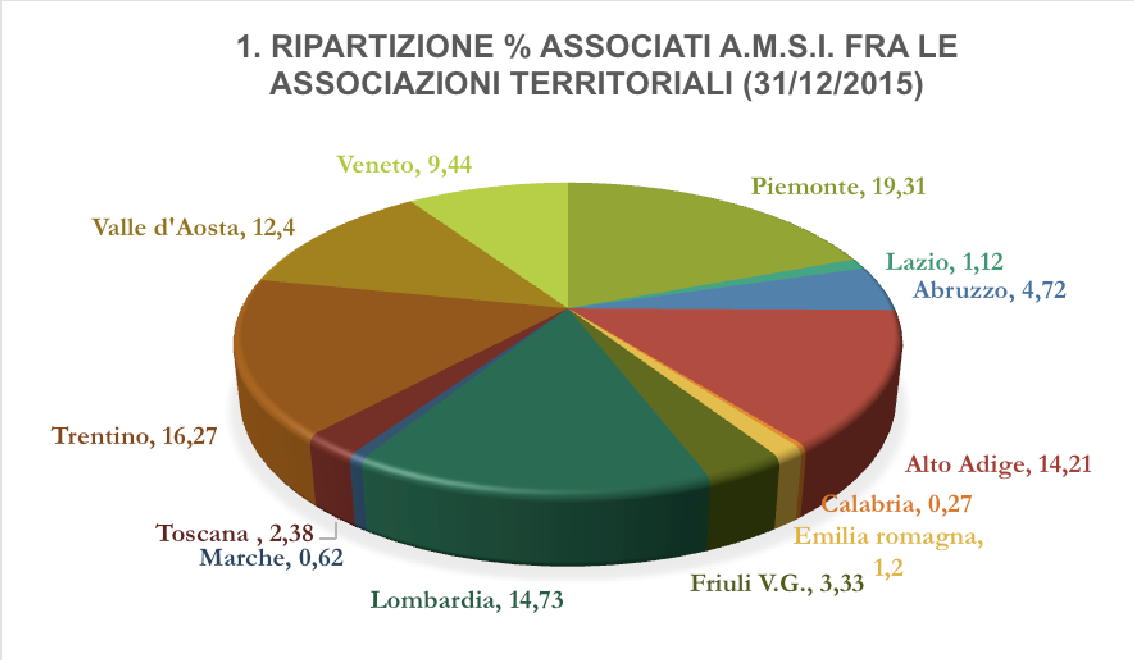

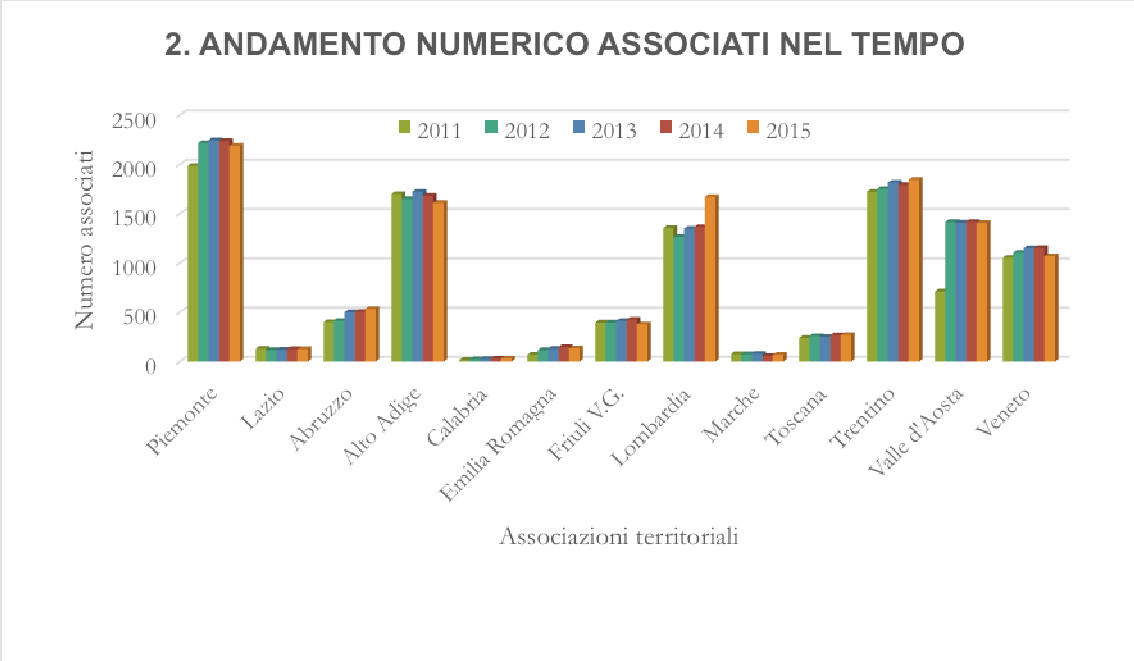

1.6.2 Le scuole di sci

La professione di maestro di sci non deve necessariamente esercitarsi all'interno di enti associativi organizzati, potendo svolgersi anche individualmente, ancorché la legislazione regionale possa porre dei limiti a ciò. La legislazione della Valle d'Aosta, ad

esempio, "consente al maestro di sci iscritto all'albo professionale regionale l'esercizio della professione al di fuori delle scuole di sci, a condizione però che la prestazione non sia offerta nel quadro di una attività, anche occasionale, organizzata con altri maestri di sci" (art. 16, L.r. Valle d'Aosta, 31 dicembre 1999, n. 44). La norma non vieta lo svolgimento dell'attività al di fuori di una scuola riconosciuta, ma mira ad evitare che vengano elusi i requisiti quantitativi e qualitativi previsti dalla legislazione regionale per poter configurare la valida presenza di una "scuola di sci".

I legislatori regionali, infatti, fissano un numero minimo di maestri per ciascuna scuola volto a garantire un rapporto numerico maestri-allievi necessario al fine di garantire agli allievi che siano adeguatamente seguiti, per ridurre i pericoli attinenti allo svolgimento di tale pratica. Se si consentisse ai maestri di organizzarsi liberamente, al di fuori di scuole riconosciute, si assisterebbe alla presenza di scuole di sci "di fatto" che non avrebbero i requisiti quantitativi necessari per il riconoscimento in danno della sicurezza per gli allievi[95] [96].

L'art. 20, L. 8 marzo 1991, n. 81 affida alle Regioni la disciplina dell'istituzione e riconoscimento delle scuole di sci, sia pur in maniera conforme a dei criteri direttivi posti dal legislatore statale. La scuola, in linea di principio, deve raccogliere tutti i maestri operanti in una stazione invernale e le norme regionali devono favorire la concentrazione delle scuole esistenti, al fine di razionalizzare l'attività. Le scuole di sci sono rette da propri regolamenti che disciplinano, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione ed organizzazione delle scuole stesse.

Il ruolo centrale spetta al legislatore regionale (e delle Province autonome). A titolo esemplificativo, la L.p. Trento, 23 agosto 1993, n. 20 si occupa delle scuole di sci all'art. 40, che rinvia al regolamento di esecuzione della Legge provinciale[97] per la determinazione dei requisiti affinché una scuola di sci possa ottenere il riconoscimento e forgiarsi così della denominazione "Scuola di sci". L'art. 31 di detto regolamento pone i requisiti qualitativi e quantitativi di cui la scuola di sci e snowboard deve essere dotata per poter ottenere il riconoscimento provinciale.

Fra tali requisiti giova qui sottolineare quello previsto al punto g. dell'art. 31, ossia la presenza di una adeguata copertura assicurativa, a carico della scuola, contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all'esercizio della professione. Il riconoscimento, revocabile qualora vengano a mancare i requisiti previsti, è disposto con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo. Solo le scuole di sci che ottengono il riconoscimento a livello territoriale possono aderire all'A.M.S.I.; è questo un ulteriore requisito richiesto alle scuole per utilizzare il marchio

---

[95] G. de BERTOLINI, *La responsabilità della scuola e del maestro di sci*, *op. cit.*, pp. 250 ss.

[96] Corte Cost., 19 dicembre 2008, n. 428.

[97] D.p.p. Trento, 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg, "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 concernente l'ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di media montagna e di maestro di sci nella Provincia di Trento".

"Scuola Italiana sci", che si aggiunge all'altro requisito sopra considerato e riguardante i maestri di sci affiliati all'associazione.

A livello civilistico la scuola di sci è, di norma, una associazione non riconosciuta all'interno della quale il maestro di sci svolge la sua attività professionale nell'ambito dell'organizzazione predisposta dalla scuola. Saranno, così, in tal caso, applicabili gli artt. 36-38 c.c. in materia di "Associazioni non riconosciute". Tuttavia, questo non è sempre vero, perché l'attività professionale è attività economica che può realizzarsi anche nella forma di impresa. La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha consentito così la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate, secondo i modelli del Codice civile. La forma giuridica che la società tra professionisti può assumere è quella di società di persone (Società semplice, Società in nome collettivo, Società in accomandita Semplice), società di capitali (Società a responsabilità limitata, Società per azioni, Società in accomandita per azioni) e di società cooperativa. La scuola di sci può allora ben essere anche un'impresa societaria iscritta alle camere di commercio o una società cooperativa. La forma giuridica societaria ad oggi prevalentemente adottata dalle scuole di sci è quella della Società semplice che meglio si presta per la gestione del riparto degli utili in misura variabile (solitamente proporzionata con l'impegno professionale dei soci).

CAPITOLO 2
LA RESPONSABILITÁ CIVILE NELL'INSEGNAMENTO DELLO SCI

L'analisi della responsabilità civile nell'insegnamento dello sci non segue un percorso obbligato, ma potrebbe essere articolata in tante modalità quante sono le variabili che possono venire in gioco in una materia che potrebbe apparire semplice, ma che in realtà è complessa ed eterogenea.

La scelta compiuta è stata quella di approfondire inizialmente le nozioni di "diligenza" nell'insegnamento dello sci e di accettazione del rischio che presiedono l'esame della responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale che i giudici, non in maniera del tutto omogenea, configurano in capo al maestro e alla scuola di sci.

In fondo, comunque, la mancanza di omogeneità nelle soluzioni dottrinali, e soprattutto giurisprudenziali, non è totalmente negativa in una materia in cui l'accertamento di ogni variabile presente nel concreto può risultare decisiva onde configurare o escludere la responsabilità.

Si cercherà, in questo senso, di ricostruire "lo stato delle cose" della materia, attraverso l'esame di quella dottrina e giurisprudenza che negli anni progressivamente è stata chiamata a interpretare e a giudicare simili fattispecie.

L'ultima parte del capitolo si pone quale ponte rispetto al terzo, abbracciando un approccio meno legato alla generalità delle norme, e più attento allo studio del caso concreto; in questa prospettiva, saranno esaminate criticamente e nel dettaglio alcune recenti e inedite sentenze particolarmente interessanti.

2.1 Introduzione

Le obbligazioni *ex* art. 1173 c.c. possono sorgere da *contratto*, *fatto illecito* e da *ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico*. Queste sono le fonti dell'obbligazione, ossia ciò da cui una obbligazione può nascere.

Il nostro Codice Civile accoglie la tradizione romanistica così come proposta dal giurista Gaio (fr. 1, pr. 91, D. 44, 7) che introdusse la categoria delle "*variae figurae*" a temperare la rigida ripartizione fra le tradizionali figure del contratto e del delitto. Vi erano, infatti, delle obbligazioni come la "*negotiorum gestio*" (gestione di affari) o la "*indebiti solutio*" (ripetizione dell'indebito) che non potevano essere ricomprese all'interno della bipartizione tradizionale delle fonti, se non a patto di forzature. Nella gestione di affari altrui taluno si intromette negli affari di un altro soggetto in maniera spontanea (senza esservi obbligato da un contratto), in quanto quest'ultimo non è in grado di provvedervi personalmente, mentre nella ripetizione di indebito taluno esegue un adempimento senza che preesista un debito,

così chi lo ha eseguito ha il diritto alla restituzione della prestazione non dovuta (c.d. ripetizione).

Il legislatore del 1942 ha respinto la quadripartizione (contratto, delitto, quasi-contratto, quasi-delitto) che venne realizzata dai compilatori giustinianei e accolta nel Codice del 1865. Le categorie del quasi-contratto e del quasi-delitto risultavano di complessa definizione.

Il Codice Civile riconosce, così, che, oltre al contratto e al fatto illecito le obbligazioni possono derivare anche da una pluralità di altre situazioni tipiche o atipiche, ma pur sempre in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico. L'eterogeneità di tali fatti e atti è tale per cui non è possibile una rigida classificazione per categorie. Il Codice regola, prima, la figura generale dell'obbligazione (artt. 1173 ss.) e, in seguito, si occupa delle singole fonti da cui l'obbligazione può sorgere: il contratto (artt. 1321 ss.), le obbligazioni nascenti da atti unilaterali (artt. 1987 ss.), le obbligazioni nascenti dalla legge (artt. 2028 ss.) e dai fatti illeciti (artt. 2043 ss.)[98].

Nell'ambito della generale categoria della *responsabilità civile* si ricomprendono due distinte figure: la *responsabilità contrattuale* e la *responsabilità extra-contrattuale*. La prima inerisce all'inadempimento di una obbligazione preesistente (che può avere la sua fonte anche non in un contratto, ma in uno di quelli atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità all' ordinamento giuridico), mentre la seconda prescinde dall'esistenza di un rapporto fra i soggetti coinvolti, e trova la sua fonte nel fatto illecito dannoso. L'obbligo risarcitorio nella responsabilità civile nasce sempre da un illecito: contrattuale o extra-contrattuale.

Non sempre è agevole riferire una situazione all'uno o all'altro campo di responsabilità, con conseguenze rilevanti, specie in tema di prescrizione (quinquennale per la responsabilità extra-contrattuale e decennale per la responsabilità contrattuale). Si pensi, ad esempio, ai rapporti di mera cortesia o alla complessa figura del contatto sociale quale fonte di responsabilità contrattuale, di cui si dirà in seguito.

Altro elemento di complicazione attiene alla possibilità di assistere ad un concorso di responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale allorquando un medesimo fatto possa costituire sia inadempimento di una obbligazione preesistente che fatto illecito dannoso (questo qualora la condotta dell'autore del danno, oltre a rilevare ai fini dell'art. 1218 c.c., viola anche un diritto assoluto della vittima, quale quello all'integrità fisica). La giurisprudenza di legittimità[99] ammette pacificamente il concorso fra le due responsabilità, rimettendo al danneggiato la scelta di agire in via contrattuale o in via extra-contrattuale, con la precisazione per cui l'esercizio di una azione non comporta rinuncia all'altra[100].

La L. 8 marzo 1991, n. 81, si occupa prevalentemente degli aspetti "pubblicistici" dell'attività di insegnamento dello sci, senza occuparsi della responsabilità civile, per la quale valgono dunque le disposizioni generalmente previste dal Codice Civile. Il quadro

---

[98] A.TORRENTE, P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, XIX, Milano, 2009, p. 349.

[99] A titolo esemplificativo: Cass., 19 gennaio 1996, n. 418, in *Foro Italiano Rep.*, 1996, voce *Responsabilità civile*, n. 203.

[100] A.TORRENTE, P. SCHLESINGER, *op. cit.*, pp. 868 ss.

giurisprudenziale della materia non si presenta omogeneo e richiede un approccio casistico, stante le molte variabili che si possono presentare agli occhi del giudice.

La responsabilità del maestro di sci è, infatti, talvolta qualificata come extra-contrattuale e talaltra come contrattuale (laddove l'allievo concluda il contratto di insegnamento direttamente con il maestro anziché con la scuola). A ciò si aggiungono le complicazioni inerenti al concorso fra le due responsabilità, alla possibile configurabilità di una responsabilità contrattuale da contatto sociale, in forza del rapporto che si instaura fra allievo e maestro, e la responsabilità della scuola di sci, contrattuale ed extra-contrattuale, all'interno della quale il maestro può operare (è, infatti, possibile che il maestro eserciti l'attività individualmente, ossia senza essere inserito in una scuola di sci).

2.2 La diligenza del maestro di sci

2.2.1 Fra "obbligazione di mezzi" e "obbligazione di risultato"

L'attività di insegnamento delle tecniche sciistiche concreta una prestazione d'opera intellettuale, con la conseguente applicabilità degli artt. 2229 ss. c.c. in materia di "professioni intellettuali"[101].

L'obbligazione del prestatore d'opera intellettuale è tradizionalmente configurata dalla dottrina[102] e dalla giurisprudenza[103] come obbligazione di mezzi, per cui il maestro di sci non deve garantire il risultato finale dell'apprendimento, essendo questi rimesso alle attitudini personali dell'allievo, ma deve attenersi ad uno standard di abilità e competenza professionale nell'adempimento (avente rilievo sia a livello di responsabilità contrattuale che extra-contrattuale)[104]. Tale standard è quello del buon professionista, che si ricava con riferimento al parametro dell'"*average member of the profession*"[105]. Nelle obbligazioni di mezzi assume un ruolo centrale la verifica del rispetto dell'obbligo di diligenza, in quanto il contenuto essenziale e irriducibile della prestazione non sarebbe la realizzazione dello scopo perseguito dal creditore (a differenza delle obbligazioni di risultato), ma l'osservanza da parte del debitore dell'obbligo di diligenza nella condotta di adempimento alla propria prestazione, rendendo così possibile (ma non certo) il raggiungimento del risultato a cui mira la controparte.

Così, essendo aleatorio, il raggiungimento del risultato, nelle obbligazioni di mezzi, si ritiene che sia il creditore ad avere l'onere probatorio di dimostrare che il mancato

---

[101] G. BONDONI, *Sulla responsabilità dei maestri di sci*, in *Rivista giuridica della scuola*, 1985, fasc. 2, pp. 373 ss.

[102] P.G. MONATERI, *Manuale della Responsabilità civile,* Torino, 2001, pp. 449 ss.

[103] Per il maestro di sci: Trib. Trento, sez. Cavalese, 9 febbraio 2001, n. 5, in rete *www.dirittodeglisportdelturismo.it*

[104] C. CAVAJONI, *La responsabilità del professionista intellettuale tra contratto e fatto illecito*, in *Responsabilità civile e previdenza,* 2013, fasc. 1, pp. 304 ss.

[105] F. LORENZATO, *La responsabilità civile del maestro e della scuola di sci*, in U. Izzo, G. Pascuzzi, *La responsabilità sciistica: analisi giurisprudenziale e prospettive della comparazione*, Torino, 2006, pp. 127 ss.

conseguimento del risultato dipenda dalla violazione dell'obbligo di diligenza che grava sul debitore. Si assiste, in tal senso, ad un'inversione rispetto al modello dell'art. 1218 c.c. in tema di inadempimento delle obbligazioni. Nelle obbligazioni di risultato, invece, sarebbe sul debitore l'onere della prova che il mancato raggiungimento del risultato dipenda da una causa a lui non imputabile, laddove il creditore dovrebbe semplicemente allegare il fatto dell'inadempimento[106].

Questa dottrina e giurisprudenza nel ripartire l'onere probatorio in materia di responsabilità contrattuale del maestro di sci ritiene, allora, che competa al creditore (allievo) la prova dell'inesatto adempimento del debitore (maestro), affermando che spetti all'allievo l'onere di allegare e provare il danno, la colpa del professionista e il nesso causale fra colpa e danno, salva sempre la possibilità del prestatore d'opera (una volta fornita la prova dell'inesattezza dell'adempimento) di fornire la prova liberatoria della non imputabilità della violazione dell'obbligo di diligenza.

La Corte di Cassazione[107] ha statuito che, "rientrando l'attività di maestro di sci fra le prestazioni d'opera intellettuale, l'obbligazione deve qualificarsi quale obbligazione di mezzi, con la conseguenza che in capo al danneggiato non sarà sufficiente allegare l'evento dannoso e l'esistenza di un obbligo inadempiuto, ma bensì anche provare la condotta colposa del professionista per non aver apprestato i mezzi tecnici idonei o per averli apprestati con imperizia o negligenza; non sussistendo così, in punto di onere della prova, differenza alcuna fra azione di responsabilità contrattuale o extra-contrattuale, occorrendo in entrambi i casi fornire la prova dell'elemento soggettivo".

Tale impostazione è accolta anche nella giurisprudenza di merito.

Si riporta, a titolo dimostrativo, la sent. Trib. Trento, sez. Cavalese, 9 febbraio 2001, n. 5, sopra citata in nota. Un'allieva nel corso di una lezione collettiva perse l'equilibrio e cadde rovinosamente. L'incidente si verificò mentre il maestro di sci, afferrata l'allieva per le racchette, le insegnava come effettuare le curve. L'attrice sosteneva la responsabilità del maestro sulla base del fatto che egli le aveva fatto compiere una manovra eccessiva per le sue capacità e per non aver saputo calibrare in maniera adeguata l'esercizio alle proprie condizioni fisiche e all'età. La difesa del maestro escluse l'elemento della eccesiva difficoltà dell'esercizio, essendo esso uno dei più elementari per l'apprendimento della tecnica sciistica ed, inoltre, avvenuto nel corso di un attraversamento a spazzaneve su una lieve pendenza. La caduta sarebbe così ascrivibile ad una dimensione di assoluta normalità e di prevedibilità ed accettazione del rischio, in quanto gli esercizi proposti sarebbero adeguati alla sua condizione di principiante, senza l'esposizione a rischi maggiori di quelli normalmente presenti in analoghe situazioni. Il giudice trentino escluse la configurabilità della responsabilità proprio sulla base della mancata prova dell'esistenza del nesso causale fra la condotta del maestro di sci e la caduta dell'allieva; non essendo sufficiente l'allegazione del mero danno subìto. "Non è sufficiente, ai fini della dimostrazione della

---

[106] R. CAMPIONE, *op. cit.*, pp. 252 ss.

[107] Cass., 30 maggio 2001, n. 7387, in *Studium Juris*, 2001, fasc. 11, pp. 1377-1378, con nota di R. PASQUILI *"Responsabilità civile del maestro di sci"*.

colpa del maestro, accertare che la caduta dell'allieva è avvenuta *mentre* il maestro le reggeva le racchette, ma è necessario, invece, accertare che la caduta è avvenuta *a causa* di tale circostanza. È provato un nesso di mera occasionalità, ma non il nesso eziologico fra la condotta e l'evento". Nelle obbligazioni di mezzi è il creditore che ha l'onere di provare l'inesatto adempimento del debitore (ossia la difformità fra la prestazione eseguita e il modello della prestazione diligente). Nel caso di specie tale onere probatorio non si ritenne adempiuto, in quanto per provare l'inesattezza dell'adempimento sarebbe necessario dimostrare che il maestro di sci ha richiesto all'allieva una prestazione fisico-tecnica superiore alle proprie caratteristiche soggettive, circostanza non presente in quanto gli esercizi proposti erano assolutamente conformi con lo status di principiante dell'allieva.

Il settore delle professioni intellettuali è stato tradizionalmente l'ambito privilegiato per l'applicazione della categoria delle obbligazioni di mezzi, poiché la prestazione del professionista si connota tipicamente nell'esercizio di una attività qualificata in vista di un certo risultato, piuttosto che nel raggiungimento dello stesso. L'oggetto dell'obbligazione di mezzi consisterebbe in una prestazione conforme al criterio della diligenza di cui all' art. 1176 c.c., a prescindere dal raggiungimento di un determinato risultato, mentre l'oggetto dell'obbligazione di risultato, coinciderebbe con il conseguimento del risultato stesso.

Oggi, tuttavia, la distinzione fra "obbligazioni di mezzi" e "obbligazioni di risultato" ha perso parte della sua pregnanza. La dottrina[108] ha, da tempo, sottolineato l'impossibilità di distinguere a seconda che in un obbligazione assuma rilievo il risultato finale a cui mira il creditore oppure lo sforzo del debitore per raggiungerlo. In ogni obbligazione, si rileva, hanno eguale importanza sia il risultato pratico da raggiungere che la condotta del debitore per ottenerlo. Infatti, nelle obbligazioni di mezzi l'attesa di un risultato non è un elemento totalmente estraneo e nelle obbligazioni di risultato la modalità di esecuzione della prestazione ha rilevanza.

La distinzione fra obbligazioni di mezzi e di risultato avrebbe così una utilità solo a livello pratico-descrittivo, nel senso che la diligenza nelle c.d. "obbligazioni di risultato" è criterio di valutazione dell'esattezza della prestazione, mentre nelle c.d. "obbligazioni di mezzi" determina anche il contenuto della prestazione.

Anche la giurisprudenza di legittimità critica la distinzione[109], qualificandola come "il frutto di una risalente elaborazione dogmatica accolta dalla tradizionale interpretazione e tralatiziamente tramandatasi, priva invero di riscontro normativo e di dubbio fondamento" al punto che "non può rompere l'unitarietà della disciplina della responsabilità civile per inadempimento contrattuale e comportare "sconti" a vantaggio del professionista dal punto di vista dell'onere probatorio nell'ambito dei giudizi di responsabilità contrattuale"[110].

---

[108] L. MENGONI, *Obbligazioni "di risultato" e obbligazioni "di mezzi"*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1954, fasc. 1, pp. 185 ss.; più recentemente C. CASTRONOVO, *Profili della responsabilità medica*, in *Studi in onore di Pietro Rescigno*, V, Milano, 1998, p. 119.

[109] Cass.,13 aprile 2007, n. 8826, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2007, fasc. 2, p. 1824, con nota di M. GORGONI "*Le conseguenze di un intervento chirurgico rivelatosi inutile*".

[110] C. CAVAJONI, *La responsabilità del professionista intellettuale tra contratto e fatto illecito,* in *Responsabilità civile e previdenza*, *cit.*, pp. 304 ss.

La corte di Cassazione[111] ha affermato che un "risultato" è dovuto in tutte le obbligazioni, in quanto in tutte si richiede la compresenza sia del comportamento del debitore che del risultato. La distinzione in gioco non ha alcuna incidenza sul regime di responsabilità del prestatore d'opera intellettuale né sul meccanismo di ripartizione dell'onere della prova, in quanto tutti i profili di responsabilità contrattuale del professionista devono essere ricondotti nell'ambito della generale disciplina dell'inadempimento delle obbligazioni. Il meccanismo di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2967 c.c. rimane, così, identico a prescindere dalla natura dell'obbligazione.

Qualche anno prima la Suprema Corte[112] aveva fatto applicazione del c.d. principio di vicinanza della prova, con conseguenze rilevanti proprio in tema di distribuzione dell'onere probatorio nei giudizi di responsabilità contrattuale. Allo scopo di non rendere eccessivamente difficile per il creditore reagire all'inadempimento, si è affermato il principio per cui il creditore deve limitarsi a provare la fonte del suo diritto e allegare la circostanza dell'inadempimento, mentre il debitore (nella cui sfera l'inadempimento si è prodotto) è chiamato a paralizzare la pretesa del creditore provando il fatto estintivo dell'altrui pretesa, rappresentato dall'avvenuto adempimento della prestazione o dalla prova liberatoria *ex* art. 1218 c.c.. Tutto ciò a prescindere dalla distinzione fra obbligazione di mezzi e di risultato. In sostanza, la S.C. ha ricondotto ad unità gli strumenti probatori relativi alle vicende contrattuali[113].

L'obbligazione del professionista si avvicina, alla stregua di siffatta impostazione, alle "obbligazioni di risultato", poiché l'onere della prova liberatoria viene posto a carico del prestatore d'opera attraverso delle presunzioni di fatto. È il caso che si verifica nel settore medico-chirurgico con gli interventi di *routine* (interventi di agevole esecuzione per i quali la scienza medica è giunta ad assicurare un esito quasi sempre favorevole al paziente).

Qualora da tale intervento derivi un peggioramento delle condizioni di salute del paziente la giurisprudenza[114] afferma che la colpa del medico è presunta, per cui sarà il professionista intellettuale a dover provare di aver eseguito la prestazione professionale in maniera diligente e che l'esito peggiorativo è riconducibile ad eventi eccezionali e imprevedibili sulla base dei criteri di ordinaria diligenza. L'obbligazione del professionista può, poi, divenire in tutti i sensi "di risultato" qualora egli si impegni a livello contrattuale ad assicurare un determinato risultato al cliente (ad es. l'efficacia al 100% di un determinato intervento chirurgico) ovvero nel caso di "consulenze", laddove il professionista, ometta un particolare rilevante (ad es. la possibilità di eccepire la prescrizione), precludendo sostanzialmente la soddisfazione dell'interesse del richiedente[115].

---

[111] Cass., sez. Un., 28 luglio 2005, n. 15781, in *Giur. it.*, 2006, p. 1380.

[112] Cass., sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533, in *Foro Italiano Rep.,* 2002, voce *Obbligazioni in genere*, n. 57.

[113] R. CAMPIONE, *op. cit.*, pp. 252 ss.

[114] Cass., 29 settembre 2009, n. 20806, in *Giust. civ. Mass.*, 2009, fasc. 9, p. 366.

[115] C. CAVAJONI, *La responsabilità del professionista intellettuale tra contratto e fatto illecito*, in *Responsabilità civile e previdenza*, *cit.*, pp. 304 ss.

Spostando l'attenzione sulla figura di professionista intellettuale del maestro di sci, queste novità dottrinali e giurisprudenziali finiscono per indebolire la tradizionale configurazione dell'attività di insegnamento delle tecniche sciistiche quale "obbligazione di mezzi", ancorché rispetto a detta professione intellettuale l'ascrizione in tale categoria sembri più consona alla luce delle caratteristiche dell'attività. Infatti, parlando di "insegnamento tecnico", il buon fine di questo (l'apprendimento) è inevitabilmente rimesso alle attitudini personali dell'allievo.

Non è dunque fuori luogo prevedere che, in relazione alla responsabilità contrattuale del maestro di sci, verrà a perdere rilevanza, almeno sul piano probatorio, la circostanza che egli si obblighi ad una prestazione rientrante fra quelle di mezzi. L'allievo che intenda far valere la violazione degli obblighi contrattuali dovrà, in quest' ottica, provare la fonte del suo diritto e semplicemente *allegare* (ma non *provare*) la circostanza dell'inadempimento.

Il maestro di sci sarà chiamato a provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa e, ai fini della prova liberatoria *ex* art. 1218 c.c., l'impossibilità oggettiva della prestazione e la causa a lui non imputabile di questa. Non sarà sufficiente per il maestro provare la diligenza nell'adempimento, bensì anche precisare la specifica causa che ha reso impossibile l'esecuzione della prestazione, fra cui rientrano il fatto del creditore e il fatto del terzo (fattori causali estranei alla sua sfera di controllo, e quindi inidonei a produrre responsabilità contrattuale)[116].

2.2.2 La diligenza: uno standard di creazione pretoria

L'indagine relativa al grado di diligenza esigibile da parte del professionista è di importanza centrale. La diligenza richiesta al professionista intellettuale è quella specifica del debitore qualificato prevista dall'art. 1176, c. 2, c.c., per cui essa deve valutarsi con riguardo alla natura della specifica attività esercitata, non essendo un elemento fisso, ma calibrabile in relazione alla natura delle operazioni intraprese e alle circostanze concrete dell'attività.

La "natura dell'attività esercitata" è sia criterio di determinazione della diligenza dovuta, che parametro da adottare nel giudizio sulla colpa. La diligenza esigibile è quello standard ideale di condotta che si determina accostando la condotta effettivamente tenuta dal professionista alle circostanze concrete in cui la prestazione si esplica e alla natura e specie dell'incarico professionale. Il livello di diligenza a cui il maestro di sci deve conformarsi ha un contenuto flessibile, da accertare caso per caso, essendo condizionato dagli elementi del caso concreto, e che prescinde dal criterio generale del buon padre di famiglia di cui all'art. 1176, c. 1, c.c.. Ecco allora l'importanza di seguire un approccio casistico nel ricavare, dall'esame delle varie pronunce giurisprudenziali, detto standard[117].

La qualificazione di una attività come professionale ha come conseguenza rilevante l'applicazione dell'art. 2236 c.c., per cui "se la prestazione implica la soluzione di problemi

---

[116] R. CAMPIONE, *op. cit.*, pp. 257-258.
[117] P.G. MONATERI, *op. cit.*, pp. 449 ss.

tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave".

La limitazione della responsabilità alle ipotesi di dolo o colpa grave non entra in gioco con riferimento ai danni causati da negligenza o imprudenza, per i quali il professionista risponde anche solo per colpa lieve, ma solo per quelle situazioni implicanti la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà che, ad es. nel campo medico, trascendono la preparazione media. La norma, benché collocata nell'ambito della disciplina del contratto d'opera intellettuale, è applicabile anche al campo extra-contrattuale, in quanto si pone come un limite generale di responsabilità per la prestazione di attività professionale.

La ratio della norma sembra essere quella di fissare un livello esonerativo di diligenza più basso di quello abituale, onde prendere in considerazione la particolare difficoltà dell'opera e il maggior rischio insito in essa. Tuttavia, la norma non è di agevole applicazione, in quando si tende a configurare una equazione fra il grado di specializzazione e la perizia richiesta, per cui all'aumentare della difficoltà della prestazione aumenta anche il livello di perizia imposto per andare esente da responsabilità[118].

Proprio tali difficoltà nell'applicazione della norma hanno condotto ad uno scarso utilizzo della stesa nel campo dell'insegnamento sciistico. A titolo esemplificativo, si riporta il caso in cui un allievo nel corso di una lezione fuori pista era stato travolto da una valanga. Il giudice, chiamato a valutare la possibile applicazione dell'art. 2236 c.c., stante la presunta "speciale difficoltà della prestazione", ritenne, tuttavia, che nel caso di specie, il maestro fosse semplicemente tenuto ad usare l'ordinaria prudenza ed evitare così di condurre l'allievo fuori pista[119].

Prima di affrontare i profili di responsabilità contrattale ed extra-contrattuale del maestro e della scuola di sci è bene, allora, individuare il contenuto dello standard di condotta diligente nell'insegnamento dello sci, che ha rilievo per il riconoscimento di entrambe le responsabilità. Questo standard comportamentale è necessariamente mobile (di contenuto non predeterminato) e di creazione pretoria, stante la molteplicità ed eterogeneità delle situazioni concrete che si possono prospettare in detta materia. È così dallo studio giurisprudenziale che si possono ricavare quegli elementi che di volta in volta possono rappresentare fonte di responsabilità o di esenzione dalla stessa[120].

Innanzitutto, nella valutazione della diligenza, assumono rilievo le fonti normative, e in particolare, le regole poste dagli organismi a ciò predisposti dall'ordinamento sportivo. Come sopra visto, il collegio nazionale dei maestri di sci elabora le norme che formano "il Codice di deontologia professionale dei maestri di sci", che rileva *in primis*, ma non in via esclusiva, ai fini della configurazione della responsabilità disciplinare. Questo Codice agli artt. 10-14 si occupa proprio del rapporto fra il maestro di sci e gli allievi, improntandolo ai principi di stima, fiducia, lealtà, chiarezza e correttezza reciproca; tant'è vero che se tali

---

[118] *Ibidem*.

[119] Trib. Torino, 28 maggio 1994, n. 3824.

[120] F. LORENZATO, *La responsabilità civile del maestro e della scuola di sci*, *op. cit.*, pp. 127 ss.

requisiti vengono meno l'allievo può revocare la sua scelta e il maestro recedere dall'incarico. All'art. 11 si configura espressamente un obbligo a carico del maestro di eseguire l'incarico conferitogli con la massima diligenza, cura e perizia richieste per la pratica di una disciplina sportiva quale è lo sci.

Un'altra regolamentazione che può entrare in gioco è il "decalogo dello sciatore" approvato dalla Federazione Internazionale di Sci (F.I.S.) negli anni'60[121]. Per molto tempo è stata in discussione la cogenza di questo decalogo, essendo rimessa, in buona sostanza, alla sensibilità dei giudici nell'accettare tali norme come principi extra-legislativi di comune prudenza. In una prospettiva giuspositivistica sarebbe difficile assumere la cogenza di norme al di fuori di quelle poste dal potere legislativo formale dello stato.

Tuttavia, gli studi del realismo giuridico dello scorso secolo hanno messo in crisi il modello codicistico-formale, evidenziando come vi siano norme che *non siano* (non essendo poste dal potere legislativo), ma che esistano come tali, in quanto i cittadini si adeguano ad esse e i giudici le applicano con costanza nelle loro pronunce. Quando il dettato legislativo di una determinata materia è incompleto la società civile sente la necessità di creare delle norme metagiuridiche di comportamento, delle quali i giudici si servono, onde evitare di giungere a esiti del tutto irrazionali. Ecco allora che tali norme costituiscono fonti di un ordinamento inteso come organismo vivente, anziché come corpo statico di leggi.

La legittimazione di tali norme non è data da un potere precostituito, ma dalla loro stessa necessità ed effettività[122]. Oggi tale dibattito è superato in quanto il "decalogo dello sciatore" è un allegato contenuto, insieme alla segnaletica prevista per la aree sciabili attrezzate, nel D.M. Infrastrutture e dei Trasporti del 20 dicembre 2005.

Nel giudizio di responsabilità dell'istruttore assume un ruolo essenziale, ai fini dell'esclusione della colpa, il giudizio di adeguatezza della lezione alle caratteristiche soggettive dell'allievo (età, resistenza fisica, grado di capacità tecnica, ecc.). L'insegnamento diligente si realizza non solo applicando le cognizioni che appartengono al bagaglio tecnico-culturale in senso stretto, ma anche sapendo riconoscere e valutare le concrete abilità dell'allievo, regolando la lezione su questi parametri. La condotta del maestro di sci dovrà essere tanto più prudente quanto minori sono le capacità tecniche e psico-fisiche dell'allievo.

---

[121] Il decalogo dello sciatore nacque in un contesto di forte sviluppo della pratica sciistica, nel corso del quale si sentì l'esigenza di individuare delle norme il più possibile condivise per la circolazione sciistica a tutela della sicurezza degli sciatori, onde colmare un sostanziale vuoto normativo nella materia. Tale fonte normativa nacque in un contesto extra-istituzionale, attraverso una serie di convegni che si tennero nei primi anni '60, nei quali emerse la volontà di creare una sorta di Magna Charta dello sci, contenente delle regole di comune prudenza, la cui conoscenza fosse il più possibile estesa ai praticanti di tale attività. Si sentì la necessità di individuare una disciplina di contenuto minimo garantistico in materia di prudenza e diligenza, per porre una regolamentazione ad un fenomeno di grande espansione. Il comitato giuridico della F.I.S. vi diede approvazione, e quindi avvallo istituzionale, nel 1967.

[122] M. PRADI, *Lo sviluppo del diritto sciistico e le regole F.I.S. quali norme di diritto positivo*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1988, fasc. 2, pp. 205 ss.

Esemplificativa, in tal senso, è la sent. Trib. Trento, 10 febbraio 2000, n. 103. Il maestro di sci aveva condotto l'allieva su una pista nera (il massimo grado di difficoltà nella classificazione delle piste) già al secondo giorno di lezione. Il tribunale giunse ad affermare la responsabilità del maestro per la caduta avvenuta dopo poche curve proprio alla stregua del fatto di aver imprudentemente condotto un'allieva principiante su di una pista dedicata, invece, agli sciatori più esperti. Venne censurata la mancanza di proporzionalità nella scelta del tracciato su cui eseguire la lezione rispetto alle ridotte capacità dell'allieva, riscontrando così in questa la causa della caduta[123].

Nello stesso senso Trib. Trento 5 marzo 1991, n. 158[124]. L'attrice, allieva principiante, lamentava di essere caduta rovinosamente nel corso di una lezione collettiva nella quale il maestro di sci aveva condotto gli allievi su una pista di media difficoltà, ma il cui fondo era in cattivo stato per lo scarso innevamento, con la conseguente presenza di sassi lungo il tracciato. Proprio a causa della presenza di uno di questi l'allieva si infortunò. Il giudice, nel dare un contenuto allo standard di diligenza esigibile dal maestro in quella specifica situazione, prese in considerazione il dato delle scarse abilità tecniche degli allievi e considerò, così, come imprudente il comportamento del maestro di sci, in quanto quelle insidie sarebbero state superabili senza conseguenze dannose solo da soggetti aventi un elevato grado di esperienza e abilità tecniche, ma non da allievi principianti al primo contatto con tale attività[125].

Dal contratto di insegnamento sciistico deriva in capo al maestro di sci non solo l'obbligo di insegnamento delle tecniche sciistiche, ma anche (e soprattutto) un dovere di protezione degli allievi dai rischi ambientali e da quelli inerenti la specifica attività praticata, che dovrà essere massimo per gli allievi più piccoli e i disabili, mentre potrà essere più attenuato per gli adulti normodotati e progrediti. Emerge in maniera costante l'obbligo di predisporre un adeguato programma didattico in modo da ponderare determinati elementi (la scelta della pista su cui esercitare la lezione, il grado di difficoltà degli esercizi proposti, ecc.) alle qualità soggettive degli allievi, prendendo in considerazione i limiti psichici e fisici di questi onde evitare di introdurli in situazioni di pericolo che essi non sono in grado di gestire e contrastare positivamente. All'inizio della lezione, e nelle prime battute di questa, il maestro deve verificare il livello di preparazione fisica e tecnica dell'allievo onde calibrare il grado di difficoltà degli esercizi alle capacità effettive dello stesso, e concretizzare quello specifico dovere di diligenza che gli può essere imposto, in quanto il "maestro di sci non risponde degli infortuni subiti dagli allievi nell'ambito di esercitazioni adeguate alle loro capacità tecniche"[126].

Nelle lezioni collettive si impone a carico della scuola di sci l'obbligo della formazione di classi di allievi numericamente limitate e con abilità tecniche omogenee, esonerando il maestro di sci dall'onere di verificare le capacità tecniche degli allievi. Da tale

---

[123] Trib. Trento, 10 febbraio 2000, n. 103, in rete *www.dirittodeglisportdelturismo.it*

[124] Trib. Trento, 5 marzo 1991, n. 158, in rete *www.dirittodeglisportdelturismo.it*

[125] F. LORENZATO, *La responsabilità civile del maestro e della scuola di sci*, *op. cit.*, pp. 127 ss.

[126] G. BONDONI, *Sulla responsabilità dei maestri di sci,* in *Rivista giuridica della scuola*, *cit.*, pp. 373 ss.

obbligo può emergere un addebito di responsabilità in capo alla scuola di sci per difetto di organizzazione.

In Trib. Bolzano, 28 maggio 2007(decisa il)[127], si riconobbe la responsabilità della scuola di sci per difetto di organizzazione, in quanto nel corso di una lezione collettiva un allievo in grave difficoltà a seguire il gruppo venne affidato dall'istruttore incaricato dalla scuola ad un altro maestro, impegnato in una lezione individuale. Il nuovo maestro, occupato nella lezione individuale già in corso, trascurò il nuovo allievo che in seguito cadde. Il giudice valutò come imprudente la condotta della scuola per aver valutato in maniera erronea la preparazione dell'allievo e, soprattutto, per non aver apprestato un pronto rimedio a tale errore di valutazione. Una volta attestata la totale incapacità di seguire la lezione, la scuola, e per essa il maestro, avrebbe dovuto proporli una lezione individuale o comunque adeguata alle proprie abilità tecniche, e non abbandonare l'allievo affidandolo ad un maestro già occupato in un'altra lezione che, proprio per tale ragione, non può riservare le dovute attenzioni, pena l'essere inadempiente con il proprio allievo.

Sempre in ordine alla verifica preventiva delle abilità tecniche, interessante è un caso (Trib. Bolzano, sez. Bressanone, 20 luglio 2007, n. 61) in cui venne esclusa la responsabilità del maestro e della scuola di sci per aver omesso di svolgere una prova di abilità prima dell'inizio della lezione[128]. Nel caso di specie un'allieva minore era caduta da sola riportando delle lesioni, che la parte attrice voleva ascrivere alla condotta negligente della scuola di sci per non aver preventivamente sottoposto l'allieva, senza alcuna esperienza, ad una prova di abilità volta a saggiarne le effettive capacità tecniche prima di condurla su di una pista rossa (di media difficoltà). Il giudice non rilevò alcuna violazione dei doveri di diligenza in capo alla scuola e al maestro in quanto il test preventivo era inutile poiché il corso era riservato a bambini privi di ogni tecnica sciistica. La scelta di condurre l'allieva su di una pista rossa e, per di più, in una giornata di maltempo non fu ritenuta imprudente, in quanto "non ci si deve fermare al dato burocratico della classificazione" (blu, rossa o nera), ma valutare, nel concreto, l'effettiva adeguatezza del tracciato. In tal caso quella pista era adatta agli allievi principianti. In merito alla seconda doglianza si evidenziò che la probabilità di nevicate in alta montagna sia un fatto notorio, per cui la caduta non era eziologicamente ascrivibile a una violazione degli obblighi di diligenza in capo al maestro e alla scuola di sci.

Se la scelta degli esercizi da proporre agli allievi deve essere calibrata sulle loro effettive capacità, il maestro adotta una condotta diligente allorquando avvia gli allievi principianti con esercizi elementari, andando, poi, nelle successive lezioni, ad aumentare progressivamente il grado di difficoltà tecnica degli stessi. L'insegnamento dello sci richiede, infatti, ai fini del miglioramento della tecnica sciatoria, che gli allievi siano gradualmente avviati a piste di crescente difficoltà.

In App. Trento, 17 luglio 1997, n. 261 si escluse, così, la responsabilità del maestro di sci per aver condotto alla terza lezione un allievo su di una pista con difficoltà tecniche fino a quel momento mai incontrate dallo stesso. "L'insegnamento dello sci non avrebbe alcun

---

[127] Trib. Bolzano, 28 maggio 2007 (decisa il), in rete *www.dirittodeglisportdelturismo.it*

[128] Trib. Bolzano, sez. Bressanone, 20 luglio 2007, n. 61, in rete *www.dirittodeglisportdelturismo.it*

significato se, dopo qualche giorno di lezione, gli allievi non fossero avviati su una pista di maggiore difficoltà". Lo sport dello sci ha in sé connaturato il rischio delle cadute, specie nel corso dell'apprendimento, senza che, a tutti i costi, esse debbano essere ascritte alla negligenza del maestro di sci[129].

In merito alla tipologia di esercizio si impone una valutazione di adeguatezza dello stesso.

In Trib. Rovereto, 20 ottobre 1995, n. 345[130], un'allieva, nel corso di una lezione collettiva, venne investita da un'altra partecipante, mentre l'istruttore scendeva in testa al gruppo, con gli allievi disposti in "fila indiana". La ricerca del dovere di diligenza esigibile in detta situazione venne ponderata sulla adeguatezza del criterio di didattica utilizzato dal maestro stante l'impossibilità di configurare un dovere di protezione verso gli allievi in senso assoluto, in quanto è materialmente impossibile, anche per un maestro di sci diligente, affiancarsi a ciascun allievo durante la discesa. Il giudice escluse, nel caso in esame, la responsabilità del maestro e della scuola di sci proprio alla stregua del canone di adeguatezza nella metodologia della didattica, in quanto la discesa in "fila indiana" risponde a criteri di buona didattica, avendo la caratteristica di favorire la concentrazione degli allievi ed evitare che sciatori estranei al gruppo vadano ad intersecare le traiettorie degli stessi. Essa è praticabile, per di più, ad ogni livello di apprendimento tecnico. Ad avvalorare la valutazione di adeguatezza della didattica assunse un ruolo importante il dato per cui gli allievi erano stati sottoposti preventivamente ad una selezione attitudinale volta a saggiare il livello tecnico individuale e a formare gruppi di insegnamento omogenei[131].

Decisive sono di frequente le considerazioni attinenti al luogo in cui l'attività di insegnamento delle tecniche sciistiche si esplica, in quanto le piste di sci, essendo esposte agli agenti atmosferici, possono subire cambiamenti, anche radicali, tali da dover esser considerati in senso cautelativo ad opera del maestro di sci. Sono tante le insidie che incidono sul livello di prevedibilità, e quindi di evitabilità dell'evento dannoso (stato di innevamento della pista, presenza di tratti ghiacciati, di dossi non visibili, di neve poco compatta, ecc.). Il maestro di sci, in ordine a tali insidie, si trova in una posizione diversa rispetto all'allievo, in quanto l'istruttore è tenuto a conoscere le piste su cui si tengono le lezioni, mentre l'allievo si sottopone al potere di direzione e controllo del professionista affidandosi ad esso[132].

Si porta ad esempio il caso affrontato dalla sentenza App. Trento 6 luglio 2004, n. 288. Un'allieva principiante era precipitata in uno strapiombo posto a lato della pista, a causa di una inadeguata predisposizione delle reti di protezione che, fissate a terra in malo modo, avevano fatto passare al di sotto di esse l'allieva. Il giudice, oltre a dichiarare responsabile il gestore, dichiarò responsabile in solido la scuola di sci, per non aver, attraverso il maestro, opportunamente considerato la situazione di pericolo. La natura

---

[129] App. Trento, 17 luglio 1997, n. 261, in rete *www.dirittodeglisportdelturismo.it*

[130] Trib. Rovereto, 20 ottobre 1995, n. 345, in rete *www.dirittodeglisportdelturismo.it*

[131] F. LORENZATO, *La responsabilità civile del maestro e della scuola di sci*, *op. cit.*, pp. 127 ss.

[132] *Ibidem.*

insidiosa del passaggio poteva (e doveva) essere percepita anche dal maestro che era obbligato, così, a vigilare sull'incolumità della ragazza, stante le sue scarse abilità. La rete così collocata non garantiva alcuna protezione, perciò egli doveva collocarsi a bordo pista per proteggere l'allieva da eventuali cadute[133].

In un altro caso meno recente (App. Trento 21 gennaio 1998, n. 442)[134], invece, il maestro fu ritenuto esente da responsabilità, proprio alla stregua del fatto che gli ostacoli incontrati dall'allieva erano agevolmente prevedibili ed evitabili anche da chi era al primo contatto con l'attività sciistica. Erano insidie "normali" che non richiedevano un preventivo intervento del maestro. Nel caso di specie l'allieva era caduta in un tratto di pista con neve ghiacciata e delle cunette, ma adatta a principianti, di modesta pendenza e molto ampia. In sostanza, non tutte le possibili insidie "naturali" impongono un intervento dell'istruttore, in quanto ve ne sono alcune che essendo "agevolmente superabili con l'attenzione e la cautela esigibili anche da un'allieva principiante, non richiedono un preventivo, anomalo, ed eccezionale intervento dell'istruttore, con la prestazione di un aiuto materiale, quale il tenere la mano ed il sorreggere precauzionalmente la medesima nel passaggio in questione[135]".

L'istruttore, in definitiva, ha l'onere di accertare le condizioni della pista prima di avviare la lezione e porre un rimedio cautelativo all'eventuale presenza di insidie non evitabili con l'uso di quel minimo livello di diligenza che può essere richiesto anche ad un allievo principiante.

In tal senso viene vista in maniera critica quella giurisprudenza che configura una presunzione di agibilità della pista allorquando essa sia aperta al pubblico (Pret. Trento, sez. Cles, 13 gennaio 1999, n. 3).

Nel caso di specie un'allieva era caduta a causa del pessimo stato delle neve (bagnata e non compatta) di una pista su cui la maestra di sci la aveva condotta per esercitare la lezione. L'attrice eccepisce il fatto che l'istruttrice avrebbe dovuto opportunamente interrompere la lezione a causa della eccessiva pericolosità delle condizioni della pista, che nelle ore primaverili più calde finisce, inevitabilmente, per deteriorarsi e formare dei grumi. Il giudice, discostandosi da altre pronunce (in particolare, Trib. Trento 5 marzo 1991, n. 158)[136] ritenne esente da colpe la scuola di sci, affermando che tali condizioni della neve rientrino nella normalità della pratica sciistica. "La mera circostanza della presenza di neve bagnata è una circostanza che rientra nella regolarità dell'attività sciistica, che si svolge in un ambiente naturale ed aperto e perciò soggetto al mutamento delle condizioni atmosferiche". L'apertura dell'impianto da parte del gestore configurerebbe una sorta di attestazione di "normalità" delle condizioni della pista, in quanto se le condizioni fossero di

---

133 App. Trento, 6 luglio 2004, n. 288, in rete *www.dirittodeglisportdelturismo.it*

134 App. Trento, 21 gennaio 1998, n. 442, in rete *www.dirittodeglisportdelturismo.it*

135 F. LORENZATO, *La responsabilità civile del maestro e della scuola di sci*, *op. cit.*, pp. 127 ss.

136 Trib. Trento, 5 marzo 1991, n. 158, in rete *www.dirittodeglisportdelturismo.it*

speciale pericolosità atmosferica o ambientale sarebbe lo stesso gestore degli impianti a cessare il servizio[137].

Il maestro di sci, in quanto prestatore d'opera intellettuale munito di apposita abilitazione è in possesso di conoscenze tecniche, inerenti la disciplina e gli strumenti per la pratica di essa, ben superiori rispetto a chi si rivolge a questi proprio ai fini dell'apprendimento di tali tecniche. Cosi, egli dovrà accertarsi, prima dell'inizio della lezione, che l'allievo sia munito di una attrezzatura e di un abbigliamento adeguato (in termini, ad es., di lunghezza degli sci e corretto attacco degli scarponi).

In Trib. Trento, sez. Cles, 17 dicembre 2001, n. 58 il problema riguardò il corretto aggancio degli scarponi. Un allievo cadde nel corso di una lezione di sci, addebitando detto sinistro alla violazione del dovere di diligenza professionale del maestro consistente nel verificare, prima dell'inizio della lezione, il corretto aggancio degli scarponi agli sci. La colpa del maestro non fu accertata, in quanto a livello istruttorio emerse che l'allievo aveva in precedenza già percorso delle piste, per cui la caduta non sarebbe eziologicamente riconducibile al non corretto aggancio degli scarponi, in quanto se questa fosse la causa essa sarebbe già avvenuta in precedenza (ragionamento per presunzioni). "Non risulta provata la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la condotta omissiva imputata, a titolo di responsabilità professionale, al maestro di sci, in quanto nel corso dell'istruttoria sono emersi degli elementi che portano ad escludere che la caduta sia derivata da una erronea assicurazione degli scarponi all'attrezzo". La violazione dell'obbligo di diligenza assume rilievo solo laddove risulti provato che il danno sia conseguito allo specifico fatto (sganciamento ingiustificato) che la condotta omessa (controllo preventivo) era diretta ad evitare[138].

Fra gli obblighi relativi al controllo dell'attrezzatura particolare importanza ha quello inerente l'uso del casco. Esso è obbligatorio *ex* art. 8 L. 363/2003 su tutto il territorio nazionale per i minori di anni 14. Più alto è il rischio di cadute (in base alle difficoltà della pista, velocità, tipologia di esercizio e capacità dell'allievo) più insistente sarà l'obbligo del maestro nel pretendere (a prescindere dall' età) che l'allievo lo indossi[139].

Le lezioni di sci si tengono, di regola, su piste aperte al pubblico; il maestro di sci deve così adottare tutte le precauzioni volte a prevenire l'investimento degli allievi ad opera di sciatori terzi. Vale sempre però la logica per cui l'evento lesivo deve essere eziologicamente riconducibile ad un comportamento negligente imputabile al maestro, "essendo impossibile, proprio per il carattere dell'apertura al pubblico delle piste, prevedere e prevenire le imprudenze di estranei" (App. Trento 7 giugno 1997, n. 469).

Nel caso di specie un'allieva venne travolta nel corso di una lezione collettiva da un soggetto estraneo al gruppo procurandole delle lesioni. Essa sostenne la responsabilità contrattuale della scuola di sci sulla base del fatto che il maestro ha fra i propri doveri quello della protezione dell'integrità fisica degli allievi. La corte respinse la pretesa

---

[137] Pret. Trento, sez. Cles, 13 gennaio 1999, n. 3, in rete *www.dirittodeglisportdelturismo.it*

[138] Trib. Trento, sez. Cles, 17 dicembre 2001, n. 58, in rete *www.dirittodeglisportdelturismo.it*

[139] G. de BERTOLINI, *La responsabilità della scuola e del maestro di sci, op. cit.*, pp. 250 ss.

dell'attrice attraverso una serie di considerazioni. Innanzitutto si prese atto che la stessa non mosse critiche al maestro in ordine ai criteri di insegnamento o per averla esposta a situazioni di pericolo. Il metodo di insegnamento era corretto e adeguato alle capacità tecniche degli allievi. Di conseguenza, per il maestro era "umanamente impossibile evitare l'incidente e rendersi conto dello stesso con quella tempestività che gli avrebbe consentito di bloccare il colpevole"[140]. Tale sentenza è stata, poi, confermata dalla corte di Cassazione[141], che ha ribadito il principio per cui non è possibile configurare la responsabilità contrattuale della scuola di sci per un danno cagionato ad un allievo da un terzo investitore, laddove il maestro stesse eseguendo la lezione in maniera diligente. Infatti egli è nella materiale impossibilità di evitare l'evento, non potendo pretendere un dovere di diligenza così ampio da estendersi al controllo del comportamento di soggetti terzi, estranei alla lezione[142].

Allo stesso modo non può essere configurata la responsabilità del maestro di sci allorquando gli eventi lesivi occorsi all'allievo siano causalmente riconducibili a cause estranee rispetto alla sua sfera di controllo.

In Trib. Trento, sez. Cavalese, 3 maggio 2000, n. 33[143], un'allieva di giovane età, nell'attesa del maestro che si era momentaneamente assentato, cadde a seguito di un cedimento delle gambe. Pur essendo censurabile, sul piano contrattuale, il comportamento dell'istruttore (che si era allontanato per accogliere un'allieva giunta in ritardo), si escluse che l'evento lesivo e il danno subìto fossero ascrivibili ad un comportamento negligente del maestro, nel senso che quello specifico evento lesivo non fu ritenuto riconducibile sul piano eziologico all'illecito contrattuale consistente nell'abbandono temporaneo nel corso della lezione. La giurisprudenza di legittimità[144] circoscrive l'ambito del danno risarcibile per inadempimento contrattuale sulla base della c.d. regolarità causale, nel senso che sono risarcibili i danni immediati e diretti, e quelli che, pur essendo mediati e indiretti, rientrano, tuttavia, nella serie delle conseguenze normali e ordinarie del fatto. "Tale criterio tende a coincidere con quello della prevedibilità del danno, intesa, questa, come giudizio di probabile accadimento futuro, secondo l'apprezzamento dell'uomo di diligenza normale, nell'ambito in cui sono conosciute, conoscibili e prevedibili le posizioni di fatto e le concause che incidono sulla produzione e sullo sviluppo del danno". Nel caso in esame, il maestro, secondo l'apprezzamento dell'uomo di diligenza normale, non poteva ragionevolmente prevedere che una donna di giovane età non avesse la capacità fisico-atletica di reggersi sulle gambe con gli sci ai piedi e per di più in condizione di riposo. "Il maestro di sci, se deve, ordinariamente, ritenersi responsabile per le lesioni derivanti dalla colpevole esposizione dell'allievo ad un rischio non consono alle sue capacità tecnico-fisiche, non può essere chiamato a rispondere per eventi lesivi riconducibili a fattispecie

---

[140] App. Trento, 7 giugno 1997, n. 469, in rete *www.dirittodeglisportdelturismo.it*
[141] Cass., 25 maggio 2000, n, 6866, in *Foro italiano Rep.*, 2000, voce *Responsabilità civile,* n. 192.
[142] CAMPIONE, *op. cit.*, p. 262.
[143] Trib. Trento, sez. Cavalese, 3 maggio 2000, n. 33, in rete *www.dirittodeglisportdelturismo.it*
[144] Cass., 19 luglio 1982, n. 4236, in *Foro Italiano Rep.*, 1983, voce *Danni civili*, n. 45.

eziologiche estranee alla sua sfera di controllo e assolutamente imprevedibili, quale l'assoluta mancanza, in un'allieva di giovane età, della condizione fisico-atletica normalmente posseduta da un soggetto avente quelle caratteristiche tipologiche (giovane età e costituzione fisica normale)"[145].

In Trib. Bolzano, 27 maggio 2008 (decisa il)[146] venne esclusa la responsabilità del maestro e della scuola di sci proprio alla luce del dato per cui "il fattore determinante del sinistro sia stato un fatto imprevedibile rappresentato dalla condotta dell'allievo stesso". Un allievo minore, già dedito all'agonismo, a conclusione di un esercizio si gettò volontariamente, contro la volontà dell'istruttore, in un fuori pista. Nell'affrontare tale percorso impattò in un ostacolo adibito a deposito di materiali da gara riportando delle lesioni. Nessuna critica poteva essere mossa al comportamento del maestro di sci, il quale aveva intimato all'allievo di attenderlo alla fine del tracciato per poi proseguire assieme a lui. L'allievo aveva una perfetta conoscenza dei tracciati e un livello di esperienza tale per cui il danno fu imputato unicamente alla condotta imprudente dello stesso. La non ottemperanza dell'allievo alle direttive del maestro costituisce, sulla base di una tradizionale e costante giurisprudenza[147], un limite alla responsabilità dell'istruttore.

In Trib. Bolzano, 12 marzo 1984, n. 227 il maestro andò esente da responsabilità in relazione ad un evento dannoso occorso ad una sua allieva che non si era attenuta a delle direttive agevolmente comprensibili dell'istruttore. Il maestro aveva ordinato ad essa di attenderlo all'arrivo della cabinovia, ma nonostante ciò, arrivata in vetta, decise autonomamente di mettersi a sciare da sola. L'incidente si verificò per l'imprevedibile e non prevenibile comportamento di uno sciatore terzo che la urtò, rispetto al quale nessuna censura poteva essere mossa all'istruttore che non può essere chiamato a rispondere per impudenze di estranei. "Anche se il maestro fosse stato presente non avrebbe potuto evitare l'incidente dovuto ad investimento da parte di altro sciatore e non ad errore di insegnamento o a insidia del campo di sci".

Fenomeno frequente all'esito dei corsi collettivi è la c.d. gara di fine corso. La giurisprudenza[148] ha cercato di individuare lo standard di condotta richiesto al professionista in tale situazione per andare esente da responsabilità. In particolare, onere del maestro (e della scuola di sci) è accertare che la pista su cui si svolge la gara sia chiusa al pubblico, che il manto nevoso non sia in cattive condizioni e che lungo il tracciato si trovi il personale addetto per assicurare un tempestivo intervento in caso di incidenti[149]. Nella causa citata in nota venne esclusa la responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della scuola di sci per un infortunio subìto da un allievo durante una gara di fine corso proprio alla luce del rispetto di tali cautele. Infatti, la gara si era tenuta su una pista conforme alle abilità tecniche dell'allievo, lo stato della neve era in condizioni ottimali e la scuola aveva

---

[145] Trib. Trento, sez. Cavalese, 3 maggio 2000, n. 33, *cit.*

[146] Trib. Bolzano, 27 maggio 2008 (decisa il), in causa n. 661/2003, in rete *www.dirittodeglisportdelturismo.it*

[147] Trib. Bolzano, 12 marzo 1984, n. 227, in rete *www.dirittodeglisportdelturismo.it*

[148] Trib. Trento, 15 maggio 1997, n. 415, in rete *www.dirittodeglisportdelturismo.it*

[149] F. LORENZATO, *La responsabilità civile del maestro e della scuola di sci*, *op. cit.,* pp. 127 ss.

assicurato un tempestivo intervento al danneggiato con la presenza di vari addetti alla sicurezza a bordo pista.

2.3 Responsabilità civile e rischio sportivo

2.3.1 Un problema antico

Il tema del rapporto fra le regole di responsabilità civile e la pratica sportiva ha fin dalle origini della nostra tradizione giuridica affascinato gli interpreti. Già all'interno del Digesto (Alf. 2 *dig.*, D. 9.2.52.4) si riscontra la presenza di un interessante frammento sul tema. Agli occhi di uno dei più grandi giuristi della storia del diritto romano (Alfeno) si presentò la *quaestio iuris* circa la possibilità per il proprietario di uno schiavo (che era una *res*, secondo il diritto romano) di agire con la *Actio Legis Aquilae* nei confronti di un soggetto che, in un contrasto di gioco, nella pratica sportiva del calcio, aveva rotto un femore allo schiavo. La *regola iuris* creata dal giurisprudenza romana è ad oggi, in larga parte, ancora attuale. Il giurista, preso atto che il danno si era verificato (e su questo nessun dubbio), non ritenne di concedere l'azione proprio alla stregua del fatto che il danno non poteva considerarsi un caso di danno "ingiusto", e quindi risarcibile.

Qualora l'evento lesivo sia riconducibile all'esercizio di una attività sportiva-agonistica non potrà essere ritenuto come ingiusto quel danno che si è verificato nel corso della competizione. Il gioco del calcio è una attività che implica l'uso di forza fisica, e un effetto collaterale di questa può essere proprio la produzione di lesioni, che sono così ascrivibili al caso fortuito, anziché alla colpa. Nella pratica sportiva l'incidente sarebbe un rischio normale e accettato, per cui una volta che si rispettano le regole ordinarie del gioco, eventuali eventi lesivi andrebbero ricondotti al caso fortuito[150].

Non dissimili sono i problemi che si presentano ai giorni nostri nel configurare il difficile rapporto fra responsabilità civile e responsabilità sportiva e soprattutto nella elaborazione dottrinale e giurisprudenziale della c.d. "accettazione del rischio".

2.3.2 Responsabilità civile e Responsabilità sportiva

Nell'esame dei rapporti fra la responsabilità civile e l'attività sportiva parte della dottrina[151], preso atto delle specificità che connotano gli eventi lesivi riconducibili alla pratica sportiva, configura l'esistenza di un vero e proprio ordinamento inerente la responsabilità sportiva, con regole, istituti e soggetti propri e autonomi rispetto a quelli "ordinari" della responsabilità civile. Accanto all'ordinamento statale vi sarebbe in posizione di indipendenza un vero e proprio "ordinamento" sportivo, con regole e principi

---

[150] M. MIGLIETTA, *Giurisprudenza romana tardorepubblicana e formazione della regola iuris*, in *Seminarios Complutenses de Derecho Romano*, XXV, 2012, pp. 187-243.

[151] M.S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti sportivi*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1949, pp. 10 ss.

di responsabilità propri. Questa dottrina, rifacendosi alla teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, pone in luce i caratteri di tale ordinamento (normazione, organizzazione e plurisoggettività) al fine di configurarne i tratti di autonomia. Di conseguenza, il giudice, chiamato a pronunciarsi in ordine ad un evento dannoso occorso durante una competizione sportiva organizzata dai soggetti preposti (C.O.N.I. e Federazioni sportive), sarebbe tenuto a considerare le regole specifiche dell'ordinamento sportivo, valutando, così, quel fatto, secondo uno specifico ed autonomo sistema di responsabilità, diverso rispetto ai canoni ordinari della responsabilità civile. In questo senso il giudice sarebbe chiamato a valutare con criteri specifici e diversi da quelli consueti la domanda di riammissione di un tesserato espulso dalla Federazione di appartenenza, oppure la condotta lesiva di un pilota automobilistico che nel corso di una gara di rally a strade chiuse abbia travolto uno spettatore[152]. Nel primo caso il soggetto ha violato regole proprie della federazione sportiva, mentre nel secondo caso non trovano applicazione, secondo la giurisprudenza, le ordinarie norme di comportamento imposte dal Codice della strada ai conducenti di veicoli[153].

L'autonomia del c.d. "ordinamento sportivo" sembra essere confermata anche dal legislatore, il quale impronta i rapporti fra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica alla stregua del principio di autonomia ("La Repubblica "riconosce" e "favorisce" l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale…")[154].

In particolare, è riservata all'ordinamento sportivo "l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale (e delle sue articolazioni)" e "l'applicazione di sanzioni disciplinari sportive" (rispetto alle quali i soggetti interessati hanno l'onere di adire in via prioritaria gli organi di giustizia sportiva). L'autonomia non è però in senso assoluto, in quanto la normativa fa salvi "i casi in cui assumono rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo".

A ben vedere, infatti, la stessa giurisprudenza sopra richiamata non esclude a priori l'operatività dell'art. 2043 c.c., ma si limita a rilevare che il giudizio di responsabilità risulta influenzato dallo specifico contesto in cui l'evento dannoso avviene, ossia quello sportivo; ma ciò non vale a configurare regole diverse in tema di prescrizione o di riparto dell'onere probatorio, rispetto a quelle generalmente fissate per l'illecito extra-contrattuale. Pur essendo presenti delle specificità, non si può parlare di esistenza di un corpo di regole organico, coerente ed autonomo rispetto a quelle presenti per l'ordinario regime di responsabilità giuridica. Più semplicemente, quel giudizio di responsabilità civile dovrà tener conto delle norme tecniche e dei principi che regolano un ordinamento di settore, privo però dei caratteri della sovranità (mancando l'elemento della effettività del potere su di un determinato territorio) e della originarietà (in quanto articolazione dell'ordinamento

---

[152] R. CAMPIONE, *op. cit., pp. 9 ss.*

[153] Cass., 6 maggio 2008, n. 11040, in *Giust. civ.,* 2008, fasc. 7, p. 659.

[154] L. 17 ottobre 2003, n. 280, *Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia sportiva.*

sportivo internazionale). Tra l'ordinamento statale e quello settoriale sportivo vi è al più un rapporto di riconoscimento, essendo l'interesse per il fenomeno sportivo un interesse generale dell'ordinamento statale meritevole di tutela, che consente così al secondo di legittimarsi ed agire nell'esercizio delle sue potestà nell'ambito territoriale del primo[155].

Il concetto di "responsabilità sportiva" indica, allora, in senso descrittivo, i casi in cui le ordinarie regole della responsabilità civile si applicano ad una fattispecie lesiva occorsa nell'esercizio di una attività riconosciuta come legittima e socialmente utile dall'ordinamento giuridico.

2.3.3 L'accettazione del rischio

L'esercizio dello sport, presenta un ineliminabile livello di rischio, più elevato rispetto a quello generalmente presente in altre attività umane. Vi sono degli sport in cui il contatto fisico, con il conseguente rischio di lesioni, è necessario (ad es. la *boxe*), in altri (ad es. il calcio) esso è solo eventuale, ma pur sempre abitualmente presente in un contesto di gioco. L'ordinamento giuridico in caso di lesioni all'integrità fisica altrui derivanti dalla pratica sportiva è chiamato a bilanciare l'interesse e il valore sociale dello sport con le regole ordinarie della responsabilità civile.

In tale contesto si è sviluppata la figura della c.d. accettazione del rischio, secondo la quale l'esercizio dello sport implica la presenza di un nucleo di pericolo ineliminabile, per cui il soggetto che decide di praticarlo si espone in maniera consapevole ad esso e accetta così di farsi carico di eventuali danni rientranti nella c.d. alea normale di rischio per quella specifica attività sportiva. Questo concetto di alea normale, necessariamente mobile e calibrabile in base al tipo di sport, fa sì, ad esempio, che gli organizzatori di una competizione motoristica non rispondano per i danni rientranti nell'alea normale, laddove dimostrino di aver predisposto le "normali cautele atte a contenere il suddetto rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva"[156].

L'accettazione del rischio è applicabile anche nella pratica dello sci e, nello specifico, all'insegnamento delle tecniche sciistiche. Il maestro di sci, infatti, non può essere chiamato a rispondere di danni occorsi a causa di fattori di rischio normalmente presenti nell'apprendimento, quali le cadute, che possono configurarsi come eventi "normali", specie nel corso delle prime uscite con gli sci. Esse "fanno necessariamente parte di un rischio elettivo, in quanto connaturate all'apprendimento dello sci, che lo sciatore deve accettare per diventare più esperto". È fondamentale la verifica circa la condotta diligente dell'istruttore, in modo tale da valutare la caduta come rientrante nell'alea normale dello sport, oppure ascriverla ad una condotta imprudente del maestro di sci. Nel primo caso il maestro andrà esente da responsabilità (non avendo un generale obbligo di evitare le cadute degli allievi), ma non nel secondo caso, in quanto l'evento lesivo si ricollega

---

[155] CAMPIONE, *op. cit.,* pp. 9 ss.

[156] G. de MARZO, R*esponsabilità civile. Organizzazione di competizioni motoristiche,* in R*ivista di diritto sportivo, 1997, fasc. 2, pp. 229-231.*

eziologicamente alla negligenza del maestro che ha colpevolmente innalzato la soglia normale di rischio[157].

La formula dell'accettazione del "normale rischio sportivo" si ritrova spesso nella giurisprudenza per escludere la responsabilità del maestro di sci.

A titolo esemplificativo, si riporta la Sent. Trib. Trento, 15 giugno 2004, n. 44[158]. Nel corso di una lezione di sci individuale un'allieva era caduta su di una pista a tratti ghiacciata riportando un trauma al ginocchio. Il problema che si presentò agli occhi del giudice fu quello di qualificare quell'evento lesivo fra quelli ascrivibili nell'alea normale dello sport oppure no. Decisiva fu l'indagine attinente allo standard di diligenza del professionista, in quanto, come visto sopra, il maestro di sci non risponde per quei danni che non sono eziologicamente riconducibili ad un suo comportamento negligente o imprudente, con riferimento a tutte le circostanze concrete (in particolare: stato della neve, difficoltà della pista, esperienza dell'allievo, ecc.). Nel caso in esame, l'istruttore andò esente da responsabilità proprio per aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare un simile evento. La pista su cui si tenne la lezione era facile, larga e di modesta pendenza, ancorché in alcuni punti ghiacciata; le condizioni metereologiche erano buone e l'allieva era in normali condizioni fisiche, avendo, per di più, già sciato nei giorni antecedenti su quel tracciato. La condotta del maestro di sci, consistente nell'aver accompagnato l'allieva su di una simile pista, non poteva, così, essere ascritta fra quelle imprudenti o negligenti. Tali eventi lesivi "sono modesti inconvenienti intrinseci al tipo di sport in questione, del tutto normali, anche in una pista facile, ed agevolmente superabili con l'attenzione e la cautela esigibili anche in un'allieva principiante, le cui esigenze di apprendimento richiedono inevitabilmente che vengano affrontate e vinte siffatte difficoltà". In sostanza, la caduta venne fatta rientrare fra quegli eventi che lo sportivo accetta allorquando decide consapevolmente di intraprendere una attività, che, pur non essendo pericolosa, presenta un *quid* ineliminabile di rischio.

La dottrina dell'accettazione del rischio in materia sportiva è stata elaborata inizialmente in ambito penale. Sono state proposte una serie di soluzioni diverse per dimostrare la liceità della violenza sportiva negli sport a violenza necessaria (ad es. la *boxe*) o eventuale (ad es. il calcio)[159]. Ognuna di queste soluzioni ha un elemento comune, ossia

---

[157] F. LORENZATO, *La responsabilità civile del maestro e della scuola di sci*, *op. cit.*, pp. 127 ss.

[158] Trib. Trento, 15 giugno 2004, n. 44, in rete *www.dirittodeglisportdelturismo.it*

[159] La dottrina penalistica ha elaborato una serie di ipotesi ricostruttive al fine di giustificare la liceità della violenza sportiva. Il fondamento viene generalmente individuato nella presenza di una causa di giustificazione (c.d. elementi negativi del reato, che devono mancare affinché il reato possa dirsi sussistente a livello oggettivo). In particolare, si è fatto riferimento alla causa di giustificazione (o scriminante) del consenso dell'avente diritto *ex* art. 50 c.p. ovvero dell'esercizio del diritto *ex* art. 51 c.p.; e, infine, si qualifica la violenza nell'esercizio dello sport alla stregua di una scriminante atipica (G. PIOLETTI, *Sport, causa ludica e illecito penale,* in *Rivista di diritto sportivo*, 1981, p. 445; e nella giurisprudenza di legittimità: Cass., 23 maggio 2005, n. 19473 in *Responsabilità civile e previdenza*, 2005, p. 1034). Quest'ultima impostazione dottrinale e giurisprudenziale, è, ad oggi, quella prevalente. Ogni causa di giustificazione avrebbe un elemento in comune: risolvere un conflitto fra più interessi contrapposti a favore di quello che appare più meritevole di tutela. Per cui, il pregiudizio arrecato

ricorre alla logica dell'accettazione del rischio al fine di delimitare l'ambito applicativo delle scriminanti, in quanto l'irrilevanza penale dei fatti lesivi è tale solo qualora essi derivino da quei normali fattori di pericolo che caratterizzano lo sport, e che dunque sono preventivamente accettati dalla vittima, e non qualora la lesione avvenga, in occasione della competizione, ma sia in realtà scollegata rispetto ad essa, e determinata invece dalla mera volontà di produrre lesioni all'integrità fisica dell'avversario[160].

Anche a livello civilistico la configurazione giuridica dell'"accettazione del rischio" non è univoca. Una parte della dottrina[161] la ha rappresentata quale un accordo implicito fra sportivi integrante una clausola di esonero dalla responsabilità *ex* art. 1229 c.c., eccezionalmente legittima in quanto lo sport sarebbe una attività rispondente ad una utilità sociale diffusa, oltre che pratica perfettamente lecita. Si viene, in tal senso, a configurare una sorta di equivalenza fra l'accettazione del rischio e le clausole di esonero dalla responsabilità (ossia quei negozi giuridici dispositivi attraverso i quali si esclude o si limita preventivamente la responsabilità del debitore previsti dal Codice all'art. 1229 c.c., che ne esclude l'operatività con riferimento alla responsabilità per dolo o colpa grave).

Altra parte della dottrina[162] critica questa impostazione in base all'art. 5 c.c. (divieto di atti di disposizione del proprio corpo), in quanto i danni che derivano più frequentemente dall'esercizio dell'attività sportiva sono proprio quelli all'integrità fisica, e non sembra, a parere di questi autori, che la rilevanza sociale dello sport possa avere dignità tale da porsi in una posizione sovraordinata rispetto al divieto qui richiamato. Si afferma, infatti, che diritti di carattere indisponibile, quale il diritto all'integrità fisica, finirebbero per essere oggetto di negoziazione, che implicherebbe, per di più, la capacità di agire dei soggetti praticanti, non dimostrando il fondamento del rischio accettato per i soggetti privi di essa (*in primis*, i minori di età). "Ne deriva che il danno rientrante nell'alea normale di rischio deve pur sempre essere qualificato come antigiuridico, in quanto l'accettazione del rischio, intesa come negozio dispositivo di propri diritti, sarebbe idonea ad escludere l'antigiuridicità solo con riferimento alle lesioni di diritti disponibili, ma non alla ipotesi ben più frequente di lesioni a diritti indisponibili"[163]. Tale dottrina ricerca allora la rilevanza

---

all'interesse di minor rilievo non può essere penalmente rilevante, in quanto è carente l'antisocialità dell'azione. Per il tema in esame, il fondamento della non punibilità della condotta sarebbe identico a quello presente nelle cause di giustificazione tipiche, ossia l'assenza di antigiuridicità per mancanza di danno sociale, configurando qui, però, la stessa attività sportiva quale causa di giustificazione atipica. Il legislatore avrebbe, dunque, secondo questa impostazione, riconosciuto interesse primario allo sport (stante i benefici sulla qualità della vita dei consociati), legittimando, così, eventuali lesioni all'integrità fisica degli atleti. La condotta mancherebbe dell'elemento della antigiuridicità, in quanto non sarebbe posta in essere in contrasto con gli interessi sociali, essendo, invece, diretta a soddisfarli.

160 CAMPIONE, *op. cit.*, pp. 18 ss.

161 F.D. BUSNELLI, G. PONZANELLI, *Rischio sportivo e responsabilità civile*, in *Responsabilità civile e previdenza,* 1984, pp. 283-291.

162 F. PANTALEONI, *La dichiarazione (di esonero da responsabilità civile) imposta agli atleti della Federazione Internazionale Sci: considerazioni sulla sua validità anche alla luce della recente normativa sulle clausole abusive*, in *Responsabilità civile e previdenza,* 1999, pp. 548-575.

163 *Ibidem.*

giuridica dell'accettazione del rischio in una componente del fatto illecito diversa dall'antigiuridicità, giungendo alla conclusione che essa esplichi la propria efficacia sul piano eziologico, nel senso che la rispondenza del danno all'alea normale di rischio determini una presunzione che vede nell'attività sportiva stessa una concausa da sola sufficiente alla produzione del danno. La riconducibilità dell'evento lesivo all'alea normale di rischio per quella pratica sportiva sarebbe prova dell'esistenza sul piano oggettivo di un nesso di causalità autonomo fra la condotta del soggetto leso e il danno, superabile comunque dal danneggiato dimostrando la riconducibilità del fatto lesivo ad un altro fattore[164].

L'impostazione dottrinale prevalente è, tuttavia, quella che considera l'esistenza del rischio sportivo come idonea ad incidere sull'elemento soggettivo della colpa del danneggiante. L'accettazione dell'alea normale di rischio da parte del soggetto leso sarebbe determinante al fine dell'esclusione della colpa nella condotta lesiva dello sportivo. Il concetto di colpa presuppone la creazione di un rischio ingiustificato di danno, non presente rispetto alla volontaria esposizione dello sportivo danneggiato ad una pratica che presuppone la presenza di un *quid* ineliminabile di pericolo, che rende, così, il rischio di danno giustificato. La condotta del danneggiante deve valutarsi secondo parametri meno rigorosi rispetto a quelli ordinari, in modo da escludere l'elemento soggettivo dell'illecito civile in tutti i casi in cui il danno rientri nell'alea normale di rischio per quella pratica sportiva[165].

In ambito sciistico la figura dell'accettazione del rischio deve essere, tuttavia, considerata secondo una natura e funzione in parte diversa. Le considerazioni appena svolte, se trovano applicazione per quegli sport a violenza necessaria o eventuale, non possono trovare piena applicazione ad una attività, quale quella sciistica, in cui il contatto fra gli sciatori, pur essendo evento lesivo frequente, è escluso dalle modalità di esercizio "normali" dello specifico sport.

Ecco allora che la dottrina dell'accettazione del rischio, come visto sopra, è stata utilizzata per limitare, ad esempio, la responsabilità del maestro di sci, ma non è applicabile alla fattispecie dello scontro infrasciatorio, in quanto un simile evento lesivo non rientra fra i rischi *normalmente* insiti in tale pratica sportiva. Il rischio connaturato all'esercizio dello sci (accettato dagli sportivi e consentito dall'ordinamento) funge da elemento di valutazione sul piano soggettivo della responsabilità del maestro di sci, rappresentando la linea ideale di confine del dovere di diligenza che può essere imposto in capo a tale soggetto. Il giudizio sulla colpa, a fronte di un evento lesivo, richiede il confronto fra la condotta tenuta in concreto dal maestro di sci per evitare il danno rispetto a quanto avrebbe potuto e dovuto fare sulla base delle regole di esperienza precauzionali volte ad evitarlo, la cui inosservanza integra, appunto, l'elemento soggettivo dell'illecito civile, ossia la colpa.

Queste regole di esperienza si ricavano da valutazioni ripetute nel tempo in ordine alla prevedibilità e alla evitabilità dell'evento lesivo in simili situazioni concrete e integrano un modello comportamentale che non va inteso come un dovere di protezione dell'integrità

---

164 R. CAMPIONE, *op. cit.*, pp. 18 ss.
165 *Ibidem.*

fisica degli allievi in senso assoluto, proprio in quanto i fatti lesivi rientranti nell'alea normale di rischio sarebbero evitabili solo adottando misure preventive esorbitanti rispetto a tale modello, fra le quali vi rientra l'astensione dall'agire. Il maestro di sci dovrà, così, osservare quelle regole precauzionali atte a non innalzare la normale soglia di rischio connaturata alla pratica dello sci per cui, in sostanza, "lo sforzo di diligenza richiesto al debitore incontra il limite del rischio normale insito nell'esercizio dello sport"[166].

L'obbligazione, difatti, "è un vincolo improntato a criteri di normalità e ragionevolezza che subordina l'interesse del debitore a quello del creditore, ma non esige che l'interesse di quest'ultimo sia soddisfatto a costo di qualsiasi sacrificio"[167], per cui è ragionevole ritenere che l'accettazione della c.d. "alea normale" del rischio nell'esercizio dello sci assuma rilievo nel temperare il giudizio di responsabilità dell'istruttore.

2.4 La responsabilità del maestro e della scuola di sci: profili applicativi

2.4.1 Introduzione

Per il maestro e/o la scuola di sci la prima fonte di responsabilità è il contratto di insegnamento delle tecniche sciistiche che intercorre fra l'allievo e la scuola di sci (di regola) o il maestro (meno frequentemente).

Normalmente il maestro di sci non esercita la professione individualmente (pur essendo questo possibile in base alla legge) ma opera alle dipendenze di una scuola di sci[168]. Ciò determina l'instaurazione di una relazione fra la scuola e il maestro che è stata qualificata dalla giurisprudenza[169] come "rapporto di preposizione". Il "rapporto di clientela" si instaura, invece, di norma, fra la scuola di sci, che offre il servizio, e l'allievo, utente dello stesso.

Nel momento in cui l'allievo effettua la richiesta di iscrizione ai corsi organizzati dalla scuola, e questa accoglie la domanda, si instaura il vincolo di natura negoziale, in virtù del quale, la scuola, dietro il pagamento di un corrispettivo, mette a disposizione dell'allievo un maestro[170].

Il rapporto fra la scuola e l'allievo si qualifica come contrattuale, e, in particolare come contratto d'opera intellettuale *ex* art. 2230 c.c. avente ad oggetto l'insegnamento dell'attività sciistica. Il maestro di sci, essendo legato da un rapporto di dipendenza-preposizione con la scuola deve qualificarsi come ausiliario della stessa, per cui essa sarà responsabile del suo operato *ex* artt. 1228 c.c. (responsabilità per fatto degli ausiliari) e 2232 c.c. (per cui il prestatore d'opera può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità *ex* art. 1228 c.c., di sostituti ed ausiliari, se, come certamente avviene in tale contesto, la

---

166 *Ibidem.*

167 C.M. BIANCA, *Diritto civile, V, La responsabilità*, Milano, 1994, p. 16

168 La L. 81/1991 all'art. 20 precisa che, "in linea di principio, ogni scuola di sci raccoglie tutti i maestri operanti in una stazione invernale".

169 Trib. Bolzano, 28 maggio 2007 (decisa il), *cit.*

170 R. CAMPIONE, *op. cit.*, pp. 263 ss.

collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione).

La scuola di sci rappresenta il referente diretto per il singolo allievo, essendo l'unica controparte contrattuale del contratto di insegnamento delle tecniche sciistiche, intercorrente, appunto, di regola, fra scuola e allievo. Oltre ad avere il compito di organizzare e dirigere il lavoro dei maestri di sci, la scuola si pone come una vera e propria "cooperativa di lavoro", volta a fornire servizi agli utenti ed istituita allo scopo di offrire agli associati (nella maggioranza dei casi il rapporto scuola-maestro è di carattere associativo) condizioni di lavoro migliori, attraverso organi di gestione e patrimonio propri[171].

Dal contratto di insegnamento derivano delle obbligazioni, in particolare: l'obbligazione dell'adempimento e l'obbligazione risarcitoria del danno in caso di inadempimento. Nella responsabilità da inadempimento dell'obbligazione contrattuale, come visto sopra, spetta al danneggiato provare l'esistenza del contratto con la scuola (o con il maestro) e le circostanze in cui si è verificato il danno, ma non l'inadempimento, dovendo semplicemente allegarlo (ossia esporre in maniera precisa i fatti che lo concretano). Sarà in capo alla scuola o al maestro di sci l'onere di dimostrare che la prestazione è stata eseguita in modo diligente, e che il mancato o inesatto adempimento allegato dal creditore è dovuto a causa a sé non imputabile, in quanto determinato da un evento non prevenibile né prevedibile con la diligenza richiesta nel caso concreto.

La corte di Cassazione ha statuito che la liberazione del debitore (nel caso di specie una scuola di sci) per impossibilità della prestazione *ex* art. 1218 c.c. richiede la compresenza di 2 elementi[172]: l'uno di carattere oggettivo, attinente all'assoluta impossibilità di eseguire la prestazione e l'altro di carattere soggettivo, che attiene all'assenza di colpa da parte del debitore nella determinazione dell'evento che ha reso impossibile la prestazione. Il limite di responsabilità viene ad essere individuato in un evento estraneo alla sfera di controllo del debitore, la cui prova è onere di questi. La prova liberatoria, in mancanza della quale opera la presunzione di colpevolezza del debitore, è dunque la dimostrazione di assenza di colpa in capo allo stesso, essendo l'impossibilità di adempiere derivata da causa a lui non imputabile.

Sul fronte della responsabilità extra-contrattuale da fatto illecito, seconda fonte dell'obbligo risarcitorio, sia il maestro che la scuola di sci possono essere chiamati a rispondere *ex* art. 2043 c.c. per il danno occorso all'allievo. L'obbligazione risarcitoria è prodotta da un illecito: contrattuale (nel caso di inadempimento di una preesistente obbligazione) o extra-contrattuale (per il fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto che obbliga chi lo ha commesso a risarcire il danno).

Quanto detto in ordine allo standard di diligenza del "buon professionista" e all'accettazione del rischio mantiene validità anche per la responsabilità da fatto illecito, ancorché, qui, a differenza della responsabilità contrattuale, spetti al danneggiato dimostrare

---

[171] G. de BERTOLINI, *La responsabilità della scuola e del maestro di sci*, *op. cit.*, pp. 250 ss.
[172] Cass., 25 maggio 2000, n. 6866, *cit.*

la colpa dell'istruttore, sia laddove agisca direttamente nei confronti del maestro *ex* art 2043 c.c., che nei confronti della scuola *ex* art. 2049 c.c. (responsabilità dei committenti per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti)[173]. Nella responsabilità aquiliana l'allievo (attore in giudizio) che ha subìto un danno è tenuto ad allegare e provare la condotta colposa del maestro o della scuola di sci, l'evento dannoso e la relazione causale fra la condotta e l'evento, mentre al convenuto sarà sufficiente eccepire l'inesistenza di uno di questi elementi.

Le due forme di responsabilità sono cumulabili, posto che un medesimo comportamento può integrare sia inadempimento di una preesistente obbligazione che fatto illecito dannoso. La corte di Cassazione[174] ha da tempo chiarito che "la natura della responsabilità (contrattuale o extracontrattuale) va determinata non sulla base della condotta in concreto tenuta dal soggetto agente, ma sulla base della natura del precetto che quella condotta viola". Così, qualora la stessa condotta violi più precetti (l'uno di natura contrattuale e l'altro di natura extra-contrattuale) il nostro ordinamento ammette la sussistenza di un concorso di responsabilità in capo al medesimo soggetto, per cui l'autore del danno potrà essere chiamato a rispondere in via contrattuale per violazione del preesistente vincolo obbligatorio e in via extra-contrattuale per inosservanza del precetto del *neminem laedere*. Afferma la S.C. che, "per effetto del diritto vivente, si configura l'esistenza nel nostro ordinamento di un principio volto ad ammettere il concorso fra responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale, qualora un unico comportamento risalente al medesimo autore appaia di per sé lesivo non solo di diritti specifici derivanti da clausole contrattuali, ma anche dei diritti soggettivi, tutelati anche indipendentemente dalla fattispecie contrattuale".

Il quadro che emerge non è dunque omogeneo, nel senso che varie sono le norme che vengono richiamate in tale campo, con la precisazione che la posizione del danneggiato appare essere più tutelata nel campo della responsabilità contrattuale, per la facilitazione a livello di onere probatorio in capo allo stesso. L'analisi che seguirà nelle prossime pagine affronterà, così, dapprima la figura del contratto di insegnamento delle tecniche sciistiche e i connessi profili di responsabilità contrattuale della scuola di sci, per poi chiederci se sia applicabile anche alla figura professionale del maestro sci la teorica della c.d. responsabilità da contatto sociale, onde ricondurre alla responsabilità contrattuale situazioni altrimenti rientranti in quella extra-contrattuale. Sarà, infine, approfondita la tematica della responsabilità da fatto illecito del maestro e della scuola di sci.

2.4.2 Il contratto di insegnamento delle tecniche sciistiche e la responsabilità contrattuale

---

[173] R. CAMPIONE, *op. cit.*, pp. 281 ss.

[174] Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, in *Corriere giuridico*, 1999, fasc. 4, pp. 441-451, con nota di A. di MAJO "*L'obbligazione senza prestazione approda in Cassazione*".

L'insegnamento dello sci, e più in generale, l'insegnamento, non è una prestazione che costituisce oggetto di una fattispecie contrattuale tipica. Essa concreta piuttosto una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale ricondotta tipicamente nell'alveo del lavoro autonomo. Il lavoro intellettuale non necessariamente si colloca, peraltro, nell'ambito del lavoro autonomo, in quanto l'art. 2094 c.c. si riferisce al prestatore di lavoro subordinato con riguardo a chi presta il proprio lavoro manuale e intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. Più nello specifico, l'art. 2238, c. 1, c.c. prevede l'applicazione delle norme "del lavoro nell'impresa" qualora l'esercizio della professione costituisca elemento di una attività organizzata in forma di impresa.

Detto che il "contratto di insegnamento delle tecniche sciistiche" intercorre, di norma, fra la scuola di sci e l'allievo, occorre chiarire quali obbligazioni derivino dalla conclusione di tale accordo negoziale.

L'obbligazione principale in capo alla scuola di sci è quella dell'insegnamento della tecnica sciatoria, secondo le regole predisposte dagli organi competenti, in particolare dalla F.I.S.I.; peraltro, essendo l'apprendimento rimesso alle attitudini personali dell'allievo, non può costituire fonte di responsabilità contrattuale il mancato raggiungimento di un determinato livello di apprendimento tecnico. Viene, allora, con più frequenza in rilievo l'obbligazione accessoria presente in capo alla scuola di sci e consistente nell'obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità fisica dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione. L'indagine fondamentale, ai fini del giudizio di responsabilità, è sovente quella di valutare se la scuola abbia adempiuto all'obbligazione di protezione (accessoria alla principale) diretta a garantire l'incolumità degli allievi, sia pur entro i limiti della colpa e delle considerazioni attinenti all'accettazione del rischio sportivo da parte dell'allievo[175].

Sul punto appare chiara la S.C., la quale afferma che "non vi è dubbio che l'affidamento di un minore ad una scuola di sci affinché gli siano impartite delle lezioni (il che integra un contratto) comporti a carico della scuola l'assunzione di obblighi accessori di protezione volti a garantirne l'incolumità e la sicurezza fisica", così, qualora l'allievo subisca un infortunio nel corso della lezione, al fine di stabilire se sussista la responsabilità della scuola, occorre accertare se questa abbia adempiuto a detti obblighi. Il regime probatorio applicabile è quello dell'art. 1218 c.c., in forza del quale spetta alla scuola di sci provare che le lesioni sono state la conseguenza di un fatto ad essa non imputabile.

La prova liberatoria può essere data anche per presunzioni, ma se la prova manca e la causa della caduta resta, così, ignota, le conseguenze patrimoniali negative del fatto sono subite da chi ha oggettivamente assunto la posizione di inadempiente, e non dal creditore della prestazione. Si ribadisce, però, in tal senso, che il solo fatto della caduta non è di per sé stesso idoneo a configurare la responsabilità della scuola di sci a titolo contrattuale, in quanto lo sci (e il suo insegnamento), pur non essendo attività pericolosa *ex* art. 2050 c.c., è comunque una attività caratterizzata da profili di pericolosità, che ne impongono una regolamentazione in grado di garantire la tutela dell'incolumità degli allievi, che si concretizza, in modo particolare, nella predisposizione dell'albo e dell'esame per l'esercizio

[175] G. de BERTOLINI, *La responsabilità della scuola e del maestro di sci*, *op. cit.*, pp. 250 ss.

della professione di insegnamento dello sci. La caduta può dunque rientrare nell'ambito dell'alea normale di rischio insito nella pratica di detto sport, essendo dato di comune esperienza quello per cui non è dato apprendere la tecnica sciatoria senza mai incorrere in delle cadute[176].

La giurisprudenza di legittimità in materia di obblighi accessori di protezione in capo alla scuola di sci fa propria quella giurisprudenza che gli aveva configurati come esistenti in capo all'istituto scolastico[177]. Il vincolo negoziale nato fra istituto e alunno, derivante dall'accoglimento della domanda di iscrizione, fa sorgere in capo all'istituto scolastico l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri un danno a sé stesso.

Questa giurisprudenza ammette l'esistenza, a fianco dell'obbligazione di eseguire la prestazione principale (l'insegnamento), di una serie di obblighi non specificamente pattuiti dalle parti, ma accessori alla prestazione principale e, come tali, produttivi di responsabilità contrattuale in caso di inadempimento. Il loro fondamento sarebbe da rinvenire agli artt. 1175 c.c. e 1375 c.c. (obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede nelle vicende del rapporto obbligatorio).

Le lesioni all'integrità fisica occorse durante l'attuazione di quest'ultimo non sarebbero, in questo senso, ascrivibili alla responsabilità extra-contrattuale, in quanto esisterebbe un preciso obbligo contrattuale in capo alla scuola di sci riguardante la protezione dell'integrità fisica dell'allievo[178]. Sono obblighi che "nel costituire un preciso dovere di comportamento volto a tutelare una specifica sfera di tutela altrui, segnano la diversità dalla responsabilità aquiliana"[179]. Inoltre, il contratto di insegnamento delle tecniche sciistiche può essere ascritto fra i c.d. contratti del consumatore, essendo qualificabili, l'allievo, come consumatore, e la scuola di sci, come professionista.

Questo, fa sì che sia applicabile l'art. 2 Cod. cons. (D. Lgs., 6 settembre 2005, n. 206), il quale riconosce al consumatore il diritto fondamentale della tutela della salute, per cui il contratto concluso con la scuola non prevede solo l'obbligo di insegnamento della tecnica sciistica, ma anche quello di eseguire la prestazione in condizioni di sicurezza per l'integrità fisica degli allievi.

Le scuole di sci, quali entità aventi rilievo giuridico, sono contemplate dall'art. 20, L. 8 marzo 1991, n. 81, il quale rimette alle Regioni la disciplina dell'istituzione e dei requisiti per il riconoscimento delle scuole di sci, sia pur in maniera conforme a dei criteri direttivi che la legge quadro nazionale detta: in particolare, i principi per cui ogni scuola raccoglie, di regola, tutti i maestri operanti in una stazione invernale e che le norme regionali devono favorire la concentrazione delle scuole esistenti, in modo da razionalizzarne l'attività. Il riconoscimento regionale è rimesso alla presenza di una serie di requisiti, fra i quali assume

---

176 Cass., 3 febbraio 2011, n. 2559, in *Rivista giuridica della scuola*, 2011, pp. 501 ss.
177 Cass., 3 marzo 2010, n. 5067, in *Rivista giuridica della scuola,* 2010, pp. 1121 ss.
178 F. LORENZATO, *La responsabilità civile del maestro e della scuola di sci*, *op. cit.*, pp. 127 ss.
179 C. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, Milano, 2006, p. 457.

particolare rilievo, alla luce del tema in esame, quello inerente alla stipula di una polizza assicurativa.

I legislatori regionali e delle Province autonome fanno, in maniera sostanzialmente omogenea, riferimento alla presenza di tale requisito, quale condizione per il valido riconoscimento e autorizzazione per la apertura di una scuola di sci[180]. A livello di forma giuridica la scuola di sci è una entità organizzativa che può assumere varie forme, da quella più frequente di associazione non riconosciuta, sino all'utilizzo delle forme societarie per l'esercizio dell'impresa, posto che il legislatore ha abrogato quelle disposizioni che prevedevano, con riferimento alle attività professionali e intellettuali, il divieto di fornire servizi professionali attraverso il ricorso agli schemi societari o all'associazione fra professionisti, rimuovendo così quegli ostacoli che impedivano di esercitare una professione protetta secondo tali schemi legislativi[181].

L'allievo, legato dal vincolo negoziale con la scuola di sci, che si infortuni nel corso della lezione potrà agire in via contrattuale nei confronti della stessa, la quale, oltre a rispondere per fatto proprio *ex* art. 1218 c.c., risponderà *ex* art. 1228 c.c. dei fatti dolosi o colposi dei suoi ausiliari, ossia dei maestri di sci dei quali essa si avvale ai fini dell'insegnamento. La norma dell'art. 1228 c.c. (responsabilità del debitore per fatto degli ausiliari) prescinde dal tipo di rapporto intercorrente fra la scuola e il singolo maestro, poiché, in ogni caso, egli è qualificabile come ausiliario, laddove operi all'interno della struttura organizzativa predisposta dalla scuola di sci. Il legislatore parla di opera di soggetti "*terzi*", per cui la responsabilità del debitore ricorre tanto nell'ipotesi in cui detti terzi siano dipendenti legati con vincolo di subordinazione al debitore, quanto nell'ipotesi in cui essi siano estranei ad un rapporto di questo tipo, a condizione che l'opera svolta da questi ausiliari sia connessa con l'adempimento della prestazione, in modo che sia accertato il nesso di causalità fra l'opera dell'ausiliario e l'obbligo del debitore[182].

Invece, la previsione "analoga" per il campo della responsabilità extra-contrattuale (2049 c.c.) parla più specificamente di "*domestici*" e "*commessi*", per cui nell'illecito aquiliano è necessario un vincolo di effettiva subordinazione, che non si riscontra in quello contrattuale. La *ratio legis* dell'art. 1228 c.c., disposizione con cui è stata estesa all'ambito contrattuale la disciplina contenuta all'art. 2049 c.c., viene ad essere individuata, dal punto di vista della tutela del creditore, come strumento che gli attribuisce garanzia rispetto a dei comportamenti riferibili a soggetti terzi rispetto al suo rapporto contrattuale con il debitore, e dal lato del debitore, si considera il brocardo "*cuius commoda eius et incommoda*" per cui "chi trae vantaggio da una attività ne sopporta anche i rischi derivanti dalla stessa".

---

[180] A titolo esemplificativo, in Trentino l'art. 31, D.p.p. Trento 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg, punto g, prevede "la stipula di una adeguata copertura assicurativa, a carico della scuola, contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all'esercizio della professione"; la L. r. Lombardia, 1 ottobre 2014 n. 26, art. 12 richiede "alle scuole di sci, nonché singolarmente ai maestri di sci, di essere coperti da polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile verso terzi derivanti dalle proprie attività".

[181] R. CAMPIONE, *op. cit.*, pp. 263 ss.

[182] Cass., 11 maggio 1995, n. 5150, in *Foro Italiano Rep.,* 1995, voce *Obbligazioni in genere*, n. 45.

In tema di responsabilità del debitore per fatto degli ausiliari, la responsabilità prescinde dalla colpa del debitore nella scelta dell'ausiliario (c.d. *culpa in eligendo*) o dalla vigilanza su di esso (*c.d. culpa in vigilando*), ed integra una sorta di responsabilità oggettiva, per cui l'inadempimento dell'ausiliario, del quale il debitore contraente si avvale per svolgere l'incarico, non costituisce di per sé una giusta causa di esonero dalla responsabilità del debitore stesso, in quanto egli è responsabile della scelta compiuta e risponde anche del fatto doloso o colposo dei suoi ausiliari, salvo che possa dimostrare il caso fortuito o la forza maggiore, anche con riguardo al comportamento dell'ausiliario. La colpa di quest'ultimo potrà comunque fondare un'azione di regresso nei suoi confronti, ma non infirma la responsabilità nei confronti della controparte contrattuale[183].

La responsabilità della scuola trova fondamento non nella *culpa in vigilando* o in *eligendo,* ma nel rischio connaturato all'utilizzo di terzi nell'adempimento dell'obbligazione[184]. L'inquadramento della fattispecie negli artt. 1218 e 1228 c.c. comporta l'imputazione alla scuola di sci, quale preponente, della responsabilità a titolo oggettivo della condotta del maestro di sci. La scuola, mediante il maestro, ha l'onere, onde andare esente da responsabilità, di provare che l'evento lesivo non risulti da una causa ad essi imputabile[185].

La scuola di sci si trova spesso a dover rispondere contrattualmente per fatti degli ausiliari *ex* art. 1228 c.c., in quanto la condotta negligente o imprudente è riferibile, di norma, al maestro, in quanto è quest'ultimo ad eseguire materialmente la prestazione. La giurisprudenza in materia accoglie l'assunto per cui "la scuola di sci risponde per i fatti dolosi o colposi dei maestri, dei quali essa si avvale per l'insegnamento della disciplina sciistica, *ex* art. 1228 c.c."[186].

In Trib. Bolzano, sez. Brunico, 31 dicembre 2007, n. 116, venne affermata la responsabilità contrattuale della scuola di sci a fronte di un danno occorso ad una allieva a seguito di uno scontro con un altro partecipante alla lezione. L'allieva, mentre stava compiendo un esercizio sotto la direzione, sorveglianza e vigilanza del maestro, ausiliario della scuola, venne urtata da un'altra allieva, anch'essa impegnata nella lezione. L'indagine fondamentale al fine della configurazione della responsabilità fu quella di verificare se il maestro di sci "avesse impartito prima e durante il corso tutte le istruzioni idonee e necessarie per evitare il sinistro" e se "avesse adeguatamente vigilato sulla sicurezza e sull'incolumità dei membri del gruppo a lui affidato". All'esito delle deposizioni testimoniali emerse un quadro di deficienze organizzative dal quale il giudice ritenne di non poter considerare assolto l'onere della prova liberatoria incombente sulla scuola di sci, in quanto si considerò come imprudente la condotta del maestro di sci, il quale condusse degli allievi principianti su di una pista piena di neve fresca e non battuta.

---

[183] Cass., 12 marzo 2010, n. 6053, in *Foro Italiano Rep.*, 2010, voce *Obbligazioni in genere,* n. 60.

[184] Cass., 4 aprile 2003, n. 5329, in *Foro Italiano Rep.*, 2003, voce *Obbligazioni in genere,* n. 80.

[185] Cass., 11 giugno 2012, n. 9437, in *Danno e responsabilità*, 2013, fasc. 2, pp. 169 ss., con nota di B. TRIPODI "*Condotta autolesiva dell'allievo e responsabilità contrattuale della scuola di sci*".

[186] Trib. Bolzano, sez. Brunico, 31 dicembre 2007, n. 116, in rete *www.dirittodeglisportdelturismo.it*

Se, invece, il maestro di sci opera, come è possibile, individualmente, egli si accorderà personalmente con l'allievo attraverso la stipulazione di un contratto, rispetto al quale la scuola di sci sarà soggetto estraneo. In tal caso, il maestro risponde *ex* art. 1218 c.c. per l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale ed *ex* art. 2043 c.c. per l'illecito extra-contrattuale; in capo alla scuola di sci potrà residuare, al più, una responsabilità *ex* art. 2043 c.c., ma solo qualora il maestro di sci si avvalga della sua organizzazione e il danno sia causalmente riferibile ad un difetto di organizzazione[187].

2.4.3 Verso la responsabilità da contatto sociale del maestro di sci?

Fra l'allievo e il maestro di sci, ausiliario della scuola, non intercorre alcun tipo di rapporto contrattuale, ancorché il soggetto che materialmente esegue la prestazione di insegnamento sia proprio l'istruttore. Ciò corrisponde allo schema di responsabilità dell'art. 1228 c.c. e implica, come conseguenza primaria, il fatto per cui il danneggiato potrà agire in via contrattuale solo nei confronti della scuola di sci. Per il soggetto danneggiato è più agevole, a livello probatorio, agire in via contrattuale, in quanto ai fini dell'art. 2043 c.c., sarà egli a dover provare la colpa del danneggiante.

La posizione dell'allievo che ha subìto un danno, può trovare, così, una intensità di tutela diversa a seconda del campo di responsabilità che viene in gioco, essendo più favorevolmente tutelata nel campo della responsabilità contrattuale.

La giurisprudenza tradizionale[188] qualifica la responsabilità dell'istruttore ausiliario (e lo stesso dicasi per l'insegnante in un istituto scolastico o per il medico dipendente di una struttura ospedaliera) alla stregua di responsabilità extra-contrattuale. "Il rapporto contrattuale intercorre fra il paziente e l'ente ospedaliero, per cui nei rapporti fra il paziente e il medico, eventuali danni possono trovare tutela solo nell'alveo della responsabilità da fatto illecito". L'accettazione del paziente all'interno dell'ospedale, piuttosto che la conclusione dell'accordo negoziale per l'insegnamento, comporta la conclusione di un contratto d'opera professionale fra il paziente/allievo e la struttura ospedaliera/scuola, la quale assume il ruolo di debitore della prestazione contrattuale. Al rapporto contrattuale è estraneo il medico/maestro, che provvede allo svolgimento di una attività, quale ausiliario del debitore, per cui la responsabilità di questi potrà essere solo di natura extra-contrattuale.

Questo quadro tradizionale diretto ad escludere la responsabilità contrattuale dell'insegnante (o del medico) è tuttavia, oggi, messo in discussione, a seguito della innovativa impostazione di quella dottrina e giurisprudenza[189] che, in un'ottica di accentuazione della tutela del danneggiato tende a configurare in capo al maestro/medico una responsabilità da contatto sociale.

La particolare relazione di "contatto" che si crea fra i due soggetti, non legati contrattualmente, si porrebbe quale fonte di un rapporto obbligatorio, riconducibile alla

---

[187] G. de BERTOLINI, *La responsabilità della scuola e del maestro di sci*, *op. cit.*, pp. 250 ss.
[188] Cass., 26 marzo 1990, n. 2428, in *Foro Italiano Rep.*, 1991, voce *Professioni intellettuali*, n. 106.
[189] Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, *cit.*

categoria degli "altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità all'ordinamento giuridico" *ex* art. 1173 c.c..

L'illecito contrattuale consiste nell'inadempimento di una preesistente obbligazione, prodotta da contratto o da tali "altri atti o fatti", per cui la presenza di una situazione di "contatto" fra allievo e maestro fa sì che il danneggiato possa agire in via contrattuale anche rispetto ad un soggetto diverso dal debitore e rispetto al quale egli non ha alcuna relazione contrattuale diretta.

Il "contatto sociale" è definibile come "quella situazione in cui, in assenza di un rapporto di fonte contrattuale tra danneggiante e danneggiato, la mancata estraneità degli stessi e l'affidamento connesso alla professionalità del danneggiante, farebbe sorgere obblighi di protezione distinti dall'obbligo primario di prestazione, che sono tuttavia in grado di generare, in caso di danno, la responsabilità contrattuale del professionista"[190].

In quest'ottica, si critica la riconduzione dell'attività del medico/maestro dipendente della struttura sanitaria/scuola alla responsabilità extra-contrattuale. Il medico verrebbe, nella prospettiva tradizionale, considerato come l'autore di un qualsiasi fatto illecito: un "*quisque de populo*", senza prendere in considerazione il particolare rapporto che si crea fra paziente e medico nell'esecuzione della prestazione contrattuale. Oltre a questo, se la responsabilità del medico ausiliario fosse ricondotta esclusivamente nell'ambito della responsabilità aquiliana, essa sarebbe configurabile solo nel caso di violazione del precetto di "*alterum non laedere*", ossia solo nell'ipotesi di lesione alla salute del paziente, ma non qualora egli non realizzi il risultato positivo atteso, senza che vi sia un peggioramento delle condizioni di salute. Quel risultato positivo può dirsi come dovuto nell'ambito di un rapporto di natura contrattuale (e quindi, in capo alla struttura ospedaliera), ma non al di fuori di esso.

Tale indirizzo dottrinale-giurisprudenziale, confermato successivamente dalle sezioni unite della S.C[191], ritiene, sia pur con riferimento a circoscritte fattispecie, che fra il soggetto rivoltosi ad un ente per ricevere un servizio e il professionista, ausiliario dello stesso e chiamato ad eseguire la prestazione, si instauri per *contatto sociale*, una relazione che si pone quale vera e propria fonte di un rapporto obbligatorio. Il contatto che si instaura fra questi soggetti viene ricompreso, nella sistematica delle fonti delle obbligazioni, fra quegli "altri atti o fatti" che sono idonei a produrre obbligazioni in conformità all'ordinamento giuridico, e il cui inadempimento dà luogo a responsabilità c.d. contrattuale.

Fra il cliente e il professionista non c'è alcun vincolo contrattuale, ma l'affidamento riposto dal paziente/allievo sulla attestata qualifica professionale del medico/maestro, farebbe sorgere, in base alla buona fede, degli "obblighi di protezione della stessa natura di quelli che integrano nel rapporto obbligatorio un obbligo di prestazione"[192].

---

[190] F. LORENZATO, *La responsabilità civile del maestro e della scuola di sci*, *op. cit.*, pp. 127 ss.

[191] Cass., sez. un., 27 giugno 2002, n. 9346, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2002, fasc. 2, pp. 1022-1043, con nota di G. FACCI "*Minore autolesionista, responsabilità del precettore e contatto sociale*".

[192] R. CAMPIONE, *op. cit.*, pp. 267 ss.

Nella sistematica del Codice Civile si parla di illecito contrattuale (e quindi, di responsabilità contrattuale) qualora l'illecito consista nell'inadempimento di una preesistente obbligazione, che può essere fatta risalire non solo al contratto, ma anche ad uno di tali "altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità all'ordinamento giuridico". La responsabilità contrattuale può configurarsi, così, anche oltre il contratto, che è fonte primaria, ma non esclusiva di obbligazioni[193].

Nella pronuncia qui richiamata delle Sezioni unite della corte di Cassazione si rileva che in caso di danno cagionato dall'allievo a sé stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e del maestro non ha natura extra-contrattuale, posto che, per l'istituto scolastico, l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e incolumità fisica dell'allievo è obbligazione accessoria alla principale che deriva direttamente dall'instaurazione del vincolo negoziale, e per il maestro, un obbligo di protezione, sganciato e autonomo rispetto alla prestazione principale in capo alla scuola, può dirsi esistere in virtù di quella relazione che si instaura tra insegnante e allievo per contatto sociale.

"Fra istruttore e allievo si instaura per contatto sociale un rapporto giuridico nell'ambito del quale il precettore assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona".

Da tale conclusione deriva un immediato corollario: nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e del maestro, il creditore dovrà limitarsi a provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sarà onere dei convenuti (maestro e scuola) provare che l'evento dannoso è stato determinato da causa a loro non imputabile. Si parla di obbligazione senza obbligo (primario) di prestazione. La possibilità di conferire autonomo rilievo ad obblighi di protezione, in via distinta dalla prestazione principale, ha preso le mosse dal campo della responsabilità precontrattuale, andando ad espandersi ad altre fattispecie: in particolare al rapporto maestro-allievo e medico-paziente[194].

Questa dottrina ha ricondotto la responsabilità precontrattuale nell'alveo della responsabilità per inadempimento, con applicazione delle regole di cui agli artt. 1218 ss. c.c.; esisterebbe, infatti, un obbligo giuridico, avente fonte all'art. 1337 c.c., in capo alle parti coinvolte nelle trattative precontrattuali di comportarsi secondo correttezza e buona fede nel corso delle stesse. La condotta scorretta sarebbe, così, inadempimento di un obbligo giuridico di condotta, che integra un particolare rapporto obbligatorio che nasce nel momento in cui sorge l'affidamento. Si qualifica la *culpa in contraendo* in termini di responsabilità da inadempimento, anziché ascriverla alla responsabilità extra-contrattuale.

La coscienza sociale, prima ancora che l'ordinamento giuridico, non si limitano a chiedere al professionista un *non facere* (il mero rispetto della sfera giuridica altrui, come un qualunque "*quisque de populo*"), ma chiedono all'operatore professionale quel *facere* nel quale

---

[193] G. de BERTOLINI, *La responsabilità della scuola e del maestro di sci*, *op. cit.*, pp. 250 ss.

[194] C. CASTRONOVO, *L'obbligazione senza prestazione. Ai confini tra contratto e torto*, in *Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni*, Milano, 1995, pp. 147 ss.

si manifesta la perizia che ne deve contrassegnare l'attività in ogni momento (l'abilitazione all'attività che l'ordinamento rilascia al professionista prescinde dal dato fattuale se tale attività sia conseguenza di un contratto o meno). La mancanza del contratto, e quindi di un obbligo primario di prestazione in capo al medico/maestro ausiliario nei confronti del paziente/allievo, non ne neutralizza la professionalità, che qualifica *ab origine* l'opera dello stesso, e che si traduce in obblighi comportamentali nei confronti di chi su detta professionalità ha fatto affidamento entrando in contatto con lui[195].

Veniamo ora ad esaminare il rapporto fra l'allievo e quella figura specifica di istruttore che è il maestro di sci, rispetto al quale tali premesse concettuali sono certamente valide, essendo la figura dell'istruttore delle "tecniche sciistiche" pienamente assimilabile a quella del medico che opera quale ausiliario in una struttura ospedaliera.

La relazione che si instaura fra l'allievo apprendista e il maestro di sci, che gli viene assegnato dalla scuola è del tutto analoga a quella che si pone nel rapporto fra il paziente e il medico dipendente di una struttura ospedaliera (anche il maestro di sci viene chiamato ad eseguire una prestazione a favore di un soggetto rispetto al quale non è contrattualmente legato). Inoltre, egli, come il medico, esercita una professione protetta, e quindi quegli elementi della professionalità e dell'affidamento su di essa mantengono la sua pregnanza, che pare, invece, essere più debole nel caso di un semplice insegnante di un istituto scolastico, il quale non si annovera fra le professioni protette, ancorché la giurisprudenza di legittimità abbia esteso alla responsabilità dell'insegnante dipendente la dottrina del contatto sociale[196], originariamente accolta solo per la figura del medico.

Nell'insegnamento della pratica sciistica, al pari della prestazione del medico, la natura dell'attività esercitata si sostanzia in una prestazione che è suscettibile di incidere direttamente sulla sfera dell'integrità fisica dei destinatari dell'opera. La prestazione di insegnamento dello sci, comprende, così, anche l'attitudine a tutelare la salute degli allievi. Il vincolo obbligatorio che deriva dal contatto sociale ha ad oggetto solo gli obblighi di protezione della sfera giuridica altrui, per cui non potranno essere utilizzate le norme in tema di responsabilità da inadempimento contrattuale per far valere il mancato adempimento di obblighi diversi, quali quello di prestazione.

La violazione dell'obbligo di prestazione deve essere accompagnata dalla lesione alla sfera giuridica altrui, quale conseguenza dell'inosservanza di un obbligo di protezione, per cui l'inadeguata attività didattica deve essere stata causa di un nocumento all'integrità fisica della persona. Gli obblighi di protezione finiscono per avere una funzione simile a quella svolta nella responsabilità extra-contrattuale dal principio *alterum non laedere*, in quanto la loro violazione si sostanzia in un illecito (contrattuale) sottratto alla responsabilità aquiliana solo in quanto mediato dalla violazione di un obbligo[197].

---

[195] Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, *cit.*
[196] Cass., sez. un., 27 giugno 2002, n. 9346, *cit.*
[197] R. CAMPIONE, *op. cit.,* pp. 267 ss.

La corte di Cassazione[198], effettuando un parallelismo fra il maestro di sci operante nell'ambito di una scuola e il medico dipendente di una struttura ospedaliera, ha recentemente esteso la teorica del contatto sociale anche al maestro ausiliario di una scuola di sci. Questa pronuncia della S.C. è particolarmente interessante, in quanto delinea il quadro "dello stato delle cose" in ordine alla fattispecie che più frequentemente si presenta agli occhi dei giudici: il danno da autolesione dell'allievo di una scuola di sci.

Nel corso di una lezione collettiva un allievo minore cadde riportando una frattura. I genitori dell'allievo agirono in giudizio nei confronti della scuola e del maestro di sci chiedendo il risarcimento per i danni patiti dal proprio figlio. I giudici del grado precedente avevano rigettato la pretesa risarcitoria, ritenendo non soddisfatto l'onere probatorio, il quale avrebbe dovuto porsi integralmente in capo al danneggiato. La fattispecie era stata inquadrata in appello, erroneamente a giudizio della S.C., nell'ambito della responsabilità aquiliana, con la conseguenza che era in capo al creditore la prova della colpa del debitore[199].

I giudici di legittimità ascrissero, invece, la fattispecie nell'alveo della responsabilità contrattuale, con il diverso riparto degli oneri probatori. "L'affidamento di un minore ad una scuola di sci perché gli siano impartite delle lezioni, il che integra un contratto, comporta a carico della scuola l'assunzione di obbligazioni di protezione volte a garantirne l'incolumità". Nel caso di danno alla persona subìto dall'allievo a seguito di caduta, la responsabilità della scuola di sci ha natura contrattuale *ex* art. 1218 c.c., incombendo su di essa la prova dell'esatto adempimento alla propria obbligazione, ossia l'aver vigilato sulla sicurezza e incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruiva della prestazione, provando che le lesioni subìte siano state conseguenza di circostanze autonome e non imputabili alla scuola. Nel caso di specie tale prova liberatoria venne data per presunzioni, ascrivendo l'evento autolesivo al caso fortuito, con l'esclusione della responsabilità della scuola di sci. Dal lato del precettore ausiliario della scuola, si instaura per *contatto sociale,* un rapporto giuridico, nell'ambito del quale il maestro di sci assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona".

L'indagine fondamentale è quindi stabilire se la scuola e il maestro abbiano adempiuto le obbligazioni volte a garantire la sicurezza dell'allievo. Quest'ultimo, o chi lo rappresenta in giudizio, dovrà limitarsi ad allegare l'inadempimento, le circostanze del

---

[198] Cass., 17 febbraio 2014, n. 3612, in *Danno e responsabilità,* 2014, fasc. 10, pp. 900 ss., con nota di C. DAINI "*Danno da autolesione dell'allievo (minore) di una scuola di sci*".

[199] Nei rapporti fra responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale il principio dello "*iura novit curia*" attribuisce al giudice il compito di individuare correttamente le norme applicabili alla fattispecie dedotta in giudizio, anche in modo diverso da quello indicato dalle parti, e ciò senza incorrere in una ultra-petizione *ex* art. 112 c.p.c.; il giudice, fermi restando i fatti allegati dalle parti, può, così, qualificare la responsabilità come contrattuale, ancorché i danneggiati l'avessero qualificata come extra-contrattuale. La problematica è stata affrontata, e in tal modo risolta, in Cass., 11 giugno 2012, n. 9437, *cit.* "Le mere argomentazioni giuridiche della parte non precludono al giudice il potere di qualificare e di valutare diversamente la fattispecie, nell'ambito dei fatti dedotti in giudizio e in termini congrui con l'oggetto della domanda e con le finalità perseguite dalla parte".

danno e provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza. La valutazione circa l'esatto adempimento dell'obbligazione deve tener conto delle peculiarità dell'oggetto del contratto, in quanto "è fatto notorio che le cadute facciano parte del rischio insito nella pratica di tale attività, che l'allievo accetta consapevolmente, in quanto non è possibile imparare a sciare senza mai incorrere in delle cadute".

Orbene, il fatto che la caduta possa essere considerata come rischio accettato, non significa che il debitore vada sempre esente da responsabilità a fronte di un simile evento, in quanto spetterà ai convenuti provare che le lesioni conseguenti alla caduta derivino da un fatto agli stessi non imputabile. Se la causa della caduta resta ignota le conseguenze patrimoniali negative del fatto sono subite da chi ha oggettivamente assunto la posizione di inadempiente[200].

Nel caso in esame la causa della caduta non rimase ignota, avendo trovato la sua ragione giustificatrice in una sequenza causale (l'essersi adagiato sulle code degli sci dopo aver perso l'equilibrio) non imputabile né alla scuola di sci, né al maestro. La caduta derivò da una perdita di equilibrio dell'allievo che si sedette sulle code dei suoi sci riportando la frattura della tibia. Esclusa l'operatività dell'art. 2048, c. 2 c.c., che, come si dirà a breve, pone una presunzione di responsabilità in capo al precettore, ma nel caso di fatto illecito dell'allievo, il maestro può essere ritenuto responsabile del danno da autolesione subìto dall'allievo, solo ove si provi la colpevole violazione dell'obbligo di vigilanza, ma non in virtù dell'art. 2043 c.c., bensì dell'art. 1218 c.c., riconducendo il rapporto fra maestro e allievo allo schema contrattuale. Nel caso di autolesione l'insegnante è ritenuto direttamente responsabile verso l'allievo per un fatto illecito proprio, consistente nella colposa violazione dell'obbligo di protezione e vigilanza. Nel caso esaminato la parte attrice ha avuto solamente l'onere di provare che il danno si è verificato durante lo svolgimento del rapporto, mentre è stato onere dei convenuti (maestro e scuola di sci) provare che l'evento dannoso è stato determinato da una causa a loro non imputabile. La prova di non aver potuto impedire il fatto, che si raggiunse qui per presunzioni, consiste nella dimostrazione di aver esercitato una sorveglianza adeguata all'età e alla maturità dell'allievo, dimostrando di aver adottato in via preventiva tutte le misure organizzative idonee ad evitare di introdurre l'allievo in una situazione di pericolo inappropriata per le sue qualità psico-fisiche.

In ordine a tale posizione della corte di Cassazione non sono mancate critiche in dottrina[201], la quale ha rilevato che si giunge al risultato paradossale per cui, laddove l'allievo riceva un danno da un altro allievo, la responsabilità del maestro è extra-contrattuale; se, invece, il minore si auto-procura un danno, la responsabilità del maestro è contrattuale.

La natura della responsabilità (con le differenze in termini di prescrizione e di onere probatorio conseguenti dalla qualifica in uno o nell'altro senso) viene ricondotta alle modalità di verificazione del danno e non al rapporto che si instaura fra le parti, come

---

[200] In senso conforme: Cass., 3 febbraio 2011, n. 2559, *cit.*

[201] A. PARZIALE, *La responsabilità dell'insegnante per danno autocagionato dall'allievo tra "contatto sociale" e causa ignota,* in *Danno e responsabilità*, 2014, fasc. 6, pp. 605 ss.

sarebbe più corretto, in quanto in entrambi i casi l'affidamento nella professionalità del precettore è identico. Sul maestro di sci incombono degli specifici obblighi di protezione derivanti dal dovere di vigilanza che incombe sui precettori e maestri che sono responsabili sia per i fatti illeciti commessi dai propri allievi, che per i danni che questi si siano auto-procurati nel corso della lezione.

La mancata operatività dell'art. 2048 c.c. in caso di danno da auto-lesione viene controbilanciata dalla riconduzione della fattispecie nell'ambito della responsabilità contrattuale, in quanto l'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. è sostanzialmente equivalente a quello imposto dall'art. 2048 c.c.; il danneggiato si sottrae, infatti, in ogni caso, ai più gravosi oneri probatori dell'art. 2043 c.c..

In via di sintesi, benché sovente sia convenuta la scuola di sci, la primaria responsabilità ricade sul soggetto che impartisce le lezioni, in quanto si istituisce un rapporto di fatto di natura contrattuale fra l'allievo e l'istruttore in forza dell'affidamento che lega chi apprende al maestro di sci, la cui posizione viene assorbita dalla scuola in forza del rapporto di preposizione.

Il contatto sociale è fatto generatore di un obbligazione, ossia il dovere di protezione dell'integrità fisica dell'allievo affidato all'insegnante[202]. La giurisprudenza esaminata è concorde nel ritenere applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., per cui i debitori convenuti, *in primis* il maestro di sci, per esonerarsi dall'obbligo risarcitorio derivante dal proprio inadempimento, devono assolvere a quei determinati oneri probatori. La colpa del maestro sussiste in quanto istruttore tenuto a vigilare sulla sicurezza e incolumità dell'allievo, e quale insegnante di una disciplina peculiare, quale l'attività sciistica, che impone specifici standard di condotta a suo carico. La colpa è la *culpa in vigilando*; per andare esente da responsabilità deve dimostrare di aver adempiuto al dovere di vigilanza con una diligenza idonea, sulla base delle circostanze concrete, ad impedire il fatto lesivo.

Tutto questo implica la possibilità di configurare una responsabilità a titolo personale del maestro, in qualche modo distinta da quella della scuola, in quanto la responsabilità della scuola si configura come, *diretta*, a fronte di colpe nelle vicende organizzative e nella formazione delle classi, mentre è *indiretta*, e imputata ad essa a titolo oggettivo, in forza del rapporto di preposizione scuola-maestro, nella generalità degli incidenti occorsi sulle piste da sci agli allievi.

2.4.4 Il contatto sociale preso sul serio

La tendenza della recente dottrina e giurisprudenza di attrarre nel campo della responsabilità contrattuale fattispecie tradizionalmente ricondotte in quella extra-contrattuale è suscettibile di alcune critiche. Certamente il danneggiato si trova in una posizione più favorevole, in quanto può beneficare, azionando le norme della responsabilità contrattuale, di un più lungo termine di prescrizione e di oneri probatori più lievi. Non

[202] G. de BERTOLINI, *La responsabilità della scuola e del maestro di sci, op. cit.*, pp. 250 ss.

bisogna però dimenticare il *favour* legislativo che si riconosce alla pratica dello sport e alle attività economiche ad esso connesse, in particolare all'art. 1, L. 24 dicembre 2003, n. 363, dove si afferma espressamente che finalità della legge è favorire lo sviluppo delle attività economiche nelle aree montane.

Seguendo l'approccio volto a rendere più gravoso per il maestro e la scuola di sci liberarsi dall'obbligo risarcitorio, possiamo incorrere in almeno due rischi: il disincentivo verso tale attività economica, a scapito del dettato legislativo, o, assistere, a danno dell'utente-consumatore, ad un aumento del prezzo della lezione, onde ricomprendere i maggiori costi delle polizze assicurative della responsabilità civile.

La riconduzione della fattispecie agli schemi della responsabilità contrattuale consente all'allievo danneggiato di beneficiare del più favorevole regime probatorio previsto dall'art. 1218 c.c., esonerandolo dalla necessità di provare la mancata diligenza nell'esecuzione della prestazione di sorveglianza. Non si spiega però, la ragione per cui sarebbe più agevole per l'istruttore provare che l'evento è stato determinato da un fatto a lui non imputabile, piuttosto che per l'allievo provare la negligenza del maestro. Il principio della vicinanza della prova, per cui l'onere della prova si pone a carico del soggetto nella cui sfera si è prodotto l'inadempimento, e che è dunque più agevolmente in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa creditoria, mal si adatta al campo della responsabilità sciistica, in cui a livello processuale riveste un ruolo dominante la prova testimoniale[203].

La teorica del contatto sociale rischia, in un'ottica di "contrattualizzazione" di fattispecie intrinsecamente di natura aquiliana di sovvertire logiche e principi che stanno alla base della riconduzione di quelle fattispecie al campo della responsabilità extra-contrattuale. Il contatto sociale è suscettibile di essere concepito come esistente in una serie indefinita di situazioni. Si pensi a questo esempio: Tizio, titolare della patente di guida, investe, alla guida della sua autovettura, il pedone Caio.

In questo esempio, un "contatto sociale" potrebbe dirsi come esistente, in quanto si può ritenere che il soggetto danneggiato abbia fatto affidamento nel comportamento diligente del danneggiante, derivante dalla titolarità della patente di guida. Il titolare della patente sarebbe, applicando la ricostruzione dottrinale e giurisprudenziale descritta, obbligato verso i terzi, in forza del suo status, ad un particolare dovere di protezione, la cui violazione dà luogo a responsabilità contrattuale. A ben vedere però, come è stato osservato in dottrina[204], ogni rapporto sociale è produttivo di obblighi di tutela della sfera giuridica altrui, per cui quella situazione di "contatto" che produce, in forza dell'affidamento, un rapporto obbligatorio, non sembra essere molto distante da quelle considerate dall'art. 2043 c.c.. Giova ricordare, che nella prospettiva della teorica del contatto sociale, l'obbligo di protezione dell'incolumità fisica può nascere sia *contestualmente* all'obbligazione principale, rispetto alla quale riveste natura accessoria, che *in occasione* dell'obbligazione principale, rispetto alla quale si pone quale rapporto obbligatorio autonomo. In altri termini, esso può essere sia obbligo accessorio rispetto all'obbligazione

[203] F. LORENZATO, *La responsabilità civile del maestro e della scuola di sci*, *op. cit.*, pp. 127 ss.
[204] M. BARCELLONA, *Trattato della responsabilità civile*, Milano, 2011, p. 89.

principale di prestazione in capo alla scuola di sci (e qui non si pongono particolari problemi), che obbligo autonomo rispetto all'obbligo primario di prestazione. In questo secondo caso esso insiste sul maestro di sci, ancorché il rapporto contrattuale intercorra fra l'allievo e la scuola di sci. Si parla, a tal proposito di "rapporti obbligatori senza obbligo primario di prestazione", nel senso che, si configura la presenza di obblighi di protezione dell'integrità fisica degli allievi affidati, pur mancando un rapporto obbligatorio in forza del quale sia dovuta una prestazione principale.

Si evidenzia, da parte della dottrina che addotta un atteggiamento critico verso la c.d. responsabilità da contatto sociale[205], che "Il confine fra la responsabilità di chi semplicemente interferisce con il proprio comportamento nella sfera giuridica altrui, quale portatore del generale obbligo di non cagionare danno, e chi, attraverso tale interferenza, diventa per "contatto sociale" il soggetto di una specifica obbligazione di tutela della sfera giuridica dell'interferito, pare contraddistinto da un fattore che non consiste nel puro esercizio della professione protetta o di una attività che ingenera nell'interferito un affidamento obbiettivo". Il maestro di sci o il medico, in quanto persona, non è gravato di un dovere di protezione e dalla relativa responsabilità per inadempimento, più di quanto lo sia un qualunque altro soggetto senza quello status.

L'obbligazione nasce solo quando quel soggetto cessa di essere un "*quisque de populo*" e assume il ruolo di maestro o medico. L'assunzione del ruolo avviene solo quando interferito e interferente sono immessi all'interno dell'istituzione (scuola di sci o struttura ospedaliera). Questo momento è, per il maestro di sci, la stipula dei due contratti ad opera della scuola: il contratto scuola-allievo (in forza del quale l'allievo ha il diritto alla protezione in via sinallagmatica rispetto al dovere di obbedienza alle direttive impartite) e il contratto scuola-maestro (in base al quale il maestro è tenuto a prestare protezione all'allievo).

All'interno dell'istituzione (intesa non come entità, ma come complesso ordinato di relazioni reciproche e di rapporti giuridici) il maestro di sci assume il proprio ruolo professionale e all'atto del "contatto sociale" con l'interferito diventa titolare di obblighi di protezione. In modo speculare, in quel momento l'allievo diventa tale, e creditore della prestazione di sorveglianza e protezione. Nell'istituzione vi sono dei rapporti caratterizzati da relazioni che implicano posizioni di comando e di obbedienza.

A tal proposito, l'obbligazione dell'insegnamento è legata in via sinallagmatica all'obbligazione di obbedienza dell'allievo. Il Codice di deontologia professionale, nell'occuparsi dei rapporti fra l'istruttore e l'allievo, consente al primo di interrompere l'esecuzione della prestazione ove il secondo non si attenga alle direttive che rientrano nel potere direttivo e di controllo del maestro. L'attività d'insegnamento implica, in tal guisa, l'esercizio di un potere-sapere a cui corrisponde, in funzione sinallagmatica, l'obbligazione di obbedienza dell'allievo, al cui inadempimento si applica la disciplina dei contratti a prestazioni corrispettive. "Il fondamento dell'obbligo di protezione si riscontra, così, nel

[205] G. de BERTOLINI, *La responsabilità della scuola e del maestro di sci, op. cit.*, pp. 250 ss.

rapporto fra potere-sapere, da un lato, e soggezione, dall'altro, generante affidamento obiettivo, funzionale alla prestazione primaria (insegnamento) a cui l'istituzione (scuola di sci) è preordinata"[206].

2.4.5 Responsabilità extra-contrattuale del maestro e della scuola di sci

Sia il maestro che la scuola di sci possono essere chiamati a rispondere anche secondo le norme dell'illecito extra-contrattuale, che produce un obbligo risarcitorio, derivante da fatto illecito, senza la mediazione di una preesistente obbligazione inadempiuta.

Detta responsabilità, come visto sopra, è cumulabile alla responsabilità contrattuale scaturente da inadempimento di obbligazioni aventi la propria fonte nel contratto o nel "contatto sociale", posto che l'inadempimento dell'obbligazione assunta dai debitori può configurare anche un fatto illecito e dar vita ad un concorso di azioni. In materia di responsabilità extra-contrattuale nell'insegnamento delle tecniche sciistiche le due norme che vengono con più frequenza in gioco sono l'art. 2043 c.c. (norma cardine nell'illecito aquiliano che si impernia sul precetto fondamentale del *neminem laedere*) e l'art. 2048, c. 2, c.c. (responsabilità dei precettori per fatto illecito dei loro allievi).

Prima di affrontare nel dettaglio queste norme, è bene ricordare che mantengono qui validità le considerazioni sopra svolte in ordine allo standard di diligenza richiesto nell'esecuzione della prestazione di insegnamento e in tema di accettazione del rischio da parte dell'allievo-sportivo.

L'obbligo risarcitorio deriva sempre da un illecito, ed esso è, nella norma fondamentale dell'art. 2043 c.c., "un qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, che obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno". Di regola, l'obbligo risarcitorio insiste su chi, per fatto proprio, ha cagionato il danno. Tuttavia, il Codice Civile, in un'ottica di maggiore tutela per il danneggiato, contempla delle ipotesi di c.d. *responsabilità per fatto altrui*, prevedendo che questo obbligo risarcitorio gravi su dei determinati soggetti, ancorché il danno derivi da un fatto di altri.

È proprio in questo ambito che si colloca la responsabilità del maestro di sci *ex* art. 2048, c. 2, c.c., per i danni cagionati dal fatto illecito commesso dal proprio allievo nel tempo in cui questi era sotto la vigilanza del precettore. La locuzione di "precettore" (e di "maestro d'arte") si riferisce a tutti coloro cui l'allievo è affidato ai fini di ricevere un'istruzione culturale, tecnica, artistica o, appunto, sportiva.

La responsabilità del maestro *ex* art. 2048, c. 2, c.c. si aggiunge, in via solidale, a quella dell'allievo minore, in quanto presupposto per l'applicazione dell'art. 2048 c.c. è la capacità di intendere e di volere del minore (operando, in caso contrario, la norma generale rispetto all' art. 2048 c.c., ossia l'art. 2047 c.c. in materia di danno cagionato dal soggetto incapace). In conseguenza di ciò, il minore risponde per il fatto illecito proprio *ex* art. 2043 c.c. e la sua responsabilità concorre, a sua volta, in va solidale, con quella dei genitori *ex* art.

[206] *Ibidem.*

2048, c. 1, c.c., chiamati a rispondere del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati, ove esso sia conseguenza di inadeguatezze nell'educazione a loro impartita. Trattandosi di responsabilità solidale *ex* art. 2055 c.c. spetta al danneggiato scegliere a chi rivolgersi per ottenere il risarcimento. Il maestro condannato per l'intero potrà agire in regresso nei confronti dell'allievo onde rivalersi nella misura determinata dalla gravità della colpa dell'allievo e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Si ritiene comunque che il maestro non abbia diritto di regresso per l'intero, considerata la *culpa in vigilando* in capo all'istruttore. Il maestro può essere chiamato a rispondere per omessa sorveglianza, ma non nel caso in cui il fatto illecito derivi da una carenza nell'educazione impartita, così concorre anche la responsabilità dei genitori[207]. In particolare l'affidamento del minore alla custodia di terzi solleva il genitore dalla presunzione della *culpa in vigilando* (dal momento che dell'adeguatezza della vigilanza esercitata sul minore risponde il precettore cui lo stesso è affidato), ma non anche da quella della *culpa in educando* (i genitori rimangono comunque tenuti a dimostrare di aver impartito al proprio figlio un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti)[208].

Nella responsabilità aquiliana, di norma, è onere del danneggiato fornire la prova della colpa del danneggiante. Se ciò è vero con riferimento all'art. 2043 c.c., non lo è però con riguardo a tutta una serie di ipotesi in cui la posizione del danneggiato viene ad essere maggiormente tutelata. Si parla, in tal senso, di responsabilità c.d. aggravata del danneggiante. Fra queste ipotesi rientra proprio quella contemplata all'art. 2048, c. 2, c.c., per cui nei giudizi in cui si azioni tale norma sarà onere del maestro di sci fornire la prova liberatoria onde andare esente da responsabilità, stante la presenza della presunzione di colpa sull'istruttore, superabile solo con la prova di non aver potuto impedire il fatto lesivo, che richiede la dimostrazione non solo di non aver potuto materialmente impedire l'evento per il suo carattere imprevedibile, improvviso e repentino, ma anche di aver adottato, in via precauzionale, tutte le misure organizzative idonee ad evitare la situazione di pericolo[209].

In questo senso, la posizione dell'istruttore è del tutto simile a quella sopra esaminata nel campo contrattuale.

In questo quadro non va dimenticato il ruolo della scuola di sci, che, oltre a rispondere per fatto illecito proprio *ex* art. 2043 c.c., risponde anche per fatto illecito del maestro *ex* art. 2049 c.c. (responsabilità dei padroni e dei committenti), in quanto la scuola è "responsabile per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti". La norma in esame contempla la responsabilità del "preponente" (scuola di sci) per i danni cagionati a terzi dai suoi "preposti" (maestri di sci) nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti (lezioni).

Questa disposizione è sovente richiamata nel contenzioso in materia di insegnamento dello sci, in quanto l'allievo danneggiato avrà la possibilità e l'interesse a citare in giudizio

---

[207] R. CAMPIONE, *op. cit.*, pp. 284 ss.

[208] Cass., 21 settembre 2000, n. 12501, in *Giust. Civ.,* 2000, I, p. 2835.

[209] Cass., 22 aprile 2009, n. 9542 in *Foro Italiano Rep.*, 2009, voce *Responsabilità civile*, n. 321.

anche la scuola di sci[210] ai sensi di detta norma, onde garantirsi stante la presunta maggiore disponibilità patrimoniale in capo a quest'ultima. La scuola di sci risponde, in maniera analoga a quanto avviene in base all'art. 1228 c.c. per la responsabilità contrattuale, a prescindere da una sua colpa in *eligendo* o in *vigilando.*

La scuola di sci non può sottrarsi a tale responsabilità provando che nessuna negligenza, imprudenza o imperizia gli sia imputabile. È dunque un caso di responsabilità c.d. oggettiva per fatto altrui, in cui il responsabile risponde di un evento dannoso anche in assenza di dolo o di colpa nella scelta dei preposti o nella vigilanza sugli stessi. La responsabilità del preponente per fatti del preposto richiede che l'attività del secondo sia svolta su richiesta e per conto del primo e sia caratterizzata da un vincolo di subordinazione implicante un potere di direzione e sorveglianza[211].

La responsabilità della scuola di sci per fatti illeciti dei maestri richiede, così, l'esistenza di un vincolo di dipendenza, implicante un potere di ingerenza della scuola rispetto all'attività dei maestri di sci. La giurisprudenza in materia individua, quali indici di presenza di tale potere: l'organizzazione del corso da parte della scuola di sci con la raccolta delle iscrizioni, la ricezione del compenso per l'attività svolta dai maestri, e l'affidamento ad uno di questi dell'incarico di svolgere la lezione[212].

In App. Trento, 9 marzo 2004, 216, la corte rilevò che la responsabilità per il fatto illecito commesso dall'istruttore nel corso di una lezione di sci, compete in via esclusiva alla scuola di sci, quale soggetto che ha provveduto all'organizzazione del corso e all'assegnazione del maestro all'allievo. Nel caso in esame si escluse, per mancata prova ad opera del danneggiato di tali elementi fattuali, la responsabilità *ex* art. 2049 c.c. in capo all'associazione provinciale dei maestri di sci (l'A.M.S.T.), di cui il maestro era associato. Detta associazione, soggetto giuridico distinto rispetto alla scuola di sci, e articolazione dell'A.M.S.I., come è stato sopra esposto, svolge essenzialmente funzioni di natura "sindacale" della professione, curandone gli interessi, ma non organizza lezioni di sci o affida maestri agli allievi, essendo detto compito riservato alle scuole di sci.

Gli associati sono, infatti, liberi di svolgere la propria professione autonomamente ovvero nell'ambito delle scuole di sci dislocate sul territorio, le quali, e solo esse, hanno un potere di ingerenza effettivo rispetto al maestro rilevante *ex* art. 2049 c.c.. Fra gli scopi statutari dell'associazione vi sono: la formazione dei propri iscritti, il coordinamento e tutela dell'immagine delle locali scuole, ma non anche l'organizzazione dell'attività dei maestri. Il corso, nel quale avvenne l'evento lesivo, era stato organizzato da una locale

---

[210] È configurabile una responsabilità in solido *ex* art. 2055 c.c. fra la scuola e il maestro di sci a fronte dell'evento dannoso occorso al cliente-allievo. Spetterà al danneggiato la scelta di agire nei confronti del maestro o della scuola o di entrambi, dovendo, in ogni caso, provare la colpa dell'insegnante, sia laddove egli agisca *ex* art. 2043 c.c. direttamente nei confronti del maestro, che qualora faccia valere l'art. 2049 c.c.

[211] A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, *op. cit.*, pp. 831 ss.

[212] F. LORENZATO, *La responsabilità civile del maestro e della scuola di sci*, *op. cit.*, pp. 127 ss.

scuola di sci e non direttamente dall'associazione, non avendo provveduto alla raccolta delle iscrizioni, alla ricezione del compenso e all'affidamento di un maestro all'allievo[213].

Occorre a tal punto, esaminare più nel dettaglio le varie norme che vengono in gioco, prendendo le mosse dalla previsione di quel regime aggravato di responsabilità che l'art. 2048, c. 2, c.c. configura in capo al precettore.

La norma pone a carico dei precettori, fra i quali rientra la figura del maestro di sci, una presunzione di colpa per difetto di vigilanza rispetto al fatto illecito commesso dagli allievi nel tempo in cui questi si trovavano sotto la sorveglianza del maestro. Al danneggiato sarà sufficiente provare che l'evento si è verificato nel tempo in cui l'allievo è affidato al precettore. La presunzione di responsabilità è superabile solo attraverso la prova di non aver potuto impedire il fatto, come recita testualmente il terzo comma dell'art. 2048 c.c.. La prova liberatoria che il precettore deve fornire, secondo la giurisprudenza di legittimità[214], non può ritenersi raggiunta con la mera dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma richiede anche la prova di aver adottato, in via preventiva, le misure organizzative idonee ad evitare una situazione di pericolo favorevole all'insorgere di detta serie causale. Non sarà dunque sufficiente, onde andare esente da responsabilità, per il maestro, invocare la repentinità dell'evento, laddove manchino le più elementari misure organizzative volte a prevedere, e quindi prevenire, l'insorgere della situazione di pericolo.

In tal senso si esprime la giurisprudenza di merito[215] in materia di insegnamento dello sci.

In Trib. Trento, sez. Cavalese, 23 marzo 2001, n. 12, assunse valore decisivo proprio la mancata adozione di quelle misure preventive volte ad evitare l'insorgere di una situazione di pericolo idonea a sfociare nell'evento lesivo. Il fatto riguardava una collisione fra allievi, rispetto alla quale il maestro di sci si dichiarava esente da responsabilità, in quanto la repentinità dell'evento, a suo giudizio, fu tale da impedirgli un intervento correttivo. Assunse un ruolo risolutivo il giudizio di adeguatezza delle modalità della lezione, onde valutare se l'istruttore avesse adottato in via preventiva *tutte quelle misure organizzative e disciplinari idonee, secondo un giudizio di prevedibilità, ad evitare la creazione di quella situazione di pericolo dalla quale sfociò l'evento lesivo*. La collisione si verificò mentre gli allievi, su istruzione dell'insegnante, scendevano contemporaneamente sulla pista, seguiti in coda dal maestro. L'istruttore non riuscì a dimostrare di aver adottato, in via preventiva, una modalità di insegnamento congrua alle abilità tecniche degli allievi, fra cui, ad esempio, quella di invitarli a tenere una debita distanza di sicurezza, onde evitare collisioni fra gli stessi[216].

---

[213] App. Trento, 9 marzo 2004, 216, in rete *www.dirittodeglisportdelturismo.it*

[214] In tal senso: Cass., 16 giugno 2005, n. 12966, in *Foro Italiano Rep.*, 2005, voce *Responsabilità civile*, n. 335; Cass., 22 aprile 2009, n. 9542, *cit.*

[215] Trib. Trento, sez. Cavalese, 23 marzo 2001, n. 12, in rete *www.dirittodeglisportdelturismo.it*

[216] F. LORENZATO, *La responsabilità civile del maestro e della scuola di sci*, *op. cit.*, pp. 127 ss.

Il giudizio di prevedibilità è spesso assunto dai giudici quale criterio decidente. Esso si sostanzia in una valutazione di prevedibilità dell'evento all'interno di un certo contesto ambientale e al ricorrere di determinate condizioni, applicando la regola logica per cui, determinati eventi già verificatesi in certe condizioni, posso ripetersi al ripresentarsi di queste. Ecco allora, ancora una volta, l'importanza di calare il giudizio inerente il rispetto dell'obbligo di sorveglianza nel contesto concreto, onde considerare fattori quali: il grado di abilità tecnica degli allievi, le situazioni ambientali in cui si svolge la lezione e le caratteristiche tecniche delle piste da sci.

La sorveglianza dovrà essere tanto più pressante e continua quanto minori le abilità tecniche degli allievi e il loro grado di maturità psico-fisica.

La giurisprudenza[217], in questa direzione, esclude la violazione dell'obbligo di vigilanza incombente sul maestro di sci, allorquando, pur in presenza di un evento lesivo, "siano state adottate tutte le cautele preventive necessarie in relazione alla capacità tecnica, alla maturità psico-fisica dell'allieva e alla difficoltà della pista". In particolare, nel caso citato in nota, la pista di sci sulla quale il maestro condusse l'allieva era adatta alle sue capacità tecniche, essendo un campo-scuola appositamente predisposto per gli allievi principianti. L'istruttore, inoltre, apprestò una assistenza continuativa e diligente rispetto all'allieva, in quanto si trovava a valle della stessa al fine di meglio assisterla nei movimenti.

Due sono i principali contrasti, a livello interpretativo, che si pongono in relazione alla fattispecie contemplata all'art. 2048, c. 2, c.c.: l'applicabilità della norma anche nell'ipotesi in cui autore del fatto illecito sia un allievo maggiorenne e nel caso di danno da auto-lesione dell'allievo stesso.

In ordine alla prima questione, giova rilevare che il secondo comma dell'art. 2048 c.c., a differenza del primo, parla genericamente di "allievi e apprendisti", senza riferirsi alla minore età degli stessi.

Da qui un contrasto interpretativo in ordine alla possibilità di estendere la responsabilità dei precettori e dei maestri d'arte all'ipotesi in cui l'allievo che abbia cagionato l'evento lesivo sia maggiore di età. In questo senso l'art. 2048 c.c. verrebbe ad avere due diverse "anime", l'una, quella del primo comma, più blanda, e l'altra, quella del secondo comma, più rigorosa nel attribuire al precettore un trattamento deteriore rispetto a quello riservato al primo comma ai genitori, i quali rispondono, per espressa previsione del legislatore, solo del "danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati".

Una parte della dottrina[218], in questa prospettiva, non distingue sulla base dell'età dell'allievo e ritiene comunque applicabile l'art. 2048, c. 2, c.c., in quanto, ove l'evento lesivo sia direttamente collegato all'attività posta in essere dal discendente in attuazione delle direttive impartite, verrebbe meno la ragione di distinguere sulla base dell'età degli allievi, poiché nessuna rilevanza avrebbe l'eventuale incapacità legale degli stessi, a fronte di inadeguatezze dell'attività didattica imputabili al maestro.

---

[217] App. Trento, 20 luglio 2004 (decisa il), n. 256, in rete *www.dirittodeglisportdelturismo.it*

[218] F. STADERINI, *La responsabilità civile degli insegnanti e dei dirigenti scolastici*, Milano, 1981, pp. 103 ss.

Anche nella giurisprudenza in materia sciistica non mancano le pronunce di questo segno[219]. La dottrina maggioritaria[220], accolta anche dalla S.C[221], ritiene, tuttavia, in un'ottica di lettura unitaria del regime di responsabilità dell'art. 2048 c.c., che il legislatore non abbia voluto riservare un trattamento deteriore ai precettori rispetto ai genitori. In particolare, argomentano i giudici di Piazza Cavour, "la presunzione di colpa di cui all'art. 2048, c. 2, c.c. non può ritenersi applicabile nel caso in cui l'allievo sia persona maggiore di età, dovendosi presumere che, all'interno della stessa disposizione, non si possa prevedere per i precettori un regime di minor favore rispetto a quello contemplato per i genitori, dilatando la loro responsabilità oltre il limite temporale della minore età del danneggiante".

La presunzione di responsabilità in capo al precettore trova, infatti, la sua *ratio* nel particolare dovere di sorveglianza che egli, proprio in ragione della giovane età degli allievi, deve esercitare su questi. Il maestro di sci risponde, così, *ex* art. 2048, c. 2, c.c. per il danno cagionato a terzi dal proprio allievo nel tempo in cui questi era sottoposto alla sua sorveglianza, solo nel caso in cui lo stesso sia minore di età; in caso contrario, il precettore sarà chiamato a rispondere *ex* art. 2043 c.c.[222]. "La responsabilità dei precettori per il fatto illecito degli allievi presuppone la minore età di questi ultimi, in quanto l'art. 2048 c. 2 trova giustificazione nel particolare dovere di sorveglianza che incombe sui precettori nei confronti di soggetti che, per l'età immatura, possiedono freni inibitori ancora incompleti e necessitano di direttive e controlli stringenti da parte dei soggetti cui sono affidati".

L'altro contrasto interpretativo, in ordine alla fattispecie qui esaminata, riguarda l'applicabilità di questa norma all'ipotesi di danno da auto-lesione dell'allievo. La giurisprudenza[223] e dottrina minoritaria[224] riconducono all'art. 2048, c. 2, c.c. anche il caso in cui l'allievo si auto-procuri un danno. Questa impostazione può dirsi oggi superata a seguito di una importante pronuncia delle sezioni unite della S.C.[225], la quale ha valorizzando il tenore letterale della norma, dandone una lettura più restrittiva. Il legislatore parla espressamente di "fatto illecito degli allievi", per cui risulta difficile parlare di antigiuridicità di un fatto lesivo che l'allievo procuri a sé stesso. Il presupposto per

---

[219] Trib. Trento, 20 settembre 1989, n. 742, in rete *www.dirittodeglisportdelturismo.it*; Trib. Bolzano, sez. Brunico, 27 agosto 2008, in G. de BERTOLINI, *La responsabilità della scuola e del maestro di sci, op. cit.*, pp. 250 ss.

[220] M. COMPORTI, *Fatti illeciti: Le responsabilità presunte (artt. 2044-2048),* Milano, 2002, pp. 301 ss.; in materia sciistica: G. de BERTOLINI, *La responsabilità della scuola e del maestro di sci*, *op. cit.*, pp. 250 ss.

[221] Cass., 30 maggio 2001, n. 7387, *cit.*

[222] Trib. Trento, 12 aprile 2000, n. 473, in F. LORENZATO*, La responsabilità civile del maestro e della scuola di sci*, *op. cit.,* pp. 127 ss.

[223] Cass., sez. un., 11 agosto 1997, n. 7454, in *Foro Italiano Rep.*, 1998, voce Is*truzione pubblica*, n. 493.

[224] BIANCA C.M., *op. cit.*, p. 701, secondo il quale "la colpa presunta dei maestri riguarda anche il danno che l'allievo arrechi a sé stesso, in quanto l'obbligo di vigilanza incombente sui precettori è imposto in primo luogo a tutela degli allievi loro affidati".

[225] Cass., sez. un., 27 giugno 2002, n. 9346, in *Danno e responsabilità*, 2003, fasc. 1, pp. 46 ss., con nota di A. LANOTTE "*Condotta autolesiva dell'allievo: non risponde l'insegnante*".

l'applicazione della norma è dunque, in tal senso, un fatto antigiuridico lesivo della sfera giuridica di un terzo.

La lettura restrittiva è avvallata anche dalla natura eccezionale della norma, in quanto l'art. 2048 c.c. nasce come norma protettiva verso i terzi che si trovano esposti al rischio di un danno conseguente all'imprudente condotta di soggetti minori, per i cui danni (derivanti dal fatto illecito di costoro) rispondono, in funzione di garanzia, anche genitori, tutori e precettori. La norma in esame integra una ipotesi di responsabilità in funzione di garanzia per fatto illecito altrui nel contesto di una disciplina dettata a tutela dei terzi che entrano in contatto con l'allievo. L'art. 2048, c. 2, viene così messo fuori gioco, ascrivendo la fattispecie di danno da autolesione dell'allievo al campo della responsabilità contrattuale[226].

A fianco dell'art. 2048 c.c. può venire in rilievo l'art. 2047 c.c., il quale si occupa del danno cagionato dall'incapace di intendere e di volere, per il quale è obbligato al risarcimento chi è tenuto alla sorveglianza dello stesso, salvo che riesca a superare la presunzione di responsabilità a suo carico attraverso la prova di non aver potuto impedire il fatto. Il soggetto incapace di intendere e di volere non risponde personalmente *ex* art. 2043 c.c., in quanto, sulla base del disposto dell'art. 2046 c.c., "non risponde delle conseguenze del fatto dannoso, chi non aveva la capacità di intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, salvo che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa".

Si ricordi, invece, che il soggetto minore (capace di intendere e di volere) autore del fatto illecito, risponde in via solidale con il soggetto sorvegliante. Occorre, allora, ove scindere le due fattispecie, verificare nel caso di minore affidato al maestro di sci, se l'allievo fosse o meno capace di intendere e di volere.

Nel caso, invece, di allievo maggiorenne, l'applicabilità dell'art. 2048 può dirsi fuori gioco. La verifica, nel concreto, agli effetti dell'art. 2047 c.c., in ordine all'incapacità di intendere e di volere, non impone al giudice lo svolgimento di indagini tecniche di carattere psicologico, qualora le modalità del fatto e l'età dell'allievo siano tali da autorizzare una conclusione in un senso o nell'altro[227], poiché, in caso di minori di pochi anni di età, i precettori sono certamente chiamati a rispondere alla stregua di sorveglianti di incapaci, mentre a fronte di allievi minori dotati di una discreta maturità psico-fisica sono ritenuti responsabili *ex* art. 2048 c.c..

Esaminando la dottrina che si è occupata del tema con riferimento ai rapporti fra il maestro di sci e l'allievo si evidenzia la presenza di differenti doveri in capo al precettore, a seconda che si prenda in considerazione la fattispecie delineata all'art. 2047 c.c. ovvero quella dell'art. 2048, c. 2, c.c..

Nei confronti del soggetto incapace il precettore è tenuto ad un dovere più stringente, dato il minor grado di maturità psico-fisica dell'allievo. Il dovere di *sorveglianza* ha un contenuto più ampio rispetto alla *vigilanza* sul minore capace, e si sostanzia in un continuo e assiduo controllo sulle azioni dell'incapace[228]. L'art. 2047 c.c., così come l'art.

---

[226] Cass., 17 febbraio 2014, n. 3612, *cit.*

[227] Cass.,19 novembre 2010, n. 23464, in *Foro italiano Rep.,* 2010, voce *Responsabilità civile*, n. 352.

[228] G. de BERTOLINI, *La responsabilità della scuola e del maestro di sci*, *op. cit.*, pp. 250 ss.

2048 c.c., sono invece messi fuori gioco nel caso di eventi lesivi che l'allievo (anche minore o incapace) si auto-procuri, essendo queste due norme concepite in un'ottica protettiva nei confronti dei terzi che, entrando in contatto con un soggetto incapace o minore subiscano un danno, per il quale, in funzione di garanzia, sono tenuti a rispondere determinati soggetti individuati da tali norme.

Nel caso di danno da auto-lesione sembrerebbe quindi appropriato applicare l'art. 2043 c.c., anche se, come visto sopra, i giudici di legittimità hanno statuito che "la responsabilità in caso di danno cagionato dall'allievo a sé stesso sia per il maestro che per la scuola di sci non ha natura extra-contrattuale, posto che, per la scuola di sci, l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e incolumità fisica dell'allievo è obbligazione accessoria alla principale che deriva direttamente dall'instaurazione del vincolo negoziale, e per il maestro di sci, un obbligo di protezione dell'integrità fisica degli allievi può dirsi esistente in forza di quella relazione che si instaura fra insegnante e allievo per *contatto sociale*[229].

2.4.6 Insegnamento dello sci e foro del consumatore

Le regole di determinazione del foro generale delle persone fisiche e giuridiche dettate agli artt. 18-19 c.p.c. pongono quale giudice ordinariamente competente per i giudizi civili "il giudice del luogo in cui il convenuto persona fisica ha la residenza o il domicilio, ovvero la sede, per le persone giuridiche". Quindi, poiché il convenuto nel contenzioso in esame, è la scuola di sci o il maestro, parrebbe di poter concludere per l'instaurazione della lite presso il luogo della sede della scuola di sci, ovvero presso il luogo della residenza o del domicilio del maestro di sci persona fisica. Tuttavia, gli stessi artt. 18-19 c.p.c. contemplano la possibilità che la legge deroghi al criterio generale e ordinario che radica la competenza presso il foro del convenuto. Il Codice del consumo (D. Lgs., 6 settembre 2005, n. 206) ha previsto, ai sensi dell'art. 33, c. 2, lett. u, la presunzione di vessatorietà della clausola che stabilisca quale giudice competente per le controversie fra consumatore e professionista un giudice diverso da quello del luogo del domicilio o della residenza del consumatore (c.d. foro del consumatore). Quindi, in caso di controversia fra l'allievo-consumatore e la scuola di sci-professionista, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio dell'allievo, se ubicati nel territorio dello Stato.

La giurisprudenza di legittimità[230] configura il c.d. foro del consumatore quale criterio di individuazione della competenza esclusivo e speciale, derogabile dalle parti solo attraverso una trattativa individuale. L'esigenza di tutela del consumatore quale "contraente debole" è talmente intensa da far presumere come vessatoria anche la clausola che fissi un foro coincidente con uno dei fori legali previsti agli artt. 18 e 20 c.p.c., ma diverso da quello del consumatore; non trovando applicazione, nel caso di specie, l'art. 34, c. 3, del Codice del consumo, per il quale non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di

[229] Per il maestro di sci: Cass. 11 giugno 2012, n. 9437, *cit.*

[230] Cass., 24 novembre 2008, n. 27911, in *Foro Italiano Rep.*, 2008, voce *Contratto in genere*, n. 370; Cass., 5 agosto 2005, n. 16574, in *Foro Italiano Rep.*, 2006, voce *Competenza civile*, n. 67.

legge. In caso contrario, verrebbe vanificata in modo surrettizio la tutela del consumatore[231].

Ecco allora che non è infrequente assistere a pronunce di giudici di uffici giudiziari insistenti in luoghi tipicamente non a vocazione sciistica, ma anzi, questo è un fenomeno assai abituale, in quanto sovente chi si affida ad un maestro di sci ai fini dell'apprendimento della tecnica sciatoria è il turista e non il residente. Questo porta con sé un interessante profilo in ordine alle diverse sensibilità e conoscenze che i giudici hanno e sono tenuti ad avere rispetto ad una certa materia. La previsione contenuta nel Codice del consumo ha contribuito ad espandere il novero degli uffici giudiziari presso i quali ci si imbatte nel contenzioso in materia sciistica e a incrementare l'interesse degli interpreti e degli avvocati verso questa materia.

2.5 Analisi di alcuni recenti e inediti casi

Il primo caso affrontato attiene ad una vicenda inerente un evento lesivo occorso ad un allievo minore nel corso della tradizionale gara di fine corso che si disputa a conclusione del ciclo di lezioni. Il giudice di prime cure adottò una impostazione eccessivamente garantistica verso il danneggiato, riformata e riportata su binari più consoni ad opera della corte d'Appello.

Nel giudizio di primo grado i genitori del figlio minore citarono in giudizio la scuola di sci, organizzatrice del corso, chiedendo la condanna di questa al risarcimento dei danni patiti dal proprio figlio a causa di una caduta avvenuta durante la tradizionale gara di fine corso. Il giudice trentino (Trib. Trento, 4 ottobre 2013, n. 862) rilevò, che, per giurisprudenza consolidata, la fattispecie di danno da auto-lesione dell'allievo minore di una scuola di sci vada ricondotta alla responsabilità contrattuale, con il riparto degli oneri probatori delineato dall'art. 1218 c.c., in quanto "l'iscrizione e l'ammissione dell'allievo al corso determina la nascita di un vincolo contrattuale che fa sorgere in capo alla scuola di sci l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione, anche al fine di evitare che egli procuri un danno a sé stesso".

La scuola di sci è il soggetto sul quale incombe l'onere di provare in concreto, anche per presunzioni, che le lesioni subite sono state la conseguenza di una sequenza causale ad essa non imputabile. Se la causa della caduta dovesse restare ignota, le conseguenze patrimoniali negative del fatto sono subite da chi ha oggettivamente assunto la posizione di inadempiente, per cui la causa ignota dell'evento lesivo radica la responsabilità della scuola di sci. Sin qui nulla di nuovo; non si fa altro che ribadire quella giurisprudenza sopra esaminata. A questo punto, interessa vedere come operi nel concreto quella nozione di "causa non imputabile" che si richiede di provare alla scuola di sci onde andare esente da responsabilità contrattuale.

---

[231] Cass., 26 aprile 2010, n. 9922, in Foro Italiano *Rep.*, 2010, voce *Competenza civile*, n. 47; Cass., 23 febbraio 2007, n. 4208, in *Foro Italiano Rep.*, 2007, voce *Contratto in genere*, n. 420.

Nel caso di specie il giudice di primo grado dispose, rigettando le istanze di prova, una C.T.U. medico-legale in ordine alle lesioni sofferte dall'allievo, dalla quale emerse che il trauma all'arto inferiore del minore derivò dal malfunzionamento dell'attacco che non permise lo sganciamento dello sci. La scuola convenuta si difese sostenendo di non essere responsabile in quanto l'evento lesivo andrebbe ricondotto al rischio intrinseco alla pratica sciatoria e, in ogni caso, gli sci furono presi a noleggio dall'allievo presso un operatore commerciale terzo rispetto alla scuola, per cui nessun addebito poteva esserle mosso. Secondo il giudice, però, il richiamo all'accidentalità dell'evento non sarebbe sufficiente a integrare la prova liberatoria, in quanto la causa non imputabile si configura solo a fronte di un fatto assolutamente imprevedibile che abbia dato causa all'evento dannoso. Questo fatto non si ritenne risultante dalle allegazioni della scuola e, in tal senso, la causa dell'evento lesivo sarebbe ignota nonostante la C.T.U. sembri individuare la causa. Si censurò anche l'atteggiamento della scuola di sci che, prima di iniziare il corso, avrebbe dovuto controllare l'attrezzatura utilizzata dall'allievo, e in particolare, gli attacchi degli sci, in quanto se l'attacco non si sgancia al momento della caduta la probabilità di infortunio è molto elevata. Il giudice di prime cure, preso atto della comune denominazione commerciale in capo alla scuola di sci e al noleggio, ritenne sussistente un collegamento fra questi due soggetti, che sarebbe dimostrato anche dal fatto che il legale rappresentante di entrambe le società era il medesimo soggetto. La medesima denominazione fra la scuola e il noleggio venne assunta dal giudice come indice di unitarietà del soggetto, onde rafforzare l'affermazione di responsabilità della scuola. In quest'ottica si ritenne la scuola di sci responsabile non avendo dimostrato che l'infortunio subìto dall'allievo fosse stato causato da un evento qualificabile come caso fortuito o forza maggiore estraneo alla sua sfera di controllo.

La corte di appello di Trento (App. Trento. 17 giugno 2015, n. 197) riformò la sentenza di primo grado (Trib. Trento, 4 ottobre 2013, n. 862). La scuola di sci, soccombente in primo grado, presentò appello chiedendo di poter provare tutta una serie di circostanze di fatto, già capitolate in primo grado, volte a dimostrare l'assenza di colpa nella sequenza causale che portò all'evento lesivo. La controparte si oppose alle richieste istruttorie dell'appellante sostenendone la loro inammissibilità e/o ininfluenza per la decisione del giudizio. Le circostanze di prova dedotte dalla scuola di sci, benché non ammesse in primo grado, non furono specificamente contestate dalla controparte, così come richiede l'art. 115 c.p.c., e possono dunque fondare la decisione del giudice. Conviene allora qui riportarle. Il personale della scuola di sci informò preventivamente la madre del bambino che il corso collettivo settimanale prevedeva, al suo esito, una gara di fine corso. Il primo giorno di lezione l'allievo fu sottoposto a selezione onde inserirlo in un gruppo di allievi con abilità tecniche omogenee. Nei primi giorni di lezione il minore venne portato ad affrontare piste di lieve difficoltà (piste "blu"), onde apprendere la tecnica dello spazzaneve e meglio gestire la velocità e l'equilibrio. Il quarto giorno di lezione fu condotto su di una pista della medesima difficoltà di quelle già percorse, al fine di svolgere la gara di fine corso organizzata dalla scuola di sci. Prima dell'inizio della gara, il maestro, prudentemente, gli fece percorrere il tracciato in modo che l'allievo potesse prendervi confidenza. Percorsi

pochi metri di gara il minore si sbilanciò, cadendo a terra e riportando una lesione alla gamba sinistra. I genitori insistettero sulla inadeguatezza delle condizioni climatiche (nebbia e neve), ritenendo che esse sconsigliassero lo svolgimento di una gara per sciatori, che, come il loro figlio, erano principianti.

La questione fondamentale attenne, a giudizio del collegio giudicante, alla verifica dell'esistenza di una valida prova liberatoria offerta dalla scuola convenuta, poiché l'ascrizione alla responsabilità contrattuale non fu mai messa in dubbio dalle parti. La corte d'appello ritenne anzitutto provate le circostanze di fatto non specificamente contestate *ex* artt. 115 e 116 c.p.c. dai genitori del minore e diede il giusto peso alla C.T.U. che, a ben vedere, aveva individuato la causa dell'evento lesivo nel malfunzionamento degli sci che non si sganciarono. In questo senso non si può parlare di "causa ignota", laddove la relazione del consulente tecnico afferma espressamente che "il minore cadeva, e nel cadere, *causa malfunzionamento degli sci che non si sganciarono*, subiva un trauma …". Residua, allora, un ultima indagine: valutare se sia configurabile una responsabilità della scuola di sci per omessa vigilanza rispetto all'attrezzatura dell'allievo. È obbligo del maestro e della scuola di sci, come è noto, verificare, prima dell'inizio della lezione, che l'allievo sia munito di attrezzature e abbigliamento adeguati. Nel caso di specie detta responsabilità venne esclusa in quanto l'allievo si presentò alle lezioni sempre munito di sci da lui stesso noleggiati presso un operatore commerciale terzo rispetto alla scuola di sci, essendo irrilevante che il legale rappresentante dei due soggetti, giuridicamente distinti, sia la medesima persona fisica. Non si riscontrò, così, alcuna violazione del dovere di vigilanza e protezione del minore incombente sulla scuola e sul maestro di sci. La causa della caduta trovò la sua ragione giustificatrice in una sequenza causale non imputabile né alla scuola di sci né al maestro, per cui del tutto irrilevanti furono le non ottimali condizioni climatiche, posto che esse non possono aver certamente influito sul malfunzionamento degli sci. Nessuna violazione del dovere di diligenza può essere imputata anche in ordine alle modalità organizzative della c.d. gara di fine corso, in quanto la giurisprudenza sopra esaminata esclude la responsabilità della scuola di sci allorché la pista prescelta sia adatta alle abilità tecniche dell'allievo, il manto nevoso sia comunque in buone condizioni e lungo il tracciato si trovi il personale addetto per assicurare un pronto intervento in caso di incidenti.

La sentenza di primo grado venne riformata in un'ottica di maggiore considerazione delle peculiarità della pratica sciatoria, in quanto "ogni sciatore, per la natura dello sport praticato, deve necessariamente procedere in via autonoma senza poter essere sorretto continuativamente, e il fatto stesso di aver scelto la pratica di tale attività sportiva implica l'accettazione del rischio normalmente insito in essa". In caso contrario, si finirebbe per imputare alla scuola di sci a titolo di responsabilità oggettiva ogni evento lesivo occorso agli allievi, senza considerare che, per quanta cautela il maestro possa impiegare, è pur sempre possibile che l'allievo cada, ed anzi, è di comune esperienza il dato per cui non è possibile imparare a sciare senza mai incappare in delle cadute.

Il secondo caso è una pronuncia della giurisprudenza di merito (Trib. Trento, 1 aprile 2014, n. 411) in cui si affronta la questione inerente la sussistenza della responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale in capo al maestro e alla scuola di sci rispetto ad un evento lesivo occorso ad una allieva, che lamentava di essere, durante una lezione di sci tenutasi in piena nevicata, caduta rovinosamente senza che il maestro di sci, facente parte dell'organico della scuola convenuta, fosse prontamente intervenuto per evitare la caduta.

La violazione dell'obbligo di diligenza incombente sull'istruttore, a giudizio della parte attrice, consisterebbe nella condotta colposa del maestro di essersi tenuto a una notevole distanza da essa, pur sapendo che era priva di esperienza sugli sci. Come spesso avviene, assunsero un ruolo decisivo le prove testimoniali. Dall'unica testimonianza presente risultò che l'allieva, partecipante ad un corso collettivo della durata di cinque giorni, stava scendendo su istruzione del maestro di sci, che, posizionato a valle, seguiva la sciata dei suoi allievi, invitati a scendere uno per volta. Il maestro, vedendo che l'attrice dimostrava incertezze nella discesa, si avviò a risalire il breve tratto di pista da dove si era posizionato al fine di raggiungerla, al che l'attrice iniziò a scendere fino alla caduta. A quel punto l'istruttore raggiunse velocemente l'allieva.

L'incidente avvenne lungo una pista classificata come "blu" e caratterizzata (non solo a livello "burocratico") da modeste pendenze. Controverse furono, invece, le capacità tecniche dell'attrice. L'indagine di queste è fondamentale nei giudizi di responsabilità a fronte di eventi lesivi occorsi agli allievi, in quanto, per costante giurisprudenza[232], "il maestro di sci non risponde per infortuni subiti dagli allievi nell'ambito di esercitazioni adeguate alle loro capacità tecniche". La difesa dell'attrice sostenne che questa fosse una principiante, priva di ogni esperienza sugli sci. La parte convenuta si opponeva a questa tesi, sostenendo che l'allieva fosse, in realtà, di livello tecnico maggiormente progredito rispetto a chi si trova per la prima volta a contatto con gli sci.

Questa tesi venne accolta dal Tribunale, in quanto risultò che nei quattro giorni precedenti l'attrice aveva già sciato con altri allievi su piste di maggiore difficoltà, ma che, soprattutto, essa aveva affrontato positivamente l'apposita selezione che la scuola di sci deve predisporre all'inizio del corso onde inquadrarla nel livello di insegnamento più consono alle proprie abilità. La selezione la inserì nel livello "argento", per cui l'allieva poteva essere condotta su piste di difficoltà anche maggiore rispetto alla pista blu sulla quale avvenne l'evento lesivo.

Il giudice trentino, preso atto di questi dati e della testimonianza presente, escluse la responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale dei convenuti (maestro e scuola di sci) per l'evento lesivo oggetto di causa. Il maestro di sci non espose l'incolumità fisica dell'allieva ad un rischio superiore a quello intrinsecamente presente nell'attività sciistica, non avendo richiesto all'allieva una prestazione fisico-tecnica superiore alle specifiche e soggettive caratteristiche di quest'ultima. L'istruttore condusse l'allieva su di una pista facile ("blu"), dopo che nei giorni precedenti l'attrice aveva già affrontato piste più difficili ("rosse"), in

[232] Trib. Trento, sez. Cavalese, 9 febbraio 2001, n. 5, *cit.*; Trib. Trento, 12 febbraio 2002, n. 160 in rete *www.dirittodeglisportdelturismo.it*

quanto il livello di abilità tecniche accertato ad inizio corso lo permetteva. Il giudice applica questo ragionamento presuntivo: se l'attrice è in grado di affrontare piste di difficoltà più elevata ("rosse") *a fortiori* è in possesso delle abilità tecniche per affrontare piste più facili, quali quella su cui si infortunò l'allieva. Non essendo una principiante, il maestro di sci non aveva l'obbligo di stazionare ad una distanza ravvicinata rispetto all'allieva; obbligo che può gravare solo sull'istruttore di un corso di allievi principianti. Il fatto della caduta venne così ascritto ad un fatto accidentale autonomo riconnesso al rischio normalmente insito nella pratica sciatoria. Il mero dato della caduta e della lesione non è elemento sufficiente a radicare la responsabilità della scuola e del maestro di sci, a meno che non si accolga un orientamento atto a configurare una responsabilità oggettiva a carico dell'istruttore sciistico.

Il terzo e ultimo caso qui esaminato è stato affrontato in una sentenza del Tribunale di Roma (Trib. Roma, 19 febbraio 2015, n. 3889).

L'attrice nel corso di una lezione collettiva subì un infortunio a causa di uno scontro con un altro allievo partecipante alla lezione, che la investì provenendo da tergo. Essa convenne in giudizio l'allievo danneggiante, al fine di accertarne la responsabilità *ex* art. 2043 c.c. in ordine al sinistro per aver tenuto una condotta in violazione degli artt. 9 e 10 della L. 24 dicembre 2003, n. 363. Queste due norme si occupano della velocità che gli sciatori in pista devono tenere e delle regole di precedenza, tipizzando alcune di quelle regole di comune prudenza già contenute nel "decalogo dello sciatore". L'art. 2 del decalogo dello sciatore obbliga "ogni sciatore a tenere una velocità e un comportamento adeguati alle proprie capacità, nonché alle condizioni generali della pista, della libera visuale, del tempo e all'intensità del traffico". L'art. 3 dello stesso dettato pseudo-normativo, che ottenne avvallo istituzionale dalla F.I.S. negli anni' 60, detta la regola fondamentale di comune prudenza in tema di precedenza e scelta della direzione, in base alla quale "lo sciatore a monte che ha la possibilità di scegliere il percorso deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle". Queste regole, già interpretate dai giudici come norme di comune prudenza, hanno ricevuto tipizzazione normativa attraverso l'inserimento nella L. 363/2003 che si occupa della sicurezza sulle piste, e attraverso l'inserimento del "decalogo dello sciatore" nel D.M. infrastrutture e trasporti 20 dicembre 2005.

L'allievo danneggiante, convenuto in giudizio, chiamò in causa la scuola di sci, organizzatrice del corso, al fine di accertarne la responsabilità in ordine al sinistro per deficienze organizzative nella lezione. La scuola di sci si costituì in giudizio deducendo, nel merito, l'infondatezza della domanda sia sotto il profilo della responsabilità contrattuale che extra-contrattuale.

Il tribunale rilevò come dato certo il fatto che, nel corso di una lezione collettiva di sci, si verificò uno scontro fra due partecipanti alla medesima: l'attrice e il convenuto. Quest'ultimo proveniva da monte e investì da tergo l'attrice, che riportò una lesione. L'attrice all'atto dell'investimento rimase ferma, per cui si ritenne accertato che fosse il convenuto ad aver perso il controllo degli sci investendola provenendo da monte. Nessuna

imprudenza o negligenza venne individuata nella condotta dell'allieva danneggiata, che non fece dei movimenti bruschi, ma si limitò, rimanendo ferma sugli sci, a subire passivamente l'investimento ad opera dell'allievo danneggiante. L'art. 10 della L. 24 dicembre 2003, n. 363 prescrive che "è lo sciatore a monte (nel caso di specie il convenuto) a dover mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle (qui l'attrice)", così il giudice ritenne superata quella presunzione paritetica di responsabilità che l'art. 19 della L. 363/2003 prevede in caso di scontro fra sciatori, essendo accertato con chiarezza che il danno subìto dall'attrice fosse riconducibile sul piano causale alla condotta del convenuto in violazione delle norme di legge.

Per quanto riguarda la posizione della scuola di sci, chiamata in causa dall'allievo danneggiante, si pose il problema di valutare la possibile sussistenza di un profilo di responsabilità contrattuale per negligenze sul piano organizzativo. Innanzitutto si ritenne provato che l'evento dannoso si verificò nel corso dello svolgimento del rapporto, in quanto entrambi gli allievi stavano seguendo una lezione di sci sotto la guida di un maestro. Occorre, al fine di dare una soluzione al problema, valutare le modalità concrete di svolgimento della lezione. La pista scelta dal maestro di sci era alla portata dell'allievo danneggiante, il quale non perse il controllo degli sci a causa delle eccessive difficoltà tecniche del tracciato. La pista, in condizioni di buon innevamento, era stata dall'allievo già affrontata in precedenza ed era compatibile rispetto al suo livello di capacità sciatorie. Si decise, così, per l'esclusione della responsabilità del maestro, e per esso della scuola di sci, in relazione alla pista prescelta e alle modalità di investimento dell'attrice, in quanto le modalità concrete in cui verificò il sinistro portarono a ritenere configurabile unicamente la colpa in capo all'allievo danneggiante. Nessuna censura poteva essere mossa al comportamento dell'istruttore e alle modalità organizzative del corso, in quanto le condizioni del tracciato erano adeguate alle capacità tecniche del convenuto e il fatto dell'investimento non poteva essere prevenuto dall'istruttore, il quale aveva adottato, in concreto, tutte le cautele necessarie ad evitarlo, prima fra tutte quella di ordinare agli allievi di seguirlo nella propria traiettoria. Nel caso di specie, l'allievo non ottemperò alle direttive e, in violazione delle regole per la sicurezza sulle piste da sci, cagionò colposamente il sinistro, rispetto al quale nessun profilo di colpa poteva incombere sull'istruttore.

CAPITOLO 3
IL RUOLO DELL'ASSICURAZIONE

Sezione I
LA DISCIPLINA DELL'ASSICURAZIONE: PROFILI GENERALI

3.1 Introduzione

L'*incipit* di questo terzo capitolo vuole introdurre il quadro delle possibili situazioni in cui lo sciatore può venire a trovarsi allorquando subisce un infortunio nel corso della pratica sciistica, con particolare riguardo ai profili assicurativi. A tal fine, si farà ricorso a degli esempi pratici per meglio calarsi nella realtà e comprendere il fenomeno.

Nel proseguo del capitolo si analizzerà la fattispecie del contratto di assicurazione, avendo particolare riguardo alle assicurazioni contro i danni, e nello specifico, all'assicurazione della responsabilità civile.

Sarà rivolta specifica attenzione anche alla figura della contrattazione per conto altrui che si presenta sistematicamente nella materia oggetto di esame.

Si illustrerà, infine, nella seconda parte del capitolo, l'operatività della copertura assicurativa esistente nell'attività di insegnamento dello sci, prendendo spunto dalla esperienza trentina.

Prima situazione. Tizio, sciatore esperto, acquistato il titolo che lo legittima a fruire dell'area sciabile, nel corso di una discesa incorre autonomamente in una caduta. Lo sciatore può esercitare la pratica sciistica anche senza affidarsi ad un maestro o a una scuola di sci. La conclusione del contratto di insegnamento delle tecniche sciistiche è una mera eventualità, potendo lo sciatore fruire dell'aerea sciabile anche senza essere inserito in un corso collettivo o individuale di sci. In questo caso l'utente dell'area sciabile si interfaccia con il gestore dell'area e le figure del maestro e della scuola di sci vengono accantonate, in quanto nessun rapporto si instaura con tali soggetti.

L'art. 2 della L. 24 dicembre 2003, n. 363 definisce l'area sciabile attrezzata alla stregua di "superficie innevata, anche artificialmente, aperta al pubblico e comprendente piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve", fra i quali lo sci. Il gestore dell'area sciabile ha precisi obblighi, derivanti dal c.d. contratto di fruizione dell'aera sciabile, la cui violazione può configurare la responsabilità civile dello stesso: garantire agli utenti la pratica dell'attività in condizioni di sicurezza, assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati, stipulare un contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile in relazione all'uso delle aree sciabili per i danni patiti dagli utenti, esporre in modo visibile i dati relativi alla classificazione della difficoltà delle piste, predisporre una adeguata segnaletica e provvedere all'ordinaria e straordinaria manutenzione dell'area sciabile. Ed infatti, il gestore *ex* art. 4, L. 24 dicembre 2003, n. 363, "è civilmente responsabile della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste".

La conclusione di un contratto di assicurazione per i danni patiti dagli sciatori utenti o da terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore è *condicio sine qua non* per l'apertura al pubblico dell'area sciabile. La leva assicurativa rende economicamente sostenibile lo svolgimento di una attività che è socialmente meritevole di tutela, ma suscettibile di produrre conseguenze pregiudizievoli. Si deve evidenziare una importante differenza fra questa assicurazione obbligatoria e quella imposta dall'art. 5 del D.p.r., 7 agosto 2012, n. 137 ai maestri di sci (obbligo per il professionista di stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale). L'assicurazione prevista all'art. 4 della L. 24 dicembre 2003, n. 363, è obbligatoria ma è anche condizione necessaria per esercitare l'attività. Non così, invece, per il caso dell'assicurazione professionale, che è sì obbligatoria, ma la sua eventuale mancanza produce un mero illecito disciplinare e non l'interdizione dallo svolgimento dell'attività.

Tizio, con l'acquisto dello skipass, ha concluso con il gestore un contratto di fruizione dell'area sciabile, da intendersi come non limitato all'utilizzo dell'impianto di risalita. Dalla definizione normativa di "area sciabile" emerge espressamente la presenza di un unico soggetto giuridico quale gestore sia della fase di risalita (es. attività di manutenzione dell'impianto) che della successiva fase di discesa (es. attività di predisposizione delle reti di protezione).

In passato, il rapporto contrattuale veniva circoscritto esclusivamente alla fase di risalita e ricondotto alle norme del Codice Civile inerenti il contratto di trasporto (1678 c.c.

e ss.). In caso di sinistri durante la discesa a valle veniva fatto ricorso alle norme della responsabilità aquiliana. L'accordo contrattuale fra lo sciatore e il gestore avrebbe avuto ad oggetto esclusivamente l'utilizzo dell'impianto di risalita. Terminato il trasporto, lo sciatore si troverebbe di fronte a una vasta possibilità di scelta (pista da percorrere, seguire un tracciato fuori pista, rinunciare alla discesa con gli sci ai piedi) tale da precludere la configurazione di un accordo negoziale per la fase di discesa[233].

Si pose però in luce come l'identità soggettiva fra il gestore dell'impianto di risalita e il concessionario delle piste da discesa fosse fenomeno frequente, ancorché il legislatore non avesse ancora contemplato espressamente la coincidenza soggettiva[234]. Inoltre, tra il contratto di trasporto e la discesa con gli sci vi è un rapporto di stretta funzionalità, provato dal fatto che nel prezzo dello skipass non può certo dirsi ricompreso solo il prezzo della salita e, nella pubblicità del prodotto "sci", si fa riferimento alle piste piuttosto che agli impianti di risalita in sé considerati.

Oggi la previsione dell'art. 2 della L. 24 dicembre 2003, n. 363 ha fugato ogni dubbio sulla ricomprensione della fase di discesa nell'ambito dello schema contrattuale. Il vincolo negoziale fra gestore e utente viene ricondotto alla categoria dei contratti atipici *ex* art. 1322 c.c. e viene definito dalla giurisprudenza di merito[235] e di legittimità[236] come quel "contratto atipico in forza del quale, dietro corresponsione di un corrispettivo commisurato alla durata del contratto, il gestore dell'area sciabile offre la possibilità allo sciatore utente di godere dei servizi di risalita e di utilizzare le piste predisposte per la pratica dello sci". Il contratto di fruizione delle aree sciabili (o più semplicemente, contratto di skipass) è un vincolo consensuale, bilaterale, a titolo oneroso che rientra nel novero dei contratti del consumatore, posto che il gestore dell'area sciabile è certamente qualificabile quale professionista e lo sciatore quale consumatore, in quanto esercita l'attività per scopi ricreativi, e comunque estranei ad una eventuale attività imprenditoriale da lui svolta.

Tizio, auto-infortunatosi, avrà di fronte a sé due scenari. *In primis* egli può avere una polizza infortuni individualmente stipulata che copre le lesioni all'integrità fisica subite, anche al di fuori dell'attività sciistica. L'interesse assicurato nell'assicurazione infortuni è l'interesse all'integrità fisica della persona, laddove l'infortunio viene comunemente definito nelle polizze assicurative come "ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obbiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea dell'assicurato". In questo caso non ha rilevanza aver subìto l'infortunio nel corso della pratica sciistica piuttosto che in un'altra attività da lui svolta, poiché detta polizza copre gli infortuni comunque subiti dall'assicurato (sia pur nei limiti delle delimitazioni del rischio di cui si dirà a breve).

---

[233] S. de BASSA, *In tema di responsabilità del gestore degli impianti di risalita e di tutela dell'utente,* in *Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti*, 1989, pp. 765 ss.

[234] G. CHINÈ, *Con la neve alta così: di sci, impianti di risalita e responsabilità civile*, in *Rivista di diritto sportivo, 1995, pp. 576 ss.*

[235] Trib. Pinerolo, 18 ottobre 2000, n. 507, in *Danno e responsabilità*, 2002, fasc. 1, pp. 77 ss., con nota di M. BONA "*Contratto di ski-pass e obblighi del gestore delle piste*".

[236] Cass., 6 febbraio 2007, n. 2563, in *Foro Italiano Rep.*, 2007, voce *Contratto in genere*, n. 358.

Diverso è il discorso nel caso in cui lo sciatore abbia sottoscritto quella particolare polizza a garanzia degli infortuni presente all'interno del contratto di fruizione dell'aerea sciabile che il gestore ha l'obbligo di offrire. Questa garanzia non è, tuttavia, sempre presente, poiché l'obbligo riguarda l'offerta da parte del gestore, ma non la sua accettazione da parte dello sciatore, il quale potrebbe rinunciarvi sul presupposto della presenza della propria polizza infortuni già stipulata e operante. In questo secondo caso la copertura assicurativa non riguarderà chiaramente eventi lesivi estranei rispetto alla attività sciatoria.

Seconda situazione. Tizio, al di fuori di una lezione di sci, nel corso di una discesa, subisce una lesione a causa della condotta imprudente di un altro sciatore (anch'egli non allievo) che lo investe e lo fa cadere a terra. Nel caso di scontro infrasciatorio l'art. 19, L. 24 dicembre 2003, n. 363 pone la presunzione paritetica di responsabilità, per cui, sino a prova contraria, si presume che ciascun sciatore abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.

Qui supponiamo che la presunzione sia superata attraverso la prova della colpa dello sciatore investitore. La situazione è simile alla prima, ma diversa in quanto la caduta non è avvenuta in maniera autonoma ma è stata determinata da una condotta imprudente di un altro utente della pista da sci, il quale, violando, ad esempio, le regole previste dalla L. 24 dicembre 2003, n. 363, ha arrecato un danno allo sciatore. In questo caso ipotizziamo che lo sciatore danneggiato abbia una propria assicurazione contro gli infortuni e lo sciatore danneggiante una assicurazione della responsabilità civile. Tradizionalmente l'indennizzo percepibile dalla copertura assicurativa contro l'infortunio si riteneva (e si ritiene) cumulabile all'eventuale risarcimento del danno ingiusto dovuto dal danneggiante. Recentemente questa impostazione è stata messa in dubbio dalla giurisprudenza di legittimità[237], la quale ha escluso il cumulo fra indennizzo e risarcimento, in quanto essi assolverebbero a una identica funzione risarcitoria. Questa pronuncia e gli effetti dirompenti che possono derivare sul sistema assicurativo saranno approfonditamente esaminati nel proseguo del capitolo.

Terza situazione. Tizio decide di affidarsi ad un maestro di sci operante all'interno di una scuola riconosciuta, la quale è il soggetto che ha concluso il contratto di insegnamento sciistico con l'allievo. La scuola di sci e il maestro sono associati all'A.M.S.I. (l'associazione italiana dei maestri di sci che include i maestri e le scuole di sci che hanno deciso di associarsi ad essa). L'A.M.S.I. ha delle articolazioni territoriali; in Trentino, ad esempio, è presente l'A.M.S.T. (Associazione maestri di sci del Trentino). L'A.M.S.T. si pone quale contraente di un contratto di assicurazione per conto altrui (scuole e maestri) stipulato con la compagnia assicuratrice. Questa prassi contrattuale si realizza anche in quasi tutte le altre associazioni territorialmente decentrate dei maestri di sci, ad eccezione di quelle più piccole, laddove i numeri limitati non incentivano alla conclusione di una copertura assicurativa di questo tipo. La figura del contraente (associazione dei maestri di sci) e quella dell'assicurato

[237] Cass., 11 giugno 2014, n. 13233, in *Foro Italiano Rep.,* 2014, voce *Assicurazione (contratto)*, n. 79.

(scuole e maestri di sci) non coincidono, poiché il contraente non assicura un interesse proprio, ma l'interesse di un terzo che non è parte del contratto di assicurazione. Questo contratto, che verrà di seguito approfondito ed esaminato nella sua operatività concreta, ha tre garanzie: infortuni (patiti dal maestro), tutela legale e responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati agli allievi e ai terzi verificatisi durante l'attività professionale o anche al di fuori di essa (es. sciata a fini ricreativi -privati). Ogni maestro e ogni scuola individualmente possono così beneficiare di una copertura assicurativa che deriva da questo contratto concluso fra l'associazione che li rappresenta e la compagnia assicuratrice. Laddove il maestro di sci non sia associato all'A.M.S.T., eventualità inconsueta ma possibile (in Trentino, ad esempio, oltre il 90% dei maestri di sci sono associati), entreranno in gioco quelle coperture assicurative che egli avrà stipulato in proprio, corrispondendo però alla propria compagnia assicuratrice un premio ben più ampio, in quanto il ruolo dell'associazione dei maestri di sci nella negoziazione per conto altrui concreta un potere contrattuale più elevato che si manifesta in costi più competitivi. Supponiamo che Tizio subisca un danno imputabile a negligenze del maestro di sci, la cui responsabilità civile viene accertata in sede giudiziale. In questo caso la compagnia assicuratrice terrà indenne il maestro di sci, nei limiti del massimale, di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve corrispondere a titolo di risarcimento danni all'allievo o al terzo danneggiato. La polizza infortuni, invece, entra in gioco nel caso di eventi lesivi occorsi al maestro e l'assicurazione tutela legale al sorgere di una controversia, giudiziale o extra-giudiziale, derivante dai rapporti o dall'attività descritta in polizza.

È qui il caso di riportare quella prassi contrattuale (non molto frequente, se non nelle scuole di sci di maggiori dimensioni) di proporre la c.d. polizza infortuni cumulativa. Essa è una clausola accessoria del contratto di insegnamento delle tecniche sciistiche, attraverso la quale l'allievo, alla stipula del contratto con la scuola, si cautela contro la possibilità di subire un infortunio. Questa copertura assicurativa presenta un profilo problematico, ossia il rischio di confusione fra l'indennizzo dovuto in base a questa polizza e il risarcimento (eventuale) in base alla responsabilità civile, nel senso che, ricevuto l'indennizzo, l'allievo è quasi sempre portato a intraprendere un'azione legale per il risarcimento del danno in base alle norme della responsabilità civile, come se la corresponsione dell'indennizzo concreti una attestazione di responsabilità. L'indennizzo dovuto, invece, prescinde dai presupposti per il risarcimento del danno.

Quarta situazione. Tizio decide di non rivolgersi ad una scuola di sci al fine di vedersi affidare un maestro per la lezione, ma opta per rivolgersi direttamente ad un maestro di sci che opera individualmente (quale libero professionista), ossia al di fuori del quadro organizzativo predisposto dalla scuola. Il maestro di sci, infatti, può operare in maniera indipendente attraverso la stipulazione di un contratto direttamente con l'allievo, e, in questa ipotesi, la scuola di sci non può essere chiamata in causa, anche ai fini della responsabilità civile. Il maestro che opera individualmente ben può essere iscritto all'A.M.S.I./A.M.S.T. e beneficiare di quel contratto di assicurazione per conto altrui

stipulato nell'interesse della categoria. Infatti, il maestro aderisce all'associazione come singolo, al pari di quanto avviene per le scuole di sci, le quali vi partecipano come unico soggetto giuridico e non come insieme di maestri di sci operanti nella scuola. Il maestro può essere associato a prescindere dall'appartenenza ad una scuola di sci. Giova ricordare, a tal proposito, che la scuola di sci è soggetto giuridico distinto rispetto all'associazione dei maestri di sci. Se il maestro di sci non è associato (o non è comunque in regolarità con il versamento della quota associativa annuale) non può beneficiare della copertura assicurativa così predisposta ed entreranno in gioco le polizze assicurative da lui "individualmente" stipulate.

Quinta situazione. Tizio, allevo minore del maestro di sci cagiona a uno sciatore terzo, estraneo alla lezione, un danno derivante da un proprio fatto illecito. Qui si versa a pieno titolo nella fattispecie contemplata all'art. 2048, c. 2, c.c. (responsabilità dei maestri per il danno cagionato a terzi dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui erano sotto la loro sorveglianza). Il maestro di sci in tal caso potrà essere ritenuto responsabile sul piano civile e usufruire della copertura assicurativa della responsabilità civile.

Sesta situazione. Tizio, allievo minore del maestro cagiona un danno ad un altro allievo in conseguenza di uno scontro provocato da una sua imprudenza. In questo caso è applicabile comunque la previsione dell'art. 2048, c. 2, c.c., in quanto per "terzo" si intende pacificamente anche un altro allievo.

3.2 Il contratto di assicurazione

3.2.1 La fattispecie in generale

L'Assicurazione è quel contratto mediante il quale una parte (assicuratore), verso il pagamento di una somma (premio), si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (*assicurazione contro i danni*), ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana

(*assicurazione sulla vita*) ovvero a risarcire a terzi il danno che dovrebbe essere risarcito dall'assicurato (*assicurazione contro la responsabilità civile*)[238].

Il Codice Civile si occupa della fattispecie contrattuale dell'assicurazione agli artt. 1882 e ss., anteponendo le disposizioni generali (artt. 1882-1903 c.c.), alla disciplina dell'assicurazione contro i danni (artt. 1904-1918 c.c.), fra cui rientra la fattispecie dell'assicurazione contro la responsabilità civile, e a quella dell'assicurazione sulla vita (artt. 1919-1927 c.c.). La bipartizione fondamentale è quella fra l'assicurazione contro i danni e l'assicurazione sulla vita. Alla seconda categoria, ad esempio, è estraneo il c.d. principio indennitario, il quale produce tutta una serie di corollari laddove si versi, invece, nel campo delle assicurazioni contro i danni. Fra queste, molto rilevante è l'assicurazione della responsabilità civile, che recentemente si sta sempre più imponendo come obbligatoria per i soggetti che svolgono attività socialmente meritevoli, ma suscettibili di cagionare danni a terzi, fra cui appunto i maestri di sci.

A livello operativo l'assicurazione si pone come un operazione economica in grado di trasferire un rischio dalla sfera degli assicurati a quella dell'assicuratore, il quale può economicamente farvi fronte (e trarne anche un lucro) in quanto il calcolo delle probabilità gli consente di ripartire sull'ammontare globale dei premi incassati dai soggetti assicurati, esposti al medesimo rischio, i costi per rivalere gli assicurati dei sinistri occorsi. Le conseguenze patrimoniali dannose del verificarsi di un rischio determinato sono ripartite fra una pluralità di soggetti esposti al medesimo tipo di rischio. Grazie al calcolo delle probabilità è possibile prevedere quante volte quel rischio si verificherà in un certo spazio temporale-geografico. L'assicuratore può prevedere quali saranno i costi da sostenere, in media, per risarcire i danni prodotti, onde ripartirli fra tutti i soggetti esposti a quel rischio, accumulando preventivamente i capitali necessari per farvi fronte[239].

Esempio. In una certa area geografica nelle ultime 5 stagioni invernali si sono verificati mediamente ogni anno 50 infortuni a maestri di sci. I costi per rivalere gli assicurati ammontano in media a 5000 euro per ciascun maestro infortunato (250000 euro è, così, la somma media complessiva annuale che l'assicuratore è tenuto a sborsare). I maestri sono 2000. Per giungere ad una situazione di equilibrio economico fra quanto pagato dalla compagnia assicuratrice a titolo di indennizzi, per gli infortuni patiti dai maestri, e i ricavi derivanti dall'incasso dei premi, ogni maestro di sci dovrà corrispondere annualmente un premio di 125 euro all'assicuratore. Il maestro di sci, grazie alla trasformazione di un rischio individuale in un rischio collettivo sopporta un costo molto inferiore (125 euro), rispetto a quello che dovrebbe sopportare, qualora il rischio si dovesse verificare, in assenza della copertura assicurativa.

L'attività assicurativa è attività imprenditoriale, per cui l'obiettivo non è il mero raggiungimento dell'equilibrio economico fra i costi (indennizzi) e i ricavi (premi), ma

---

238 M. ROSSETTI, *Il diritto delle assicurazioni*, vol. I: *L'impresa di assicurazione. Il contratto di assicurazione in generale*, Padova, 2011, pp. 633 ss.

239 A. DONATI, G. VOLPE PUTZOLU, *Manuale di diritto delle assicurazioni*, Milano, 2016, pp. 3 ss.

ottenere un risultato positivo di esercizio (l'utile). L'attività è sottoposta, proprio per la sua rilevanza sociale di essere anzitutto strumento di previdenza per i privati, a una disciplina speciale (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private) e alla vigilanza statale (la L. 7 agosto 2012, n. 135, ha istituito l'istituto di vigilanza sulle assicurazioni, che ha sostituito l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)[240]. L'esercizio dell'attività di assicurazione non è consentito a qualsiasi soggetto, ma solo alle società costituite nelle forme di società per azioni, società di mutua assicurazione, società cooperativa, società europea e società cooperativa europea.

Il contratto di assicurazione è, di norma, un contratto consensuale, per il cui perfezionamento è sufficiente il consenso delle parti, che si produce allorquando l'accettazione della proposta da parte dell'assicuratore giunge al contraente. L'art. 1887 c.c. dispone che la proposta è irrevocabile per il periodo di 15 giorni dalla data della consegna o della spedizione della proposta stessa all'assicuratore. Questo schema risponde all'esigenza di garantire all'assicuratore la possibilità di beneficiare di un certo periodo di tempo onde valutare le dichiarazioni del contraente in ordine alle circostanze del rischio e poter così valutare se accettare o meno la proposta e a quali condizioni contrattuali. Prima della conclusione del contratto, l'assicuratore è obbligato ai sensi dell'art. 185, D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, a consegnare al contraente, unitamente alle condizioni di assicurazione, una nota informativa, contenente le informazioni necessarie affinché il contraente (e l'assicurato, se diverso dal contraente) possano pervenire a un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, e ove opportuno, sulla situazione patrimoniale dell'impresa. È l'IVASS ad occuparsi di disciplinare, con un proprio regolamento, il contenuto dettagliato della nota informativa[241].

Il contratto di assicurazione, ai sensi dell'art. 1888 c.c., prevede la forma scritta *ad probationem,* e non *ad substantiam*. L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione, proprio ai fini probatori. Essa è quel documento che sancisce la stipula del contratto di assicurazione, sottoscritto sia dall'assicuratore che dal contraente, in cui sono riportate tutte le condizioni contrattuali.

Nel gergo assicurativo si definiscono condizioni "generali" di contratto quelle che si applicano, salvo espressa deroga predisposta nelle condizioni "particolari", a tutti i contratti conclusi dall'assicuratore per dei rischi omogenei (es. tutela legale, polizza infortuni, polizza contro la responsabilità civile). Esse sono predisposte unilateralmente dalla compagnia assicuratrice e si qualificano alla stregua di "condizioni generali di contratto" ai sensi dell'art. 1341 c.c., per cui esse sono efficaci nei confronti del contraente laddove al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle con l'uso dell'ordinaria diligenza (art. 1341, c. 1, c.c.). Vi sono, tuttavia, delle

---

[240] Dal 1 gennaio 2013 l'IVASS (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni) ha sostituito, subentrandone nelle funzioni, all' ISVAP.

[241] L'art. 185, c. 3, del Cda fa riferimento alle indicazioni relative all'impresa, e alle informazioni sul contratto riguardanti: garanzie e obbligazioni assunte dall'impresa, nullità, decadenze, esclusioni, limitazioni della garanzia, rivalse, diritti e obblighi in corso di contratto e in caso di sinistro, legge applicabile, termini di prescrizione, procedura in caso di reclamo e autorità competente.

condizioni (c.d. condizioni vessatorie) che, per la loro peculiare natura, devono essere approvate specificamente per iscritto dal contraente per poter avere efficacia. Esse sono indicate all'art. 1341, c. 2, c.c.[242]. Inoltre, se come di frequente avviene, il contratto di assicurazione intercorre fra un contraente "consumatore" e l'assicuratore "professionista è applicabile la disciplina dettata dal D. L.gs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo). L'art. 33 di questa norma definisce "clausola vessatoria" quella che non è stata oggetto di negoziazione e che produce un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti a danno del contraente. Le clausole indicate all'art. 33, c. 2, si presumono vessatorie, fino a prova contraria, e tale qualifica comporta la nullità delle stesse, ancorché esse siano state specificamente approvate per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c., mentre il contratto resta valido. La prova della avvenuta trattativa non è, invece, sufficiente ad escluderne la nullità nei casi previsti dall'art. 36, c. 2, in cui il carattere di vessatorietà non è neutralizzabile dalla prova della contrattazione. Sono le clausole aventi per oggetto o per effetto di "a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da una omissione del professionista; b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista; c) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto". Esempio di clausola vessatoria nel campo assicurativo è quella che prevede la facoltà di recesso dell'assicuratore dopo il sinistro se la stessa facoltà non è riconosciuta anche al contraente. Mentre non hanno il carattere della vessatorietà le clausole delimitative del rischio, in quanto non comportano limitazioni della responsabilità ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a), ma sono dirette ad individuare l'oggetto del contratto (art. 34, c. 2, cod. cons., secondo cui "la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile")[243].

Alle condizioni "generali" si affiancano le condizioni "particolari" relative al singolo contratto (es. le condizioni particolari derogatorie dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi per i maestri e le scuole di sci).

La copertura assicurativa ha efficacia dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso (art. 1899, c. 1, c.c.). Affinché operi però la garanzia è condizione indispensabile il preventivo pagamento del premio. In caso di mancato pagamento, il contratto è efficace, ma la garanzia assicurativa resta sospesa (art. 1901, c. 1, c.c.). Tale previsione non trova applicazione nel campo delle assicurazioni sulla vita.

---

[242] Sono le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte: limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contrante decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

[243] A. DONATI, G. VOLPE PUTZOLU, *op. cit.*, pp. 136 ss.

La causa del contratto di assicurazione è il trasferimento di un'alea economica di rischio; pertanto, il rischio è un elemento essenziale del contratto, la cui inesistenza è causa di nullità del contratto stesso (art. 1895 c.c.) e la cui cessazione, dopo la conclusione del contratto, ne determina lo scioglimento anticipato (art. 1896 c.c.). Il rischio che viene trasferito non è tanto quello dell'evento in sé considerato, ma le conseguenze economiche dannose che tale fatto provoca. Il concetto di "rischio" non trova sempre delle definizioni univoche, essendo utilizzabile con più significati, a seconda del contesto in cui viene in gioco. La definizione in "senso economico" qualifica il rischio come "possibilità di un evento futuro e incerto" (es. danno alla propria abitazione, infortunio, sorgere di un debito risarcitorio da responsabilità civile). Questa definizione si adatta in modo particolare alla assicurazione contro i danni, meno all'assicurazione sulla vita, in quanto, ad es., la morte è evento futuro, ma non incerto.

La nozione fondamentale a livello giuridico (alla quale il Codice Civile si riferisce) è però quella di rischio assicurato (ossia la possibilità che si verifichi l'evento specificamente previsto dal contratto di assicurazione, quale presupposto della prestazione dell'assicuratore). Infatti, non ogni rischio tecnicamente assicurabile è automaticamente ricompreso all'interno della copertura assicurativa, ma è necessario delimitare e circoscrivere all'interno della polizza assicurativa quali siano gli eventi inclusi (rischi assicurati) nella copertura stessa. Ciò al fine di individuare l'alea di rischio effettivamente assunta dall'assicuratore e calibrare così il *quantum* del premio dovuto dall'assicurato. Nella determinazione del rischio assicurato entrano in gioco la descrizione dell'evento e delle circostanze che devono accompagnarlo (es. infortunio al maestro di sci avvenuto in pista con gli sci ai piedi) e l'indicazione delle circostanze la cui presenza esclude l'indennizzo. Il rischio viene circoscritto anche nel tempo (es. esclusione dei danni verificatesi oltre un certo termine dalla scadenza del contratto anche se l'evento che causò il danno si verificò durante il periodo di efficacia del contratto) e nello spazio (il luogo fisico-geografico entro cui deve verificarsi l'evento). Possono essere assicurati esclusivamente i rischi che attengono alla possibilità del verificarsi di un evento dannoso (eventi suscettibili di produrre un danno alla persona o al patrimonio dell'assicurato) o di un evento riguardante la vita umana (morte o sopravvivenza, nelle assicurazioni sulla vita). Il concetto assicurativo di danno non va confuso con quello elaborato dal diritto (danno da fatto illecito). A livello assicurativo il danno non necessariamente è prodotto da un fatto dell'uomo, ma può trovare la sua causa anche in "eventi naturali" (es. incendio non doloso). A livello giuridico, invece, l'evento dannoso presuppone sempre un fatto dell'uomo, la cui responsabilità viene accertata ai fini risarcitori[244].

In origine, l'obbligazione dell'assicuratore non poteva ritenersi validamente pattuita se l'evento dannoso per cui l'assicuratore era tenuto all'esborso fosse dipeso da colpa dell'assicurato, fonte di responsabilità verso i terzi.

Oggi, invece, è assicurabile anche il fatto colposo dell'assicurato (art. 1900 c.c., il quale esclude l'indennizzo solo per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave del contraente,

[244] A. DONATI, G. VOLPE PUTZOLU*, op. cit.,* pp. 113 ss.

assicurato o del beneficiario, e salvo patto contrario per la colpa grave). La colpa grave è assicurabile solo con patto espresso, altrimenti è esclusa dalla copertura. Nella assicurazione contro la responsabilità civile la colpa grave è, invece, inclusa automaticamente, salvo patto contrario (art. 1917, c. 1, c.c.). L'assicurazione della responsabilità civile è, infatti, configurata come "assicurazione degli eventi dannosi dovuti ad azioni colpose"[245].

La ratio normativa che esclude l'assicurabilità del fatto doloso è da ricercare nell'esigenza di evitare che la copertura assicurativa crei l'interesse alla provocazione dell'evento. Il divieto non si estende però ai fatti dolosi di soggetti diversi da coloro che hanno un interesse alla prestazione assicurativa, anche se si tratta di persone delle cui azioni l'assicurato è responsabile (art. 1900, c. 2, c.c.). Pensiamo, ad esempio, al maestro di sci che risponde sul piano della responsabilità civile ai sensi dell'art. 2048, c. 2, c.c. per il danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi. Supponiamo che il maestro abbia una copertura assicurativa contro la responsabilità civile che lo tiene indenne da quanto dovrà sborsare a titolo di risarcimento danni a favore del terzo danneggiato. La copertura assicurativa non opererà solo in caso di fatto colposo dell'allievo, ma anche laddove il fatto sia doloso. Infatti, l'autore del fatto doloso (allievo) è soggetto diverso da chi ha un interesse alla corresponsione dell'indennizzo (maestro).

Dalla quantificazione del rischio derivano varie conseguenze, *in primis* la determinazione dell'ammontare del premio dovuto dal soggetto assicurato; tuttavia, l'assicuratore si trova nella materiale impossibilità di conoscerlo in maniera completa, poiché, di norma, è nella sfera dell'assicurato la conoscenza dei dati relativi ad esso (es. la presenza di determinate malattie nell'assicurazione sulla vita).

Sarebbe economicamente insostenibile lo svolgimento, da parte dell'assicuratore, di indagini volte ad accertarlo. Il legislatore ha predisposto, così, delle norme dirette a proteggere l'assicuratore contro le dichiarazioni false o reticenti dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio. La compagnia assicuratrice al fine di delinearlo in maniera precisa sottopone al contraente un questionario. L'inesatta o reticente descrizione del rischio può dar luogo all'annullamento o allo scioglimento del contratto laddove sia stata determinante per il consenso dell'assicuratore a concludere il contratto a quelle condizioni. Il questionario ha un valore puramente indicativo; esso non rappresenta, infatti, la prova della rilevanza delle circostanze contenute, ma è onere dell'assicuratore provare questa.

La normativa bilancia l'interesse dell'assicuratore con quello dell'assicurato andando a predisporre un breve termine di decadenza (tre mesi dalla conoscenza dell'inesattezza o della reticenza) per la proposizione sia dell'azione di annullamento del contratto che per esercitare il diritto di recesso. Si evita, in tal modo, che l'assicuratore possa continuare a riscuotere i premi, pur essendo a conoscenza delle dichiarazioni non veritiere, per poi eccepirne l'inesattezza solo all'atto del sinistro. Il contratto è annullabile (art. 1892 c.c.) in presenza di dolo o colpa grave dell'assicurato nel fornire le dichiarazioni inesatte o reticenti, ossia qualora egli abbia volontariamente taciuto di circostanze rilevanti o che avrebbero

[245] D. de STROBEL, V. OGLIARI, *L'assicurazione di responsabilità civile e il nuovo Codice delle assicurazioni private*, VI, Milano, 2008, p. 9.

dovuto essere tali con l'uso di quel minimo livello di diligenza che può essere preteso in capo all'assicurato[246]. L'assicuratore non è tenuto a restituire i premi per i periodi di assicurazione passati e per quello in corso nel momento in cui esercita l'azione di annullamento. Laddove il sinistro si verifichi prima della scadenza del termine per esercitare l'azione, sarà sufficiente eccepire la violazione dolosa o gravemente colposa dell'obbligo di rendere dichiarazioni complete e veritiere, onde sottrarsi dall'obbligo di corrispondere l'indennizzo. Qualora non vi sia dolo o colpa grave il contratto è valido, ma l'assicuratore può recedervi (art. 1893 c.c.). Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che, questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza fra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicabile se sì fosse conosciuto il vero stato delle cose (art. 1893, c. 2, c.c.; c.d. rettifica del contratto)[247].

Queste norme (artt. 1892-1893 c.c.) trovano applicazione anche alla fattispecie del contratto di assicurazione per conto altrui, qualora il terzo, nel cui interesse è stata conclusa l'assicurazione, fosse a conoscenza delle inesattezze relative alle circostanze del rischio al momento della conclusione del contratto (art. 1894 c.c.). La disciplina qui descritta, con varie deroghe alla normativa generale dei contratti, tende a privilegiare l'interesse dell'assicuratore rispetto a quello dell'assicurato (il che si vede, ad esempio, nella regola della irripetibilità del premio in caso di annullamento del contratto).

Orbene, questa situazione si giustifica prendendo in considerazione l'interdipendenza che si crea fra tutti i contratti di assicurazione che coprono una massa di rischi omogenei, per cui l'alterazione dell'equilibrio contrattuale fra premio e rischio in un singolo contratto si riflette anche sugli altri rapporti contrattuali, alterando le basi per il calcolo del premio. Infatti, il premio dovuto non è il corrispettivo del rischio inerente al singolo contratto, ma del rischio medio, calcolato per un intero periodo di assicurazione, in base ad una massa di rischi omogeni, preventivamente individuati dalle affermazioni degli assicurati, rispetto alle quali l'assicuratore aveva riposto il proprio affidamento.

L'assicuratore fa fronte ai pagamenti degli indennizzi attraverso la raccolta dei premi (ossia le prestazioni a cui i soggetti assicurati sono tenuti per poter beneficare della copertura assicurativa per i rischi dedotti in polizza). Due sono le caratteristiche fondamentali che connotano il premio: l'indivisibilità (esso è dovuto, in deroga alla disciplina generale della risoluzione dei contratti ad esecuzione continuata o periodica, per tutto il periodo assicurativo di riferimento, a prescindere dall'annullamento o scioglimento del contratto, poiché esso è stato calcolato in relazione all'intero periodo) e il pagamento anticipato (a garanzia della disponibilità di risorse economiche per far fronte alla corresponsione degli indennizzi). Il premio consta di due elementi: il "premio puro" (riferito al rischio in sé considerato) e il "caricamento" (spese gestionali per la copertura assicurativa). Il premio può essere unico (dovuto una sola volta) o periodico (dovuto all'inizio di ogni periodo assicurativo: es. premio annuale). L'art. 1901, c. 1, c.c. dispone che

[246] A. DONATI, G. VOLPE PUTZOLU, *op. cit.*, pp. 113 ss.
[247] M. ROSSETTI, *op. cit.,* vol. I, *cit.*, pp. 885 ss.

"in caso di mancato pagamento del premio unico o del primo premio periodico, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente paga quanto da lui dovuto". Il pagamento del premio è *condicio sine qua non* dell'inizio della garanzia, non, invece, dell'efficacia del contratto, non essendo il contratto di assicurazione un contratto reale. Per i premi periodici successivi al primo il legislatore riconosce un termine di tolleranza di 15 giorni durante i quali la garanzia è comunque operante, ancorché il premio non sia stato corrisposto (art. 1901, c. 2, c.c.).

3.2.2 Il contratto di assicurazione per conto altrui

Il contratto di assicurazione intercorre fra due soggetti: l'assicuratore e il contraente. L'assicuratore è il soggetto che assume il rischio, attraverso una organizzazione di impresa stabile e continuativa. Non è ammissibile la presenza di un'attività assicurativa come occasionale, in quanto l'assicurazione di un solo rischio renderebbe inattuabile quel procedimento di trasferimento di un rischio individuale all'interno di una massa omogenea di rischi che è alla base del fenomeno assicurativo, oltre che essere eccessivamente rischiosa per l'assicuratore.

Il contraente è il soggetto che stipula il contratto di assicurazione. Egli può agire in nome e per conto proprio ovvero in nome e/o per conto di terzi. Sovente, chi stipula con l'assicuratore un contratto di assicurazione è anche il soggetto portatore del rischio (es. Tizio, proprietario di una abitazione, conclude un contratto di assicurazione contro i danni onde proteggersi da eventuali eventi dannosi che colpiscano la stessa; in questo caso egli non ha solo stipulato il contratto di assicurazione, ma è anche il soggetto portatore del rischio, avendo agito in nome e per conto proprio).

Può però accadere che il soggetto che conclude il contratto sia diverso dal titolare dell'interesse esposto al rischio, come avviene, ad esempio, nella fattispecie del contratto di assicurazione per conto altrui (art. 1891 c.c.). La stipula per "conto di terzi" deve risultare espressamente o implicitamente (es. assicurazione della cosa di proprietà di un terzo) dal contratto di assicurazione. In questo caso il contraente agisce in nome proprio, ma per conto (nell'interesse) di un soggetto terzo (rispetto al contratto) che è l'assicurato.

Le qualifiche di "contraente" e di "assicurato" non sono, così, sempre in capo alla stessa persona. Il bisogno assicurativo che viene qui in rilevo è dell'assicurato e non del contraente, con la conseguenza della necessaria sussistenza del rischio, ai fini della validità del contratto, in capo all'assicurato. È il caso del contratto di assicurazione per conto di terzi che l'A.M.S.T. stipula in nome proprio ma per conto delle scuole e dei maestri di sci associati ad essa.

Il rapporto contrattuale intercorre fra la compagnia assicuratrice e l'associazione dei maestri di sci. Questi e le scuole di sci, pur essendo i portatori del rischio (e quindi i soggetti "assicurati"), sono estranei al contratto di assicurazione, poiché l'associazione che li rappresenta ha agito per conto di essi, ma in nome proprio. Non vi è stata la c.d. spendita del nome che consentirebbe di far produrre immediatamente gli effetti giuridici del

contratto sulla sfera dei rappresentati, secondo le norme in materia di rappresentanza (artt. 1387 c.c. ss.). In questa fattispecie intercorre, di norma, fra il contraente e l'assicurato un rapporto (ad esempio associativo o lavorativo) nell'ambito del quale il primo assume una gestione non rappresentativa di interessi altrui (art. 1705 c.c.; c.d. mandato senza rappresentanza). Il mandatario che agisce in nome proprio, secondo le regole generali, acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato (art. 1705, c. 1, c.c.). Si sarebbe, quindi, portati a pensare che il contraente, quale mandatario, acquisti personalmente i diritti e assuma gli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione per conto di terzi.

Tuttavia, le specificità che connotano la fattispecie del contratto di assicurazione, giustificano una deroga a questo regime giuridico di carattere generale. Il contraente è, infatti, tenuto, in base ai principi generali, ad adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, ma i corrispettivi diritti spettano in via inderogabile al terzo assicurato, per cui il contraente può farli valere solo con il consenso di questi (art. 1891 c.c.). Il contraente, anche se in possesso della polizza, non può vantare alcun diritto senza il consenso dell'assicurato. Gli obblighi che insistono sul contraente attengono, in particolare, al pagamento del premio e alla comunicazione delle dichiarazioni relative alla consistenza del rischio. Il contraente è esonerato solo per quegli obblighi che, per loro intrinseca natura, possono essere adempiuti solo dall'assicurato (es. l'obbligo di avviso del sinistro, laddove il contraente non giunga a conoscenza dello stesso)[248]. La deroga in esame trova il suo fondamento giuridico nell'art. 1904 c.c., il quale prevede la nullità del contratto di assicurazione contro i danni se, nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno, per cui è quest'ultimo che acquista, per effetto della stipulazione, i diritti derivanti dal contratto, in particolare, il diritto alla corresponsione dell'indennizzo. Nelle assicurazioni contro i danni l'interesse al risarcimento è un requisito essenziale, la cui mancanza produce la nullità del contratto.

La natura giuridica della assicurazione per conto altrui non è, tuttavia, pacifica. L'inquadramento della fattispecie è fondamentale al fine di individuare la disciplina applicabile per quegli aspetti non regolati espressamente dall'art. 1891 c.c.. Parte della dottrina[249] la qualifica, infatti, come contratto a favore di terzi. Questa fattispecie contrattuale che il legislatore contempla all'art. 1411 c.c. si concretizza in un contratto in forza del quale il promittente e lo stipulante si accordano affinché un terzo (estraneo al contratto) acquisti direttamente, per effetto della stipulazione, un autonomo diritto a pretendere la prestazione dedotta nel contratto e dovuta dal promittente. Il terzo, salvo patto contrario, acquista il diritto contro il promittente per effetto della mera stipulazione; diritto che trova il suo fondamento esclusivo nel contratto. Il terzo, creditore della prestazione dedotta nel contratto, non è però, rispetto al contratto, né parte in senso formale (colui che ha concretamente compiuto la manifestazione di volontà) né in senso

[248] D. de STROBEL, V. OGLIARI, *op. cit.*, pp. 137 ss.
[249] C. M. BIANCA, *Diritto civile*, III, *Il contratto*, Milano, 2000, p. 127.

sostanziale (il soggetto nella cui sfera giuridica si producono gli effetti del negozio giuridico).

Nella fattispecie descritta all'art. 1891 c.c. non sembra possibile qualificare come "terzo", ai sensi dell'art. 1411 c.c., il soggetto per il cui conto il contratto di assicurazione è concluso, in quanto, l'assicurato, pur non essendo parte contrattuale in senso formale, è titolare degli effetti giuridici prodotti dal contratto. Vi sono, infatti, degli obblighi contrattuali, che, per loro natura, non possono che essere adempiuti dall'assicurato. Egli, anche qualora non partecipi alla stipulazione del contratto di assicurazione non è mai "terzo". Proprio la produzione di specifici obblighi contrattuali in capo all'assicurato sembra sufficiente ad escluderne la qualifica di terzo, ai sensi dell'art. 1411 c.c.[250].

In senso contrario, si è sottolineato che anche la stipulazione a favore di terzi può determinare in capo al terzo beneficiario il sorgere di obbligazioni, stante la caratteristica del contratto di creare una connessione inscindibile fra diritti e obblighi[251]. Un "terzo" può ben venire in gioco in campo assicurativo, ma qui si versa nella diversa fattispecie della assicurazione a favore di un terzo (art. 1920 c.c.), in cui è presente un terzo soggetto, oltre al contraente e all'assicurato, ossia il beneficiario, inteso come quella persona a cui deve essere materialmente corrisposto l'indennizzo laddove si verifichi l'evento oggetto di copertura assicurativa. Questa fattispecie è ricorrente nella assicurazione sulla vita, e si dubita sulla sua compatibilità con i principi dell'assicurazione contro i danni, poiché il diritto all'indennità può spettare esclusivamente al titolare dell'interesse in rischio, e quindi all'assicurato. Il beneficiario è in tal caso soggetto diverso rispetto all'assicurato e "terzo" rispetto al contratto di assicurazione.

Nella fattispecie del contratto di assicurazione per conto altrui, secondo questa impostazione, non si produce un elemento caratterizzante il contratto a favore di terzi, ossia l'attribuzione per deviazione degli effetti negoziali favorevoli al terzo. L'acquisto del diritto, nella contrattazione a favore di terzi, si produce direttamente nella sfera giuridica del terzo solo laddove nel contratto sia volontariamente inserita dalle parti una clausola accessoria, la quale devia ad esso gli effetti negoziali favorevoli. Il diritto che il terzo acquista nei confronti del promittente inerisce la prestazione contemplata nel contratto, senza ravvisare alcuna sostituzione del beneficiario nella posizione dello stipulante. Essi continuano a conservare la propria posizione di parte contraente e di beneficiario, senza assistere ad alcun fenomeno successorio. Nella stipulazione per conto si realizza, invece, uno sdoppiamento degli effetti contrattuali fra stipulante e assicurato, i quali si producono alternativamente in capo a questi soggetti, senza assistere alla presenza del predetto meccanismo attributivo[252].

---

[250] P. MASI, *L'assicurazione per conto di chi spetta e il contratto a favore di terzo,* in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 2004, fasc. 10-12, pp. 1187 ss.

[251] A. GENOVESE, *Gli obblighi del terzo beneficiario nell'assicurazione vita*, in *Giurisprudenza Italiana*, 1953, fasc. 2, p. 895.

[252] A. GAMBINO, *Assicurazione: I) Contratto di assicurazione: profili generali,* in *Enciclopedia giuridica Treccani,* III, Roma, 1998, p. 13.

Vi è, poi, un elemento di differenziazione ancora più evidente. L'art. 1411, c. 1, c.c. condiziona la validità della stipulazione alla sussistenza di un interesse in capo allo stipulante, laddove, invece, l'art. 1891 c.c. non ne richiede la presenza, ma anzi, in ossequio all'art. 1904 c.c., ne impone la sussistenza in capo all'assicurato. La Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 18 aprile 2002, n. 5556) ha statuito per l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 1411, c. 3, c.c., alla fattispecie del contratto di assicurazione per conto altrui proprio alla stregua del principio indennitario, il quale esclude che la prestazione possa essere effettuata a favore del contraente, essendo questi soggetto diverso rispetto all'assicurato.

La mancanza dell'interesse in capo all'assicurato nella fattispecie della contrattazione per conto altrui determina la nullità del contratto, mentre la mancanza dell'interesse in capo allo stipulante nel contratto a favore di terzi determina esclusivamente la nullità della clausola deviativa degli effetti contrattuali, senza incidere sul contratto, poiché detta stipulazione si pone come accessoria rispetto alla fattispecie contrattuale[253].

Si è ritenuto allora, da parte di più autori[254], preferibile inquadrare la fattispecie del contratto di assicurazione per conto altrui nell'alveo delle norme sull'agire per conto e, in particolare, del mandato senza rappresentanza, posto che il contraente agisce in nome proprio e per conto dell'assicurato, laddove, invece, chi stipula a favore di un terzo agisce in nome e per conto proprio. Come già visto sopra, le peculiarità e i principi che informano il fenomeno assicurativo non consentono, tuttavia, di applicare integralmente la normativa del mandato senza rappresentanza, assistendo ad "un adeguamento dei principi dell'agire per conto alle esigenze proprie dell'assicurazione"[255].

Orbene, una parte della dottrina[256], ha messo in luce, però, come l'elemento caratterizzante del mandato sia la presenza di una obbligazione gestoria, in forza della quale il mandatario è vincolato, sulla base di un programma pattizio di collaborazione, a compiere tutta una serie di attività per conto del mandante, per cui dovrebbe escludersi la sussistenza di un rapporto contrattuale di mandato allorquando manchi la previsione pattizia di un obbligo gestorio di affari giuridici altrui.

L'art. 1891 c.c. non sembra, in questa prospettiva, esigere l'esistenza di un rapporto interno fra contraente e assicurato in forza del quale il contraente sia tenuto a compiere un'attività gestoria. Lo schema contrattuale del mandato sarebbe dunque elemento compatibile, ma non essenziale per la configurazione della fattispecie del contratto di assicurazione per conto altrui. Il rapporto interno fra contraente e assicurato sarebbe eventuale e di varia natura e lo stesso non avrebbe incidenze dirette rispetto al rapporto assicurativo[257].

---

253 P. MASI, *L'assicurazione per conto di chi spetta e il contratto a favore di terzo*, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, *cit.*, pp. 1187 ss.

254 A. DONATI, G. VOLPE PUTZOLU, *op. cit.*, p. 131; G. FERRI, *Manuale di diritto commerciale,* X, Torino, 1996, p. 973.

255 G. FERRI, *op. cit.*, p. 972.

256 A. LUMINOSO, *Il mandato,* Torino, 2000, p. 17.

257 P. MASI, *L'assicurazione per conto di chi spetta e il contratto a favore di terzo*, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, *cit.*, pp. 1187 ss.

Questa dottrina esclude la sussunzione della fattispecie nelle norme del contratto a favore di terzi o del mandato senza rappresentanza, preferendo qualificare la fattispecie del contratto di assicurazione per conto altrui quale tipo contrattuale autonomo.

In questo quadro non omogeneo di soluzioni si pone anche la giurisprudenza di legittimità[258], affermando che l'assicurazione per conto altrui è una vicenda negoziale "sui generis" del contratto a favore di terzo, alla quale si applicano tanto le norme dell'art. 1411 ss. c.c., che quelle del contratto di assicurazione nella parte in cui derogano ai principi generali dettati dalla legge per il contratto a favore di terzo. In caso di piena identità fra le due fattispecie non sarebbe sorta la necessità di una specifica normativa al riguardo.

Per la valida configurazione della fattispecie contrattuale di cui all'art. 1891 c.c. è necessaria, così, la presenza sia dell'interesse dell'assicurato, a norma dell'art. 1904 c.c., che dello stipulante, a norma dell'art. 1411 c.c.; quest'ultimo può consistere anche in una situazione soggettiva non giuridica, ma bensì di mero fatto, morale o di immagine. In relazione all'interesse dell'assicurato-terzo, esso sottende, invece, una relazione economica tra un soggetto e un bene esposto al rischio in rapporto a un evento futuro potenzialmente dannoso, nell'ambito della quale vi sia una posizione soggettiva giuridicamente qualificata e non di interesse di mero fatto. Il requisito dell'interesse rilevante ai sensi dell'art. 1891 c.c. viene dunque qualificato dai giudici di piazza Cavour come interesse di duplice natura e di diverso contenuto.

3.2.3 Assicurazione per conto altrui e foro del consumatore

Un profilo di rilevante interesse riguarda il rapporto fra il c.d. foro del consumatore e il contratto di assicurazione per conto altrui concluso da un'associazione di categoria, di cui fa parte il soggetto assicurato.

Giova premettere che dal combinato disposto degli artt. 33, c. 2, lett. u, e 34, c. 4, del Codice del consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) deriva la regola per cui la clausola derogativa del c.d. foro del consumatore contenuta nel contratto concluso fra il consumatore e il professionista si considera vessatoria ed è nulla laddove il professionista non riesca a fornire la prova liberatoria dell'avvenuta trattativa su di essa.

La contrattazione deve essere connotata dai requisiti della individualità, serietà (svolta mediante l'adozione di un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato cui è diretta) ed effettività (essere stata, anche in termini sostanziali, effettuata, nel rispetto dell'autonomia privata delle parti, riguardata non solo nel senso di libertà di concludere il contratto, ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità, anche per il consumatore, di determinarne il contenuto)[259].

La Corte di Cassazione in una recente pronuncia, ribaltando il precedente orientamento, ha escluso l'applicabilità di questa tutela prevista dal Codice del consumo alla fattispecie del contratto di assicurazione per conto altrui. In particolare, si è esclusa

[258] Cass., 4 maggio 2005, n. 9284, in *Foro Italiano Rep.*, 2006, voce *Assicurazione (contratto)*, n. 121.
[259] Cass., 26 settembre 2008, n. 24262, in *Foro Italiano Rep.,* 2008, voce *Contratto in genere*, n. 371.

l'applicazione della disciplina dettata dal D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 al beneficiario-assicurato nel contratto concluso fra l'associazione di categoria a cui egli era iscritto e il professionista-assicuratore[260]. In precedenza, i giudici di legittimità tendevano, invece, a configurare una piena equiparazione fra la posizione dell'assicurato e quella del contrante debole tutelato dal Codice del consumo, affermando che "l'iscritto ad una associazione sportiva, beneficiario di un contratto assicurativo da questa stipulato, a copertura dei danni conseguenti a tutte le attività degli associati, potesse invocare l'applicazione del criterio del foro del consumatore, ai fini della determinazione della competenza territoriale nelle controversie con l'impresa assicuratrice"[261].

Nella innovativa pronuncia, invece, a nulla rileva che il soggetto assicurato sia astrattamente qualificabile quale "consumatore". L'inapplicabilità della normativa sarebbe giustificata dalla assenza della *ratio* di tutela del consumatore, intesa quale esigenza di protezione di un soggetto debole dal pregiudizio all'autonomia contrattuale derivante dalla predisposizione unilaterale del regolamento contrattuale. La conclusione del contratto ad opera dell'organizzazione di categoria escluderebbe l'esistenza di soggetti deboli da tutelare con la normativa prevista nel Codice del consumo.

La Cassazione ha escluso, in ogni caso, la vessatorietà della clausola derogatoria alla competenza esclusiva del foro del consumatore, interpretando il requisito della individualità della trattativa in senso oggettivo (esso sarebbe presente, ancorché non vi siano stati contatti diretti fra l'assicurato e l'assicuratore, in quanto il requisito andrebbe configurato quale vincolo per il giudice all'accertamento che la trattativa abbia riguardato le singole specifiche clausole in oggetto; in altre parole, l'individualità andrebbe riferita all'oggetto della trattativa, e non ai soggetti della stessa). Questa ricostruzione giurisprudenziale è stata oggetto di critiche in dottrina[262], in quanto essa produce l'effetto di assoggettare il sostanziale utilizzatore della polizza assicurativa (l'assicurato) ad una clausola alla cui elaborazione non ha partecipato e che può penalizzarlo nelle vicende inerenti il rapporto assicurativo.

L'effetto che ne deriva è in controtendenza rispetto alle intenzioni del legislatore nel campo dei diritti dei consumatori, il quale ha cercato di incentivare l'accesso alla tutela giurisdizionale per questi, introducendo disposizioni processuali di favore. Il soggetto assicurato, pur qualificabile come consumatore sulla base delle regole generali, non potrà far valere la sua estraneità alla trattiva, ancorché essa abbia portato alla predisposizione di una clausola che lo coinvolge in maniera molto intensa, al punto di poter essere indotto a non intraprendere un'azione giurisdizionale sul presupposto della antieconomicità della stessa. Si noti, inoltre, che l'art. 36, c. 2, lett. b) del Codice del consumo sancisce l'irrilevanza della trattativa laddove la clausola limiti le azioni del consumatore nei confronti

---

[260] Cass., (ord.), 27 novembre 2012, n. 21070, in *Foro Italiano Rep.*, 2013, voce *Assicurazione (contratto),* n. 116.

[261] Cass., 11 gennaio 2007, n. 369, in *Foro Italiano Rep.*, 2007, voce *Contratto in genere*, n. 406.

[262] M. RUSSO, *Sui rapporti fra foro del consumatore e contratto di assicurazione concluso da una associazione di categoria*, nota a ord. Cass., 27 novembre 2012, n. 21070, in *Giurisprudenza Italiana*, 2013, fasc. 10, pp. 2107 ss.

del professionista. È vero che la trattativa è stata intrattenuta dal professionista con un soggetto diverso dal consumatore, ma ciò ha comunque implicato un significato pregiudizio per l'assicurato, la cui posizione sembrerebbe meritare tutela secondo le norme del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

3.3 L'assicurazione contro i danni

3.3.1 Introduzione

La copertura assicurativa contro i danni è quel contratto attraverso il quale l'assicuratore, verso il pagamento del premio, si obbliga a rivalere l'assicurato del danno ad esso prodotto da un sinistro ovvero a risarcire a terzi quanto dovrebbe risarcire l'assicurato in base alle norme della responsabilità civile. È possibile distinguere tre tipologie di assicurazioni contro i danni (assicurazioni di cose, di patrimonio e di persone).

Nelle assicurazioni di cose (es. abitazione, azienda, locali di una scuola di sci) *l'interesse* viene definito come quel rapporto qualificato presente fra il soggetto assicurato e il bene, quale elemento del suo patrimonio, che viene ad essere menomato dal danno[263]. Il bene deve essere, prima della conclusione del contratto, determinato nel suo valore monetario. Esempio: valore di un immobile 500.000 euro. Questo è il valore assicurabile, ossia la misura reale e completa dell'interesse esposto al rischio. Può accadere che la copertura assicurativa abbia ad oggetto l'intero valore dell'immobile, e in questo caso, stante la parità fra valore assicurabile e valore assicurato (ossia la misura dell'interesse sottoposto ad assicurazione) si ha la c.d. assicurazione piena. Se, invece, il valore assicurato supera il valore assicurabile (es. valore assicurato 520.000 euro), in caso di dolo da parte dell'assicurato, il contratto di assicurazione è nullo e l'assicuratore non deve restituire i premi già pagati e ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso (art. 1909, c. 1, c.c.).

Laddove non vi sia stato dolo, il contratto non è nullo, ma ha effetto esclusivamente sino alla concorrenza del valore reale (assicurabile) della cosa, e, per il futuro, il contraente ha diritto di ottenere una proporzionale riduzione del premio (art. 1909, c. 2, c.c.). Se il valore assicurato è inferiore al valore assicurabile (es. valore assicurato 480.000 euro) il contratto è valido ma si ha la c.d. assicurazione parziale (art. 1907 c.c.). L'assicuratore risponderà dei danni alla cosa in proporzione alla parte di valore assicurabile per cui è stata prevista la copertura assicurativa, a meno che non sia diversamente convenuto.

Al fine di determinare l'indennizzo è indispensabile conoscere il valore assicurabile, poiché l'indennità dell'assicuratore si ricava dalla seguente formula matematica [(danno x valore assicurato) : (valore assicurabile)]. La proporzionalità dell'indennizzo al valore coperto è rispondente al principio di corrispettività fra il premio pagato dall'assicurato e l'alea di rischio effettivamente sopportata dall'assicuratore.

---

[263] A. DONATI, G. VOLPE PUTZOLU, *op. cit.*, pp. 143 ss.

Nelle assicurazioni contro i danni alla persona l'interesse assicurato che deve sussistere ai fini della validità del contratto è l'interesse all'integrità fisica della persona. Fra di esse la principale è la polizza infortuni, ossia quella copertura assicurativa che entra in gioco a fronte di "eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna che producono lesioni fisiche obiettivamente constatabili, che hanno come conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea" (questa è la definizione di infortunio che più frequentemente si trova nelle note informative).

La causa dell'infortunio deve essere fortuita (non prevedibile con l'ordinaria diligenza o inevitabile), violenta (evento improvviso) ed esterna (non interna all'organismo, come potrebbe essere una malformazione cardiaca). L'infortunio deve provocare delle lesioni fisiche (non psicologiche) constatabili in maniera obiettiva (ossia attraverso una certificazione medica), le quali producano la morte, una inabilità temporanea (danno fisico che colpisce l'individuo, di natura necessariamente transitoria, e comportante l'incapacità di svolgere per un periodo di tempo determinato la propria attività lavorativa) o una invalidità permanente (danno fisico irrimediabile e condizionante la vita dell'assicurato, direttamente collegabile all'infortunio, e tale da impedire lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa). Durante il periodo di inabilità temporanea, di regola, l'assicuratore corrisponde all'assicurato una somma giornaliera (c.d. diaria) per un numero massimo di giorni di invalidità. Essa deve essere commisurata al reddito dell'assicurato in quanto compensa il mancato guadagno giornaliero. Si assiste sovente alla presenza di una franchigia, quale quantificazione minima del danno oltre la quale si può parlare di inabilità temporanea, per cui laddove l'inabilità sia di minimo rilievo (e comunque inferiore alla durata della franchigia) non spetterà all'assicurato alcuna indennità giornaliera. Se l'inabilità supera la franchigia l'assicurato avrà diritto alla diaria, ma non per i giorni della durata della stessa. Nel caso, invece, di invalidità permanente totale (o di morte) non si prevede il pagamento di una somma giornaliera quale indennizzo, ma bensì la corresponsione di una somma predeterminata da apposite tabelle istituzionali redatte dall'Inail e dall'Ania (Associazione nazionale delle imprese assicuratrici). In caso di invalidità permanente parziale vi è la corresponsione di una percentuale della somma stabilita per l'invalidità permanente totale, variabile a seconda della gravità della invalidità (ad ogni menomazione fisica, anatomica e sensoriale, si attribuisce una percentuale in relazione alla perdita di capacità lavorativa).

Nelle assicurazioni del patrimonio l'interesse al risarcimento del danno è dovuto ad una alterazione negativa del patrimonio dell'assicurato a causa di un debito da responsabilità civile o di altre spese (es. spese di cura). In queste assicurazioni, per la natura dell'interesse esposto al rischio, non è configurabile una preventiva determinazione del valore assicurabile, non essendo possibile stabilire anticipatamente quale sarà l'entità massima dell'interesse esposto al rischio. L'assicuratore si cautela contro l'assunzione di un rischio illimitato attraverso la previsione in polizza del c.d. massimale, inteso come

l'ammontare massimo dell'indennizzo che l'assicuratore si impegnerà a rivalere laddove sorgano i presupposti per la corresponsione della prestazione[264].

La polizza contro gli infortuni ha dei criteri di liquidazione diversi da quelli della polizza contro la responsabilità civile. La polizza infortuni assicura un capitale predeterminato in fase di sottoscrizione del contratto e liquida l'intero capitale assicurato, in caso di invalidità permanente totale, o una parte di esso, in caso di invalidità permanente parziale. La polizza contro la responsabilità civile, invece, stabilisce un massimale di risarcimento per sinistro. Se questo si verifica, il risarcimento sarà determinato in maniera conforme a dei criteri individuati nella legge o nella giurisprudenza.

3.3.2 Il principio indennitario

Principio comune alle fattispecie dell'assicurazione contro i danni è il c.d. principio indennitario, in base al quale l'indennizzo dovuto dall'assicuratore non può mai superare il danno effettivamente sofferto dall'assicurato. Questi, attraverso la copertura assicurativa, può mirare esclusivamente alla riparazione del danno, ma non ad ottenere un lucro, pena la nullità del contratto. L'assicurato potrà evitare l'impoverimento, ma non arricchirsi.

Questo principio si ricava da una serie di previsioni codicistiche, fra cui emerge, in modo particolare, l'art. 1904 c.c., che sancisce la nullità del contratto di assicurazione contro i danni se nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio non sussiste l'interesse dell'assicurato al risarcimento del danno. Sono, altresì, espressione del medesimo principio l'art. 1905 c.c., laddove limita la prestazione dell'assicuratore al danno effettivamente sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro, e l'art. 1910 c.c., che vieta il cumulo di indennizzi, laddove essi superino il danno sofferto, nel caso in cui per il medesimo rischio siano contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori (il c. 3 di questa norma consente all'assicurato di chiedere a ciascun assicuratore l'indennità spettante secondo il rispettivo contratto, ma le somme complessivamente riscosse non possono superare l'ammontare globale del danno).

In dottrina si riconduce il principio indennitario alla causa del contratto di assicurazione contro i danni, nel senso che laddove esso non fosse rispettato si assisterebbe ad una degenerazione funzionale del contratto stesso. La titolarità in capo all'assicurato di un "interesse contrario giuridicamente apprezzabile all'avveramento del sinistro"[265] è il *quid* che distingue la fattispecie dell'assicurazione da quella della scommessa. La realizzazione di un arricchimento attraverso l'operazione assicurativa concreterebbe una "mutazione genetica del contratto di assicurazione", sia a livello strutturale che a livello funzionale[266].

Il rischio, elemento essenziale del contratto di assicurazione, presuppone che l'evento oggetto di copertura assicurativa sia indesiderato; ammettendo, invece, che l'evento possa

---

[264] A. DONATI, G. VOLPE PUTZOLU, *op. cit.*, pp. 143 ss.

[265] M. ROSSETTI, *op. cit.,* vol. II*: Le assicurazioni contro i danni,* Padova, 2012, pp. 4 ss.

[266] G. FANELLI, *Assicurazione contro i danni*, *in Enciclopedia giuridica italiana*, vol. III, Roma, 1988, *ad vocem*, 2.

portare alla realizzazione di un guadagno, esso potrebbe divenire addirittura auspicato. A livello, poi, di funzione del contratto di assicurazione, questi è uno strumento di previdenza per i privati, e non di speculazione. Anche la giurisprudenza di legittimità[267] non sembra avere dubbi sulla configurabilità del principio indennitario nel contratto di assicurazione contro i danni, e anzi esso viene assunto spesso come principio di diritto consolidato. Nella sentenza citata in nota decisivo è il richiamo alla funzione indennitaria al fine di applicare la disciplina di cui all'art. 1910 c.c., ove evitare che, mediante la stipulazione di più assicurazioni per il medesimo rischio, l'assicurato, ottenendo l'indennizzo da più assicuratori, consegua un indebito arricchimento.

La norma in questione non trova, invece, applicazione nel caso di infortunio mortale, essendo tale forma di assicurazione assimilabile all'assicurazione sulla vita. La copertura assicurativa contro i danni potrebbe essere fonte di lucro per l'assicurato in varie ipotesi. Innanzitutto, laddove egli ottenga da più assicuratori, indennizzi, che cumulati, superino l'ammontare effettivo del danno subìto (ed è questa l'ipotesi della c.d. assicurazione plurima ai sensi dell'art. 1910 c.c.), oppure qualora ottenga dall'assicuratore un indennizzo superiore al pregiudizio effettivamente sofferto ovvero ottenga un indennizzo senza aver patito alcun danno. In tutte queste ipotesi, il contratto di assicurazione è, per dottrina[268] e giurisprudenza costante[269], nullo.

È, al contrario, decisamente più discusso il rapporto fra il principio indennitario e la possibilità di assistere o meno al cumulo fra indennizzo e risarcimento del danno. Esempio. Tizio, maestro di sci, al termine di una lezione, percorre una pista e incorre in uno scontro con un altro sciatore. Dalle risultanze probatorie emerge la condotta negligente di quest'ultimo, con conseguente addebito di responsabilità in capo al medesimo. Supponiamo che il maestro sia associato A.M.S.T. e possa dunque ottenere l'indennizzo per l'infortunio patito a causa della condotta negligente dello sciatore danneggiante, in quanto la copertura assicurativa, predisposta dalla associazione per conto delle scuole e dei maestri di sci ad essa associati, non è limitata alla responsabilità civile, ma involge anche la tutela legale e la tutela infortuni (subiti anche fuori dalla lezione). Al tempo stesso però, il fatto illecito lesivo ha determinato il sorgere di un debito da responsabilità civile in capo al terzo danneggiante. *Quaestio iuris*: laddove l'assicuratore abbia già corrisposto l'indennizzo al maestro di sci, quest'ultimo conserva il diritto al risarcimento del danno nei confronti dello sciatore danneggiante, ovvero l'assicuratore può legittimamente rifiutare il pagamento dell'indennizzo laddove l'assicurato abbia già ottenuto il risarcimento del danno dal responsabile?

---

[267] Cass., sez. Un., 10 aprile 2002, n. 5119, in *Foro Italiano Rep.*, 2002, voce *Assicurazione (contratto)*, n. 87.

[268] A. DONATI, G. VOLPE PUTZOLU, *op. cit.*, pp. 110 ss.; M. ROSSETTI, *op. cit.,* vol. II, *cit.*, pp. 4 ss.

[269] Cass., 13 aprile 2015, n. 7349, in *Foro Italiano Rep.*, 2015, voce *Assicurazione (contratto)*, n. 83; Cass., sez. Un., 10 aprile 2002, n. 5119, *cit.*; Cass., 23 agosto 1999, n. 8826, in *Foro Italiano Rep.*, 2000, voce *Assicurazione (contratto)*, n. 106.

Il medesimo evento (scontro infrasciatorio) fa sorgere in capo al maestro di sci assicurato due diritti di credito: il diritto nei confronti dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo, e nei confronti dello sciatore danneggiante, il diritto al risarcimento del danno. A livello quantitativo essi non sempre sono coincidenti, stante la possibile operatività di meccanismi in campo assicurativo, quali la previsione di franchigie, che lasciano a carico dell'assicurato una parte del danno.

Una parte della dottrina[270] e una recente giurisprudenza della corte di Cassazione[271] hanno statuito per il divieto di cumulo fra indennizzo e risarcimento del danno, almeno nel caso di polizza assicurativa contro lesioni non mortali.

Il presupposto logico-giuridico che sta alla base delle tesi che optano per il non cumulo è la valorizzazione del principio indennitario secondo una prospettiva che vede nell'indennizzo e nel risarcimento due prestazioni che assolvono a una identica funzione risarcitoria del danno.

La giurisprudenza di legittimità ha ascritto l'assicurazione contro i gli infortuni non mortali fra le assicurazioni contro i danni, in quanto "la tesi della pertinenza al novero delle assicurazioni sulla vita sarebbe stata progressivamente erosa per una diversità strutturale ed ontologica rispetto a queste"[272].

L'iter logico seguito dalle Sezioni unite della S. C. nel 2002 è il seguente. L'art. 1882 c.c., nel considerare "gli eventi attinenti alla vita umana", nel campo delle assicurazioni sulla vita, si riferisce esclusivamente agli eventi morte o sopravvivenza. Al contrario, il danno prodotto da un sinistro che l'assicuratore si impegna a rivalere, nell'ambito delle assicurazioni contro i danni, non è solo quello alle cose, ma anche il danno alla persona.

L'art. 1916 c.c. (norma che si colloca a livello sistematico nella sezione dedicata alle assicurazioni contro i danni) statuisce il diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato l'indennità nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennità.

La norma in questione è corollario del principio indennitario, mirando ad evitare proprio il cumulo fra indennizzo e risarcimento del danno. Il diritto, ai sensi del quarto comma, riguarda anche la copertura assicurativa contro gli infortuni, per cui l'assicurazione infortuni ha natura indennitaria.

L'invalidità causata dall'infortunio costituisce sempre un "danno" per i fini di cui all'art. 1882 c.c., sia esso un danno biologico o patrimoniale. Nell'ambito delle assicurazioni contro i danni la vigenza del principio indennitario impone che la somma riscossa dall'assicurato non superi mai l'entità effettiva del danno subìto, per cui il cumulo di indennizzo e risarcimento per lo stesso fatto lesivo non sarebbe possibile. La corte giunge a siffatta conclusione deducendo una serie di questioni attinenti sia alla normativa assicurativa che alle norme della responsabilità civile.

---

[270] M. ROSSETTI, *op. cit.*, vol. II, *cit.*, pp. 7 ss.

[271] Cass., 11 giugno 2014, n. 13233, *cit.*

[272] Cass., sez. Un., 10 aprile 2002, n. 5119, *cit.*; Cass., 13 maggio 1977, n. 1883, in *Foro Italiano*, 1978, parte I, col. 996.

Sul fronte della normativa inerente la responsabilità civile, il cumulo violerebbe il c.d. principio dell'integralità del risarcimento, in forza del quale chi ha subìto un danno non può, dopo il risarcimento, trovarsi in una condizione patrimoniale più favorevole rispetto a quella in cui si trovava prima di subirlo[273].

Il principio è sovente esplicitato con l'espressione "tutto il danno e niente altro che il danno", per cui, come recita la sentenza della S.C. richiamata in nota "un sinistro non può diventare fonte di lucro per chi lo subisce, neppure qualora l'indennizzo gli spetti a duplice titolo e da parte di due soggetti diversi, come accade nell'ipotesi in cui lo stesso evento dannoso, oltre a rendere operante la copertura assicurativa, faccia sorgere un'obbligazione riparatoria a carico di chi lo ha cagionato.

Il danneggiato resta l'unico titolare attivo dei due distinti rapporti obbligatori, libero di rivolgersi all'uno o all'altro o ad entrambi gli obbligati, ma l'eventualità del doppio indennizzo per lo stesso danno è scongiurata garantendo all'assicuratore la surroga nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile ovvero consentendogli di rivalersi nei confronti dello stesso assicurato se la possibilità della surrogazione sia stata da lui pregiudicata".

La corresponsione dell'indennizzo assicurativo assolverebbe ad una identica funzione (risarcitoria) rispetto al risarcimento del danno, per cui il danno da risarcire sarebbe eliminato in tutto o in parte dalla avvenuta corresponsione dell'indennizzo, non sussistendo più la necessità di reintegrare il patrimonio del danneggiato allo *status quo ante*.

Sul fronte della disciplina del contratto di assicurazione, il cumulo inciderebbe sulla natura e funzione del contratto stesso, in quanto sarebbe prospettabile addirittura un interesse positivo del danneggiato all'avverarsi del sinistro, che renderebbe la fattispecie più simile alla scommessa. Il rischio, invece, ai sensi dell'art. 1895 c.c. si riferisce ad un evento futuro, incerto, dannoso e non desiderato. Laddove si consentisse il cumulo, inoltre, l'assicuratore che eroga l'indennizzo perderebbe il diritto di surrogazione contemplato all'art. 1916 c.c..

La surrogazione viene definita dalla giurisprudenza di legittimità prevalente[274] come successione a titolo particolare dell'assicuratore nel diritto vantato dall'assicurato verso il terzo responsabile. Essa opererebbe automaticamente per effetto della corresponsione dell'indennizzo. Con la previsione di tale istituto, anche nell'assicurazione contro gli infortuni, il legislatore ammette dunque che, per effetto del pagamento dell'indennizzo assicurativo, il diritto al risarcimento si trasferisca dall'assicurato all'assicuratore.

Se il diritto al risarcimento si trasferisce per effetto di surrogazione, l'assicurato-danneggiato non ne è più titolare e non può esigerne il pagamento dal terzo danneggiante,

---

[273] Cass., 29 gennaio 1973, n. 293, in *Assicurazioni*, 1973, II, 2, p. 158.

[274] Cass., 23 febbraio 2009, n. 4347, in *Foro Italiano Rep.*, 2009, voce *Assicurazione (contratto)*, n. 132; Cass. 24 novembre 2005, n. 24806, in *Foro Italiano Rep.*, 2005, voce *Assicurazione (contratto)*, n. 126.

che altrimenti sarebbe costretto ad un duplice esborso: al danneggiato a titolo di risarcimento e all'assicuratore a titolo di surrogazione[275].

Infine, la possibilità del cumulo viene negata in ragione del fatto che se fosse consentito all'assicurato cumulare indennizzo e risarcimento del danno, la percezione del risarcimento integrale, da parte del danneggiato-creditore, estinguerebbe l'obbligazione del danneggiante-debitore.

Qualora l'assicuratore pagasse l'indennizzo non potrebbe più, in seguito, agire in surrogazione, in quanto il danneggiante potrebbe validamente eccepirgli (vista la perfetta identità tra il diritto del danneggiato al risarcimento e il diritto acquisito dall'assicuratore per effetto del pagamento dell'indennizzo) di aver già estinto il proprio debito.

L'assicuratore sarebbe obbligato ad erogare l'indennizzo, senza poter agire in surroga nei confronti del danneggiante. Pertanto, anche se il credito relativo al risarcimento e quello all'indennizzo sono strutturalmente diversi, quando il danneggiato, prima di percepire l'indennizzo assicurativo, ottiene il risarcimento integrale da parte del responsabile, il risultato della liberazione dell'assicuratore dagli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione si produce per effetto della norma che prevede la responsabilità dell'assicurato che arrechi pregiudizio al diritto dell'assicuratore[276].

Le conseguenze pratiche di questa impostazione sono dirompenti. Nell'esempio sopra prospettato l'assicuratore potrebbe legittimamente rifiutare il pagamento dell'indennizzo (in tutto o in parte) laddove il maestro di sci assicurato abbia già ottenuto il risarcimento del danno (in tutto o in parte) dallo sciatore danneggiante ovvero quest'ultimo potrebbe legittimamente rifiutare il pagamento del risarcimento (in tutto o in parte), ove l'assicurato abbia già ottenuto il pagamento dell'indennità (in tutto o in parte) dal proprio assicuratore.

Questo meccanismo di "detrazione" si giustificherebbe per il fatto che il danno risarcibile sarebbe già stato eroso dalla prestazione del danneggiante ovvero da quella dell'assicuratore, con l'unico limite per cui la detrazione del risarcimento del danno dall'indennizzo o viceversa è applicabile solo nella misura in cui il danno subìto e il rischio assicurato coincidano.

Esempio. La detrazione non sarebbe possibile nel caso in cui il maestro abbia patito esclusivamente un danno biologico (danno non patrimoniale), mentre la copertura assicurativa si riferisca esclusivamente al danno da perdita della capacità di lavoro (danno patrimoniale). In conclusione, dunque, il maestro di sci, vittima di un fatto illecito, che abbia ottenuto una sentenza di condanna al risarcimento del danno contro lo sciatore danneggiante, non può mettere in esecuzione l'intero importo indicato in sentenza, senza aver preventivamente detratto dalla somma determinata dal giudice l'importo già percepito a titolo di indennizzo dal proprio assicuratore.

---

[275] Cass., 11 giugno 2014, n. 13233, *cit.*

[276] M. ROSSETTI, *op. cit.*, vol. II, *cit.*, pp. 7 ss.; Cass., 25 ottobre 1966, n. 2595, in *Giustizia civile*, 1967, I, p. 536, richiamata da Cass., 11 giugno 2014, n. 13233, *cit.*

A questa visione della dottrina e della giurisprudenza se ne oppone un'altra che ammette, invece, il cumulo fra indennizzo e risarcimento del danno, ciò in quanto i due diritti di credito che il soggetto danneggiato vanta nei confronti, rispettivamente, dell'assicuratore e del danneggiante, hanno fonte diversa, contrattuale, nel primo caso, e legale, nel secondo. La diversa natura dei due crediti, comprovata anche dal fatto che l'indennizzo dell'assicuratore prescinde da una avvenuta attestazione di responsabilità in capo al responsabile civile, porterebbe ad escludere che gli stessi possano compensarsi in base al c.d. principio della *compensatio lucri cum danno*.

Secondo la giurisprudenza di legittimità[277], in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, detto principio può trovare applicazione solo laddove il vantaggio e il danno siano entrambi conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, quali suoi effetti contrapposti, e, quindi, non opererebbe, sulla base di questo pronunciamento, allorché l'assicurato riceva dall'assicuratore l'indennizzo per la lesione patita a causa del fatto illecito del terzo, poiché, in questo caso, detta prestazione trae la sua fonte e la sua natura giuridica dal contratto di assicurazione, ossia da un titolo diverso e giuridicamente indipendente dall'illecito stesso, il quale costituisce soltanto la condizione affinché questo titolo spieghi la sua efficacia, senza che il correlativo effetto di incremento patrimoniale, eventualmente conseguito dall'infortunato, possa incidere sul quantum del risarcimento dovuto dal danneggiante.

E ancora, una parte della giurisprudenza di legittimità[278] statuisce che il cumulo sarebbe vietato solo nel caso in cui l'assicuratore del danneggiato abbia manifestato la volontà di surrogarsi nei suoi diritti verso il terzo danneggiante. In caso contrario, il danneggiato, anche se abbia già riscosso l'indennizzo, potrebbe comunque agire per il risarcimento nei confronti del soggetto civilmente responsabile, senza che questi possa opporgli la già avvenuta corresponsione dell'indennizzo. Il trasferimento dei diritti dall'assicurato all'assicuratore, ai sensi dell'art. 1916 c.c., non opererebbe, secondo tale filone giurisprudenziale, automaticamente, ma sarebbe subordinato ad una manifestazione di volontà dell'assicuratore diretta al terzo responsabile.

Per cui solo da questo momento (e non dalla corresponsione dell'indennizzo) l'assicurato non sarebbe più legittimato a pretendere dal terzo responsabile il risarcimento per essersi la legittimazione trasferita all'assicuratore. Questa giurisprudenza esclude l'automaticità della surroga all'atto della corresponsione dell'indennizzo.

La dottrina che con più convinzione ha sostenuto il primo orientamento critica l'affermazione secondo cui l'indennizzo e il risarcimento possono cumularsi perché in questo caso non opererebbe il principio della *compensatio lucri cum danno*, a causa della diversità dei titoli in base ai quali il danneggiato può vantare da un lato l'indennizzo e dall'altro il risarcimento.

La diversità formale dei titoli non sarebbe, in realtà, mai sufficiente, di per sé, a superare il principio indennitario e, in ogni caso, la questione del cumulo dovrebbe essere

---

[277] Cass., 10 febbraio 1999, n. 1135, in *Foro Italiano Rep.*, 2000, voce *Danni civili*, n. 269.

[278] Cass., 6 dicembre 2004, n. 22883, in *Foro Italiano Rep.*, 2004, voce *Assicurazione (contratto)*, n. 126; Cass. 19 agosto 2003, n. 12101, in *Foro Italiano Rep.*, 2004, voce *Assicurazione (contratto)*, n. 129.

tenuta distinta dal problema della *compensatio lucri cum danno*, nel senso che indennizzo e risarcimento non sono cumulabili, non perché trovi applicazione l'istituto della *compensatio*, ma perché, più semplicemente, non c'è più danno da risarcire[279].

Il pagamento dell'indennizzo assicurativo e del risarcimento presuppongono che esista un danno. Così, se il danneggiante risarcisce il danneggiato prima che questi percepisca l'indennizzo non vi è più alcun danno da indennizzare e se il danneggiato percepisce l'indennizzo prima del risarcimento, l'obbligo risarcitorio del danneggiante viene meno, in quanto la corresponsione dell'indennizzo ha eliso il pregiudizio patito dal danneggiato, non potendo essere ammesso il risarcimento di un danno non più esistente.

L'istituto della *compensatio*, espressione del principio generale per cui un danno non può mai costituire fonte di lucro per il danneggiato, ha una applicazione circoscritta nel nostro ordinamento alle ipotesi in cui danno e incremento patrimoniale derivino in modo diretto dallo stesso evento dannoso e dallo stesso rapporto giuridico, quali effetti contrapposti[280].

Nell'assicurazione contro i danni la *compensatio* non troverebbe, così, mai applicazione, in quanto l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore trova la propria causa nel contratto, mentre il risarcimento del danneggiante nel fatto illecito; tuttavia, ed è questo il punto di rottura fra i due contrapposti orientamenti, l'esclusione dell'operatività di questo istituto non basta, a giudizio del primo orientamento e della recente giurisprudenza di legittimità[281], ad affermare la cumulabilità fra l'indennizzo e il risarcimento del danno.

Non ci si dovrebbe chiedere, in questa prospettiva, se il vantaggio e il danno siano stati entrambi cagionati dal fatto illecito, ma se quanto percepito dal danneggiato sia comunque diretto ad elidere le conseguenze del danno. Secondo questa tesi, le somme percepite dal danneggiato, a titolo di indennizzo, avrebbero finalità risarcitoria e devono, così, essere detratte dal risarcimento dovuto dal danneggiante, in quanto la corresponsione dell'indennizzo assicurativo avrebbe reso giuridicamente inesistente una quota del danno globale.

Qualora la finalità sia risarcitoria del danno, il cumulo dell'indennizzo con il risarcimento sarebbe inammissibile, per quella quota; se, invece, la finalità fosse diversa (es. corresponsione di un equo indennizzo liquidato ai congiunti di dipendenti pubblici nel caso di decesso per causa di servizio) il cumulo sarebbe ammissibile, in quanto la finalità non è quella riparatoria e reintegratoria tipica del risarcimento, ma bensì risponde ad obiettivi di solidarietà sociale, di funzione e natura diversa rispetto a quelli risarcitori[282].

La questione del cumulo ha dei risvolti pratici rilevanti non solo nella fase "esecutiva", ma anche nella fase inziale del rapporto. L'assicurato, infatti, corrisponde per ciascun periodo di assicurazione dei premi all'assicuratore al fine di essere tenuto indenne dalle conseguenze pregiudizievoli di eventi dannosi futuri, e per questo, pretende

---

[279] M. ROSSETTI, *op. cit.*, vol. II, *cit.*, pp. 7 ss.
[280] Cass., 10 febbraio 1999, n. 1135, *cit.*
[281] Cass., 11 giugno 2014, n. 13233, *cit.*
[282] M. ROSSETTI, *op. cit.*, vol. II, *cit.*, pp. 7 ss.

legittimamente che, allorquando questi eventi si verifichino, l'assicuratore corrisponda l'indennizzo. Sulla scia di questa giurisprudenza e dottrina, però, l'assicuratore potrà in maniera del tutto legittima rifiutare il pagamento dell'indennizzo, laddove l'assicurato abbia già ottenuto il ristoro del danno dal responsabile, venendo a realizzare una situazione in cui il pagamento dei premi sembra essere stato *sine causa.*

La dottrina che critica la tesi del cumulo si oppone a questa interpretazione sostenendo che concepire l'esistenza di un vero e proprio diritto all'indennizzo a fronte del pagamento dei premi significherebbe alterare la natura del contratto di assicurazione, poiché il sinallagma contrattuale è fra il pagamento del premio e il trasferimento del rischio, e non fra premio e indennizzo. Il premio, infatti, resta dovuto anche laddove l'evento oggetto di copertura assicurativa non si sia verificato.

La S.C., nella pronuncia del 2014, si discosta, inoltre, da quel filone giurisprudenziale sopra richiamato che ammetteva il cumulo di indennizzo e risarcimento in tutti i casi in cui l'assicuratore del danneggiato non avesse manifestato la volontà di surrogarsi nei suoi diritti verso il terzo responsabile. Le pronunce di questo segno escludevano l'automaticità del trasferimento dei diritti dell'assicurato all'assicuratore all'atto della corresponsione dell'indennizzo. Il trasferimento avrebbe operato solo a fronte di una manifestazione di volontà dell'assicuratore diretta al terzo responsabile, per cui solo da tale momento l'assicurato non sarebbe più legittimato a pretendere il risarcimento verso il terzo danneggiante[283].

Orbene, la S.C. nella sentenza oggetto di esame, accoglie invece la tesi della automaticità del trasferimento dei diritti all'atto della corresponsione dell'indennizzo. Quindi l'estinzione del diritto al risarcimento in capo all'assicurato avviene per effetto del solo pagamento dell'indennizzo, e non per effetto della surrogazione, che è, al più, un effetto dell'estinzione, ma non la sua causa.

L'effetto estintivo del danno, prodotto dalla corresponsione dell'indennizzo, è dunque indifferente alle vicende del diritto di surrogazione, il che ha portato a ritenere che non vi sia alcun nesso di implicazione reciproca fra il diritto di surrogazione e il divieto di cumulo fra indennizzo e risarcimento. Il diritto di surrogazione è una modificazione soggettiva dell'obbligazione che può mancare senza che il contratto di assicurazione sia invalido o venga ad essere snaturato nella sua funzione; la regola del non cumulo è, invece, principio che attiene al nucleo causale del contratto di assicurazione.

Così, laddove, l'assicuratore rinunci alla surroga compie un negozio giuridico dispositivo di un proprio diritto che non muterebbe comunque l'effetto estintivo derivante dal pagamento. Il danno indennizzato è un danno che dal momento in cui la vittima ha percepito l'indennizzo sarebbe ormai giuridicamente inesistente per essa, in quanto la percezione dell'indennizzo avrebbe eliso nella misura corrispondente il suo credito risarcitorio verso il danneggiante. La preventiva rinuncia dell'assicuratore all'esercizio del diritto di surroga, non potrebbe, secondo questa prospettiva, consentire all'assicurato il cumulo. Il diritto di surrogazione non sarebbe un elemento essenziale del contratto di

[283] Cass., 6 dicembre 2004, n. 22883, *cit.*

assicurazione, potendo, così, mancare senza che il contratto perda la sua funzione e natura indennitaria.

Il quadro che emerge da questa giurisprudenza e da altre pronunce contestuali di analogo segno[284] porta ad ipotizzare che molte attribuzioni frutto di prestazioni ascritte al novero della sicurezza sociale o della previdenza privata possano essere detratte dal risarcimento del danno eventualmente conseguibile dal loro beneficiario, attraverso lo strumento della surrogazione a vantaggio di chi le abbia erogate. La decisione, ad avviso di una dottrina critica[285], è suscettibile di incidere in maniera sostanziale sugli assetti del mercato delle assicurazioni contro gli infortuni, in quanto l'assoggettazione al principio indennitario dell'indennità corrisposta, imporrà un difficile coordinamento contabile (che verrà fra poco esaminato) fra le somme che, in dipendenza di un evento dannoso, l'assicurato riceve in nome di una propria scelta di assicurarsi, e quanto conseguibile a titolo di risarcimento da chi abbia illecitamente cagionato l'evento dannoso.

La S.C. parte da alcune premesse che eleva ad assiomi, onde fondare la tesi del non cumulo. La premessa principale è quella per cui l'assicurazione contro gli infortuni non mortali sarebbe ascrivibile alle assicurazioni contro i danni, e dunque soggetta al principio indennitario, in virtù del quale l'indennizzo non può mai essere superiore al danno effettivamente patito. Nella prassi assicurativa delle polizze infortuni, lo stesso contratto di assicurazione, di regola, garantisce sia l'evento morte, che le conseguenze dell'infortunio non mortale. La polizza infortuni, avrebbe così, una duplice natura: assicurazione sulla vita, in caso di infortunio mortale, e assicurazione contro i danni, per gli infortuni non mortali. Questo implica di dover assistere alla compresenza di due diversi regimi giuridici all'interno dello stesso contratto.

L'ascrizione giurisprudenziale delle assicurazioni contro gli infortuni non mortali fra le assicurazioni contro i danni[286] collide però con la prassi seguita da tempo dalle compagnie assicuratrici che inquadra l'assicurazione contro gli infortuni (anche non mortali) nell'alveo delle assicurazioni sulla vita. Si sottolinea, a tal fine, l'impossibilità di attribuire un valore economico determinato alla vita umana e le difficoltà al verificarsi dell'evento, di effettuare un'indagine sulla corrispondenza fra il valore assicurato e quello reale (ove applicare la regola della c.d. assicurazione parziale) e sulla sussistenza ed entità reale del danno ricollegabile all'evento. La polizza infortuni avrebbe un contenuto sostanzialmente differente dalla copertura assicurativa contro i danni tradizionalmente intesa (es. assicurazione contro il furto di un bene materiale).

Questa avrebbe ad oggetto un "bene" obiettivamente determinabile nel suo valore economico, laddove, invece, nella assicurazione contro gli infortuni, il "bene" non è una cosa, ma l'integrità fisica della persona nella sua interezza. Rispetto a tale "bene" non

---

[284] Cass., 13 giugno 2014, n. 13537, in *Foro Italiano* Rep., 2014, voce *Assicurazione (Contratto)*, n. 96.

[285] U. IZZO, *È nato prima il danno o la sicurezza sociale? (saggio in tre atti),* atto III, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2016, fasc. 2, pp. 399 ss.

[286] Cass., 10 aprile 2002, n. 5119, *cit.*

sembra ammissibile configurare un contratto di indennità, quale strumento di efficace riparazione del danno ad esso arrecato. Nella assicurazione contro i danni a cose-beni materiali l'assicuratore assegna un valore economico determinato al bene e al verificarsi dell'evento dannoso, effettua un'indagine sulla rispondenza del valore assicurato al valore reale, onde applicare, laddove ve ne siano i presupposti, le regole degli artt. 1907 c.c. (assicurazione parziale) e 1909 c.c.. Nell'assicurazione contro gli infortuni, invece, la misura dell'indennizzo viene predeterminata in polizza dall'assicurato sulla base di criteri soggettivi (es. costo della polizza) e oggettivi (es. multiplo della retribuzione dell'assicurato), precludendo alla compagnia assicuratrice di valutare la rispondenza del capitale assicurato all'effettivo valore del "bene"[287]. Le compagnie assicuratrici, sulla base di queste considerazioni, inserivano, e ancora oggi inseriscono, nei contratti che prevedono la copertura assicurativa contro gli infortuni, la clausola di rinuncia al diritto di surrogazione, in forza della quale la compagnia assicuratrice, preso atto della funzione non esclusivamente indennitaria della polizza infortuni, rinuncia, a favore dell'assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto contemplato all'art. 1916 c.c., consentendo, così, il cumulo fra indennizzo e risarcimento del danno.

Tale clausola ha lo scopo di incentivare il più possibile la commercializzazione di questi prodotti assicurativi, garantendo all'assicurato la possibilità di ottenere un doppio pagamento (a diverso titolo). La recente giurisprudenza di legittimità, tuttavia, non sembra attribuire rilevanza alla rinuncia della surrogazione, in quanto questa non farebbe, in ogni caso, venir meno l'effetto estintivo del danno che si sarebbe automaticamente prodotto all'atto della corresponsione dell'indennizzo.

La clausola di rinuncia alla surroga sarebbe, anzi, invalida, perché "se fosse consentito all'assicurato pretendere il risarcimento dopo essere già stato indennizzato dall'assicuratore, l'adempimento da parte del responsabile della propria obbligazione risarcitoria diverrebbe *sine causa* e costituirebbe una sorta di pena privata. Il contratto si trasformerebbe in una fonte di lucro, in violazione del principio indennitario che ne sarebbe il fondamento causale, trasformando l'assicurazione in una scommessa fondata su di un rischio artificiosamente creato, anziché su un rischio oggettivamente esistente"[288].

Le compagnie assicuratrici si trovano, così, di fronte ad una scelta: continuare a corrispondere la doppia posta creditoria, consentendo all'assicuratore di rinunciare alla surroga, evitando ripercussioni negative sul mercato delle polizze infortuni, oppure intervenire sulle modalità di liquidazione dei danni alla persona, predisponendo degli appositi accordi associativi, che, in caso di sussistenza della doppia richiesta risarcitoria-indennitaria, assicurino un coordinamento fra gli assicuratori coinvolti nella gestione del sinistro, onde stabilire la ripartizione degli oneri risarcitori fra i suddetti enti[289].

---

[287] R. PARDOLESI, P. SANTORO, *Indennizzo e risarcimento del danno: di cumuli e cavoli*, in *Danno e responsabilità*, 2014, fasc. 11, pp. 1008 ss.

[288] M. ROSSETTI, *op. cit.,* vol. II, *cit.*, pp. 107 ss.

[289] A. PULIGA, *Riflessi pratici di Cass. n. 13233/2014 sul sistema assicurativo,* in *Danno e responsabilità*, 2014, fasc. 11, pp. 1019-1020.

Ipotizziamo, a questo punto, di dover adattare questi principi all'esempio sopra prospettato, ossia l'infortunio subìto dal maestro di sci per colpa di altro sciatore danneggiante, in un contesto esterno rispetto alla lezione. Innanzitutto, i diversi criteri di liquidazione che presiedono la polizza infortuni e la polizza R.c. possono condurre ad una asimmetria fra il *quantum* del risarcimento del danno e il *quantum* dell'indennizzo. Sovente la somma dovuta dall'assicuratore a titolo di indennizzo è superiore rispetto all'ammontare del danno oggetto di risarcimento. Distinguiamo, allora, due ipotesi. La prima, quella che con più frequenza avviene in campo assicurativo, in cui l'indennizzo supera il risarcimento, e la seconda che considera la situazione opposta. Per dovere di completezza sarà, infine, analizzata l'ipotesi della parità fra le due somme monetarie.

Prima ipotesi. Indennizzo pari a 100 e risarcimento del danno pari ad 80. Se l'assicuratore del maestro di sci corrisponde l'indennizzo per primo si troverebbe in una posizione di svantaggio verso lo sciatore danneggiante. Il divieto di cumulo avvantaggerebbe il responsabile del danno, in quanto, nel caso in cui il danneggiato abbia già ottenuto l'indennizzo dal proprio assicuratore, il danneggiante (e il suo assicuratore R.c.) potrebbero opporgli l'eccezione di estinzione del debito risarcitorio. Laddove, la compagnia assicuratrice del danneggiato abbia preventivamente rinunciato alla surroga, gli è preclusa l'azione verso il terzo responsabile (o l'assicuratore di questi) e sosterrà, dunque, da sola il costo del sinistro; in caso contrario, potrà agire verso il terzo responsabile (o il suo assicuratore), ma recuperando solo parte dell'indennizzo corrisposto (80, ossia quanto dovuto dal danneggiante a titolo di responsabilità). Nel caso, invece, in cui il danneggiante corrisponda per primo il risarcimento del danno, sarebbe l'assicuratore del danneggiato a poter sollevare l'eccezione di estinzione del debito, salvo che per la maggior somma spettante all'assicurato. È l'assicuratore dello sciatore danneggiato a trovarsi in una posizione di vantaggio, in quanto dovrà corrispondere al maestro di sci solo 20, ossia la differenza fra quanto ottenuto a titolo di risarcimento e il maggiore indennizzo spettante in forza della copertura assicurativa.

Seconda ipotesi. Indennizzo pari ad 80 e risarcimento del danno a 100. Se l'assicuratore del maestro di sci liquidasse per primo l'indennizzo ed esercitasse, poi, l'azione surrogatoria, potrebbe recuperare l'intero importo liquidato. L'assicuratore R.c. del danneggiante (e il responsabile) resterebbero obbligati per il *quantum* del danno eccedente l'indennizzo (20). Laddove, la surroga non fosse possibile, l'assicuratore del danneggiante sarebbe tenuto a risarcire 20 al danneggiato. Se, fosse, invece, l'assicuratore R.c. del danneggiante a liquidare per primo il risarcimento del danno al maestro di sci, sosterrebbe da solo il costo del sinistro, in quanto nessun danno sarebbe più da indennizzare e l'assicuratore infortuni del danneggiato potrebbe validamente eccepire l'estinzione dell'obbligazione.

In caso di parità fra risarcimento e indennizzo, se l'assicuratore del danneggiato corrispondesse per primo l'indennizzo e poi esercitasse l'azione surrogatoria, potrebbe recuperare l'intero importo, e quindi il costo del sinistro sarebbe sull'assicuratore R.c.. Se la surroga non fosse possibile, sarebbe, invece, l'assicuratore infortuni a sostenere da solo il

costo del sinistro. Se fosse l'assicuratore del danneggiante a liquidare per primo il danno, sosterrebbe da solo il costo del sinistro, in quanto l'assicuratore del danneggiato potrebbe eccepire l'estinzione dell'obbligazione.

Questa situazione non è ad oggi realistica e frequente nelle assicurazioni contro gli infortuni, ma potrebbe in un futuro prossimo imporsi con conseguenze pesanti sul mercato assicurativo. Se questa nuova visione dovesse divenire la regola si verrebbe a creare una situazione in cui l'assicuratore (infortuni o R.c.) si può trovare a corrispondere un indennizzo/risarcimento ridotto o addirittura nullo, benché egli abbia incassato dei premi per l'intero rischio. Il non cumulo fra le prestazioni degli assicuratori si giustificherebbe per il fatto che le prestazioni assolverebbero a una identica funzione: quella risarcitoria, per cui anche l'indennizzo eliderebbe il danno risarcibile. Ma qual è il "danno" che viene in rilievo nella polizza infortuni e nella polizza R.c.? Giova ricordare che la stessa sentenza n. 13233/2014 precisa che la "detrazione" in esame si applica solo laddove danno patito e rischio assicurato coincidano. Di regola, nelle polizze infortuni le prestazioni assicurative si riferiscono però al danno da perdita di capacità di lavoro (c.d. danno patrimoniale), e non alla figura concettuale e giurisprudenziale del danno biologico[290].

Il "danno biologico" è una categoria del danno non patrimoniale, ossia quel danno che comprende i pregiudizi che derivano da lesione di interessi giuridicamente rilevanti della persona che non hanno rilievo economico. Nel campo della responsabilità extra-contrattuale le due fattispecie maggiormente rilevanti per il risarcimento del danno sono l'art. 2043 c.c. per il danno patrimoniale e l'art. 2059 c.c. per il danno non patrimoniale. Quest'ultimo, in base al Codice Civile, è un danno tipico, in quanto è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge, mentre il danno patrimoniale *ex* art. 2043 c.c. è atipico, in quanto il risarcimento patrimoniale è dovuto per qualunque fatto che abbia cagionato un danno ingiusto. Per ottenere il ristoro del danno non patrimoniale sarà dunque indispensabile che la legge preveda, a fronte della lesione di un valore della personalità umana, anche la risarcibilità di questo danno. Ciò avviene, ad esempio, ai sensi dell'art. 185 c.p., che al secondo comma prevede che ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, devono rispondere per il fatto di questi. La corte di Cassazione[291] ha delineato il campo dell'illecito extra-contrattuale relativo ai danni non patrimoniali, statuendo, fra l'altro, che il "danno non patrimoniale" costituisca un modello unitario del quale le singole categorie individuabili hanno solo valenza descrittiva. Le categorie che vengono individuate sono il danno biologico, morale ed esistenziale. La nozione di "danno non patrimoniale" comprende in chiave unitaria tutte queste categorie, con la precisazione per cui, nella liquidazione del danno, il giudice deve tener conto di tutti i pregiudizi

---

[290] A. PULIGA, *Riflessi pratici di Cass. n. 13233/2014 sul sistema assicurativo*, in *Danno e responsabilità, cit.*, pp. 1019-1020.

[291] Cass., sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, in *Foro Italiano Rep.*, 2008, voce *Danni civili*, n. 189.

concretamente patiti dalla vittima, ma senza incorrere nella c.d. duplicazione del risarcimento, attribuendo denominazioni diverse a pregiudizi identici.

Il danno biologico è stato definito dal legislatore all'art. 138 del c.d. Codice delle assicurazioni private (Cda). Esso consiste nella lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito (differenza con il danno patrimoniale). Vi è dunque una influenza sulle attività relazionali del soggetto, oltre che una lesione alla sua integrità psico-fisica. Il danno biologico è, per sua natura, un danno che deve essere personalizzato, in quanto l'incidenza di un fatto illecito sulla vita di relazione di un soggetto è diversa da persona a persona. "Il criterio di liquidazione del danno deve essere rispondente, da un lato, ad una uniformità pecuniaria di base (lo stesso danno non può essere valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto: è, infatti, la lesione in sé e per sé considerata che rileva, in quanto pregna del disvalore giuridico attributo alla medesima dal divieto primario *ex* artt. 32 Cost. e 2043 c.c.) e dall'altro, ad elasticità e flessibilità, per adeguare la liquidazione del caso di specie all'effettiva incidenza dell'accertata menomazione sulle attività della vita quotidiana, attraverso le quali si manifesta, in concreto, l'efficienza psico-fisica del soggetto"[292]. Per la sua liquidazione vale la regola equitativa *ex* art. 1226 c.c.. Proprio al fine di limitarne la discrezionalità nella liquidazione si prevede il c.d. sistema tabellare giurisprudenziale, punto di riferimento inziale per la successiva personalizzazione del danno. Il Codice delle assicurazioni private ha previsto l'adozione di una tabella unica nazionale in sostituzione del sistema tabellare di creazione giurisprudenziale. La corte di Cassazione[293] ha statuito che, laddove nella liquidazione del danno biologico manchino criteri stabili dalla legge, in ossequio ad una maggiore uniformità di trattamento, i giudici di merito devono uniformarsi ai criteri delle tabelle del Tribunale di Milano, essendo questi già ampiamente diffusi sul territorio nazionale, salvo che vi siano in concreto delle circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. Nella seduta dell'8 giugno 2016, la Commissione permanente Industria, Commercio e Turismo del Senato ha approvato il testo dell'art. 8 del disegno di legge n. 2085/2016, già approvato dalla Camera dei deputati il 7 ottobre 2015. Questa norma modifica l'art. 139 del Codice delle assicurazioni private, demandando ad un D.p.r. da adottare entro 120 giorni, la definizione di una Tabella unica da adottare su tutto il territorio nazionale per il risarcimento delle lesioni all'integrità psico-fisica conseguenti a sinistri stradali, redatta in conformità ai criteri di valutazione del danno non patrimoniale elaborati dalla giurisprudenza (le c.d. tabelle milanesi).

Il danno morale è la sofferenza interiore soggettiva sul piano emotivo, transitoria o permanente, cagionata dal fatto illecito[294]. Viene qualificato come lesione del valore

---

[292] Corte Cost., 30 giugno 1986, n. 184.

[293] Cass., 7 giugno 2011, n. 12408, in *Foro Italiano Rep.*, 2011, voce *Circolazione stradale*, n. 301.

[294] Cass.,17 aprile 2013, n. 9231, in *Foro Italiano Rep.*, 2013, voce *Danni Civili*, n. 280

universale della persona umana, inviolabile, la cui tutela giurisdizionale risarcitoria deve essere piena. Anch'esso viene liquidato su base equitativa.

Il danno esistenziale è una qualsiasi compromissione delle attività realizzatrici della persona umana, quale, ad esempio, la lesione della serenità familiare, o del godimento di un ambiente salubre, diverso dal danno biologico, in quanto non richiede una lesione psico-fisica, e dal danno morale, in quanto non costituisce una sofferenza di tipo soggettivo-psicologico. Vi rientrano, ad esempio il danno estetico o alla sfera sessuale. Vi è una situazione di disagio causalmente connessa all'attività del danneggiante.

Secondo la giurisprudenza di legittimità[295] l'individuazione dei casi in cui è risarcibile il danno non patrimoniale richiede una interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 2059 c.c.. In particolare, il danno non patrimoniale è risarcibile: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato. In questo caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, derivante dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, anche se privo di coloritura costituzionale; b) quando ricorra una delle altre fattispecie in cui la legge consenta espressamente il ristoro del danno non patrimoniale, anche al di fuori di un'ipotesi di reato (es. danni derivanti dalla privazione della libertà personale cagionati dall'esercizio di funzioni giudiziarie, ai sensi dell'art. 2, L. 13 aprile 1988, n. 117; danni derivanti dal mancato rispetto del termine della ragionevole durata del processo, ai sensi dell'art. 2, L. 24 marzo 2001, n. 89). In questi casi il danneggiato avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (es. l'interesse a non subire un'ingiusta detenzione o ad avere un processo di durata ragionevole); c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale. In questo caso il danneggiato avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione a tali interessi, che, a differenza delle ipotesi a) e b), non sono individuati *ex ante* dal legislatore, ma selezionati caso per caso dal giudice. In quest'ultima ipotesi la risarcibilità viene sottoposta a tre condizioni: 1) l'interesse leso, e non il pregiudizio sofferto, deve avere rilevanza costituzionale (es. libertà personale); 2) gravità della lesione all'interesse, ossia superamento di una soglia minima di tollerabilità, conformemente all'art. 2 Cost., che impone a ciascuno, in nome del dovere di solidarietà, di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale, inevitabilmente scaturenti dalla convivenza sociale; 3) il danno non deve essere futile, ossia non deve attenere alla lesione di interessi o diritti "immaginari", quale ad es. il diritto alla qualità della vita o alla felicità[296].

Il danno patrimoniale inerisce, al contrario, ai danni inferti alla sfera patrimoniale del soggetto e ricomprende le due tradizionali categorie del lucro cessante e del danno emergente. Il danno emergente è l'effettiva diminuzione del patrimonio del danneggiato (es. spese mediche a seguito del danno subito). Esso viene definito dal Codice Civile all'art. 1223 come la perdita subita dal creditore. In sede di liquidazione si computa sia la

[295] Cass., sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, *cit.*
[296] *Ibidem.*

diminuzione quantitativa del patrimonio che dei diritti valutabili dal punto di vista economico. Il lucro cessante è il mancato guadagno del danneggiato, riconnesso direttamente alla capacità lavorativa, come perdita della stessa. Esso calcola la quantità di guadagno che il danneggiato (eventualmente assicurato) non potrà percepire e aggiungere al suo patrimonio a causa dell'evento che lo ha colpito. Vi rientrano, così, tutti i futuri guadagni che si erano previsti e che la persona perderà a causa dell'evento. Il criterio che viene utilizzato per la liquidazione del lucro cessante è quello del reddito effettivo. La corte di Cassazione[297] ha statuito che, laddove il soggetto danneggiato non sia nelle condizioni di provare il reddito effettivo, ovvero di produrlo a causa dell'età, della disoccupazione, della cassa integrazione, o degli studi intrapresi, si addotta il parametro equitativo del triplo della pensione sociale. A differenza del danno non patrimoniale, il danno patrimoniale, e in particolare, il lucro cessante, può essere ricondotto esclusivamente alla sfera economica del soggetto, onde considerare il pregiudizio che l'infortunato subisca alle sue capacità di guadagno. La giurisprudenza di legittimità[298] ha negato che tra lesione alla salute e diminuzione delle capacità di guadagno sussista un rigido automatismo, nel senso che la lesione alla salute può determinare anche un semplice differimento temporale della prestazione, senza condurre alla perdita di quel *quantum* monetario. In tema di onere della prova, è, così, sul soggetto danneggiato l'onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, l'incisione concreta e specifica sulle capacità di guadagno.

3.3.3 Obblighi delle parti in caso di sinistro

Qualora si manifesti l'evento oggetto della copertura assicurativa, assumono rilievo in capo alle parti determinati obblighi che hanno la loro fonte nel contratto di assicurazione. Innanzitutto, va chiarita la nozione di sinistro, concetto fondamentale, poiché esso è l'evento che determina la prestazione a cui l'assicuratore è tenuto, ossia l'indennizzo. Si parla a tal proposito di "sinistro" come ciò che realizza il rischio, nel senso che il prodursi dell'evento fa divenire reale quel rischio prima solo ipotetico[299]. La nozione di "sinistro" va mantenuta distinta dalla nozione di "danno prodotto da un sinistro", che l'assicuratore è tenuto ai sensi dell'art. 1882 c.c. a rivalere. Anche se spesso sinistro e danno si producono in maniera contestuale, può accadere che il danno si manifesti in un momento successivo rispetto all'evento (sinistro) che ne ha dato causa. L'obbligo dell'assicuratore di corrispondere l'indennizzo ha come presupposto il prodursi del danno, ma vi sono anche obblighi che prescindono dalla avvenuta produzione dello stesso (es. l'obbligo di rimborsare o anticipare all'assicurato le spese di salvataggio).

---

[297] Cass., 28 giugno 2011, n. 14278.
[298] Cass., 14 novembre 2011, n. 23761, in *Foro Italiano Rep.,* 2011, voce *Danni civili*, n. 332.
[299] D. de STROBEL, V. OGLIARI, *op. cit.*, p. 189.

Nel momento in cui si verifica il sinistro sorgono in capo all'assicurato l'obbligo di avviso (art. 1913 c.c.) e l'obbligo di salvataggio (art. 1914 c.c.). L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore, o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza (art. 1913, c. 1, c.c.). Le parti sono, tuttavia, libere di disciplinare diversamente questo obbligo, ad esempio predisponendo un diverso termine per l'avviso. La ratio di tale obbligo risiede nell'esigenza di celerità in ordine all'accertamento delle circostanze del sinistro. La finalità è dunque conoscitiva; quindi eventuali ritardi possono essere sanati dalla prova che l'assicuratore fosse comunque a conoscenza delle circostanze del sinistro. Oltre a ciò, l'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno (art. 1914, c. 1, c.c.; obbligo di salvataggio), sino a quando il danno che deriva dal sinistro si realizzi in maniera irreparabile. In un'ottica di incentivo alla attività di salvataggio il legislatore prevede il rimborso da parte dell'assicuratore delle spese sostenute a tal fine, anche se il loro importo assieme a quello del danno supera la somma assicurata e anche laddove lo scopo non sia stato raggiunto, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. La disciplina dell'art. 1914 c.c. è dettata con riferimento esclusivo alla assicurazione contro i danni alle cose. Nell'assicurazione della responsabilità civile l'obbligo si concreta, invece, nella resistenza alle pretese del terzo danneggiato. Nell'assicurazione contro i danni alla persona (infortuni e malattie) solo il primo comma della norma può essere ritenuto applicabile.

L'inosservanza di tali due obblighi incide sull'operatività della copertura assicurativa, in quanto l'assicurato che dolosamente non adempie all'obbligo dell'avviso e del salvataggio perde il diritto all'indennità (art. 1915, c. 1, c.c.). Laddove l'omissione sia colposa, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915, c. 2, c.c.).

Una volta che il danno si è prodotto, l'assicurato può far valere la propria pretesa all'indennizzo, provando il sinistro e il danno che ne sia derivato. Condizioni per ottenere il ristoro del danno patito sono: il danno deve rientrare fra i rischi inclusi nella copertura assicurativa, il sinistro non deve essere stato cagionato da dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato (nel caso di danno a cose o alla persona dell'assicurato), l'assicurato deve aver adempiuto agli obblighi di avviso e di salvataggio e il danno prodotto deve superare il minimo previsto dalla franchigia (è un meccanismo in base a cui l'assicuratore si obbliga a risarcire solo i danni superiori ad un certo ammontare).

Nel procedimento di liquidazione del danno (che verrà di seguito esposto in dettaglio in ordine alla fattispecie assicurativa oggetto di esame) fondamentale è il ruolo dei periti. Ad essi sono affidati vari compiti fra cui quello (principale) di determinare il *quantum* del danno, accertare le circostanze del sinistro e l'adempimento degli obblighi derivanti da questo. In caso di contrasti fra i periti di parte in ordine alla determinazione dell'ammontare del danno si procede alla nomina di un terzo perito e si forma un collegio peritale che decide a maggioranza. Determinato il quantum del danno vi è poi la corresponsione materiale dell'indennità, che si sostanzia, di norma, in una prestazione pecuniaria.

3.4 L'assicurazione della responsabilità civile

3.4.1 introduzione

L'assicurazione della responsabilità civile è fra le meno antiche, essendo stata proposta nella prassi assicurativa solo all'inizio del XIX secolo. In precedenza, vi era la presenza di un principio considerato pressoché inderogabile che portava ad escludere l'assicurabilità dei rischi di responsabilità civile, ossia quello per cui l'assicuratore non poteva essere obbligato per i danni cagionati da colpa dell'assicurato.

Poiché la R.c. è per sua natura "assicurazione degli eventi dannosi dovuti ad azioni colpose"[300] se ne escludeva la configurabilità. In caso di colpa dell'assicurato, l'assicuratore era, così, liberato e laddove non vi fosse stata la colpa, l'assicurato non era responsabile sul piano civile e nessuna pretesa risarcitoria si sarebbe prospettata.

Altro limite era rinvenuto nella natura sanzionatoria dell'obbligo di risarcire il danno, per cui una volta consentito al danneggiante di evitare le conseguenze economiche sfavorevoli della propria condotta colposa vi sarebbe stato il pericolo di assistere ad un abbassamento del livello di attenzione in capo all'assicurato.

Questi due ordini di limiti iniziarono ad essere messi in discussione nell'Ottocento. Il Codice Civile del 1865, e, poi, quello del 1942, introdussero numerose ipotesi di responsabilità presunta, sulla scia dell'attuale e sopra esaminato art. 2048 c.c.. Queste ipotesi di responsabilità misero in dubbio il secolare principio secondo cui la responsabilità dovesse necessariamente avere un fondamento soggettivo (colpa o dolo), ed attenuarono, così, l'idea della natura sempre punitiva del risarcimento.

La configurabilità di un obbligo risarcitorio in capo ad un soggetto non sulla base della prova della colpa, ma bensì in quanto non aveva dimostrato di esserne esente, condusse a ritenere che la colpa tradizionalmente intesa potesse anche mancare. Di conseguenza, la non essenzialità della natura sanzionatoria portò ad ammettere la legittimità del trasferimento del rischio sull'assicuratore. In un'ottica, poi, di sviluppo economico, l'ampliamento delle fattispecie di assicurazione si rese indispensabile ove supportare la nascita di attività economiche altrimenti non intraprendibili, a causa della loro pericolosità[301].

In altre parole, come è stato affermato dalla dottrina[302] "lo sviluppo tecnologico e scientifico porta con sé la conseguenza per cui il bisogno (economico) di riparare diventa più pressante del bisogno (morale) di rimproverare". Il risarcimento perse la sua natura in senso stretto punitiva, assumendone una più attenta alla vittima, e quindi ristorativa del danno, onde evitare che un danno resti senza garante. Ebbe un ruolo decisivo, nello

---

[300] D. de STROBEL, V. OGLIARI, *op. cit.*, p. 9.

[301] M. ROSSETTI, *op. cit.,* Vol. III: *L'assicurazione della responsabilità civile. L'assicurazione sulla vita. Assicurazione e prescrizione. Assicurazione e processo.* Padova, 2013, pp. 2 ss.

[302] A. LA TORRE, *L'assicurazione nella storia delle idee,* Roma, 1995, p. 192.

sviluppo, l'introduzione legislativa dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (L., 17 marzo 1898, n. 80), contribuendo a prospettare l'assicurazione della R.c. come strumento indispensabile per l'esercizio di una attività d'impresa. Ad oggi, l'assicurazione contro la responsabilità civile copre, escludendo la R.c. auto e natanti, una fetta di mercato assicurativo del 9%, con un ammontare di premi incassati dalle compagnie assicuratrici attive in tale campo che sfiora i 3.000 milioni di Euro[303].

3.4.2 Natura e funzione

L'assicurazione contro la responsabilità civile è quella copertura assicurativa in virtù della quale l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto (art. 1917 c.c.).

Detta copertura assicurativa rientra pacificamente, secondo la dottrina[304] e la giurisprudenza[305], fra le assicurazioni contro i danni, e in particolare, fra le assicurazioni di patrimonio[306], nel senso che l'assicuratore si impegna a rivalere l'assicurato della diminuzione patrimoniale occorsa, nei limiti del massimale, in conseguenza di azioni civili risarcitorie proposte contro l'assicurato a seguito di un fatto dannoso riconducibile alla responsabilità di questi.

L'ascrizione giurisprudenziale fra le assicurazioni del patrimonio ha come conseguenza primaria che, in caso di sinistro, l'obbligo dell'assicuratore di corrispondere l'indennizzo sussiste esclusivamente nei confronti dell'assicurato, e non nei confronti del terzo danneggiato (salve le eccezioni di legge, come ad es., quella prevista dall'art. 144 del Cda in materia di sinistri cagionati dalla circolazione di veicoli o natanti).

Un rapporto diretto fra assicuratore e danneggiato, di norma, può al più, avere ad oggetto non l'obbligazione di garanzia, ma soltanto l'esecuzione dell'obbligazione, e può sussistere o quando l'assicuratore assuma l'iniziativa di adempiere direttamente nelle mani del danneggiato, ovvero quando l'assicurato richieda all'assicuratore il pagamento diretto al danneggiato. Per cui, la mera chiamata in causa *ex* art. 1917, c. 4, c.c. dell'assicuratore ad opera dell'assicurato convenuto in giudizio dal danneggiato, non esclude l'obbligo risarcitorio dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato.

Il rischio assicurato, infatti, non è il danno subìto dal terzo danneggiato, ma quello arrecato al patrimonio del danneggiante-assicurato. Il terzo danneggiato non può, così, di regola, agire nei confronti dell'assicuratore per il risarcimento del danno. La presenza di un autonomo diritto del terzo a pretendere la corresponsione dell'indennizzo da parte

---

303 ANIA (a cura dell'-), *L'assicurazione italiana in cifre*, rapporto 2016, in rete *www.ania.it*

304 A. DONATI, G. VOLPE PUTZOLU, *op. cit.*, pp. 146 ss.

305 Cass., 8 gennaio 1999, n. 103, in *Foro Italiano Rep.*,1999, voce *Assicurazione (contratto)*, n. 142.

306 M. FRANZONI, *Responsabilità civile (assicurazione della)*, in *Digesto comm.,* Torino, 1996, vol. 12, p. 397. In giurisprudenza: Cass., 6 febbraio 2002, n. 8216, in *Foro Italiano* Rep., 2002, voce Assicurazione (contratto), n. 126.

dell'assicuratore è previsto dalla legge esclusivamente in alcune ipotesi di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile (es. in materia di circolazione di veicoli e natanti; art. 144 Cda), fra cui non rientra quella dei maestri di sci per i danni cagionati ad allievi o a terzi.

La copertura assicurativa inerisce tanto alla responsabilità per fatto proprio che per fatto altrui, e alla responsabilità contrattuale; tutte ipotesi in cui sorge in capo all'assicurato un debito risarcitorio da responsabilità civile. Funzione del contratto di assicurazione contro la R.c. è, così, quella di elidere gli effetti patrimonialmente negativi derivanti dall'insorgenza di un debito di responsabilità[307].

3.4.3 Soggetti e rischio assicurato

La copertura assicurativa in esame si sostanzia in un contratto intercorrente, di norma, fra l'assicuratore (parte necessaria) e l'assicurato (ossia il soggetto il cui patrimonio è esposto al rischio di perdite in conseguenza dell'insorgenza di un obbligo risarcitorio per i danni cagionati a terzi). L'assicurazione R.c. può anche essere stipulata per conto altrui, concretando la figura sopra esaminata, e contemplata all'art. 1891 c.c., del "contratto di assicurazione per conto altrui". In questo caso la titolarità dell'interesse, conformemente alle regole generali, è presente sulla persona dell'assicurato, e non sullo stipulante.

Il rischio coperto dalla assicurazione R.c. è l'eventualità che insorga in capo all'assicurato un debito di responsabilità civile. L'art. 1917 c.c. fa espresso riferimento alla responsabilità civile, per cui non può mai essere coperta dall'assicurazione la responsabilità penale o amministrativa per il pagamento di ammende o multe[308]. Il rischio oggetto di copertura assicurativa è quello di dover risarcire un danno di natura civile (contrattuale o extra-contrattuale)[309]. L'assicuratore ai sensi dell'art. 1917, c. 1, c.c. non è obbligato per i danni derivanti da fatti dolosi dell'assicurato. La colpa grave nella assicurazione contro la R.c. è, invece, inclusa automaticamente nella copertura assicurativa, salvo patto contrario. Se manca la espressa pattuizione di esclusione della colpa grave, l'assicuratore risponderà del danno cagionato da qualsiasi condotta colposa. Quando ci si riferisce al dolo dell'assicurato va presa in considerazione l'azione dolosa dell'assicurato e non il dolo del soggetto delle cui azioni (anche dolose) l'assicurato è responsabile. In maniera conforme all'art. 1900, c. 2, c.c., l'assicuratore R.c. del maestro di sci sarà obbligato a corrispondere l'indennizzo anche laddove la responsabilità civile del maestro di sci sia affermata nel quadro dell'art. 2048 c.c. per un fatto doloso dell'allievo.

Per quanto riguarda le tipologie di danni civili risarcibili la legge non prevede delle delimitazioni specifiche, per cui, in mancanza di delimitazioni pattizie del rischio, l'assicuratore sarà tenuto a rivalere l'assicurato a prescindere dalla tipologia di danno (patrimoniale, biologico, esistenziale, ecc.) che egli abbia arrecato al terzo danneggiato.

---

[307] A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, Milano, 1956, p. 335.
[308] M. ROSSETTI, *op. cit.*, Vol. III, *cit.*, p. 18.
[309] M. FRANZONI, *op. cit.*, p. 399.

3.4.4 Le delimitazioni del rischio e la clausola *claim's made*

Il rischio che viene ad essere trasferito dalla sfera dell'assicurato a quella dell'assicuratore viene circoscritto dall'assicuratore attraverso le c.d. delimitazioni del rischio, onde cautelarsi contro l'assunzione di un rischio tanto elevato da essere insostenibile persino per la compagnia assicuratrice. Le clausole delimitatrici del rischio attengono alla determinazione dell'oggetto del contratto, conformemente all'art. 1917 c.c. che parla di "responsabilità dedotta nel contratto". Esse sono tipiche delle assicurazioni contro i danni e rispondono all'esigenza di definire i limiti della assicurabilità del rischio in relazione alle sue caratteristiche e circostanze concrete[310]. Le delimitazioni, a livello classificatorio, possono essere articolate in soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali.

A livello soggettivo, il contratto di assicurazione circoscrive il novero delle persone del cui operato l'assicuratore risponderà (es. tutti i maestri di sci associati) e delle persone dei cui danni l'assicuratore terrà indenne il danneggiante (es. tutti gli allievi sottoposti alla vigilanza del maestro). Le delimitazioni oggettive ineriscono, invece, alla tipologia di danno cagionato dall'assicurato. Raramente la copertura assicurativa comprende tutti i possibili danni che l'assicurato possa cagionare. Sovente si riscontra in polizza la previsione per cui "*l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato esclusivamente per i danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose*". Questa formula viene interpretata e applicata nella prassi assicurativa in questo modo: per quanto riguarda i danni alle cose, questa formula esclude i danni non consistenti nel danneggiamento di una cosa materiale o immateriale (es. danno da perdita di *chance*). In tema di danni alle persone, si escludono i danni che non traggono origine dalla morte o da lesioni personali (es. danno da lesione della reputazione o del diritto alla riservatezza)[311]. A livello causale si individuano: la qualità rivestita dall'assicurato (es. i danni per cui la persona fisica assicurata deve rispondere in quanto maestro di sci), l'attività dal cui esercizio si prevede possano scaturire gli eventi dannosi (es. l'insegnamento dello sci) e la natura delle condotte colpose fonte di danno.

Il rischio viene delimitato anche nello spazio (es. territorio nazionale) e nel tempo. A livello temporale, l'obbligo dell'assicuratore di corrispondere l'indennizzo sorge esclusivamente qualora l'evento dannoso si verifichi dopo il pagamento del premio (*condicio sine qua non* per l'inizio della garanzia) e prima della cessazione di efficacia del contratto. Nel campo della responsabilità civile, tuttavia, non sempre il momento in cui si verifica l'evento dannoso coincide con quello della manifestazione del danno. Questo scarto temporale determina il problema se possa essere indennizzato anche il debito risarcitorio relativo ad un fatto illecito commesso nel periodo di efficacia della copertura assicurativa, ma che ha visto solo successivamente la produzione del danno. È il caso dei c.d. danni lungolatenti, che rimangono inizialmente occulti per manifestarsi solo a distanza di molto tempo della

---

[310] A. DONATI, G. VOLPE PUTZOLU, *op. cit.*, p. 118.
[311] M. ROSSETTI, *op. cit.,* vol. III, *cit.*, p. 29.

commissione del fatto illecito. Tutto ruota attorno all'interpretazione dell'espressione contemplata all'art. 1917 c.c.: "fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione".

La giurisprudenza di legittimità[312] nella pronuncia qui citata afferma (implicitamente) il principio secondo cui le parti del contratto di assicurazione sarebbero libere di determinare il contenuto da attribuire all'espressione in esame. Potrebbero, così, individuare il "fatto" sia nella condotta illecita che nella manifestazione del danno. Nel secondo caso sarebbe valido il contratto anche qualora la condotta illecita sia tenuta prima della stipula della polizza, e il danno si manifesti nel corso dell'efficacia di questa.

La pronuncia è stata oggetto di critiche in dottrina[313]. Infatti, qualora la condotta illecita sia tenuta prima della conclusione del contratto il danno non sarebbe mai indennizzabile, in quanto, all'atto della stipula del contratto, è pur vero che il danno non si è ancora manifestato, ma tutti i suoi presupposti causali si sono già prodotti. Le parti non possono rivoluzionare la causa del contratto di assicurazione, prevedendo la copertura assicurativa per dei rischi inesistenti all'atto della conclusione del contratto, ovvero già manifestatisi o prodottisi nei loro presupposti causali.

La Cassazione[314], onde premunirsi da questa deriva causale, ha recentemente statuito che, ai fini della validità del contratto di assicurazione della responsabilità civile, non è consentita l'assicurazione di un rischio i cui presupposti causali si siano già verificati al momento della stipula, dovendo essere futuro rispetto a tale momento non il prodursi del danno, quanto l'avverarsi della causa di esso, senza che rilevi che il concreto pregiudizio patrimoniale si sia prodotto dopo la conclusione del contratto, in quanto questo è conseguenza inevitabile di fatti già avvenuti in precedenza. Nel primo caso, invece, (danno che si manifesta dopo la cessazione dell'efficacia del contratto) poiché il danno ingiusto è elemento causalmente connesso con il fatto illecito, l'assicuratore sarà comunque tenuto a corrispondere l'indennizzo laddove il prodursi del danno sia conseguenza diretta della condotta illecita prodottasi in pendenza di contratto, a prescindere che esso si manifesti durante o dopo l'efficacia del contratto. Il "fatto accaduto" che deve verificarsi in costanza di contratto, per avere diritto all'indennizzo, è dunque il "fatto illecito". Decisiva è l'esistenza del nesso di causalità fra la condotta e il danno, nel senso che quest'ultimo non deve aver avuto causa in altri eventi sopravvenuti alla condotta illecita. Il contratto potrebbe però prevedere (e si parla appunto di una delimitazione temporale del rischio) l'esclusione del risarcimento di quei danni manifestatisi oltre un certo termine dalla scadenza del contratto anche se l'evento che li cagionò si manifestò, durante il periodo di efficacia del contratto[315].

Altro problema analogo, attenente sempre alle delimitazioni temporali della copertura assicurativa, si prospetta qualora ci sia uno scarto temporale fra la commissione del fatto illecito e la formulazione della richiesta risarcitoria da parte del terzo danneggiato, per cui la

---

[312] Cass., 14 marzo 2006, n. 5444, in *Foro italiano Rep.*, 2006, voce *Assicurazione (contratto)*, n. 173.
[313] M. ROSSETTI, *op. cit.*, vol. III, *cit.*, pp. 32-33.
[314] Cass., 13 marzo 2014, n. 5791, in *Foro Italiano Rep.*, 2014, voce *Assicurazione (contratto)*, n. 90.
[315] A. DONATI, G. VOLPE PUTZOLU, *op.cit.*, pp. 117-118.

prima si realizza durante il periodo di efficacia del contratto e la seconda dopo detto periodo. All'apparenza, in questo caso, non sembrano esserci molti problemi, in quanto applicando l'art. 1917 c.c., secondo l'interpretazione appena esposta, a nulla rileverebbe il fatto che la richiesta risarcitoria sia pervenuta dopo la cessazione dell'efficacia del contratto, laddove il fatto illecito sia accaduto nella pendenza di questa. Tuttavia, le polizze assicurative, e, in particolare, proprio la R.c. professionale, tendono a derogare a questa conclusione logica, andando ad inserire una clausola definita *claim's made* che altera l'operatività della regola sopra esposta[316]. Esistono varie tipologie di clausole *claim's made,* ma, in sostanza, tutte sono accomunate dal riconnettere la copertura assicurativa al momento in cui la richiesta risarcitoria perviene all'assicurato. Esempio. Una clausola che limiti la copertura assicurativa alla sola ipotesi in cui sia il fatto illecito che la richiesta di risarcimento siano avvenuti nel periodo di efficacia del contratto, ovvero una clausola che prevede la corresponsione dell'indennizzo solo laddove la richiesta risarcitoria giunga nel periodo di efficacia del contratto, anche se il fatto illecito sia stato commesso prima della stipula dello stesso.

Il problema è quello di sancirne o meno la legittimità, in un quadro non ancora univoco, essendo configurabili almeno tre diversi orientamenti nella dottrina e nella giurisprudenza che si è occupata del tema. A giudizio di un primo orientamento, diffuso in parte della giurisprudenza di merito[317] e della dottrina[318], le clausole *claim's made* sarebbero perfettamente valide, in ossequio al principio di autonomia contrattuale *ex* art. 1322 c.c., il quale consente alle parti la creazione di tipi contrattuali non contemplati espressamente dalla legge, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. L'art. 2952, c. 3, c.c., inoltre, fa decorrere, nella assicurazione della R.c., il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo, proprio dal momento in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro questi l'azione, per cui le clausole in esame sarebbero valide, in quanto non snaturerebbero affatto lo schema del contratto assicurativo contro la responsabilità civile.

Secondo un altro orientamento, recentemente accolto dalla corte di Cassazione[319], dette clausole non sarebbero nulle, ma vessatorie, e soggette così alla disciplina sopra esaminata. Nello specifico, la clausola *claim's made,* inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, è valida ed efficace, ma può, secondo l'apprezzamento del giudice di merito, essere qualificata come vessatoria *ex* art. 1341 c.c.. Infine, secondo un terzo orientamento, in conformità all'interpretazione dell'art. 1917 c.c. sopra esposta, esse sarebbero nulle, in quanto contrastanti con il comma 1 di questa norma, laddove si riconduce al "fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione" il "fatto illecito" e non la richiesta risarcitoria.

---

[316] M. ROSSETTI, *op. cit.,* vol. III, *cit.*, p. 35.

[317] Trib. Napoli, 11 febbraio 2010, in *Assicurazioni*, 2011, fasc. 1, pp. 131-142, con nota di G. VOLPE PUTZOLU "*Obbligazione e responsabilità (nota a Trib. Napoli, 11 febbraio 2010*)".

[318] A. BOGLIONE, *Le clausole loss occurrence e claims made nell'assicurazione di responsabilità civile (R.c.), in Assicurazioni,* 2009, fasc. 4, pp. 469 ss.

[319] Cass., 22 marzo 2013, n. 7273, in *Foro Italiano Rep.*, 2013, voce *Assicurazione (contratto)*, n. 148.

La critica che muove questa dottrina[320] non è diversa da quella sopra considerata in ordine all'interpretazione di quella espressione come manifestazione del danno ingiusto anziché come commissione del fatto illecito.

Si sottolinea l'impossibilità di assicurare dei rischi che si siano già verificati prima della stipula del contratto. Il rischio, elemento essenziale del contratto di assicurazione, deve sussistere all'atto della stipula, per cui non sarebbe ammissibile una clausola (definita di garanzia pregressa) attraverso la quale si ammette la copertura assicurativa se la richiesta risarcitoria perviene nel periodo di efficacia del contratto, anche se il fatto illecito sia stato commesso in precedenza. Il "rischio" dedotto nel contratto è rappresentato dalla commissione di illeciti colposi da parte dell'assicurato, e non dalla manifestazione (successiva) del danno o dalla richiesta (successiva) di risarcimento.

D'altronde la stessa giurisprudenza di legittimità[321] statuisce per l'irrilevanza del fatto che il pregiudizio patrimoniale sia stato arrecato dopo la conclusione del contratto, se questo sia la conseguenza inevitabile di fatti già avvenuti prima della stipula del contratto. L'assicurato subisce il pregiudizio allorquando il danneggiato gli presenta la richiesta risarcitoria, ma non è questo il rischio dedotto nel contratto, essendo esclusivamente la conseguenza della commissione di un fatto illecito, rispetto alle cui conseguenze l'assicurato, in via preventiva, aveva concluso una copertura assicurativa contro la responsabilità civile. Per cui la clausola di garanzia pregressa sarebbe da considerarsi nulla, in quanto, in violazione dell'art. 1895 c.c., prevede l'assicurazione di un rischio inesistente all'atto della stipula del contratto.

Nel caso, invece, in cui sia il fatto illecito che la richiesta risarcitoria debbano pervenire nel periodo di efficacia del contratto, non è prospettabile una nullità per assicurazione di un rischio putativo (in quanto il fatto illecito è stato commesso in pendenza di contratto). È prospettabile, invece, una ipotesi di decadenza dei poteri in capo all'assicurato; per cui quella clausola potrà ritenersi valida, ma è assoggettabile alla disciplina in tema di clausole vessatorie[322].

3.4.5 Obblighi dell'assicurato

Anche nella assicurazione della responsabilità civile entrano in gioco i due obblighi previsti per le assicurazioni contro i danni: l'obbligo di avviso (art. 1913 c.c.) e l'obbligo di salvataggio (art. 1914 c.c.).

L'assicurato ha l'obbligo di dare avviso all'assicuratore del verificarsi del sinistro, e cioè di aver arrecato danno a un terzo. L'obbligo in questione ha la finalità di portare nella sfera di conoscenza dell'assicuratore la notizia del sinistro, oltre che le richieste che il terzo abbia trasmesso all'assicurato e gli atti dell'eventuale procedimento civile avviato. L'art. 1913, c. 1, c.c. prevede un termine di tre giorni per l'avviso decorrente dal momento in cui

---

[320] M. ROSSETTI, *op. cit.,* vol. III, *cit.*, pp. 34 ss.
[321] Cass., 13 marzo 2014, n. 5791, *cit.*
[322] M. ROSSETTI, *op. cit.*, vol. III, *cit.*, p. 39.

il sinistro (inteso come "fatto suscettibile di arrecare danni a terzi e quindi fonte di responsabilità per l'assicurato medesimo")[323] si sia verificato ovvero da quando l'assicurato ne ha avuto conoscenza.

Le parti possono, tuttavia, regolare anche diversamente questo obbligo, prevedendo, ad esempio, un termine più lungo per l'avviso. La finalità conoscitiva di questo obbligo fa sì che l'omissione dell'assicurato in relazione alla notizia del sinistro possa essere sanata dalla prova della conoscenza di esso in capo all'assicuratore. L'art. 1915 c.c. statuisce che, in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso (e lo stesso vale per l'obbligo di salvataggio), l'assicurato perde il diritto all'indennità. Se, invece, l'omissione sia colposa, l'assicuratore ha diritto alla riduzione dell'indennità in base al pregiudizio sofferto.

L'obbligo di salvataggio (art. 1914 c.c.) nella assicurazione della responsabilità civile si adempie attraverso la resistenza alle pretese del terzo danneggiato, con diritto di rivalsa nei confronti dell'assicuratore per le spese che l'assicurato abbia sostenuto a tal fine. La misura della rivalsa si individua con riferimento al massimale assicurato. La S. C.[324] ha stabilito che, in materia di assicurazione della R.c., il diritto dell'assicurato alla rifusione da parte dell'assicuratore delle spese sostenute per resistere all'azione del terzo danneggiato va escluso se l'assicurato abbia scelto di difendersi senza averne interesse, né potendone trarre utilità, ovvero con spese inconsiderate o in mala fede. Ciò in ossequio ai doveri di correttezza e buona fede che impongono al creditore di non aggravare inutilmente la posizione del debitore.

I giudici di Piazza Cavour hanno escluso che questa interpretazione violi l'art. 24 Cost., in quanto detta norma costituzionale attribuisce al soggetto il diritto di difendersi in giudizio, ma non di farlo inconsideratamente a spese altrui. L'assicurato non ha, così, sempre e comunque il diritto alla rifusione da parte dell'assicuratore delle spese sostenute ai sensi dell'art. 1917, c. 3, c.c.; il diritto dovrà escludersi qualora l'assicurato abbia scelto di difendersi essendo consapevole di non poter ricavarne benefici ovvero senza averne interesse. Quanto al contenuto dell'obbligo di salvataggio, non si ricomprende l'obbligo di risarcire immediatamente il terzo e nemmeno l'obbligo di negare la propria responsabilità dinnanzi al terzo, in quanto la negazione della responsabilità da parte dell'assicurato non attenua o elimina il danno[325]. L'assicuratore sarà tenuto a rivalere l'assicurato delle spese sostenute anche qualora la domanda del terzo venga rigettata, in quanto la difesa dell'assicurato si è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore[326].

L'art. 1917, c. 4, c.c., riconosce all'assicurato, convenuto in giudizio dal danneggiato, la facoltà di chiamare in causa l'assicuratore. Spesso, il contratto obbliga, attraverso il c.d. patto di gestione della lite, l'assicurato ad affidare la gestione della lite (giudiziale o stragiudiziale) all'assicuratore. Quest'ultimo non è comunque obbligato ad assumere la

---

[323] A. DONATI, G. VOLPE PUTZOLU, *op. cit.,* p. 169.

[324] Cass., 19 marzo 2015, n. 5479, in *Foro Italiano Rep.*, 2015, voce *Assicurazione (contratto)*, n. 103.

[325] M. ROSSETTI, *op. cit.*, vol. III, *cit.*, p. 49.

[326] Cass., 28 febbraio 2008, n. 5300, in *Foro Italiano Rep.*, 2008, voce *Assicurazione (contratto)*, n. 155.

gestione della stessa, ma, laddove decida di farlo, sarà responsabile per eventuali negligenze nell'attività difensiva della posizione dell'assicurato[327].

3.4.6 Obblighi dell'assicuratore

L'obbligo principale consiste nella liquidazione e successiva corresponsione dell'indennizzo dovuto per effetto del contratto. L'assicuratore ha la facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ovvero, se l'assicurato lo richiede, ha l'obbligo di farlo. L'obbligazione dell'assicuratore, nella assicurazione contro la R.c., è però distinta e autonoma rispetto all'obbligo risarcitorio dell'assicurato-danneggiante verso il terzo danneggiato.

L'obbligo di corrispondere l'indennizzo può sussistere, così, solo nei confronti del soggetto assicurato. È questo, di regola, il creditore dell'obbligazione indennitaria. Il terzo danneggiato potrà agire nei confronti del danneggiante, ma non può convenire in giudizio l'assicuratore o ordinarne la chiamata in causa[328].

Il presupposto affinché sorga l'obbligazione in capo all'assicuratore è che l'assicurato divenga debitore di un terzo, sul piano della responsabilità civile, per avergli arrecato un danno risarcibile. Non vi è dunque alcun obbligo di corrispondere l'indennità laddove la condotta dell'assicurato non abbia determinato una obbligazione risarcitoria (ad es. per la presenza di una causa di forza maggiore ovvero se il fatto lesivo venga ricondotto ad un fatto del danneggiato stesso). Per la configurabilità dell'obbligo è sufficiente che il debito risarcitorio esista, e non che il debito dell'assicurato verso il danneggiato sia stato accertato giudizialmente o negozialmente, essendo sufficiente la presenza di un titolo, che per quanto non definitivo e non contenente il suddetto accertamento, radichi comunque la doverosità del pagamento[329]. Al tempo stesso non sarà necessario che l'assicurato abbia già preventivamente risarcito il danneggiato.

La corresponsione dell'indennizzo può avvenire in tre modi: a) rimborso all'assicurato della somma già versata al terzo danneggiato; b) pagamento volontario al terzo, previa comunicazione all'assicurato; c) pagamento diretto al danneggiato a seguito di richiesta (vincolante) dell'assicurato[330]. Il *quantum* dell'indennizzo si determina in relazione all'entità del danno causato, nei limiti del massimale e detratte le eventuali franchigie.

Nelle assicurazioni di patrimonio, qual è la copertura assicurativa contro la R.c., non è possibile determinare all'atto della stipula del contratto quale sarà l'entità (massima) dell'eventuale debito che potrà sorgere. È chiaramente impossibile predeterminare che, ad es., il maestro di sci assumerà un debito risarcitorio per 100 anziché per 200.

Mentre, nelle assicurazioni contro i danni alle cose si può attribuire un valore (c.d. valore assicurabile) alla misura dell'interesse esposto al rischio (si pensi, ad es., al valore di

---

[327] A. DONATI, G. VOLPE PUTZOLU, *op. cit.*, p. 171.

[328] Cass., 14 aprile 2010, n. 8885, in *Foro Italiano Rep.*, 2010, voce *Assicurazione (contratto)*, n. 164.

[329] Cass., 30 dicembre 2011, n. 30795, in *Foro Italiano Rep.*, 2012, voce *Assicurazione (contratto)*, n. 140.

[330] M. ROSSETTI, *op. cit.*, vol. III, *cit.*, pp. 50 ss.

un immobile). Il massimale di polizza è lo strumento volto a impedire che questa caratteristica delle assicurazioni contro il patrimonio porti all'assunzione, in capo all'assicuratore, di un rischio illimitato.

Così, si predetermina in polizza quello che sarà l'ammontare massimo dell'indennizzo che l'assicuratore potrà essere tenuto a corrispondere[331]. Il massimale è oggetto di pattuizione libera fra le parti, e la sua individuazione concorre a determinare l'ammontare del premio. Esso è normalmente pattuito per "ogni singolo sinistro" e può essere unico per tutti i danni derivanti dal sinistro ovvero possono essere previsti più massimali, a seconda della tipologia di danno derivante dal medesimo sinistro (c.d. massimale plurimo).

In questo ultimo caso è previsto comunque un massimale c.d. catastrofale, il quale non è in ogni caso superabile. Nel caso di massimale plurimo i massimali mantengono una propria autonomia. Esempio. Massimale per danni alle persone di 40 e alle cose di 10. Il sinistro produce un danno alle persone per 30 e alle cose per 20. Il primo danno sarà indennizzato per l'intero, mentre il secondo solo per 10, non essendo possibile la compensazione fra un massimale capiente e un massimale incapiente[332].

La corte di Cassazione[333] ha statuito che, laddove nella assicurazione contro la responsabilità civile, sia previsto un massimale di garanzia assicurativa per "ogni singolo sinistro", la nozione di "sinistro" va riferita all'evento di danno considerato nella sua unitarietà giuridico-economica e non scomposto nelle singole azioni che lo compongono. L'unitarietà del sinistro è rappresentata dalla perdita patrimoniale subita dal danneggiato, senza che assuma rilievo la circostanza del frazionamento della condotta in più azioni dannose.

Il massimale, anziché, essere pattuito per "ogni singolo sinistro" potrebbe comunque essere previsto in relazione ad una certa unità temporale (es. massimale di 100 per ogni anno)[334].

Spesso è previsto un massimale singolo per "ogni persona danneggiata" e un massimale catastrofale. L'interpretazione di questa espressione ha dato luogo ad un contrasto giurisprudenziale che è stato sanato da una pronuncia delle sezioni Unite della S.C.[335].

Secondo l'orientamento più risalente, per "persona danneggiata" avrebbe dovuto intendersi esclusivamente la vittima del danno, e non gli eredi o i suoi aventi causa[336]; per cui, "nel caso in cui la vittima di un incidente stradale deceda, lasciando più eredi, il danno da questi subìto andrebbe soddisfatto facendo ricorso non al massimale catastrofale, ma al massimale previsto in polizza per un singolo danneggiato".

---

331 A. DONATI, G. VOLPE PUTZOLU, *op. cit.*, pp. 146 ss.

332 Cass., 5 febbraio 1969, n. 384, in *Assicurazioni*, 1969, II, 2, p. 248.

333 Cass., 29 settembre 2011, n. 19865, in *Foro Italiano Rep.*, 2012, voce *Assicurazione (contratto),* n. 141.

334 M. ROSSETTI, *op. cit.*, vol. III, *cit.*, p. 53.

335 Cass., sez. Un.,1 luglio 2009, n. 15376, in *Foro Italiano Rep.*, 2009, voce *Assicurazione (contratto)*, n. 157.

336 Cass., 4 aprile 2001, n. 4966, in *Foro Italiano Rep.*, 2002, voce *Assicurazione (contratto)*, n. 138.

A giudizio di un secondo orientamento, invece, sarebbe opportuna un'indagine casistica, onde valutare, caso per caso, che cosa le parti abbiano voluto intendere con questa espressione[337]; quindi, l'indagine volta a stabilire se, per "persona danneggiata", in relazione alla quale la polizza assicurativa fissi un determinato massimale, debba intendersi solo la vittima del sinistro ovvero anche i suoi eredi o aventi causa, va effettuata sulla base della ricostruzione della comune volontà dei contraenti, secondo le ordinarie regole di ermeneutica negoziale.

Il terzo orientamento, accolto poi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, riferisce il concetto di "persona danneggiata" a ciascuno dei prossimi congiunti della vittima primaria[338]; così, "nel caso di sinistro stradale con esiti letali, per "persona danneggiata", ai fini del computo del massimale, deve intendersi ciascuno dei prossimi congiunti della vittima, il quale vanti *iure proprio* un diritto al risarcimento".

La Cassazione[339] ha risolto questo contrasto giurisprudenziale, statuendo che per "persona danneggiata" deve intendersi non solo la vittima diretta dell'indicente, ma anche i prossimi congiunti o gli aventi causa della stessa; ne consegue che, "i danni derivanti dal sinistro non devono necessariamente essere soddisfatti tutti nell'ambito del massimale previsto per ogni singola persona, ma il limite del risarcimento è, distintamente per ciascun danno, quello previsto per ciascuna persona danneggiata, fermo nel complesso il massimale per singolo sinistro (c.d. massimale catastrofale)".

3.4.7 La posizione del terzo danneggiato

Il terzo danneggiato dal fatto illecito dell'assicurato non ha, di norma, azione diretta nei confronti dell'assicuratore, stante la diversità strutturale e giuridica fra le due obbligazioni. Tuttavia, vi sono delle ipotesi (diverse da quella dell'azione diretta contemplata all'art. 144 Cda) in cui il danneggiato può agire nei confronti dell'assicuratore per il pagamento dell'indennizzo.

Innanzitutto, il terzo può esperire l'azione surrogatoria ai sensi dell'art. 2900 c.c., in caso di inerzia del debitore (assicurato) e di pericolo di vanificazione del credito[340]. Si discute in giurisprudenza sulla nozione di "inerzia". Secondo una parte della giurisprudenza di legittimità[341] l'inerzia sarebbe configurabile anche laddove l'assicurato non abbia richiesto all'assicuratore il pagamento diretto dell'indennizzo al terzo (non esercitando quella facoltà che l'art. 1917 c.c. gli attribuisce).

---

[337] Cass., 11 novembre 2003, n. 16952, in *Foro Italiano Re*p., 2004, voce *Assicurazione (contratto),* n. 244.

[338] Cass., 9 febbraio 2005, n. 2653, in *Foro Italiano Rep*., 2005, voce *Assicurazione (contratto)*, n. 176.

[339] Cass., sez. Un.,1 luglio 2009, n. 15376, *cit.*

[340] Cass., 23 agosto 1985, n. 4518, in *Arch. Circolaz*., 1985, 883.

[341] Cass., 25 ottobre 1974, in *Assicurazioni*, 1975, II, 2.

Questa conclusione è stata recentemente affievolita: dalla stessa S.C., la quale ha statuito che "non sarebbe esperibile l'azione surrogatoria nei confronti dell'assicurato per la responsabilità civile che non abbia richiesto all'assicuratore di pagare l'indennizzo direttamente al danneggiato, qualora l'assicurato stesso abbia comunque posto in essere iniziative a tutela dell'integrità della garanzia patrimoniale"[342], e da un altro orientamento della giurisprudenza di legittimità[343] che ritiene non sufficiente questa omissione dell'assicurato per consentire al terzo di esercitare l'azione surrogatoria. In dottrina[344] si sottolinea la difficoltà di adottare un approccio generale ed astratto, evidenziando, invece, la necessità di una valutazione specifica degli elementi presenti nel contesto concreto onde configurare l'inerzia come esistente.

Altra ipotesi è quella in cui si instauri un contratto di espromissione ai sensi dell'art 1272 c.c. in favore dell'assicurato, nel caso in cui l'assicuratore offra al danneggiato una certa somma a titolo di risarcimento. Questa offerta è una proposta negoziale che, se accettata dal terzo danneggiato, determina la nascita di un contratto di espromissione regolato non più dalle condizioni del contratto di assicurazione, ma dalle norme e dalle clausole relative al nuovo vincolo negoziale, delle quali il terzo può pretenderne giudizialmente l'adempimento nei confronti dell'assicuratore.

L'assicuratore potrebbe, infine, previo consenso dell'assicurato, pervenire ad una transazione direttamente con il terzo danneggiato, dalla quale scaturiscono rapporti di credito-debito fra il danneggiato e l'assicuratore. In questa ipotesi è indispensabile il consenso dell'assicurato, in quanto l'assicuratore, non avendo la disponibilità dei diritti dell'assicurato, non può predisporre una transazione in nome dello stesso[345]. La transazione (artt. 1965 ss. c.c.) è il contratto con il quale due o più parti pongono fine a una controversia già sfociata in una causa ovvero ad una semplice contestazione stragiudiziale.

Sezione II

ASPETTI PROBLEMATICI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA PER I MAESTRI DI SCI

3.5.1 Introduzione

La recente riforma degli ordinamenti professionali (D.p.r., 7 agosto 2012, n. 137) ha previsto all'art. 5 l'obbligo di assicurazione a carico del professionista per i danni che potrebbero derivare al cliente dall'esercizio dell'attività professionale. L'obbligo, operativo

---

342 Cass., 5 dicembre 2011, n. 26019, in *Foro Italiano Rep.*, 2012, voce *Surrogatoria,* n. 2.

343 Cass., 17 maggio 2010, n. 11948, in *Foro Italiano Rep.*, 2011, voce *Assicurazione (contratto)*, n. 140.

344 M. ROSSETTI, *op. cit.*, vol. III, *cit.*, pp. 91 ss.

345 *Ibidem.*

dal 15 agosto 2013, interessa circa 2 milioni di persone, ossia tutti coloro i quali esercitano le "professioni c.d. protette".

Fra di esse, come esposto al capitolo 1, vi rientra quella dell'insegnamento dello sci. L'obbligo si adempie anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni collettive negoziate dall'ordine o dall'associazione di appartenenza del professionista. Questi ha l'obbligo di rendere noto al cliente, nel momento in cui assume l'incarico, le condizioni della copertura assicurativa ed il relativo massimale. Nel caso in cui non adempia all'obbligo di stipulare la copertura assicurativa ovvero non renda noto al cliente ciò che la norma impone è configurabile un illecito disciplinare. La copertura assicurativa non è dunque *condicio sine qua non* per l'esercizio dell'attività professionale.

L'introduzione normativa di un obbligo a contrarre impone la verifica della compatibilità di questo alla luce dei principi e delle libertà fondamentali del diritto dell'Ue. La Corte di giustizia[346] ha statuito, sia pur con riferimento all'assicurazione obbligatoria nel campo della R.c. auto, che l'obbligo di contrarre in capo alle compagnie assicuratrici, pur restringendo la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, integra un obiettivo di protezione sociale (garanzia di adeguato risarcimento delle vittime di incidenti stradali) che viene considerato alla stregua di ragione imperativa di interesse generale (come tale idoneo a giustificare restrizioni alle libertà comunitarie).

Le "ragioni imperative di interesse generale" nel settore assicurativo possono essere rappresentate da finalità di protezione sociale in un'ottica di ricerca dell'equilibrio fra la tutela delle libertà economiche (e della concorrenza) e la tutela solidaristica delle persone[347]. In dottrina[348] la presenza dell'obbligo a contrarre in capo alle imprese viene giustificata per l'importanza del fenomeno della circolazione stradale e per la sua rilevanza quale mezzo per realizzare alcune libertà individuali della persona.

Spostando l'attenzione e questi principi all'ordinamento delle professioni intellettuali sembra di poter concludere (con i dovuti *distinguo*, in quanto nel campo della R.c. professionale non c'è un obbligo a contrarre in capo alle compagnie assicuratrici, a differenza della R.c. auto) per la legittimità dell'assicurazione obbligatoria della R.c. professionale, in quanto l'opera del professionista intellettuale, sulla base di quanto sopra esposto, consiste nella prestazione di una attività particolarmente qualificata di un soggetto dotato di specifica competenza nel settore a favore di un beneficiario che si avvale di tale prestazione per soddisfare un suo bisogno rilevante per la vita di relazione (ad es. la tutela della salute o la tutela giurisdizionale).

Così, stante la rilevanza sociale dei bisogni soddisfatti dall'attività del prestatore d'opera, pare legittimo imporre un obbligo di contrarre a carico del professionista e a beneficio di chi, mosso da un sentimento di affidamento, si rimette ad esso, onde ottenere

---

[346] C. Giust., Grande sezione, 28 aprile 2009, causa C-518/06.

[347] M. GAGLIARDI, *L'interesse generale nel diritto comunitario e l'obbligo a contrarre nella R.c. auto: una "ventata" di solidarismo*, in *Rivista di diritto civile*, 2011, fasc. 1, pp. 97-106.

[348] M. MAGGIOLO, *Appunti sull'obbligo a contrarre nella assicurazione obbligatoria di veicoli a motore e natanti*, in *Rivista di diritto civile*, 2008, II, pp. 39-50.

un *quid* materiale o immateriale (il risultato di una lezione sciistica) che soddisfa un suo bisogno rilevante per la vita di relazione. L'obiettivo della protezione sociale (intesa qui come garanzia di un adeguato risarcimento per i danni che potrebbero derivare al cliente dall'esercizio dell'attività professionale) può in questo senso essere considerato alla stregua di "ragione imperativa di interesse generale" idonea a limitare, in chiave solidaristica, le libertà economiche.

L'introduzione dell'assicurazione obbligatoria per i professionisti viene definita in dottrina[349] come un "*tipping point*" (punto di svolta) cruciale nel sistema delle professioni in Italia, con risvolti di grande considerazione. La novità normativa fa emergere quella relazione fra il mondo delle professioni e quello delle assicurazioni, che, ancorché non fosse ancora pienamente emersa, è, in realtà, alla base della prestazione di un servizio professionale di qualità, attento alla gestione del rischio e alla soddisfazione del cliente.

Nel contesto attuale si assiste ad un forte incremento della domanda di servizi professionali, che perdono la loro connotazione elitaria, in nome dei principi della concorrenza e della liberalizzazione del mercato. Il mondo delle professioni diventa sempre più fenomeno di massa che coinvolge al suo interno un numero ampio di operatori tale da renderne difficile l'ascrizione ad un unico ceto sociale elitario. Questa transizione impone l'adozione di un nuovo modello di sviluppo professionale, che ponga al centro la responsabilizzazione del professionista, garantita dall'assicurazione, che educa i prestatori e i beneficiari dei servizi professionali alla cultura dell'incertezza e alla riduzione del rischio.

L'assicurazione quale strumento di gestione dei rischi connessi all'incertezza che caratterizza l'esercizio delle professioni rinsalda il c.d. *patto professionale*, riportando al centro dell'attenzione il *contatto sociale* fra il professionista e il cliente, su cui si fonda il rapporto professionale. L'esigenza di un obbligo assicurativo è stata imposta anche dall'incremento del contenzioso in ambito professionale, che determina sovente risarcimenti di non lieve entità in conseguenza della c.d. *malpractice professionale*.

La presenza di una copertura assicurativa obbligatoria garantisce al cliente l'adempimento degli eventuali obblighi risarcitori incombenti sul professionista, anche se, allo stesso tempo, porta con sé il rischio (connesso all'incremento del contenzioso) di un aumento dei costi delle polizze assicurative che si riflette sul costo delle prestazioni professionali. L'aggravio di costi derivante dalla stipula della polizza assicurativa è però bilanciato dalla sollevazione del professionista dall'onere di accantonare personalmente delle somme utili a risarcire eventuali danni, e soprattutto, da quello di pagare personalmente risarcimenti molto elevati, garantendo così la c.d. *peace of mind* del professionista, che si riflette inevitabilmente su una maggiore qualità della prestazione e sull'efficienza del mercato (essendo maggiormente portato a sperimentare innovazioni per incrementare la qualità dei servizi). È vero che a tale risultato si può giungere anche senza la previsione di un obbligo, ma questo incentiva il professionista ad essere maggiormente

[349] P. GARONNA, *L'assicurazione della responsabilità professionale: problemi e prospettive*, in *Assicurazioni*, 2012, fasc. 4, pp. 621-638.

consapevole dell'incertezza e del rischio che caratterizza il mercato delle prestazioni dei servizi professionali.

A ridosso delle potenzialità del nuovo sistema di danno alcuni ostacoli. Innanzitutto le difficoltà di misurazione della *malpractice professionale*, con conseguenze nel calcolo assicurativo dei premi, che comportano spesso una situazione di disequilibrio economico fra i premi e i risarcimenti in questo settore[350].

Questa seconda parte del capitolo espone l'operatività concreta di questo obbligo con riguardo ai maestri e alle scuole di sci. Verrà assunta ad esempio la copertura assicurativa operante per i maestri e le scuole di sci del Trentino, onde valutarne i meccanismi che la governano. Si farà riferimento anche ad un interessante progetto (sorto nella stessa Regione, ma auspicabilmente estendibile anche altrove) che ha avuto dei risvolti pratici importanti a livello assicurativo, ossia il progetto "*SicurSkiWebSchool*".

3.5.2 I soggetti

L'attività di insegnamento delle tecniche sciistiche può ben esercitarsi anche al di fuori di una scuola di sci, ma spesso il maestro si avvale del supporto organizzativo della stessa ed opera al suo interno. L'allievo ha dunque la possibilità di scelta fra avvalersi di un maestro di sci c.d. "individuale", ovvero di un maestro che operi all'interno di un soggetto che ne organizza l'attività, con le rilevanti conseguenze a livello giuridico che sono state sopra presentate e non da ultimo a livello economico, in quanto la lezione con un maestro che opera a livello "individuale" presenta costi maggiormente elevati. Il maestro di sci deve, ed è questa la condizione per poter esercitare l'attività, essere iscritto nell'apposito albo regionale tenuto a cura del collegio regionale dei maestri di sci.

Questo organo, definibile quale organo di autogoverno della professione, è soggetto distinto rispetto alle associazioni territoriali e nazionale dei maestri di sci. Se ogni maestro deve far parte del collegio regionale ("del collegio fanno parte tutti i maestri iscritti nell'albo della Regione, …", ai sensi del art. 13, L. 8 marzo 1991, n. 81) non così per ciò che riguarda l'appartenenza alle associazioni territoriali decentrate, che rappresentano altrettante articolazioni dell'ente nazionale. Il maestro di sci (iscritto all'albo e membro del collegio regionale) può così operare all'interno di una scuola di sci o individualmente, e, a prescindere da ciò, essere iscritto oppure no all'A.M.S.I.. La situazione più frequente è senza dubbio quella di un maestro di sci associato che esercita l'attività all'interno della scuola. Ma allo stesso tempo si può assistere alla presenza di un maestro che operi individualmente e che non sia associato ad una delle associazioni territoriali presenti (e quindi all'A.M.S.I., la quale è una federazione nazionale costituita dalle stesse). Solo il maestro di sci associato, operante anche a livello "individuale", può avvalersi, in conformità dell'art. 2 dello statuto dell'A.M.S.I., del marchio (che è di proprietà della associazione nazionale). Per quanto riguarda le scuole di sci, anch'esse sono libere di aderire oppure no

[350] *Ibidem.*

all'associazione. Per farlo devono però ottenere il riconoscimento a livello territoriale. Solo a questo punto potranno forgiarsi della denominazione "Scuola di sci" e utilizzare il marchio "Scuola Italiana sci" di proprietà dell'A.M.S.I..

Il soggetto (maestro o scuola di sci) iscritto all'associazione territoriale dei maestri di sci versa annualmente una quota di iscrizione standard che perviene alle casse della associazione nazionale. La quota, ad oggi di Euro 16, è uguale per tutte le 13 associazioni decentrate. Ogni associazione ha un proprio statuto, che può prevedere delle specificità territoriali. Ad es., in Trentino l'affiliazione alla associazione implica necessariamente la possibilità di beneficiare della copertura assicurativa stipulata fra l'A.M.S.T. e la compagnia assicuratrice, per cui il maestro di sci che voglia associarsi corrisponderà una quota associativa più ampia al cui interno è ricompresa automaticamente la copertura assicurativa per i danni arrecati ad allievi e a terzi.

Lo statuto dell'associazione territoriale potrebbe però prevedere, e in alcune realtà avviene, la volontarietà della assoggettazione alla copertura assicurativa per il maestro di sci associato. In questo caso la quota associativa ricomprenderà, solo laddove il maestro lo desideri, il premio per la copertura assicurativa (per conto altrui) che l'associazione territoriale abbia eventualmente stipulato.

Ecco perché a livello nazionale esiste una convenzione, fra l'A.M.S.I. e una compagnia assicuratrice, riguardante i maestri associati, ma privi di una copertura assicurativa a livello locale. Le quote di iscrizione alle associazioni territoriali, pur avendo una base "nazionale" comune, differiscono dunque a seconda dei servizi offerti e accettati dagli associati a livello decentrato, conformemente allo statuto delle singole associazioni. Il quadro non è univoco, essendo possibili vari scenari in cui operano, a complicare il tutto, più compagnie assicuratrici, con condizioni contrattuali diverse.

È proprio l'esigenza di unitarietà che sta spingendo l'A.M.S.I. a ricercare delle soluzioni che possano garantire una maggiore uniformità, agevolando così la circolazione dei professionisti a livello nazionale. È questo il più importante campo di azione attuale della associazione nazionale, a detta del Presidente A.M.S.I., il quale ha indetto nei mesi di Luglio e Agosto 2016 dei convegni sul tema.

In Trentino, l'associazione territoriale dei maestri di sci (A.M.S.T.) svolge un ruolo essenziale ai fini di agevolare l'operatività dell'obbligo assicurativo imposto dal legislatore nazionale. L'associazione è, infatti, contraente di un contratto di assicurazione per conto altrui (art. 1891 c.c.), concluso con una compagnia assicuratrice, nell'interesse e per conto delle scuole e dei maestri di sci che abbiano deciso di associarsi (in Trentino oltre il 90% del totale dei maestri).

La stipula di un contratto di assicurazione per conto altrui è conforme a quanto previsto dal D.p.r., 7 agosto 2012, n. 137, laddove all'art. 5 si consente al professionista di avvalersi di una copertura assicurativa per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale anche attraverso delle apposite convenzioni collettive negoziate dagli enti di appartenenza.

Ciò determina l'insaturazione di un vincolo negoziale ai sensi dell'art. 1891 c.c., in cui il rapporto contrattuale intercorre fra la compagnia assicuratrice e l'associazione territoriale dei maestri di sci, mentre i soggetti assicurati (maestri e scuole di sci, le quali si associano come autonomo soggetto rispetto ai maestri di sci in esse operanti) sono terzi rispetto al contratto.

La contrattazione per conto altrui nella copertura assicurativa dei maestri e delle scuole di sci non è una peculiarità trentina, essendo propria di quasi tutte le associazioni territoriali, quanto meno di quelle di maggiori dimensioni (Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, ecc.).

La Cassazione[351] esige la presenza sia dell'interesse in capo agli assicurati (i soggetti titolari dell'interesse esposto al rischio), a norma dell'art. 1904 c.c., che dell'interesse in capo allo stipulante, ai sensi dell'art. 1411 c.c.; precisando che l'interesse dello stipulante (associazione territoriale) può consistere anche in una situazione soggettiva non giuridica, ma di mero fatto, morale o di immagine. Mentre l'interesse degli assicurati presuppone una "relazione tra un soggetto e un bene esposto al rischio in rapporto a un evento futuro potenzialmente dannoso, nell'ambito della quale vi sia una posizione soggettiva giuridicamente qualificata e non di interesse di mero fatto".

La copertura assicurativa, prevista a beneficio dei maestri e delle scuole di sci associate, coinvolge la polizza infortuni, la polizza R.c. terzi e allievi, e la tutela legale. I soggetti associati possono godere di una copertura assicurativa apprestata a premi molto vantaggiosi, in quanto la presenza di un soggetto, ossia l'associazione territoriale, che rappresenta quasi 1900 maestri di sci determina un potere contrattuale molto elevato. Oltre a ciò, l'associazione fornisce anche un apposito servizio gestionale per il caso di sinistri. Il maestro di sci è dunque ben libero di non associarsi e predisporre, in ossequio alla legge, una propria assicurazione privata, ma questa avrà inevitabilmente costi più elevati. La polizza A.M.S.T. – compagnia assicuratrice è una polizza collettiva in nome proprio e per conto terzi, per la cui operatività è fondamentale essere in regolarità con i pagamenti delle quote associative annuali e adempiere all'obbligo di denuncia del sinistro.

Si passa adesso all'esame analitico delle polizze infortuni, R.c., e tutela legale dei maestri e delle scuole di sci, prendendo spunto, per esigenze di continuità con quanto appena esposto, da quelle esistenti in Trentino.

3.5.3 La polizza infortuni

La polizza infortuni viene comunemente definita, nel linguaggio assicurativo, come quella "copertura che opera a fronte di eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna che producono lesioni fisiche obiettivamente constatabili che hanno come conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea". La questione fondamentale è

[351] Cass., 4 maggio 2005, n. 9284, *cit.*

quella di individuare quando un determinato infortunio patito dall'assicurato possa essere ascritto fra gli eventi ricompresi nel rischio oggetto dell'assicurazione.

Vediamo allora come si delinea in concreto detta copertura assicurativa, assumendo a titolo esemplificativo la polizza stipulata fra L'A.M.S.T. e la compagnia assicuratrice in Trentino. L'assicurazione in esame opera per gli infortuni che gli assicurati subiscano nell'esercizio dell'attività di maestro di sci, nonché per gli infortuni derivanti dall'attività sciatoria compiuta per insegnamento o per diletto, indipendentemente da attività professionali dagli stessi esercitate.

Sono in essa ricompresi: a) gli infortuni patiti nel percorso dal luogo di lavoro o dal proprio domicilio alla località di attività sciatoria e viceversa; b) gli infortuni occorsi durante gli spostamenti dove viene esplicata l'attività di maestro, compreso l'uso e la guida di autoveicoli, motoveicoli e mezzi meccanici in genere; c) infortuni patiti nel corso della pratica dello sci fuori pista o sci alpinismo, nell'uso degli impianti di risalita ed, in generale, nella pratica di sci ad alto livello, con esclusione della pratica dello sci estremo e di attività sciatorie che implichino il superamento di pendii superiori ai 55 gradi, salto del trampolino e competizioni agonistiche con punteggio FIS o FISI; d) infortuni attinenti a lesioni muscolari da sforzo o lesioni tendinee sottocutanee, radiologicamente dimostrabili, con esclusione degli infarti e delle ernie di ogni tipo che non abbiano origine traumatica.

La copertura assicurativa non è limitata dunque all'infortunio patito nel periodo temporale della lezione in senso stretto, ma al tempo stesso non coinvolge attività, quali la pratica dello sci estremo, che comporterebbero l'assunzione di un rischio eccessivo per l'assicuratore. Questa attività di delimitazione del rischio connota ogni polizza assicurativa e finisce per incidere sull'entità del premio dovuto dai soggetti assicurati.

L'infortunato ha l'obbligo di dare avviso dell'infortunio, pena la perdita del diritto all'indennità, entro 9 giorni dalla data in cui il sinistro si sia verificato presentando denuncia alla compagnia assicuratrice ovvero all'agente autorizzato. La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento, e una descrizione dettagliata delle cause che lo determinarono. Le lesioni fisiche devono essere obiettivamente constatabili, così la denuncia deve essere corredata da un certificato medico, con la precisazione per cui l'assicurato si impegnerà a far pervenire tutte le documentazioni mediche successive.

La copertura assicurativa ha efficacia dalle ore 24 del giorno in cui l'associato maestro di sci è stato regolarmente iscritto presso l'associazione contraente, la quale si impegna quotidianamente a tenere aggiornato l'elenco degli iscritti e a consentire alla compagnia assicuratrice di verificare in ogni momento il numero e la regolarità di iscrizione degli associati.

Se l'assicurato abbia già in corso con la stessa compagnia assicuratrice altre assicurazioni per il medesimo rischio, le condizioni particolari di polizza fissano una somma massima indennizzabile. Se, invece, per il medesimo rischio sono state contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, la disciplina applicabile è quella prevista all'art. 1910 c.c. (c.d. assicurazione plurima). L'associazione contraente viene

esonerata dall'obbligo di dichiarare la presenza di eventuali coperture infortuni individuali che gli assicurati abbiano stipulato o stipulassero per proprio conto.

In caso di assicurazione plurima l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore, per cui, laddove ometta questo avviso, perde il diritto all'indennità, se l'omissione sia dolosa. Qualora il sinistro si verifichi, l'assicurato dovrà adempiere all'obbligo di avviso del sinistro rispetto ad ognuno dei diversi assicuratori, indicandone a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può pretendere l'indennizzo presso ciascun assicuratore, ma le somme nel complesso riscosse non possono superare l'ammontare del danno effettivamente patito (in conformità al principio indennitario). L'assicuratore che ha corrisposto l'indennizzo ha diritto di regresso nei confronti degli altri assicuratori per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti (art. 1910, c. 4, c.c.). Le disposizioni dell'art. 1910 c.c. sono derogabili anche in senso sfavorevole all'assicurato, in quanto non rientrano nella previsione dell'art. 1932 c.c. (norma che ammette la derogabilità esclusivamente a vantaggio dell'assicurato per determinate norme codicistiche). Ecco allora che sarebbe legittima una polizza infortuni che preveda la perdita del diritto all'indennizzo nel caso di omissione colposa dell'avviso della presenza di altre assicurazioni presso altri assicuratori per il medesimo rischio[352].

L'associazione contraente è tenuta a consegnare a ciascun assicurato copia delle condizioni generali di assicurazione, ed è obbligata a comunicare agli assicurati eventuali modifiche alle condizioni di polizza. Tradizionalmente la diversità fra la figura del contraente e quella dell'assicurato implicava nelle polizze collettive l'estraneità dell'assicurato in tutta una serie di vicende negoziali, soprattutto relative alla fase pre-contrattuale.

L'art. 56 del Reg. Isvap 5/2006 ha, tuttavia, precisato che "con riferimento ai contratti in forma collettiva in cui gli assicurati sostengono in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento dei premi o sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, le disposizioni degli artt. 48, 49 c. 2, lett. b, e 51 si applicano anche nei loro confronti, oltre che del contraente".

La tutela a favore degli assicurati consiste nell'evitare i conflitti di interesse (art. 48), nella consegna ad opera del contraente della documentazione precontrattuale e contrattuale (art. 49, c. 2, lett. b) e nel fornire l'informativa, in italiano o in altra lingua concordata, in modo corretto, esauriente e comprensibile, su supporto cartaceo o altro supporto durevole e accessibile (art. 51).

3.5.4 La polizza R.c. per i danni ad allievi e a terzi

La copertura assicurativa contro la responsabilità civile, come è noto, è quel contratto di assicurazione in forza del quale la compagnia assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi. Gli "assicurati"

[352] M. ROSSETTI, *op. cit.*, vol. II, *cit.*, pp. 53 ss.

sono qui i maestri e le scuole di sci associati, mentre i "terzi" sono gli allievi o gli altri soggetti destinatari del fatto illecito degli assicurati.

Il prodursi del evento lesivo implica per ciò solo il sorgere dell'obbligo per il maestro di sci di darne avviso. Questo a prescindere da eventuali richieste risarcitorie stragiudiziali del danneggiato o da azioni giurisdizionali. Se il maestro di sci non denuncia il sinistro nei termini previsti in polizza soggiace alle conseguenze per lui sfavorevoli previste all'art. 1915 c.c..

L'obbligo di denuncia riveste un'importanza cruciale ai fini assicurativi, in quanto consente all'assicuratore di pervenire alla notizia del sinistro, ma soprattutto di delinearne i contorni fattuali. È proprio in questa fase che l'associazione maestri di sci del Trentino recentemente ha introdotto, in accordo con la compagnia assicuratrice, un sistema operativo-gestionale (il *SicurSkiWebSchool*) volto a garantire l'adempimento di questo delicato obbligo in maniera più chiara e completa possibile.

Fino a pochi anni fa il maestro compilava un modulo cartaceo onde adempiere all'obbligo di denuncia. Esso veniva, poi, consegnato alla scuola di sci, ovvero direttamente all'A.M.S.T., se maestro di sci "individuale". La compagnia assicuratrice si basava nella fase c.d. gestionale e liquidatoria del sinistro esclusivamente su questo modulo. Infatti, i rapporti delle forze dell'ordine occorse sul luogo del sinistro sono una eventualità, non rappresentando un documento di essenziale presenza. Il limite a questo sistema era la presenza di un modulo cartaceo che veniva spesso compilato in maniera negligente, ossia omettendo alcuni particolari, la cui presenza avrebbe potuto, invece, sostenere la scelta dell'assicurazione di non corrispondere l'indennizzo, stante l'infondatezza della pretesa risarcitoria del danneggiato.

Si ricordi, a tal proposito, che la causa ignota del sinistro, secondo la sopra esaminata giurisprudenza di legittimità[353] radica la responsabilità della scuola o del maestro di sci. Così, la compagnia assicuratrice, onde evitare le lungaggini processuali di un giudizio che si sarebbe inevitabilmente concluso a proprio sfavore, preferiva liquidare e corrispondere l'indennizzo al danneggiato, adempiendo alle sue richieste in via stragiudiziale.

Questo sistema determinava una insostenibilità economica per le compagnie assicuratrici, e il rischio di frequenti avvicendamenti fra di esse, ovvero un inevitabile innalzamento del premio.

Intanto, nel 2011 si concluse un accordo di collaborazione fra la Polizia di Stato ed F.B.K. (Fondazione Bruno Kessler)[354], avente ad oggetto l'introduzione nelle aree sciabili trentine di un meccanismo di georeferenziazione dei sinistri. L'obiettivo fu la creazione di mappe di rischio all'interno delle aree sciabili, attraverso una raccolta e catalogazione di tutti i sinistri occorsi all'interno di una certa area. Esso prende il nome di "*SicurSkiWeb*".

---

[353] Cass. 3 febbraio 2011, n. 2559, *cit.*

[354] La Fondazione Bruno Kessler è una Fondazione trentina nata nel 2007, sull'eredità dell'Istituto Trentino di Cultura, sorto da un'idea di Kessler, amministratore locale e fra i fondatori dell'Università di Trento. Si occupa principalmente di progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico.

Una rilevazione di dati presuppone uno strumento per attuarla, che nella fase iniziale del progetto fu l'insieme dei verbali delle forze dell'ordine occorse nei luoghi degli incidenti. I dati, una volta raccolti, vengono inseriti all'interno di un apposito database ed elaborati con la finalità di creare una geolocalizzazione del rischio all'interno dell'area sciabile. Supponiamo ad es. che uno sciatore incorra, nel corso di una sciata individuale, in una caduta. La Polizia di Stato giunge sul luogo del sinistro e prende atto dell'incidente. A questo punto predispone il verbale di intervento, dal quale emergono i dati relativi al sinistro (ora, luogo, condizioni meteo, denominazione della pista, classificazione, coinvolgimento di altre persone, negligenze dello sciatore infortunato, ecc.).

La novità del progetto consiste nella c.d. georeferenziazione, ossia la Polizia di Stato sul luogo del sinistro invia immediatamente, attraverso l'utilizzo di un apposito software installato sui telefoni cellulari, i dati del sinistro al database di raccolta dati. Si assiste dunque ad una tempestiva localizzazione del luogo del sinistro, attraverso l'invio delle coordinante GPS dello stesso. I dati così raccolti, vengono elaborati, portando a dei risultati direttamente utilizzabili in un'ottica di prevenzione e di mitigazione degli incidenti. Il modello operativo di riferimento può essere così schematizzato:

L'area sciabile, attraverso questo programma di elaborazione dei dati, viene ad essere mappata, con la possibilità di pervenire ad una continua valutazione dell'evoluzione del rischio su di essa e sulle singole piste. Per cui, si potrà sapere quali siano le ore di maggiore rischio, le piste in cui con maggiore frequenza si producono eventi lesivi, e tutto ciò che attiene, in genere, alla fenomenologia degli incidenti. L'indicazione precisa, attraverso il sistema di localizzazione GPS, del luogo dell'evento lesivo, consente di individuare i punti precisi dei vari tracciati in cui con maggiore frequenza si sono manifestati gli incidenti. Il gestore, gli operatori e le forze dell'ordine potranno, così, agire in via preventiva adottando delle precauzioni in quei punti (segnaletica, precauzioni passive), ovvero predisponendo in via preventiva mezzi di soccorso nei tratti più insidiosi.

Inizialmente i profili assicurativi restarono sullo sfondo, in quanto detto accordo non coinvolse direttamente la compagnia assicuratrice e nemmeno l'associazione territoriale dei maestri e delle scuole di sci. Agli inizi del 2014 si pervenne però alla firma dell'accordo fra F.B.K. e l'A.M.S.T., volto a raggiungere una innovativa gestione informatica di tutta l'attività assicurativa con la compagnia assicuratrice.

Nella stagione invernale 2013-14 si iniziò a sperimentare il sistema "*SicurSkiWebSchool*", che dalla stagione invernale 2015-16 è operativo per tutte le scuole di sci associate del Trentino. Il sistema ha come obiettivo la rilevazione elettronica ed immediata dei dati dei sinistri che si verificano nel corso dell'attività professionale di insegnamento delle tecniche sciistiche, che i maestri e le scuole di sci devono denunciare

all'assicurazione per attivare la copertura assicurativa e per la difesa giudiziale e stragiudiziale.

Il maestro di sci (o la scuola di sci) allorquando si verifica il sinistro dovrà compilare un report elettronico di denuncia (in sostituzione al modulo cartaceo) che verrà ad essere archiviato nel sistema di database presente presso l'associazione. La predisposizione del report è un obbligo che sorge in maniera automatica al verificarsi del sinistro, il quale prescinde da eventuali richieste di danni del soggetto danneggiato.

Detto sistema presenta almeno due vantaggi: l'uno, appena esaminato, a livello di prevenzione degli eventi lesivi nell'area sciabile attraverso la georeferenziazione dei sinistri, e l'altro, oggetto qui di maggiore approfondimento, a livello assicurativo, consistente nell'impossibilità di pervenire al completamento della denuncia laddove il report non sia completato in tutti i suoi spazi. Vi è così una documentazione del sinistro completa che viene ad essere archiviata per 10 anni, ossia il tempo della prescrizione di un eventuale diritto al risarcimento del danno. Qualora il danneggiato richieda il risarcimento del danno, magari anche a distanza di tempo, il report sarà "ripescato" dall'archivio elettronico e l'assicurazione e la scuola di sci potranno contare su di un documento che indica con precisione e completezza i dati del sinistro (data, ora, pista, caratteristiche e difficoltà della pista, condizioni di visibilità e nivometereologiche, temperatura, tipologia di infortunio, modalità di lezione, preparazione fisica dell'allievo, attrezzatura utilizzata e stato di manutenzione della stessa, attività didattica svolta prima e al momento del sinistro, lesioni riportate dall'infortunato, presenza di altri soggetti coinvolti, mezzi di soccorso utilizzati, ecc.), e non su di un documento cartaceo, magari incompleto, che costringe, nella sostanza, l'assicuratore a corrispondere sempre il risarcimento del danno richiesto in via stragiudiziale, sul presupposto di evitare un giudizio civile di sicura condanna, stante la causa ignota dell'evento.

Supponiamo a questo punto che il soggetto danneggiato presenti alla scuola di sci una richiesta stragiudiziale di risarcimento danni. La scuola di sci deve inviare all'associazione copia della richiesta. L'A.M.S.T. provvede innanzitutto ad una verifica di avvenuto pagamento delle quote associative annuali da parte della scuola e del maestro di sci interessati. Condizione di operatività della copertura assicurativa è, infatti, la regolarità nella propria posizione di associato. Compiuta questa preliminare verifica l'associazione individua il report che aveva in precedenza archiviato e coinvolge la compagnia assicuratrice attraverso l'invio dello stesso.

Questa attribuisce un numero al sinistro (c.d. apertura del sinistro nel gergo assicurativo) e si avvale della consulenza di un perito specializzato in simili eventi lesivi, al fine di compiere tutta una serie di accertamenti attraverso verbali, foto, e testimonianze. In questa fase assume un ruolo fondamentale la presenza del report elettronico, in quanto esso fornisce al perito tutti gli strumenti idonei ad avere un quadro degli elementi fattuali del sinistro, integrabile attraverso sopralluoghi, fotografie, immagini satellitari e testimonianze dallo stesso raccolte. Il report di denuncia è la base su cui costruire la c.d. "prima valutazione del sinistro". Il perito al termine degli accertamenti stila una relazione di

valutazione del sinistro che si compone di 2 parti: la descrizione della dinamica (esposizione dei fatti) e la valutazione della responsabilità del maestro e della scuola di sci alla luce degli accertamenti compiuti (è un giudizio valutativo in ordine ai profili di responsabilità civile conseguenti all'evento).

Il liquidatore della compagnia assicuratrice riceve la valutazione peritale del sinistro e in caso di richiesta stragiudiziale del danneggiato concorda con la controparte i termini del risarcimento. Ciò avviene, ad esempio, allorquando si giunga ad una transazione fra il danneggiato e l'assicuratore, previo consenso dell'assicurato. Se dalla valutazione non emerge però alcun profilo di colpa in capo alla condotta del maestro o della scuola, il liquidatore può scegliere di non corrispondere il risarcimento, e in questo caso, il danneggiato potrà, laddove non lo abbia già fatto, far valere le proprie pretese risarcitorie contro il debitore assicurato a livello giurisdizionale.

La posizione del danneggiato gli impedisce di poter chiamare in causa la compagnia assicuratrice, per cui questa potrà essere presente nel giudizio civile solo in 2 modi: attraverso la chiamata in causa ad opera dell'assicurato convenuto dal danneggiato ai sensi dell'art. 1917, c. 4, c.c. ovvero tramite la costituzione immediata di essa in nome e per conto della scuola di sci (nell'ambito della c.d. gestione attiva o diretta del sinistro).

Vediamo allora, attraverso due esempi, l'operatività concreta di questo meccanismo di gestione del sinistro a fronte di eventi lesivi che potrebbero radicare la responsabilità sul piano civile del maestro e della scuola di sci per danni ad allievi o a terzi.

Esempio 1. Un'allieva, principiante assoluta, nel corso di una discesa su di un tracciato per principianti (campo scuola) si sbilancia e perde l'equilibrio. Per effetto di ciò cade all'indietro e si procura una frattura, riconducendo (a suo giudizio) la causa dell'infortunio al manto ghiacciato della pista. Il maestro di sci provvede, come di regola, alla compilazione del report di denuncia. Da questo documento, sottoscritto dal maestro e dalla scuola di sci di appartenenza dello stesso, emerge la descrizione fattuale del sinistro. Nella località turistica *X*, sulla pista denominata baby, con caratteristiche di difficoltà ascrivibili a "campo scuola", l'allieva principiante subì detto infortunio. L'innevamento della pista era "misto" (neve artificiale e naturale), la consistenza del fondo era compatta, le condizioni della pista nel complesso buone, così come le condizioni di visibilità e quelle atmosferiche. L'infortunata era un'allieva di livello "principiante" di buona preparazione fisica che prese parte ad una lezione individuale con il maestro di sci della scuola. L'attrezzatura utilizzata era di proprietà dell'allieva e di manutenzione buona. Nella giornata antecedente l'infortunio l'attività didattica si svolse solo su quella pista con lo svolgimento di esercizi volti a far acquisire all'allieva i rudimenti della pratica sciistica. Al momento del sinistro l'allieva stava seguendo il maestro lungo la pista, il quale le stava insegnando le tecniche di attraversamento della stessa.

Il perito della compagnia assicuratrice si trova di fronte a questo report, il quale rappresenta il punto di partenza per la valutazione del sinistro. Supponiamo che non vi sia alcun verbale di intervento della Polizia di Stato o di altre forze dell'ordine, per cui è

impossibile acquisirne le informazioni che, in caso contrario, vi sarebbero contenute; mentre sia, invece, possibile acquisire un dossier fotografico del luogo dell'evento lesivo e sentire a sommarie informazioni il maestro e il direttore della scuola di sci. La georeferenziazione del sinistro consente di individuarne con precisone il luogo (pista, quota altimetrica, classificazione) e il momento esatto di accadimento. Questi dati vengono, poi, "incrociati" attraverso l'acquisizione dei bollettini metereologici onde verificare che effettivamente in quel punto e a quella certa ora vi fossero quelle condizioni metereologiche indicate nel report di denuncia. Il compito del perito della compagnia assicuratrice, compiuti i dovuti accertamenti, è l'elaborazione di una relazione che verrà poi trasmessa al liquidatore. Come anticipato, essa si compone di due parti, la prima descrive la dinamica del sinistro, mentre la seconda attua una prima valutazione dei possibili profili di responsabilità civile che potrebbero derivare dall'evento lesivo. La questione fondamentale inerisce la sussistenza o meno di un nesso di causalità fra l'attività didattica e l'infortunio patito dall'allieva. Il perito, attraverso il report e gli altri documenti integrativi dello stesso (testimonianze, foto, immagini satellitari, bollettini meteo, ecc.) compie una sorta di giudizio prognostico di responsabilità civile.

Ipotizziamo, ora, quanto segue al fine di elaborare tale giudizio. Dalle dichiarazioni rese dal direttore della scuola emerge che l'allieva aveva prenotato delle lezioni individuali di sci, ed era stata a tal fine affidata ad un maestro che, conformemente al suo status di allieva principiante, l'aveva condotta su di un tracciato idoneo ad apprendere gli elementi basilari della tecnica. La pista, come risulta anche dal dossier fotografico, è di modesta pendenza e adatta agli allievi ai primi contatti con l'attività sciatoria. Le condizioni metereologiche e della neve risultano, dalle rilevazioni nivometereologiche, buone, così come era stato affermato dal maestro nel report di denuncia. Il fondo della pista era compatto e, stante le nevicate dei giorni precedenti, non ghiacciato. Le temperature erano nella norma del periodo e la giornata soleggiata. L'esame dei bollettini nivometereologici, e, in particolare, il dato delle nevicate nei giorni precedenti, può qui avere un valore decisivo, onde escludere la presenza di un fondo della pista molto insidioso, in quanto ghiacciato. L'allieva, infatti, abbiamo supposto che avesse ascritto alla neve ghiacciata la causa dell'infortunio.

Il perito dagli elementi raccolti non ometterà così di rilevare l'assenza di condizioni ambientali tali da avere una qualche incidenza rispetto all'evento lesivo, per cui la scelta del maestro di condurre l'allieva su quel tracciato non sarebbe imprudente. L'attività didattica svolta dal maestro, così come il luogo scelto per la sua effettuazione sembrerebbero per di più adeguati al livello e alla capacità tecnica dell'allieva. L'evento lesivo pare essere espressione di un rischio inerente l'attività sportiva, più che di una carenza nell'attività didattica del maestro ovvero di una omissione a livello organizzativo della scuola di sci. Dalla valutazione del perito emerge un quadro in cui la configurabilità di negligenze in capo al maestro e alla scuola di sci pare non poter sussistere, salvo chiaramente, un diverso giudizio ad opera del giudice di merito laddove l'allieva danneggiata adisca le vie

giurisdizionali convenendo in giudizio il maestro e/o la scuola di sci e ottenga una sentenza di condanna sul piano della responsabilità civile nei confronti dei convenuti.

Supponiamo che l'allieva all'atto della conclusione del contratto di insegnamento con la scuola di sci avesse sottoscritto anche la clausola accessoria integrante la copertura assicurativa contro gli infortuni subiti dagli allievi (c.d. polizza infortuni cumulativa). In questo caso l'allieva potrà ben ottenere l'indennizzo che le spetta in forza di detta polizza, in quanto la corresponsione di detto indennizzo prescinde totalmente da una eventuale responsabilità civile del maestro o della scuola di sci nella causazione del sinistro. Il presupposto per la copertura assicurativa contro gli infortuni subiti dall'allievo si realizza per il semplice fatto dell'infortunio, senza che occorra un'indagine stragiudiziale o giudiziale sui profili di responsabilità civile.

In questo primo esempio gli accertamenti del perito (attraverso un dossier fotografico, bollettini nivometereologici, testimonianze del maestro e del direttore della scuola di sci) hanno portato alla luce un quadro di fatti e circostanze non diverso da quello che emergeva dal report di denuncia, nel senso che quanto attestato dal maestro all'atto della verificazione del sinistro ha trovato il suo riscontro anche in dati obiettivi, quali i bollettini metereologici. Non sempre, nella prassi, si assiste però a questa situazione di equivalenza, in quanto talvolta il maestro di sci, in un'ottica di affievolimento della sua posizione, introduce nel report di denuncia dei dati che non sono poi riscontrati nella realtà. L'esistenza di uno step intermedio di accertamento fra l'associazione e la compagnia assicuratrice è così indispensabile onde chiarire il quadro.

Esempio 2. Nel corso di una lezione collettiva per allievi di livello progredito il maestro di sci conduce gli allievi su di una pista rossa. Nel corso della discesa un'allieva investe uno sciatore terzo rispetto alla lezione cagionandogli un infortunio.

Dal report di denuncia, archiviato presso l'associazione, e "ripescato" all'atto della richiesta risarcitoria, emerge il seguente quadro. Sulla pista rossa denominata *X,* era in corso una lezione collettiva per allievi di livello progredito. Le condizioni della pista erano buone, così come quelle della visibilità e del manto nevoso (fondo compatto). Nelle lezioni collettive uno dei principali obblighi che incombono sul maestro e sulla scuola di sci è rappresentato dalla previa selezione dei partecipanti, onde inserirli in un gruppo di allievi con abilità tecniche il più possibile omogenee; tant'è vero che il report di denuncia prevede la necessità di giustificare l'eventuale omissione della selezione nelle lezioni collettive. Nel caso di specie supponiamo che il maestro e la scuola attestino di aver eseguito la selezione e quindi di aver adottato un comportamento diligente a livello organizzativo. Il perito nominato dall'assicurazione parte da questi dati e compie i dovuti accertamenti. Innanzitutto, si avvale del verbale che la Polizia di Stato occorsa sul luogo del sinistro aveva stilato, nel quale è contenuta sia la testimonianza del soggetto infortunato che di un altro allievo presente nella lezione e al momento dell'evento lesivo. Dal verbale emerge che l'allieva danneggiante fosse un'amica di questo allievo, che era stata per ciò solo inserita all'interno della lezione collettiva, senza che la scuola ovvero il maestro di sci ne avessero

saggiato le abilità tecniche. Questo comportamento, se accertato, costituisce indubbiamente una violazione dei doveri in capo alla scuola e al maestro di sci, in quanto questi avrebbero dovuto proporre all'allieva danneggiante una lezione collettiva o individuale confacente alle sue caratteristiche tecniche. Si procede poi all'esame delle rilevazioni nivometereologiche, le quali dimostrano che nel momento e nel luogo del sinistro le condizioni della pista fossero tutt'altro che buone. Si potrebbe ad esempio legittimamente dubitare sulla veridicità della affermazione del maestro inerente lo stato "compatto" del fondo, laddove nella giornata vi fossero delle nevicate esclusivamente oltre i 2000 metri e l'evento lesivo si sia verificato a 1400 metri (per cui il fondo della pista sarebbe bagnato e non compatto). Il perito a fronte di un simile quadro consiglierà al liquidatore e alla compagnia assicuratrice di trattare il sinistro con particolare cautela, in quanto una affermazione di responsabilità *ex* art. 2048 c.c. del maestro di sci ed *ex* art. 2049 c.c. della scuola di sci non pare essere ipotesi irrealistica.

In conclusione, un breve esame delle condizioni contrattuali della copertura assicurativa R.c. negoziata fra l'A.M.S.T. e la compagnia assicuratrice, per conto delle scuole e dei maestri di sci associati. La copertura assicurativa è conclusa dalla associazione contraente per conto di una pluralità di assicurati, ciascuno dei quali si trova in una posizione di indipendenza rispetto agli altri, potendone beneficiare individualmente. Per quanto riguarda i maestri di sci, l'assicuratore si impegna a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati ad allievi o a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale (fino alla colpa grave) verificatosi durante l'attività professionale, nonché durante l'attività sciistica svolta nell'ambito della vita privata dei maestri (si parla, come condizione, di "sci ai piedi"). La garanzia per le responsabilità personali degli allievi (art. 2048 c.c.) è intesa operante durante il periodo in cui gli stessi siano sotto la custodia e la responsabilità del maestro.

Per quanto riguarda, invece, le scuole di sci, la polizza copre i danni di cui dovessero rispondere le scuole associate all'A.M.S.T. occorsi in tutta una serie di attività, fra cui vi rientrano anche l'organizzazione di attività promozionali e ricreative, ovvero manifestazioni e gare sportive, la proprietà e la conduzione di fabbricati dalle stesse occupati, la distribuzione di cibi e bevande in genere, la proprietà, l'uso e la installazione di insegne, attrezzature e cartelloni pubblicitari, ecc.. Anche nella copertura assicurativa R.c. l'assicurato, in caso di sinistro, ha l'obbligo di denunciarlo, secondo la prassi appena esposta. La denuncia deve pervenire entro un termine di 9 giorni dalla data del fatto ovvero dalla segnalazione di avviso di sinistro effettuata dal soggetto che ne richiede il danno. La polizza assicurativa opera dalle ore 24 del giorno in cui l'associato sia stato regolarmente iscritto presso l'associazione contraente, la quale si impegna a tenere quotidianamente aggiornato l'elenco degli iscritti e a consentire alla compagnia assicuratrice di verificare in ogni momento il numero e la regolarità di iscrizione degli associati. Per l'identificazione dei maestri di sci, l'associazione viene esonerata dall'obbligo di denunciarne le generalità, in

quanto si fa riferimento diretto al registro, trasmesso alla compagnia assicuratrice, che contiene l'elenco dei nominativi dei maestri di sci associati. A livello numerico-monetario la garanzia viene prestata fino alla concorrenza di Euro 5.000.0000 per ciascun sinistro, inteso come l'evento di danno considerato nella sua unitarietà giuridico-economica, con il limite di Euro 5.000.000 per persona danneggiata e di Euro 5.000.000 per danni a cose anche se appartenenti a più persone[355].

3.5.5 La polizza tutela legale

L'assicurazione di tutela legale viene definita dall'art. 173 del Cda come "il contratto con il quale l'impresa assicuratrice, verso pagamento di un premio, si obbliga a prendere a carico le spese legali o peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purché non proposta dall'impresa che presta la copertura assicurativa di tutela legale".

La copertura assicurativa in questione, a livello classificatorio, è una assicurazione di patrimonio, in quanto è diretta a tenere indenne l'assicurato da diminuzioni patrimoniali derivanti dal prodursi del rischio dell'insorgenza di un debito da spese "legali" (anche non processuali in senso stretto, non richiedendo necessariamente la presenza di un patrocinio giudiziario). Il titolare dell'interesse è il soggetto che è esposto al rischio di dover sostenere delle spese di natura legale (avvocati, periti) al fine di tutelare i propri diritti in sede giudiziale o stragiudiziale. L'interesse, anche qui, come nella copertura assicurativa R.c., non può essere preventivamente quantificato, dunque è previsto un massimale, quale tetto massimo della prestazione dell'assicuratore.

Come detto sopra, la copertura assicurativa della R.c., ai sensi dell'art. 1917, c. 3, c.c., contempla la rifusione, nei limiti del quarto del massimale, delle spese sostenute dall'assicurato R.c. per resistere all'azione del danneggiato, per cui, in caso di presenza di entrambe le coperture assicurative, si può assistere ad una sovrapposizione fra le due garanzie, con la conseguente operatività dell'istituto della assicurazione plurima (art. 1910 c.c.) ovvero (nel caso di identità dell'assicuratore) la presenza di clausole di coordinamento fra le due distinte polizze assicurative[356].

Le due obbligazioni principali che, di norma, l'assicuratore assume attengono alla rifusione delle spese legali (giudiziali e stragiudiziali) e alla fornitura di assistenza/consulenza all'assicurato. In ordine alla prima obbligazione è il contratto ad individuare le tipologie di spese coperte (onorario dell'avvocato, spese di consulenza peritale, compensi dovuti agli arbitri, ecc.). Con riferimento alla attività di consulenza e assistenza si può prospettare un problema di conflitto di interessi qualora l'assicuratore sia allo stesso tempo assicuratore di tutela legale del danneggiato e assicuratore R.c. del

[355] Dati rinvenuti nella polizza R.c. negoziata fra l'A.M.S.T. e la compagnia assicuratrice.
[356] M. ROSSETTI, *op. cit.*, vol. II, *cit.*, pp. 546 ss.

danneggiante. Il legislatore si è così occupato di prevenire l'insorgere di un conflitto di interesse intervenendo sia sulla disciplina dell'impresa (artt. 163 ss. Cda) che su quella del contratto (art. 174 Cda).

Qualora la compagnia assicuratrice opti per la gestione diretta o attiva del sinistro dovrà destinare a tale attività del personale *ad hoc*, il quale non può essere contemporaneamente assegnato anche alla gestione di sinistri di altri rami, né svolgere attività per conto di altro assicuratore che abbia, con il primo, legami finanziari, commerciali o amministrativi. A livello contrattuale, laddove sussista un conflitto, l'assicurato ha sempre la facoltà (che deve essere espressamente indicata nel contratto) di scegliere il professionista (avvocato o perito) cui affidare la cura dei propri interessi. La violazione di questa previsione costituisce inadempimento contrattuale. In caso di disaccordo tra le parti sulla gestione del sinistro, stante la presenza della predetta facoltà anche in capo all'assicuratore, esse possono adire l'autorità giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equità (art. 174, c. 1, Cda)[357].

[357] *Ibidem.*

CONCLUSIONI

La figura professionale del maestro di sci è stata disciplinata dal legislatore nazionale attraverso la Legge quadro 8 marzo 1991, n. 81, che detta i principi fondamentali per la legislazione delle Regioni in materia di ordinamento della professione di maestro di sci. La presenza di un albo professionale, al quale il maestro deve essere obbligatoriamente iscritto dopo aver superato l'apposito esame, contribuisce a configurare la professione del maestro di sci alla stregua di professione intellettuale protetta.

Ne derivano due importanti conseguenze: a livello pubblicistico, l'assoggettazione del professionista all'ordinamento delle professioni, e in particolare, al D.p.r. 7 agosto 2012, n. 137 ("Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali") e, a livello privatistico, l'ascrizione della prestazione del professionista alla disciplina codicistica delle prestazioni d'opera intellettuali (artt. 2229 ss. c.c.). Il soggetto che desideri avvalersi della prestazione del professionista può rivolgersi ad una scuola di sci, che gli assegnerà un maestro, fra quelli del proprio organico, ovvero ad un maestro che operi a livello "individuale", in quanto la Legge quadro nazionale consente al maestro (iscritto all'albo) di poter esercitare la professione anche individualmente, ossia senza avvalersi del supporto di un soggetto (sovente un'associazione non riconosciuta) che ne organizza l'attività. La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha consentito la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate, secondo i modelli del Codice civile. La scuola di sci, può essere allora anche un'impresa societaria o una società cooperativa, oltre che una associazione.

L'allievo conclude il c.d. contratto di insegnamento delle tecniche sciistiche con la scuola ovvero con il maestro di sci (operante a livello individuale). Dal contratto sorgono due ordini di obblighi: quelli inerenti l'insegnamento della tecnica e quelli (che con più frequenza sono richiamati nel contenzioso in materia) relativi alla protezione dell'integrità fisica dell'allievo. Per la scuola di sci l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e incolumità fisica dell'allievo è una obbligazione accessoria alla principale che deriva in maniera diretta dalla conclusione del vincolo negoziale. Se il rapporto contrattuale intercorre fra la scuola e l'allievo, quest'ultimo parrebbe poter far valere delle pretese risarcitorie verso il maestro (colui che esegue materialmente la prestazione) solo a livello extra-contrattuale.

Tuttavia, la recente dottrina e giurisprudenza in materia di *contatto sociale* individua nella relazione qualificata che si instaura fra l'allievo e il maestro di sci (non legato contrattualmente al primo) la presenza di uno di quegli *"altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità all'ordinamento giuridico*", la cui tutela andrebbe ricondotta al campo della responsabilità contrattuale. L'istruttore sciistico, in questo senso, sarebbe gravato di un preciso obbligo di protezione, autonomo rispetto a quello della prestazione principale in capo alla scuola di sci. La giurisprudenza di legittimità[358] in ordine alla fattispecie che con maggiore frequenza si presenta nei giudizi (danno da autolesione dell'allievo di una scuola di sci) ha ricondotto al campo della responsabilità contrattuale sia la posizione della scuola di sci che quella del maestro, in quanto "*anche l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, uno specifico obbligo di protezione e di vigilanza, al fine di evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona*". Con riferimento al precettore nasce per *contatto sociale* un rapporto giuridico nell'ambito del quale il maestro assume uno specifico obbligo di protezione e di vigilanza.

Tradizionalmente la giurisprudenza di legittimità[359] ascriveva la prestazione d'opera intellettuale fra le c.d. obbligazioni di mezzi, con la conseguenza che al danneggiato non era sufficiente allegare l'evento dannoso e l'esistenza di un obbligo inadempiuto, ma aveva anche l'onere di provare la condotta colposa del professionista per non aver apprestato i mezzi tecnici idonei ovvero per averli apprestati con imperizia o negligenza.

Oggi, tuttavia, la distinzione fra le obbligazioni di mezzi e le obbligazioni di risultato sembra essere superata dalla giurisprudenza di legittimità[360], la quale ascrive tale distinzione alla stregua di "una risalente elaborazione dogmatica accolta dalla tradizionale interpretazione e tralatiziamente tramandatasi, priva invero di riscontro normativo e di dubbio fondamento" e riconduce così ad unità, secondo lo schema dell'art. 1218 c.c., la ripartizione degli oneri probatori fra creditore e debitore.

Così anche nella prestazione d'opera intellettuale è onere del professionista, per paralizzare la pretesa creditoria, provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, rappresentato dall'avvenuto adempimento, ovvero dalla prova liberatoria della impossibilità oggettiva della prestazione per una causa a lui non imputabile. L'allievo creditore avrà semplicemente l'onere di provare la fonte del suo diritto e di allegare la circostanza dell'inadempimento, ma non avrà l'onere di provare la colpa del professionista.

Nella fattispecie del danno da autolesione dell'allievo di una scuola di sci l'indagine fondamentale è così quella di accertare se la scuola e il maestro abbiano adempiuto diligentemente le obbligazioni volte a garantire l'incolumità e la sicurezza dell'allievo. In caso contrario, sia la scuola che il maestro possono essere ritenuti responsabili secondo l'art. 1218 c.c., in quanto, per la scuola, il dovere di protezione è obbligazione accessoria alla prestazione principale, e per il maestro, un obbligo specifico di protezione può dirsi esistente in forza della relazione qualificata che si instaura con l'allievo.

---

[358] Cass., 17 febbraio 2014, n. 3612, *cit.*
[359] Cass., 30 maggio 2001, n. 7387, *cit.*
[360] Cass., 13 aprile 2007, n. 8826, *cit.*

La scuola e il maestro di sci, per andare esenti da responsabilità, saranno tenuti a provare, anche per presunzioni, che le lesioni subite sono state la conseguenza di una sequenza causale ad essi non imputabile, secondo il riparto degli oneri probatori delineato all'art. 1218 c.c.; con la precisazione per cui "se la causa dell'evento lesivo resti ignota le conseguenze patrimoniali negative del fatto incombono su chi ha oggettivamente assunto la posizione di inadempiente"[361]. La *causa ignota* dell'evento lesivo radica la responsabilità della scuola e del maestro di sci, in quanto sono essi a dover fornire la prova che l'evento dannoso sia stato determinato da una causa a loro non imputabile.

Questa giurisprudenza impone alle scuole e ai maestri di sci di avere a disposizione un quadro completo degli elementi fattuali del sinistro, onde paralizzare la pretesa creditoria dell'allievo danneggiato. In caso contrario, il rischio di una sistematica attestazione di responsabilità a carico delle scuole e dei maestri di sci è concreto.

La causa ignota dell'evento lesivo radica infatti la responsabilità contrattuale, in quanto non è sufficiente, per esonerarsi dalla stessa, provare una generica diligenza nell'adempimento, bensì è indispensabile provare la *specifica causa che ha reso impossibile l'esecuzione della prestazione*. Risponde proprio a questa esigenza il progetto che è presente in Trentino, dalla stagione invernale 2015-16, in tutte le scuole di sci associate all'A.M.S.T. (una delle 13 associazioni territoriali che costituiscono l'associazione nazionale dei maestri di sci).

Il *SicurSkiWebSchool* è un sistema gestionale dei sinistri che coinvolge l'associazione dei maestri di sci (che comprende la quasi totalità dei professionisti, maestri e scuole, operanti sul territorio) e la compagnia assicuratrice. Esso obbliga i maestri di sci, all'atto del verificarsi del sinistro (inteso qui come evento lesivo che colpisce l'allievo e possibile fonte di responsabilità civile) a compilare un apposito report elettronico in cui inserire tutti i dati del sinistro, adempiendo così al fondamentale obbligo di denuncia *ex* art. 1913 c.c.. Questa documentazione viene archiviata in un apposito database presso l'associazione, e qualora l'allievo avanzi delle pretese risarcitorie, il maestro (e la scuola di sci), e quindi l'assicuratore R.c. di questi, potranno beneficiare della presenza di un documento che individua in maniera completa tutti i dati del sinistro, rendendo dunque maggiormente difficile configurare la presenza della causa ignota dell'evento. Il report, infatti, per adempiere correttamente all'obbligo di denuncia deve essere completato in tutti i suoi spazi.

Questo sistema è una peculiarità trentina che non si riscontra in altre realtà italiane, ma i vantaggi di esso possono indurre ad auspicarne un utilizzo anche nelle altre associazioni territoriali dei maestri di sci. Spesso, infatti, si assiste alla presenza di un obbligo di avviso del sinistro da adempiere attraverso un modulo cartaceo di denuncia, in cui l'istruttore sovente omette però alcuni particolari che in un giudizio di responsabilità civile potrebbero avere un ruolo decisivo onde escludere attestazioni di responsabilità.

Ne deriva il rischio di continui avvicendamenti fra le compagnie assicuratrici della R.c. dei maestri e delle scuole di sci ovvero l'inevitabile innalzamento del premio per la copertura assicurativa a cui i professionisti sono oggi obbligatoriamente tenuti, in base

[361] Cass., 3 febbraio 2011, n. 2559, *cit.*

all'art. 5 del D.p.r. 7 agosto 2012, n. 137 che ha introdotto l'obbligo per il professionista intellettuale di stipulare un'assicurazione per i danni derivanti ai clienti dall'esercizio dell'attività professionale. L'introduzione di un sistema sul modello del *SicurSkiWebSchool* consentirebbe di responsabilizzare maggiormente il maestro, rendendolo consapevole dell'importanza di adempiere all'obbligo di denuncia in maniera il più diligente possibile, in un contesto in cui la presenza di chiarezza sugli elementi fattuali del sinistro riveste spesso un ruolo decisivo onde escludere la sua responsabilità in un eventuale e futuro giudizio civile.

A ciò si aggiungono le altre potenzialità del sistema, *in primis* l'utilizzo e la elaborazione dei dati elettronici dei sinistri, attraverso la creazione di apposite mappe di rischio all'interno dell'aera sciabile, le quali possono essere utilizzate dal gestore e dagli altri operatori in via precauzionale rispetto alla manifestazione degli eventi lesivi.

BIBLIOGRAFIA

F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, parte speciale,* II, Milano, 1982.

M. BARCELLONA, *Trattato della responsabilità civile*, Milano, 2011.

C. M. BIANCA, *Diritto civile*, V, *La responsabilità*, Milano, 1994.

C. M. BIANCA, *Diritto civile*, III, *Il contratto*, Milano, 2000.

E. BINDI, M. MANCINI, *Principi costituzionali in materia di professioni e possibili contenuti della competenza legislativa statale e regionale alla luce della riforma del titolo V*, in *Le regioni*, 2004, fasc. 6, pp. 1317 ss.

F. BISANTI, *Le regole in tema di sicurezza nello sci: una visione d'insieme*, in U. Izzo (a cura di), *La Montagna*, Vol. I, *Trattato della responsabilità civile e penale negli sport del turismo* (a cura di G. Fornasari, U. Izzo, L. Lenti, F. Morandi), Torino, 2013, pp. 140 ss.

A. BOGLIONE, *Le clausole loss occurrence e claims made nell'assicurazione di responsabilità civile (R.c.)*, in *Assicurazioni*, 2009, fasc. 4, pp. 469 ss.

M. BONA, *Contratto di ski-pass e obblighi del gestore delle piste*, nota a Trib. Pinerolo, 18 ottobre 2000, n. 507, in *Danno e responsabilità*, 2002, fasc. 1, pp. 77 ss.

G. BONDONI, *Sulla responsabilità dei maestri di sci*, in *Rivista giuridica della scuola*, 1985, fasc. 2, pp. 373 ss.

F. D. BUSNELLI, G. PONZANELLI, *Rischio sportivo e responsabilità civile*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1984, pp. 283-291.

R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile tra disciplina codicistica, legislazione speciale e regole di diritto sportivo*, Padova, 2009.

F. CAPOTORTI, *La nuova direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali tra liberalizzazione e trasparenza,* in *Dir. int. privato e processuale*, 2015, fasc. 1, pp. 79 ss.

C. CASTRONOVO, *L'obbligazione senza prestazione. Ai confini tra contratto e torto*, in *Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni*, Milano, 1995.

C. CASTRONOVO, *Profili della responsabilità medica*, in *Studi in onore di Pietro Rescigno*, V, Milano, 1998.

C. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, Milano, 2006.

C. CAVAJONI, *La responsabilità del professionista intellettuale tra contratto e fatto illecito*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2013, fasc. 1, pp. 304 ss.

B. CAVALLO, *Lo status professionale*, I, Milano, 1967.

G. CHINÈ, *Con la neve alta così: di sci, impianti di risalita e responsabilità civile*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1995, pp. 576 ss.

M. COMPORTI, *Fatti illeciti: Le responsabilità presunte (artt. 2044-2048)*, Milano, 2002.

C. DAINI, *Danno da autolesione dell'allievo (minore) di una scuola di sci*, nota a Cass., 17 febbraio 2014, n. 3612, in *Danno e responsabilità*, 2014, fasc. 10, pp. 900 ss.

S. de BASSA, *In tema di responsabilità del gestore degli impianti di risalita e di tutela dell'utente*, in *Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti,* 1989, pp. 765 ss.

G. de BERTOLINI, *La responsabilità della scuola e del maestro di sci*, in U. Izzo (a cura di), *La Montagna*, Vol. I, *Trattato della responsabilità civile e penale negli sport del turismo* (a cura di G. Fornasari, U. Izzo, L. Lenti, F. Morandi), Torino, 2013, pp. 250 ss.

G. de MARZO, *Responsabilità civile. Organizzazione di competizioni motoristiche*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1997, fasc. 2, pp. 229-231.

D. de STROBEL, V. OGLIARI, *L'assicurazione di responsabilità civile e il nuovo Codice delle assicurazioni private*, VI, Milano, 2008.

A. di MAJO, *L'obbligazione senza prestazione approda in Cassazione*, nota a Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, in *Corriere giuridico*, 1999, fasc. 4, pp. 441-451.

A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private,* vol. III, Milano, 1956.

A. DONATI, G. VOLPE PUTZOLU, *Manuale di diritto delle assicurazioni*, Milano, 2016.

G. FACCI, *Minore autolesionista, responsabilità del precettore e contatto sociale,* nota a Cass., sez. un., 27 giugno 2002, n. 9346, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2002, fasc. 2, pp. 1022-1043.

G. FANELLI, *Assicurazione contro i danni*, in *Enciclopedia giuridica italiana,* vol. III, Roma, 1988, *ad vocem* 2.

G. FERRI, *Manuale di diritto commerciale*, X, Torino, 1996.

M. FRANZONI, *Responsabilità civile (assicurazione della)*, in *Digesto comm.*, Torino, 1996, vol. 12.

M. GAGLIARDI, *L'interesse generale nel diritto comunitario e l'obbligo a contrarre nella R.c. auto: una "ventata" di solidarismo*, in *Rivista di diritto civile*, 2011, fasc. 1, pp. 97-106.

A. GAMBINO, *Assicurazione: I) Contratto di assicurazione*: *profili generali*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, III, Roma, 1998, p. 13.

P. GARONNA, *L'assicurazione della responsabilità professionale: problemi e prospettive*, in *Assicurazioni*, 2012, fasc. 4, pp. 621-638.

A. GENOVESE, *Gli obblighi del terzo beneficiario nell'assicurazione vita*, in *Giurisprudenza Italiana*, 1953, fasc. 2, p. 895.

M. S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti sportivi*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1949, pp. 10 ss.

M. GORGONI, *Le conseguenze di un intervento chirurgico rivelatosi inutile*, nota a Cass., 13 aprile 2007, n. 8826, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2007, fasc. 2, p. 1824.

N. IRTI, *Gli errori dell'antitrust sulle libere professioni*, in *Italia oggi*, 1997, p. 27.

U. IZZO, G. PASCUZZI, *La responsabilità sciistica: analisi giurisprudenziale e prospettive della comparazione*, Torino, 2006.

U. IZZO, (a cura di), *La Montagna*, Vol. I, *Trattato della responsabilità civile e penale negli sport del turismo* (a cura di G. Fornasari, U. Izzo, L. Lenti, F. Morandi), Torino, 2013.

U. IZZO, *È nato prima il danno o la sicurezza sociale?* (saggio in tre atti), atto III, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2016, fasc. 2, pp. 399 ss.

A. LANOTTE, *Condotta autolesiva dell'allievo: non risponde l'insegnante*, nota a Cass., sez. un., 27 giugno 2002, n. 9346, in *Danno e responsabilità*, 2003, fasc. 1, pp. 46 ss.

A. LA TORRE, *L'assicurazione nella storia delle idee*, Roma, 1995.

F. LORENZATO, *La responsabilità civile del maestro e della scuola di sci*, in U. Izzo, G. Pascuzzi, *La responsabilità sciistica: analisi giurisprudenziale e prospettive della comparazione*, Torino, 2006, pp. 127 ss.

A. LUMINOSO, *Il mandato*, Torino, 2000.

M. MAGGIOLO, *Appunti sull'obbligo a contrarre nella assicurazione obbligatoria di veicoli a motore e natanti*, in *Rivista di diritto civile*, 2008, II, pp. 39-50.

P. MASI, *L'assicurazione per conto di chi spetta e il contratto a favore di terzo*, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 2004, fasc. 10-12, pp. 1187 ss.

A. MELONCELLI, *Le professioni intellettuali nella Costituzione italiana*, in *Scritti per M. Nigro*, I, Milano, 1991.

L. MENGONI, *Obbligazioni di "risultato" e obbligazioni di "mezzi"*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1954, fasc. 1, pp. 185 ss.

M. MIGLIETTA, *Giurisprudenza romana tardorepubblicana e formazione della regola iuris*, in Seminarios Complutenses de Derecho Romano, XXV, 2012, pp. 187-243.

P. G. MONATERI, *Manuale della Responsabilità civile*, Torino, 2001.

A. PACE, *Parere pro veritate reso in data 19 novembre 2001 in favore del Consiglio Nazionale del notariato circa i riflessi sulle attività professionali – e, in specie, sull'attività notarile – della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante modifiche al titolo V della Parte seconda della Costituzione*, in *www.federalismi.it*

F. PANTALEONI, *La dichiarazione (di esonero da responsabilità civile) imposta agli atleti della Federazione Internazionale Sci: considerazioni sulla sua validità anche alla luce della recente normativa sulle clausole abusive*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1999, pp. 548-575.

R. PARDOLESI, P. SANTORO, *Indennizzo e risarcimento del danno: di cumuli e cavoli*, in *Danno e responsabilità*, 2014, fasc. 11, pp. 1008 ss.

A. PARZIALE, *La responsabilità dell'insegnante per danno autocagionato dall'allievo tra "contatto sociale" e causa ignota*, in *Danno e responsabilità*, 2014, fasc. 6, pp. 605 ss.

R. PASQUILI, *Responsabilità civile del maestro di sci*, nota a Cass., 30 maggio 2001, n. 7387, in *Studium Juris*, 2001, fasc. 11, pp. 1377-1378.

A. PERULLI, *Il lavoro autonomo*, Milano, 1996.

G. PIOLETTI, *Sport, causa ludica e illecito penale*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1981, p. 445.

M. PRADI, *Lo sviluppo del diritto sciistico e le regole F.I.S. quali norme di diritto positivo*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1988, fasc. 2, pp. 205 ss.

A. PULIGA, *Riflessi pratici di Cass., n. 13233/2014 sul sistema assicurativo*, in *Danno e responsabilità*, 2014, fasc. 11, pp. 1019-1020.

M. ROSSETTI, *Il diritto delle assicurazioni*, vol. I, *L'impresa di assicurazione. Il contratto di assicurazione in generale*, Padova, 2011.

M. ROSSETTI, *Il diritto delle assicurazioni*, vol. II, *Le assicurazioni contro i danni*, Padova, 2012.

M. ROSSETTI, *Il diritto delle assicurazioni*, vol. III, *L'assicurazione della responsabilità civile. L'assicurazione sulla vita. Assicurazione e prescrizione, Assicurazione e processo.* Padova, 2013.

M. RUSSO*, Sui rapporti fra foro del consumatore e contratto di assicurazione concluso da una associazione di categoria*, nota a ord. Cass., 27 novembre 2012, n. 21070, in *Giurisprudenza Italiana,* 2013, fasc. 10, pp. 2107 ss.

R. SCOGNAMIGLIO, *Personalità umana e tutela costituzionale delle libere professioni*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 1973, fasc. 3, pp. 801 ss.

F. STADERINI, *La responsabilità civile degli insegnanti e dei dirigenti scolastici*, Milano, 1981.

A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, XIX, Milano, 2009.

B. TRIPODI, *Condotta autolesiva dell'allievo e responsabilità contrattuale della scuola di sci*, nota a Cass., 11 giugno 2012, n. 9437, in *Danno e responsabilità*, 2013, fasc. 2, pp. 169 ss.

G. VOLPE PUTZOLU, *Obbligazione e responsabilità (nota a Trib. Napoli, 11 febbraio 2010),* in *Assicurazioni*, 2011, fasc. 1, pp. 131-142.

The Student Paper Series of the Trento LawTech Research Group is published since 2010

http://www.lawtech.jus.unitn.it/index.php/student-paper-series?start=1

Freely downloadable papers already published:

STUDENT PAPER N. 30

Incrocio tra Contratti e Proprietà Intellettuale nella Innovazione scientifica e tecnologica: il Modello del Consortium Agreement europeo

MAGGIOLO, ANNA (2016) Incrocio tra Contratti e Proprietà Intellettuale nella Innovazione scientifica e tecnologica: il Modello del Consortium Agreement europeo, Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 30. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-696-2

STUDENT PAPER N. 29

La neutralità della rete

BIASIN ELISABETTA (2016) La neutralità della rete, Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 29. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-693-1

STUDENT PAPER N. 28

Negotiation Bases and Application Perspectives of TTIP with Reference to Food Law

ACERBI GIOVANNI (2016) Negotiation Bases and Application Perspectives of TTIP with Reference to Food Law. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 28. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-563-7

STUDENT PAPER N. 27

Privacy and Health Data: A Comparative analysis

FOGLIA CAROLINA (2016) Privacy and Health Data: A Comparative analysis. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 27. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-546-0

STUDENT PAPER N. 26

Big Data: Privacy and Intellectual Property in a Comparative Perspective

SARTORE FEDERICO (2016) Big Data: Privacy and Intellectual Property in a Comparative Perspective. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 26. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-534-7

STUDENT PAPER N. 25

Leggere (nel)la giurisprudenza: 53 sentenze inedite in tema di responsabilità civile nelle analisi di 53 annotatori in formazione = Reading (in) the caselaw: 53 unpublished judgements dealing with civil liability law analyzed with annotations and comments by 53 students during their civil law course.

REMO ANDREOLLI, DALILA MACCIONI, ALBERTO MANTOVANI, CHIARA MARCHETTO, MARIASOLE MASCHIO, GIULIA MASSIMO, ALICE MATTEOTTI, MICHELE MAZZETTI, PIERA MIGNEMI, CHIARA MILANESE, GIACOMO MINGARDO, ANNA LAURA MOGETTA, AMEDEO MONTI, SARA MORANDI, BENEDETTA MUNARI, EDOARDO NADALINI, SERENA NANNI, VANIA ODORIZZI, ANTONIA PALOMBELLA, EMANUELE PASTORINO, JULIA PAU, TOMMASO PEDRAZZANI, PATRIZIA PEDRETTI, VERA PERRICONE, BEATRICE PEVARELLO, LARA PIASERE, MARTA PILOTTO, MARCO POLI, ANNA POLITO, CARLO ALBERTO PULEJO, SILVIA RICCAMBONI, ROBERTA RICCHIUTI, LORENZO RICCO, ELEONORA RIGHI, FRANCESCA RIGO, CHIARA ROMANO, ANTONIO ROSSI, ELEONORA ROTOLA, ALESSANDRO RUFFINI, DENISE SACCO, GIULIA SAKEZI, CHIARA SALATI, MATTEO SANTOMAURO, SILVIA SARTORI, ANGELA SETTE, BIANCA STELZER, GIORGIA

TRENTINI, SILVIA TROVATO, GIULIA URBANIS, MARIA CRISTINA URBANO, NICOL VECCARO, VERONICA VILLOTTI, GIULIA VISENTINI, LETIZIA ZAVATTI, ELENA ZUCCHI (2016) Leggere (nel)la giurisprudenza: 53 sentenze inedite in tema di responsabilità civile nelle analisi di 53 annotatori in formazione = Reading (in) the caselaw: 53 unpublished judgements dealing with civil liability law analyzed with annotations and comments by 53 students during their civil law course. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 25. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-664-1

STUDENT PAPER N. 24

La digitalizzazione del prodotto difettoso: stampa 3D e responsabilità civile= The Digital Defective Product: 3D Product and Civil Liability

CAERAN, MIRCO (2016) La digitalizzazione del prodotto difettoso: stampa 3D e responsabilità civile= The Digital Defective Product: 3D Product and Civil Liability. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series; 24. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-663-4

STUDENT PAPER N. 23

La gestione della proprietà intellettuale nelle università australiane = Intellectual Property Management in Australian Universities

CHIARUTTINI, MARIA OTTAVIA (2015) La gestione della proprietà intellettuale nelle università australiane = Intellectual Property Management in Australian Universities. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series; 23. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-626-9

STUDENT PAPER N. 22

Trasferimento tecnologico e realtà locale: vecchie problematiche e nuove prospettive per una collaborazione tra università, industria e territorio = Technology Transfer and Regional Context: Old Problems and New Perspectives for a Sustainable Co-operation among University, Enterpreunership and Local Economy

CALGARO, GIOVANNI (2014) Trasferimento tecnologico e realtà locale: vecchie problematiche e nuove prospettive per una collaborazione tra università, industria e territorio. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series; 22. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-525-5

STUDENT PAPER N. 21

La responsabilità dell'Internet Service Provider per violazione del diritto d'autore: un'analisi comparata = Internet Service Provider liability and copyright infringment: a comparative analysis.

IMPERADORI, ROSSELLA (2014) La responsabilità dell'Internet Service Provider per violazione del diritto d'autore: un'analisi comparata. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series; 21. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-572-9

STUDENT PAPER N. 20

Open innovation e patent: un'analisi comparata = Open innovation and patent: a comparative analysis

PONTI, STEFANIA (2014) Open innovation e patent: un'analisi comparata. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series; 20. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-573-6

STUDENT PAPER N. 19

La responsabilità civile nell'attività sciistica = Ski Accidents and Civil Liability

CAPPA, MARISA (2014) La responsabilità civile nell'attività sciistica = Ski Accidents and Civil Liability. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series; 19. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-548-4

STUDENT PAPER N. 18

Biodiversità agricola e tutela degli agricoltori dall'Hold-Up brevettuale: il caso degli OGM = Agricultural Biodiversity and the Protection of Farmers from Patent Hold-Up: The Case of GMOs

TEBANO, GIANLUIGI (2014) Biodiversità agricola e tutela degli agricoltori dall'Hold-Up brevettuale: il caso degli OGM. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series; 18. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-527-9

STUDENT PAPER N. 17

Produrre e nutrirsi "bio": analisi comparata del diritto degli alimenti biologici = Producing and Eating "Bio": A Comparative Analisys of the Law of Organic Food

MAFFEI, STEPHANIE (2013) Produrre e nutrirsi "bio" : analisi comparata del diritto degli alimenti biologici. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 17. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-516-3

STUDENT PAPER N. 16

La tutela delle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo: un'analisi comparata = The Protection of Geographical Indications in the Wine Sector: A Comparative Analisys

SIMONI, CHIARA (2013) La tutela delle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo: un'analisi comparata. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series; 16. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 15

Regole di sicurezza e responsabilità civile nelle attività di mountain biking e downhill montano

SALVADORI, IVAN (2013) Regole di sicurezza e responsabilità civile nelle attività di mountain biking e downhill montano. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper; 15. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 14

Plagio, proprietà intellettuale e musica: un'analisi interdisciplinare

VIZZIELLO, VIVIANA (2013) Plagio, proprietà intellettuale e musica: un'analisi interdisciplinare. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper; 14. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N.13

The Intellectual Property and Open Source Approaches to Biological Material

CARVALHO, ALEXANDRA (2013) The Intellectual Property and Open Source Approaches to Biological Material. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 13. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N.12

Per un'archeologia del diritto alimentare: 54 anni di repertori giurisprudenziali sulla sicurezza e qualità del cibo (1876-1930)

TRESTINI, SILVIA (2012) Per un'archeologia del diritto alimentare: 54 anni di repertori giurisprudenziali sulla sicurezza e qualità del cibo (1876-1930) = For an Archeology of Food Law: 54 Years of Case Law Collections Concerning the Safety and Quality of Food (1876-1930). The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series, 12.

STUDENT PAPER N.11

Dalle Alpi ai Pirenei: analisi comparata della responsabilità civile per attività turistico-ricreative legate alla montagna nel diritto italiano e spagnolo

PICCIN, CHIARA (2012) Dalle Alpi ai Pirenei: analisi comparata della responsabilità civile per attività turistico-ricreative legate alla montagna nel diritto italiano e spagnolo = From the Alps to the Pyrenees: Comparative Analysis of Civil Liability for Mountain Sport Activities in Italian and Spanish Law. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series, 11

STUDENT PAPER N.10

Copynorms: Norme Sociali e Diritto d'Autore

PERRI, THOMAS (2012) Copynorms: Norme Sociali e Diritto d'Autore = Copynorms: Social Norms and Copyright. Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series, 10

STUDENT PAPER N. 9

L'export vitivinicolo negli Stati Uniti: regole di settore e prassi contrattuali con particolare riferimento al caso del Prosecco

ALESSANDRA ZUCCATO (2012), L'export vitivinicolo negli Stati Uniti: regole di settore e prassi contrattuali con particolare riferimento al caso del Prosecco = Exporting

Wines to the United States: Rules and Contractual Practices with Specific Reference to the Case of ProseccoTrento: Università degli Studi di Trento (Trento
Law and Technology Research Group. Students Paper Series 9)

STUDENT PAPER N.8

Equo compenso e diritto d'autore: un'analisi comparata = Fair Compensation and Author's Rights: a Comparative Analysis.

RUGGERO, BROGI (2011) Equo compenso e diritto d'autore: un'analisi comparata = Fair Compensation and Author's Rights: a Comparative Analysis. Trento: Università degli Studi di Trento (TrentoLawand Technology Research Group. Student Papers Series, 8)

STUDENT PAPER N.7

Evoluzione tecnologica e mutamento del concetto di plagio nella musica

TREVISA, ANDREA (2012) Evoluzione tecnologica e mutamento del concetto di plagio nella musica = Technological evolution and change of the notion of plagiarism in music Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 7)

STUDENT PAPER N.6

Il trasferimento tecnologico università-imprese: profili giuridici ed economici

SIRAGNA, SARA (2011) Il trasferimento tecnologico università-imprese: profili giuridici ed economici = University-Enterprises Technological Transfer: Legal and Economic issues Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 6)

STUDENT PAPER N.5

Conciliare la responsabilità medica: il modello "generalista" italiano a confronto col modello "specializzato" francese

GUERRINI, SUSANNA (2011) Conciliare la responsabilità medica: il modello "generalista" italiano a confronto col modello "specializzato" francese = Mediation & Medical Liability: The Italian "General Approach" Compared to the Specialized Model

Applied in FranceTrento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 5)

STUDENT PAPER N.4

"Gun Control" e Responsabilità Civile: una comparazione fra Stati Uniti e Italia

PODETTI, MASSIMILIANO (2011) "Gun Control" e Responsabilità Civile: una comparazione fra Stati Uniti e Italia = Gun Control and Tort Liability: A Comparison between the U.S. and Italy Trento: Università degli Studi di Trento. (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 4)

STUDENT PAPER N.3

Smart Foods e Integratori Alimentari: Profili di Regolamentazione e Responsabilità in una comparazione tra Europa e Stati Uniti

TOGNI, ENRICO (2011) Smart Foods e Integratori Alimentari: Profili di Regolamentazione e Responsabilità in una comparazione tra Europa e Stati Uniti = Smart Foods and Dietary Supplements: Regulatory and Civil Liability Issues in a Comparison between Europe and United States Trento: Università degli Studi di Trento - (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series; 3)

STUDENT PAPER N.2

Il ruolo della responsabilità civile nella famiglia: una comparazione tra Italia e Francia

SARTOR, MARTA (2010) Il ruolo della responsabilità civile nella famiglia: una comparazione tra Italia e Francia = The Role of Tort Law within the Family: A Comparison between Italy and France Trento: Università degli Studi di Trento - (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series; 2)

STUDENT PAPER N.1

Tecnologie belliche e danno al proprio combattente: il ruolo della responsabilità civile in una comparazione fra il caso statunitense dell'Agent

Orange e il caso italiano dell'uranio impoverito

RIZZETTO, FEDERICO (2010) Tecnologie belliche e danno al proprio combattente: il ruolo della responsabilità civile in una comparazione fra il caso statunitense dell'Agent Orange e il caso italiano dell'uranio impoverito = War Technologies and Home Soldiers Injuries: The Role of Tort Law in a Comparison between the American "Agent Orange" and the Italian "Depleted Uranium" Litigations Trento: Università degli Studi di Trento - (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series; 1)